



Nomen omen.

Il nome come diritto
della personalità

Riflessioni sparse
fra riconoscimenti,
negazioni, mescolanze

a cura di Lina Caraceni



Isbn 979-12-5704-048-2 (print)

Isbn 979-12-5704-049-9 (PDF)

Prima edizione: novembre 2025

Copyright: ©2025 Autore/i

eum - Edizioni Università di Macerata

Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 – 62100 Macerata

tel. (39) 733 258 6080

info.ceum@unimc.it

<https://eum.unimc.it>

L'edizione digitale online è pubblicata in Open Access sul sito web eum.unimc.it secondo i termini della licenza internazionale Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 (CC-BY-SA 4.0).

Il presente volume è stato sottoposto a un processo di *double-blind peer review* esterno, con almeno due revisori, secondo i criteri di scientificità previsti dal Regolamento delle eum (art. 3) e dal Protocollo UPI (Coordinamento delle University Press Italiane).

Nomen omen.

Il nome come diritto della personalità

Riflessioni sparse fra riconoscimenti,
negazioni, mescolanze

a cura di Lina Caraceni

eum

Indice

7 Presentazione

Parte prima. Memoria, conflitti, identità negate e ricostruite

Mariano Cingolani

11 Diritto al nome ed esecuzioni di massa: il contributo delle scienze forensi nella ricostruzione dell'identità delle vittime nell'eccidio delle Fosse Ardeatine

Lucrezia Boari

23 Eccidio delle Fosse Ardeatine: le procedure di identificazione

Parte seconda. Diritti negati, vite vissute. La ricerca del sé e dell'altro nel nome

Paola Nicolini

33 Il nome e la costruzione dell'identità: si cresce solo se “nomi-nati”

Benedetta Rossi

43 “Seconde generazioni” a chi? Chiamare per nome e riconoscere le storie

- Paola Persano
57 Nel nome del padre, nel nome della patria. Per una storia critica dei razzismi
- Natasia Mattucci
65 L'altro nome
- Parte terza. Nel segno del diritto: temi e problemi contemporanei
- Elena Arditò
77 Il diritto al nome nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: un cammino verso la non discriminazione di genere e il riconoscimento della propria identità
- Fabrizio Marongiu Buonaiuti
91 Il diritto al nome tra diritto internazionale privato e libertà di circolazione delle persone nell'Unione europea
- Tiziana Montecchiari
113 Diritto al nome e adozione: questioni controverse
- Laura Vagni
125 Note comparatistiche sulla tutela post-mortem del nome come diritto della personalità
- Tommaso Guerini
145 Anonimato su internet e manipolazione digitale del consenso. Una prospettiva penalistica
- Lina Caraceni
157 “Onomastica e grammatica carceraria”: nomi-etichetta, numeri di matricola e identità offese
- Laura Marchegiani
169 Diritto al nome e segni distintivi dell'impresa
- 183 Autori

Presentazione

In occasione degli ottant'anni dell'eccidio delle Fosse Ardeatine (24 marzo 1944 – 24 marzo 2024), l'Università di Macerata ha organizzato una giornata di studio dedicata al tema del nome e del diritto all'identità in collaborazione con l'Istituto storico di Macerata, l'ANPI provinciale di Macerata, l'Ordine degli Avvocati di Macerata, il Comitato 3 Ottobre e il Coordinamento nazionale delle Giornate di studio sul razzismo a cui aderiscono l'Università di Macerata, l'Università del Salento, l'Università di Modena e Reggio Emilia – CRID. L'idea è stata ispirata dall'indagine medico-legale svolta dal prof. Attilio Ascarelli, all'indomani della liberazione di Roma, quando venne chiamato a dirigere le operazioni di recupero e identificazione delle persone trucidate nell'eccidio. L'Ateneo maceratese è in possesso del prezioso fondo del professore (che ha insegnato medicina legale a Macerata dal 1908 al 1910) e che annovera 322 volumi di argomenti medico-legale, criminologico e tossicologico e materiale documentario – anche fotografico – raccolto nel corso dei lavori di esumazione delle vittime delle Fosse Ardeatine, comprendente alcuni significativi documenti che vennero trovati indosso alle vittime.

Quel poderoso lavoro investigativo è il precursore delle odierni indagini medico-legali attraverso cui si continuano a ricostruire le identità di tante persone “senza nome” (naufraghi, stranieri morti lungo le rotte migratorie di terra, *homeless*, vittime di guerre, di calamità e disastri ambientali). Purtroppo milioni di esseri umani pure oggi non sono che numeri, da aggiungere a qualche elenco o statistica a seconda della convenienza del momento, ma di cui poco o nulla ci interessano i volti, le storie, i vissuti. Al contrario, gli insegnamenti che ci vengono dal passato ci impongono di riportare al centro dell'interesse collettivo la persona in tutti i suoi aspetti, compreso il nome; perché dare un nome vuol dire riconoscere l'umanità, serve a restituire la vita pure a quanti

l'hanno perduta: c'è una storia da raccontare, degli affetti da preservare, dei valori da difendere.

Il nome è un diritto della personalità, anzi è il segno distintivo per eccellenza di ciascuno, attraverso cui avviene il riconoscimento e il rispetto della verità personale, vale a dire la corrispondenza tra la realtà dell'io e la sua proiezione sociale. Dal nome dipendono tante cose: l'identità che ci rende unici, le radici e la cultura che porta con sé, i legami di sangue e le relazioni d'amore che costruisce, ma anche le rotture e le discriminazioni che provoca.

Abbiamo così costruito un percorso di approfondimento che mette insieme tanti saperi diversi (storia, diritto, filosofia, scienza politica, psicologia, sociologia, antropologia e medicina legale); il tema, infatti, si presta ad una lettura "a più voci" che tocca molte questioni sensibili che animano a tutt'oggi un acceso dibattito a cui l'accademia non può sottrarsi: i temi della diversità cultura e delle origini da preservare e valorizzare, dei legami sociali e familiari da tutelare e promuovere, dell'identità e dei razzismi da superare, della dignità e dei diritti da riconoscere e garantire ad ogni persona.

Tre le sezioni di cui il volume si compone: con la prima si intende fare memoria di quanto è accaduto con i regimi nazi-fascisti del '900, con la guerra, le esecuzioni di massa di interi gruppi sociali, con l'internamento nei campi dove le persone venivano letteralmente spogliate di tutto, anche del nome, per passare poi ad evidenziare lo sforzo post bellico di ridare dignità alle vittime di quell'abominio. Nella seconda ci si sofferma sull'importanza del nome nella costruzione dell'identità, nel riconoscimento del sé e dell'altro, ma altresì su come l'atto del nominare può diventare strumento di mortificazione della personalità individuale se la costringe in un genere che non le appartiene, di esclusione e negazione di diritti quando rimarca differenze culturali, religiose o semplicemente fisiche che tramutano in razzismi. L'ultima parte è dedicata ad alcune questioni giuridiche legate al tema del diritto al nome come diritto all'identità che l'epoca contemporanea ci impone di affrontare, a partire dall'inquadramento che ne fa l'ordinamento italiano, la normativa sovranazionale e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; senza pretese di esaustività, la riflessione spazia tra libertà di circolazione delle persone nell'Unione Europea, adozioni nazionali e internazionali, tutela del nome post-mortem, manipolazione digitale e diritto all'anonimato su internet, segni distintivi dell'impresa e tutela dei nomi "notori", esecuzione della pena tra anonimia e omologazione.

Nel segno del motto latino *nomen omen* si è avviato – con queste prime spigolature – un ragionamento multidisciplinare su un tema ampio e articolato che, ci si augura, conduca a futuri e compiuti approfondimenti.

Macerata, novembre 2025
La Curatrice

Parte prima

Memoria, conflitti, identità negate e ricostruite

Diritto al nome ed esecuzioni di massa: il contributo delle scienze forensi nella ricostruzione dell'identità delle vittime nell'eccidio delle Fosse Ardeatine

Mariano Cingolani

SOMMARIO: 1. La figura di Attilio Ascarelli. – 2. L'organizzazione degli accertamenti medico-legali. – 3. L'elaborazione del metodo, la sua applicazione ed i risultati. – 4. Qualche considerazione conclusiva.

1. *La figura di Attilio Ascarelli*

Attilio Ascarelli nacque a Roma il 4 agosto 1875, terzo genito, da Tranquillo (1846-1895) e da Rosa Sereni¹. Tranquillo fu presidente della Università

¹ Ad Attilio Ascarelli dedica una voce, senza autore, il *Novissimo digesto italiano* (vol. I, parte II, Torino, 1958, 1021); alcune delle indicazioni biografiche sono riportate da tale fonte e dallo schedario del novecento dell'Archivio storico della Comunità ebraica di Roma. Notizie molto maggiori sono contenute nelle numerose segnalazioni biografiche che sono dedicate a Tullio Ascarelli, figlio di Attilio e insigne giurista (M. Broseta, *Tullio Ascarelli*, in *Revista de derecho mercantil*, 1960, pp. 97 ss.; M. Stella Richter jr, *Tullio Ascarelli studente*, in *Rivista delle società*, 2009, f. 6, pp. 1237-1280. Per la Biografia del prof. Attilio Ascarelli si vedano: M. Cingolani, *Attilio Ascarelli: l'uomo e il medico legale*, in M. Contu, M. Cingolani, C. Tasca, *I martiri Ardeatini, carte inedite 1944-1945, in onore di Attilio Ascarelli a 50 anni dalla scomparsa*, Cagliari, 2012; M. Contu, *Attilio Ascarelli: il medico delle Fosse Ardeatine*, in A. Glielmi, *Il corpo e il nome. Inventario della commissione tecnica medico-legale per l'identificazione delle vittime delle Fosse Ardeatine (1944-1963)*, Roma, 2020.

israelitica di Roma dal 1890 al 1895². La madre Rosa Sereni, era discendente di una delle più illustri famiglie ebraiche di Roma.

Attilio studiò presso il liceo Visconti ove ottenne la licenza liceale. Ebbe tra i colleghi Eugenio Pacelli, che sarebbe diventato nel 1939 Papa Pio XII e con il quale riavrà dei contatti, anche se indiretti, dopo la sua elezione a Papa e, successivamente, nell'autunno del 1943, durante l'occupazione tedesca di Roma³.

Conseguì la laurea in medicina presso l'Università di Roma nel 1900.

Frequentò quindi, come assistente volontario, la clinica medica, occupandosi delle esercitazioni di semeiotica medica per gli studenti⁴.

Sposò Elena Pontecorvo (1880-1972) nel 1903; dal matrimonio sarebbero nati tre figli, Tullio (1903-1959, illustre studioso del diritto commerciale ed industriale, Silvana (1905-2004) e Sergio (1906-1933).

Iniziò a frequentare l'Istituto di Medicina Legale di Roma, ove era allievo del prof. Salvatore Ottolenghi⁵, giunto alla cattedra romana nel 1903. Nel 1905 fu assistente volontario presso la Scuola Medico-Legale Romana.

Nel giugno del 1908⁶, essendo già autore di 29 pubblicazioni, conseguì la libera docenza in Medicina Legale; nel novembre dello stesso anno assunse l'insegnamento della Medicina Legale presso l'Università di Macerata, che avrebbe tenuto fino al 1910⁷. Durante il periodo maceratese fu autore, tra le altre, di una pubblicazione che era il testo della prolusione al Corso di Medicina Legale (I limiti e gli orizzonti della medicina legale, 22 marzo 1909). Alla fine del 1910 ritornò a Roma, assistente presso l'Istituto di Medicina Legale. Nell'estate del 1915 partì volontario per il fronte, congedandosi alla fine del

² Si ricorda che durante l'Antico Regime la Comunità era identificata con il termine *Università degli ebrei di Roma*. Tranquillo Ascarelli, dal 1886 già eletto Presidente della Deputazione di Carità, succedette nella carica di Presidente della Comunità Israelitica di Roma a Samuele Alatri, figura di eccezionale importanza nelle vicende ebraiche romane del XIX secolo, autorevole al punto da essere definito "il Papa del Ghetto" (G. Blustein, *Storia degli ebrei in Roma*, Roma, 1921, p. 282).

³ Il fatto è confermato in una testimonianza data da Silvana Castelnuovo Ascarelli, figlia di Attilio, contenuta nell'archivio dello Yad Vashem (03/3148). Con Eugenio Pacelli, di un anno più giovane, condividerà gli otto anni del ginnasio e del liceo.

⁴ La circostanza è riportata nelle frasi iniziali della prolusione al corso di medicina legale nella Università di Macerata data il 22 marzo 1909.

⁵ Salvatore Ottolenghi (1861-1934), laureato in medicina nel 1861 a Torino, allievo di Cesare Lombroso, assistente alla Cattedra dello stesso dal 1885, libero docente in medicina legale nel 1888 e in cattedra a Siena nel 1893, fu il primo convinto assertore della necessità di coniugare scienza ed investigazione giudiziaria. Istituì nel 1903 la Scuola di Polizia Scientifica che diresse fino al 1934. All'Ottolenghi si deve l'istituzione, già nel 1903, del cartellino segnaletico e dal 1905 del Servizio di Segnalamento ed Identificazione (cfr., tra gli altri, S. Buzzanca, *La figura di Salvatore Ottolenghi*, in *Instrumenta*, 16, 2002, pp. 311-327).

⁶ *Annuario della Regia Università degli Studi di Roma, anno scolastico 1919-1920*, Roma, 1920, p. 81.

⁷ C. Puccini, *La scuola medica e l'insegnamento della medicina legale*, in A. Adversi, D. Cecchi, L. Paci, *Storia di Macerata*, vol. IV, Macerata, 1974, pp. 75 ss.

conflitto con il grado di colonnello medico e venne decorato⁸. Nel 1920 assunse l'incarico dell'insegnamento di "Pratica medico-legale" nella Scuola di applicazione giuridico-criminale, sezione distaccata dell'Istituto di esercitazioni giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma⁹. Nel 1921 divenne aiuto volontario presso l'Istituto di Medicina legale, diretto dal prof. Salvatore Ottolenghi (che all'epoca teneva anche il Corso presso la Facoltà di Giurisprudenza)¹⁰. Nel 1924, con il trasferimento dell'Istituto presso la nuova sede all'interno della città universitaria, divenne responsabile dell'ambulatorio dello stesso Istituto, e contestualmente ricoprì l'incarico di Primario medico presso gli Ospedali Riuniti di Roma¹¹; l'incarico fu confermato anche dopo l'arrivo, nel 1935, del prof. Giuseppe Moriani, in sostituzione del prof. Ottolenghi, scomparso l'anno precedente. Tutti gli incarichi furono mantenuti fino al 1938, quando sarebbe stato costretto a lasciarli a seguito della promulgazione delle leggi raziali. Nel 1939, per l'intervento del papa Pio XII, suo compagno di studi liceali, venne accettato presso l'Università Gregoriana di Roma, che godeva di extraterritorialità¹².

Collaborò attivamente dal 1942 con la DELASEM (Delegazione per l'Assistenza degli Emigranti Ebrei) di Roma¹³. Prima del rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, venne fatto rintracciare dallo stesso Pio XII e ospitato in convento, operazione che gli consentì di sottrarsi alla cattura¹⁴.

Nel luglio del 1944, dopo la liberazione di Roma, venne chiamato a dirigere le operazioni di recupero e identificazione delle salme dei soggetti trucidati nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Ricordò tale esperienza in un libro: *Le fosse ardeatine* (Palombi, Roma, 1945), poi ripubblicato sei volte. Nello stesso anno divenne Direttore della Scuola superiore di polizia scientifica¹⁵, incarico ricoperto fino al 1954.

⁸ M. Stella Richter jr, cit., *sub nt. 4*; testimonianza della figlia Silvana, cit., *sub nt. 5*.

⁹ *Annuario della Regia Università degli Studi di Roma, anno scolastico 1920-1921*, Roma, 1921, 156.

¹⁰ *Annuario della Regia Università degli Studi di Roma, anno scolastico 1921-1922*, Roma, 1922, 109.

¹¹ C. Gerin, *Medicina Legale e delle Assicurazioni*, Roma, 1977, vol. 1. Gli Ospedali Riuniti di Roma (Ospedale Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma) corrispondevano ai tempi a quello che oggi è conosciuto come Policlinico Umberto I di Roma.

¹² Cfr. *sub nt. 3*.

¹³ La Delasem è stata un'organizzazione di resistenza ebraica che operò in Italia tra il 1939 e il 1947 per la distribuzione di aiuti economici agli ebrei internati o perseguitati, potendosi avvalere anche del supporto di numerosi non ebrei (R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Milano 1977, pp. 752 ss.).

¹⁴ Il fatto sarebbe stato confermato dalla stessa Ascarelli a Fernando Terracina, ingegnere che partecipò alle operazioni di recupero dei cadaveri dalle Fosse Ardeatine.

¹⁵ Il riferimento è confermato dal contenuto del D.M. con il quale si istituiva la Commissione per i crimini di guerra nel 1945 (cfr. nt. seguente). La Scuola di Polizia Scientifica, istituita operativamente fin dal 1903 dall'Ottolenghi e formalmente con R.D. del 7 dicembre 1919 n. 2504,

Fu nominato, all'inizio del 1945, componente della Commissione centrale per i crimini di guerra, istituita «al fine di accertare le atrocità, i saccheggi, incendi, deportazioni, uccisioni e altri delitti compiuti dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943 in danno della popolazione civile italiana»¹⁶.

Nel periodo successivo fu chiamato a far parte, come consultore, delle strutture di amministrazione degli Ospedali Riuniti di Roma¹⁷.

Nel 1953 Amos Ben Gurion¹⁸ gli offrì l'incarico di formare una scuola per i quadri di polizia in Israele, offerta che declinò. Si recò comunque in Israele e tenne una conferenza per alti ufficiali di polizia¹⁹.

Fu assessore all'igiene del Comune di Roma, nella Giunta Doria, e consigliere comunale di Roma dal 1946 al 1949 (eletto nel Partito d'Azione)²⁰.

Attilio Ascarelli morì a Roma il 28 ottobre 1962.

Il 24 marzo 1964, durante la celebrazione del “Ventennale dell'eccidio Ardeatino”, gli venne conferita la Medaglia d'argento alla memoria (consegnata dal presidente Antonio Segni alla moglie Elena).

In memoria del prof. Attilio Ascarelli, la figlia, Silvana Castelnuovo Ascarelli donò nel 1967 all'Istituto di Medicina legale della Università di Macerata la sua biblioteca di argomento medico-legale, criminologico e tossicologico e il suo archivio, dove si trovano anche alcuni rilevanti documenti che egli trovò indosso alle vittime delle Fosse Ardeatine nel corso delle operazioni da lui dirette²¹.

regolamentata con D.M. del 17 luglio 1920, fu diretta, prima dell'Ascarelli, proprio dall'Otto-lenghi, fino alla sua morte (1934) (cfr. S. Buzzanca, *La Scuola Superiore di Polizia: genesi ed evoluzione*, in *Instrumenta*, 5, 2001, pp. 683-718; Direzione centrale della polizia criminale, Servizio polizia scientifica, *La Polizia Scientifica 1903-2003*, Roma, 2004).

¹⁶ La Commissione venne Istituita con D.M. presso il Ministero dell'Italia Occupata del 26 febbraio 1945 e costituita a partire dal 26 aprile dello stesso anno.

¹⁷ Lo era ancora il 20 maggio 1956, quando Papa Pio XII andò in visita agli Ospedali Riuniti di Roma, avendo così i due modo di incontrarsi.

¹⁸ All'epoca vice ministro della Sicurezza con delega per la polizia, figlio di David Ben Gurion, primo ministro d'Israele dal 1948 al 1954 e dal 1955 al 1963 ed uno dei padri dello stato d'Israele.

¹⁹ La circostanza è riferita dalla figlia Silvana (cfr. *sub nt. 3*), secondo la quale il padre declinò l'offerta anche per problemi connessi alla lingua ebraica, che non conosceva. Aveva invece buona conoscenza del tedesco e del francese. La conferenza che svolse nel suo viaggio in Israele fu in lingua italiana.

²⁰ M. Stella Richter jr, cit., *sub nt. 4*. Lo stesso autore riferisce che negli anni 1920-21 aveva aderito al Partito Repubblicano.

²¹ M. Cingolani, R. Froldi, A. Spagnolo, *Le discipline medico-forensi e il settore scientifico-disciplinare MED 43 (Medicina legale, Tossicologia forense, Bioetica)*, in *Annali di Storia delle Università Italiane*, Bologna, 2009, pp. 223 ss. Il patrimonio librario comprende anche le pubblicazioni edite dall'Ascarelli prima del 1911, raccolte in tre volumi rilegati, con presentazione. All'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Macerata fu inoltre donato dalla nipote Franca Maffei Ascarelli, (figlia del figlio Tullio), in ricordo del nonno Attilio e del Padre Tullio, il quadro dal titolo “Composizione”, di Benedetto Bustini, ancora conservato presso la Direzione dell'Istituto.

2. *L'organizzazione degli accertamenti medico-legali*

L'8 luglio 1944 il colonnello Charles Poletti²², commissario della Regione di Roma, autorizzava la costituzione di una Commissione d'inchiesta mista (italiana e anglo-americana), denominata “Commissione delle Cave Ardeatine”²³, presieduta dal principe Filippo Doria Pamphili²⁴, sindaco della città di Roma, per indagare sull'esecuzione in massa compiuta dai nazisti alle Fosse Ardeatine. La Commissione, costituita il successivo 11 luglio, era composta da Hans Wolf De Salis (della Croce Rossa), dal col. Carlo Perinetti (Corpo dei Carabinieri), dal dott. Gabriele Volpi, Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma, dal prof. Guido Egidi²⁵, assessore all'Igiene del Comune di Roma, dal ten. col. Orpheus Bizzozzero (U.S. Army), dal ten. Col. John Pollock (British Army), dal mag. Robert Hendrickson (U.S. Army), dal cappellano Christopher O'Hara (U.S. Army) e dal dott. I. De Crecchio (segretario). La Commissione aveva il compito di trovare ed identificare i corpi di tutte le vittime dell'eccidio e provvedere alla loro sepoltura. Aveva inoltre poteri di convocare o citare testimoni e di punire per la mancata osservanza dei suoi procedimenti ed ordinî, di assumere impiegati civili necessari per la condotta dei suoi affari, di impegnare le collaborazioni professionali e tecniche necessari per l'inchiesta, di prendere gli impegni finanziari che le circostanze avessero richiesto. Aveva quindi carattere sostanzialmente tecnico, per cui il presidente previde la costituzione di un Comitato Tecnico esecutivo che la affiancasse, presieduto dal prof. G. Egidi e composto dall'ing. A. Maccari (direttore dell'ufficio tecnico comunale), dal mag. A. D'Acierno (Comandante dei Vigili del Fuoco), dal prof. Saladino Cramarossa²⁶ (Direttore dell'Ufficio Igiene comunale e ufficiale sa-

²² Figlio di due emigranti italiani della provincia di Novara, alla fine del 1942 fu governatore di New York, essendo il primo italo-americano a ricoprire tale ruolo. Giunse in Italia al seguito delle truppe americane quale capo degli Affari Civili della VII armata. Guidò l'amministrazione militare alleata come governatore della Sicilia, dal luglio 1943 al febbraio 1944, di Napoli e della Region III, poi di Roma e infine di Milano. Morì, all'età di 99 anni, a New York nel 2002.

²³ Il testo dell'Ordine Regionale n. 5 con il quale si istituiva la Commissione è contenuto, dattiloscritto in lingua inglese ed in italiano, nell'AIMLUMC, Fondo “Fosse Ardeatine” di Attilio Ascarelli.

²⁴ Discendente di una delle principali famiglie della nobiltà romana, è stato tra i più noti esponenti dell'antifascismo romano. Il 10 giugno del 1944, pochi giorni dopo la liberazione di Roma, fu designato sindaco della Capitale, con l'appoggio delle forze politiche del CNL, diventando anche il primo presidente dell'ANCI dell'Italia Repubblicana. Terminò il suo mandato di sindaco nel novembre 1946 per tornare alla vita privata. Morì a Roma nel 1958.

²⁵ Nella Giunta Pamphili, istituita dopo la liberazione di Roma e comprendente assessori di tutti i partiti del CNL, ebbe la delega all'igiene.

²⁶ Direttore dell'Ufficio Igiene di Roma durante la seconda guerra mondiale; successivamente Direttore Generale dei Servizi Medici dell'ACIS (Alto Commissariato per la Sanità e l'Igiene d'Italia) e quindi (dal 1958) Direttore Generale dell'Igiene e degli ospedali del ministero della sanità.

nitario) e dal prof. Attilio Ascarelli (medico-legale docente di medicina legale all'Università di Roma). Il 26 luglio successivo nei confronti del prof. Ascarelli e del dott. Antonio Carella (suo stretto collaboratore ed assistente nell'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni della Regia Università dell'Urbe) era formalizzato da parte dell'autorità giudiziaria italiana (Procura del Re) l'incarico di procedere alla ricognizione e descrizione dei cadaveri e ad autopsia (sulla base delle norme vigenti del codice di procedura penale)²⁷. L'oggetto degli accertamenti era quello di

procedere nelle operazioni loro affidate, esaminando uno per uno i vari cadaveri man mano che questi vengono estratti dal punto di giacenza ed all'uopo su di casi impiegando tutti i mezzi dettati dalla scienza atti a por luce completa alle circostanze di luogo, tempo, e inerenti al caso, nonché alle cause di morte ed ai mezzi impiegati ed alla esatta identificazione, per quanto possibile, di ciascuna vittima esaminata.

I lavori iniziavano lo stesso giorno ed ebbero termine il 6 settembre successivo, con l'ispezione e la descrizione di tutti i 335 cadaveri. Dai verbali risulta che le operazioni si svolsero per sei giorni la settimana (escluse le domeniche ed il giorno festivo del 15 agosto), per un totale di 35 giorni effettivi. Alle operazioni collaboravano inoltre, designati dall'Ufficio Igiene del Comune di Roma, il prof. Cramarossa (Direttore) ed il dott. Trulli (vice-direttore), per i servizi assistenziali e igienici; i dottori Carducci e Berni, per i servizi profilattici; i dottori Lepri, Murzia e Della Valle, per i rilievi necroscopici; il dott. Giglio, per il pronto soccorso, e l'infermiera Muzzone²⁸, per i servizi logistici e di segreteria. Inoltre vi presero parte attiva: il dott. Rizzi (vice-direttore del cimitero del Verano), con due ispettori cimiteriali e 18 unità di personale necroforo, per i servizi cimiteriali (composizione e raccolta della salme dopo l'ispezione medico-legale); 10 ufficiali e 30 tra sottufficiali e vigili del fuoco, per l'asportazione e il trasferimento della salme dai cumuli alla sede di ispezione; il sig. D'Agostino (direttore del servizio fotografico del Comune di Roma), per i rilievi fotografici dell'ambiente e dei cadaveri; il sig. Paliero (regista cinematografico), coadiuvato dal suo personale, per le riprese cinematografiche. La sorveglianza fu affidata ai Carabinieri, al comando del col. Perinetti.

Il Comitato Tecnico esecutivo operò le prime operazioni di sopralluogo alla Cave Ardeatine il 12 luglio 1944 (giorno successivo alla sua istituzione). Il

²⁷ Il verbale di incarico, dattiloscritto, fa parte dell'AIMLUMC, Fondo "Fosse Ardeatine" di Attilio Ascarelli presso l'Ateneo maceratese.

²⁸ Margherita Muzzone, nata a Sordevolo (VC) nel 1909, diplomatosi crocerossina al Convitto di Roma (ebbe tra le colleghe di studi Maria Josè di Savoia). Nel 1944 si offrì volontaria, come unica donna, ad operare nell'équipe del prof. Ascarelli, nella difficile e delicata attività della riesumazione e riconoscimento delle vittime delle Fosse Ardeatine, svolgendo, in un piccolo ufficio ricavato all'interno della cave, il compito di tenere nota dell'ingente materiale sanitario e di consumo giornaliero e di tutti i lavori che venivano espletati sul posto.

luogo, ospitava vecchie cave di arenaria (pozzolana), costituite da un insieme di gallerie, disposte ad intersecarsi le une con le altre, con imboccature molteplici, tutte prospicienti la via ardeatina Erano prive di illuminazione e quindi completamente buie una volta fatti pochi metri. L'impressione che ne aveva il visitatore è descritta da Ascarelli²⁹ ed appare tanto vivida e precisa che non richiede nessun ulteriore commento:

il buio più completo viene ad avvolgerlo ed un ingrato senso di umidore ne permea le membra [...] Inoltrandosi nell'interno delle lugubri gallerie un senso di freddo invadeva il visitatore oppresso altresì da un fetore ammorbidente al quale era difficile resistere, fetore che dava la nausea e stimolava il vomito! Non vi è chi sia entrato pur una volta in quel luogo di tristezza e di martirio che non ne abbia riportato un senso indimenticabile di orrore, un senso di pietà per le vittime, di esecrazione per gli uccisori.

I due cumuli di cadaveri erano rinvenuti verso il fondo di due gallerie intersecantesi ad angolo retto. Le salme erano ammucchiate a strati, sovrapposte, mal ricoperte da pozzolana e terriccio. La descrizione fornita da Ascarelli³⁰ vale più di altre parole:

Due enormi informi cumuli cadaverici, dai quali esalava un insopportabile lezzo di putridume, di grasso rancido e decomposto, che penetrava e permeava gli indumenti [...] che occupavano uno spazio di circa 5 metri di lunghezza e 3 di larghezza e 1,5 di altezza [...] Tra le misere sparse membra brulicavano insetti, miriadi di larve si nutritivano delle maciullate carni, circolavano grossi e numerosi topi.

Nei cumuli i corpi erano quasi amalgamati tra di loro, mal distinguibili; qua e là fuoriusciva un piede, l'estremità di un arto, un teschio. Nel primo cumulo era approssimativamente possibile riconoscere tre strati di cadaveri, nel secondo fino a cinque. Tutti i cadaveri apparivano in posizione prona, per lo più con flessione sul tronco degli arti inferiori. Si segnalava la presenza di legature ai polsi già ad una prima ispezione (al termine delle operazioni risulterà che solo un cadavere non presentava legature, mentre un altro aveva polsi legati sul davanti, ed altri due avevano i polsi legati insieme sul dorso).

Per rendere possibile l'accesso diretto alle gallerie che ospitavano i cumuli fu necessario procedere alla rimozione del materiale franato; si procedette inoltre ad una attenta revisione di tutti i luoghi, con asportazione di materiale anche in altri tratti crollati. Complessivamente vennero scavati e trasportati a mano circa 2000 m³ di materiale di risulta.

La scelta fu quella di eseguire le operazioni sui cadaveri direttamente sul luogo, all'interno delle gallerie, sia per ragioni igieniche sia di tempo, evitando

²⁹ A. Ascarelli, *Le fosse Ardeatine*, Roma, 1945.

³⁰ *Ibidem*.

così la ulteriore rapida decomposizione delle salme, processo reso più rapido dalla stagione estiva³¹.

La scelta richiedeva però l'allestimento della zona e l'organizzazione logistica del “campo”, che era privo di elettricità, di acqua e di ogni altra utilità. È certamente da sottolineare come sorprendente il fatto che l'approntamento definitivo dell'insieme di tutte le opere, che furono assai complesse, fu completato per il 25 di luglio, tanto che le operazioni poterono iniziare materialmente il giorno successivo; ancor più sorprendente se si considera che la città di Roma era appena stata liberata, che mostrava segni profondi della guerra, con risorse economiche scarse ed umane condizionate dalle necessità della guerra non ancora conclusa. Si deve riconoscere che fu certamente una sorta di “miracolo italiano” poter completare tali opere nel breve volgere di meno di due settimane (dal 12 al 25 luglio). L'impianto idrico venne realizzato attraverso una derivazione dalla condotta dell'Acqua Marcia. Sul posto vennero collocati otto serbatoi in cemento da 1m³, quattro lavabi a canale con ventisei rubinetti, un sistema di docce per la pulizia del personale, un ulteriore serbatoio in metallo, fornito di attacco specifico con lancia, utilizzato per il lavaggio delle salme. L'impianto elettrico richiese la deviazione di una linea elettrica trifase da una struttura di distribuzione posta a circa cinquecento metri. Sul luogo vennero utilizzati sia proiettori, sia portalampade e lampade tradizionali, per un totale di oltre cento punti luce. I vigili del fuoco fornirono inoltre un gruppo elettrogeno, per far fronte ad eventuali interruzioni nell'erogazione della fornitura sulla linea. Furono inoltre realizzati impianti di fognatura dedicati, con canali e pozzi. Tratti delle gallerie furono adattati con lavori di consolidamento della parete e delle volte, rendendoli idonei alle operazioni di identificazione e di raccolta-deposito delle salme. All'esterno delle gallerie furono allestiti locali a struttura temporanea in legno, coperti con tettoia in lamiera, alcuni utilizzati come spogliatoio, altri come refettorio, altri ancora dedicati alla disinfezione, degrassaggio e lavaggio degli indumenti e degli oggetti repartati sulle vittime. Infine fu predisposta, sotto tenda, una postazione di pronto soccorso per l'assistenza al personale ed ai visitatori, presidiata in permanenza da un medico ed un infermiere³².

Le operazioni di esumazione furono organizzate in modo da portare a ter-

³¹ Considerata l'epoca, la scelta costituisce il primo esempio di una metodologia che ha successivamente trovato numerose ulteriori applicazioni e che oggi fa parte delle indicazioni organizzative elaborate in merito (M. Skinner, D. Alempijevic, M. Djuric-Strejic, *Guidelines for international forensic bio-archeology monitors of mass grave exhumations*, in *Forensic Science International*, 2003, 134, pp. 81-92).

³² La presenza dell'infermiere, sia in tale postazione, sia all'interno del Comitato Tecnico esecutivo, con mansioni di tipo organizzativo (sig.ra Muzzone) disegna, con larghissimo anticipo sui tempi, una forma di attività che verrà successivamente raccolta nelle definizioni di *Forensic Nursing* (R.M. Hammer, B. Moynihan, *Forensic Nursing: A Handbook for Practice*, Burlington, MA, 2011).

mine ogni giorno i lavori su 10-12 cadaveri, ad opera di tre medici giornalmente impiegati. Ogni cadavere veniva estratto con l'aiuto dei vigili del fuoco ed immediatamente contraddistinto con un numero progressivo che rispettava l'ordine di esumazione, numero che era ripetuto in ogni operazione e su ogni oggetto che si riferiva allo stesso cadavere. Ogni cadavere era quindi ricomposto (per quanto possibile) e collocato sul tavolo ove si iniziavano le operazioni necroscopiche. Erano minuziosamente analizzati e raccolti tutti gli elementi (del cadavere, degli indumenti, degli oggetti). Il materiale non cadaverico era quindi raccolto in alcuni sacchi recanti lo stesso numero della salma. Era infine redatto un minuzioso ed accurato verbale. Terminate le operazioni, la salma era ricomposta, benedetta (da padre Umberto ovvero dal Rabbino se era possibile determinarne fin da allora la religione ebraica) e posta in una bara (foderata e chiusa con lastra di piombo), recante sempre il numero progressivo di esumazione.

3. L'elaborazione del metodo, la sua applicazione ed i risultati

L'identificazione avvenne utilizzando un metodo che prevedeva il confronto tra il contenuto del verbale di esumazione e il contenuto delle schede elaborate presso la Questura di Roma con l'aiuto dei congiunti delle persone che si riteneva fossero tra le vittime³³. L'opera di composizione di queste schede venne svolta con il coordinamento del questore Ugo Sorrentino, funzionario della Scuola Superiore di Polizia e particolarmente esperto nelle procedure di segnalamento e investigazione giudiziaria. Qualora da tale attività di confronto risultassero più persone compatibili, i congiunti erano nuovamente invitati per approfondire la descrizione, che era focalizzata sugli oggetti repertati sul cadavere e sulle caratteristiche dei vestiti. Al termine erano quindi invitati a visionare direttamente tali materiali, procedendo all'attribuzione definitiva.

Dei problemi connessi alla scelta del metodo e alla sua applicazione si parla più estesamente nel capitolo che segue a cura della dr.ssa Lucrezia Boari.

Tutte le attività richiesero, chiaramente, un tempo ulteriore rispetto a quello direttamente connesso con le operazioni di esumazione e necroscopiche e fu portato a termine nel dicembre del 1944 (a circa 5 mesi dall'inizio).

Relativamente ai risultati, più analiticamente analizzati nel contributo che segue, qui basti solo ricordare che utilizzando tale metodo fu possibile identificare in maniera adeguata, al dicembre del 1944, 322 delle 335 salme.

³³ La metodologia è, sostanzialmente, quella ancora oggi utilizzata e formalmente riconosciuta anche a livello internazionale (S. Cordner, H. McKelvie *Developing standards in international forensic work to identify missing Persons*, in *International Review of the Red Cross*, 84, 2002, pp. 867-884).

4. Qualche considerazione conclusiva

Nelle sue attività rivolte all'identificazione delle salme Attilio Ascarelli ebbe, inevitabilmente, a governare sentimenti di partecipazione umana, anche personale, che contrastavano con il distacco di natura tecnico-professionale richiesto dall'esecuzione delle medesime attività. La partecipazione affettiva con la quale Ascarelli si accinse a svolgere la sua opera è ben espressa dalle sue parole, quando, circa un anno dopo il termine dei lavori³⁴, diceva:

Mi sono dedicato a quest'opera di bene con tutta la fede, in essa prodigando tutte le mie energie, incurante delle sofferenze, sopportando anche non poche amarezze. L'opera era compiuta con fervore religioso, come un'offerta votiva per le inumane sofferenze patite da me e dalla mia famiglia, un'offerta votiva alla Provvidenza che ha fatto salva la vita mia e dei miei cari più prossimi dopo tanta persecuzione, un'offerta anche alla memoria di due miei nipoti uccisi là in quelle "Fosse Ardeatine" e a quella di un altro mio nipote, martire purissimo della sua fede e del suo ideale: Eugenio Colorni!³⁵.

Questo atteggiamento che unisce la pietà per i morti, la sofferenza per aver patito discriminazioni e abusi non dissimili e la consapevolezza etica del compito assunto allo scopo di dare almeno un corpo sul quale piangere ai congiunti sopravvissuti attraversano, in maniera sottile ma evidente, tutti gli scritti dell'Ascarelli e traspaiono anche dalla semplice lettura dei verbali. Esse si percepiscono già nell'utilizzo preferenziale di alcune parole: "fosse" in luogo di cave; "martirio", in luogo di eccidio, "martire" in luogo di vittima. È confermato dall'attenzione con cui Ascarelli curò gli aspetti di comunicazione con i congiunti, ascoltando le loro richieste e collaborando attivamente perché esse potessero essere soddisfatte. Fu, ad esempio, su sua sollecitazione alle autorità bancarie che il denaro trovato sui cadaveri poté essere cambiato con nuova moneta e restituito ai congiunti. È ulteriormente condensato anche da particolari che possono oggi sembrare minimi, ma che viceversa testimoniano la vicinanza, come la scelta di evitare l'utilizzo dei tradizionali feretri in legno per ricomporre ed ospitare i resti, imponendo al contrario l'uso di bare imbottite, ben più difficili da reperire e ben più costose. Tale atteggiamento di partecipazione morale non impedì, però, ad Ascarelli di operare in modo intellettual-

³⁴ Si tratta di quanto riferito in una conferenza, tenuta da Ascarelli al teatro Adriano in Roma il 24 marzo 1945, ad un anno dall'eccidio, il cui contenuto è stato poi riversato in uno dei capitoli del libro *Le Fosse Ardeatine* (cfr. sub nt. 29).

³⁵ Eugenio Colorni fu uno dei sottoscrittori, insieme ad Emilio Rossi e Altiero Spinelli, del Manifesto di Ventotene in cui erano raccolti gli ideali del federalismo democratico. In confino fin dal 1938 a Ventotene e quindi a Melfi, dal settembre del 1943 clandestino a Roma. Il 28 maggio 1944 venne fermato da una pattuglia di militi fascisti, tentò di fuggire, ma fu raggiunto e ferito gravemente da tre colpi di pistola. Trasportato all'Ospedale San Giovanni, morì il 30 maggio (appena una settimana prima della liberazione di Roma), sotto la falsa identità di Franco Tanzi. Nel 1946 gli fu conferita, alla memoria, la medaglia d'oro al valor militare.

mente libero, scientificamente fondato, privo di preconcetti, evitando interpretazioni dei dati che non fossero supportate dall'evidenza, anche quando queste avrebbero portato a soluzioni più comode e condiscendenti con quanto rappresentato dalla parte con la quale si riteneva di essere solidali. Così, ad esempio, sulla base dei suoi giudizi, venne escluso il ricorrere di interventi, posti in essere dai tedeschi dopo l'eccidio, di alterare con mezzi chimici la zona (calce viva), così come si escluse il rilievo di elementi che deponessero per l'applicazione di torture e crudeltà sulle vittime in precedenza all'eccidio.

Tale atteggiamento, nel quale l'uomo partecipe non impedisce allo scienziato di essere aderente alle evidenze, costituisce certamente un ottimo modello di etica umana e professionale, che ancora oggi è utile suggerire, come esempio da seguire, a chi si accinga a svolgere compiti di consimile gravosità.

Eccidio delle Fosse Ardeatine: le procedure di identificazione

Lucrezia Boari

SOMMARIO: 1. L'identificazione delle vittime come problema medico-legale. – 2. Il metodo ed i rilievi materiali. – 3. Il coinvolgimento dei familiari delle vittime. – 4. L'esito della ricognizione ed il suo valore.

1. *L'identificazione delle vittime come problema medico-legale*

Per illustrare, comprendere appieno e valutare le procedure di identificazione delle vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine bisogna innanzitutto chiarire che le suddette procedure adottate dal prof. Attilio Ascarelli sono state modellate in vista delle specifiche esigenze medico-legali¹.

L'identificazione che si voleva ottenere è infatti questione medico-legale proprio per la sua finalità specifica e cioè che il riconoscimento abbia valore

¹ La fonte principale di approccio al nostro tema deve considerarsi il materiale presente in Archivio dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Macerata (d'ora in poi AIMLUMC), Fondo “Fosse Ardeatine” di Attilio Ascarelli, nonché A. Ascarelli, *Le Fosse Ardeatine*, Roma, 1965. Per la biografia del prof. Attilio Ascarelli si vedano: M. Cingolani, *Attilio Ascarelli: l'uomo e il medico legale*, in M. Contu, M. Cingolani, C. Tasca, *I Martiri Ardeatini, carte inedite 1944-1945, in onore di Attilio Ascarelli a 50 anni dalla scomparsa*, Cagliari, 2012; M. Contu, *Attilio Ascarelli: il medico delle Fosse Ardeatine*, in A.A. Glielmi, *Il corpo e il nome. Inventario della commissione tecnica medico-legale per l'identificazione delle vittime delle Fosse Ardeatine (1944-1963)*, Roma, 2020.

legale ai fini civilistici, penalistici, amministrativi e che l'attività ricognitiva sia affidabile e documentata tanto da essere valida in giudizio.

Il luogo e le modalità scelte dai nazifascisti per compiere l'eccidio evidenziano la volontà di far scomparire i corpi delle vittime e di impedirne l'accertamento dell'identità², con effetti non solo sul piano umano ma anche sul piano giuridico e amministrativo, rispetto al quale è essenziale poter stabilire con certezza che un soggetto è deceduto ed in quali circostanze di tempo e luogo, con quale modalità e per quale causa.

L'identificazione medico-legale restituiscce l'identità a ciascuna vittima, ri-collegandola al proprio ambito familiare e sociale, consentendo di far fronte anche alle incombenti amministrative più minute che ancora oggi – pur in una situazione di normalità – impegnano i familiari di chi muore.

Le procedure di identificazione messe a punto appositamente per questa occasione hanno permesso di ottenere il risultato di accettare nel giro di pochi mesi l'identità della quasi totalità delle vittime, in un mondo in cui non era ancora stato scoperto il DNA ed il riconoscimento poteva basarsi prevalentemente su riscontri indiziari, in una situazione eccezionale, in condizioni estreme, in una città appena liberata, mentre la guerra non era ancora finita e bisognava fare i conti con scarsità di mezzi e di personale e difficoltà logistiche di ogni tipo.

Ciò dimostra quanto questa metodologia – del tutto nuova e pionieristica – di organizzazione, razionalizzazione, sistematizzazione e standardizzazione dell'attività ricognitiva abbia costituito un modello procedurale rapido, efficace, efficiente e tale da fornire un risultato affidabile.

È opportuno ricordare che Roma viene liberata il 4 giugno 1944 e appena un mese dopo, l'8 luglio 1944 il colonnello Charles Poletti (Commissario Regionale per la Regione di Roma) istituisce, al fine di recuperare i corpi delle vittime dell'eccidio e di identificarle, la Commissione delle Cave Ardeatine e la Commissione esecutiva interalleata per le Cave Ardeatine, della quale viene chiamato a far parte anche Ascarelli³.

Ci sono decisioni da prendere con urgenza e da tradurre in fatti, anche tenendo conto delle inevitabili esigenze burocratiche.

Bisogna mettere per prima cosa in sicurezza le Cave Ardeatine dai crolli ed approntare tutto il necessario per razionalizzare e sistematizzare il lavoro, economizzando ed efficientando tempo, energie e risorse, con una procedura standardizzata, come in una vera e propria catena di montaggio.

² Per l'inquadramento storico dell'Eccidio delle Fosse Ardeatine, si leggano R. Katz, *Morte a Roma. Il massacro delle Fosse Ardeatine*, 5^a ed., Roma, 1996; A. Portelli, *L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria*, 3^a ed., Roma, 2005; R. Bentivegna, *Senza fare di necessità virtù. Memorie di un antifascista*, Torino, 2011.

³ AIMLUMC, cit. e A.A. Glielmi, *Il corpo e il nome*, cit.

Serve innanzitutto un apparato di supporto logistico⁴: un impianto idrico per lavare le salme e i reperti e per l'igiene del personale addetto (serbatoi, lavabi, docce), un impianto elettrico con un gruppo elettrogeno autonomo per illuminare le Cave, un impianto fognario, locali al coperto dove sistemare tavoli anatomici per esaminare le salme, una postazione di pronto soccorso per il personale.

Servono spogliatoi e refettorio per il personale dotati di tutto l'occorrente: abiti da lavoro, camici, mascherine, guanti, zoccoli e soprascarpe, detergenti e disinfettanti, oltre ovviamente ai viveri.

Servono feretri per le salme, sacchetti per i reperti raccolti, materiali di cancelleria⁵.

Serve personale di ogni tipo: necrofori e vigili del fuoco per il recupero delle salme, un fotografo e un cineoperatore per documentare le operazioni, carabinieri per la sorveglianza, un medico ed un infermiere sempre disponibili nella postazione di pronto soccorso, persino un sacerdote ed un rabbino per la benedizione delle salme e l'assistenza morale e spirituale ai parenti⁶.

Questo elenco così minuzioso rende l'idea delle difficoltà logistiche affrontate per poter essere in grado anche solo di iniziare la procedura di identificazione.

Il tutto viene predisposto grazie ad un budget di 2 milioni di lire, cifra assai rilevante per l'epoca, in tempi strettissimi tanto che il 26 luglio 1944 inizia il recupero delle salme⁷.

2. Il metodo ed i rilievi materiali

Presso le Cave Ardeatine, ogni salma recuperata viene numerata, esaminata su un tavolo anatomico e misurata per ricostruirne l'altezza; viene redatto un dettagliato verbale di cognizione, prima manoscritto poi dattiloscritto, che riporta lo stesso numero assegnato alla salma e che viene compilato in maniera standardizzata, descrivendo minuziosamente la salma secondo la seguente articolazione in paragrafi: "Posizione", "Vestimenta", "Oggetti", "Caratteri d'identità", "Caratteri tanatologici", "Epoca della morte", "Causa della morte"⁸.

⁴ A. Ascarelli, *Le Fosse Ardeatine*, cit., p. 36 e A.A. Glielmi, *Il corpo e il nome*, cit.

⁵ A. Ascarelli, *Le Fosse Ardeatine*, cit., p. 37 e A.A. Glielmi, *Il corpo e il nome*, cit., p. 12.

⁶ A. Ascarelli, ivi, p. 45 e M. Cingolani, *Gli accertamenti medico legali: un esempio di organizzazione, efficienza e tempestività*, in M. Contu, C. Tasca, M. Cingolani, *I verbali inediti di identificazione dei Martiri ardeatini 1944-1947*, Cagliari, 2012.

⁷ A.A. Glielmi, *Il corpo e il nome*, cit.

⁸ AIMLUMC, cit. Per le modalità procedurali della cognizione si vedano: A. Ascarelli, *ibidem* e A.A. Glielmi, *Il corpo e il nome*, cit.

Gli eventuali effetti personali rinvenuti sulla salma vengono riposti in sacchetti che riportano lo stesso numero assegnato alla salma e riportato sul verbale di ricognizione e che sono così etichettati: "abiti", "oggetti", "valori", "scritti", "denaro", "scarpe"⁹.

Copia del verbale di ricognizione, campioni di tessuto degli abiti indossati dalla vittima, esemplari di eventuali fogli manoscritti ed oggetti particolarmente significativi rinvenuti sulla salma vengono inviati presso la Scuola di Polizia Scientifica in via delle Mantellate, sotto la supervisione del Questore Ugo Sorrentino, che era stato allievo di Salvatore Ottolenghi, cioè del fondatore stesso della Scuola di Polizia Scientifica di Roma¹⁰.

I primi elementi raccolti sono quindi quelli tradizionalmente medico legali, che permettevano già allora di risalire al genere, all'altezza, alla corporatura, all'età approssimativa.

Purtroppo, i tratti somatici non erano più apprezzabili al momento del ritrovamento, sia per lo stato delle salme, rimaste per oltre quattro mesi in ambiente umido e sepolte sotto terra e detriti, sia per la modalità della morte. Infatti, la maggior parte dei soggetti era stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco (solo in alcuni casi più di uno) nella regione occipitale, esploso da distanza molto ravvicinata; ciò determina generalmente lo scoppio del cranio nella parte opposta al foro d'ingresso del proiettile e nel caso concreto ha spesso determinato l'asportazione della volta cranica e la frantumazione del massiccio facciale.

Pertanto, le salme in alcuni casi erano prive di cranio o di parte del cranio, specialmente la parte del volto¹¹.

Vale la pena anche notare che l'eventuale esame della dentatura, nei casi in cui fosse stata ancora presente, sarebbe stato di poco aiuto per mancanza di materiale di confronto, perché a differenza di oggi non era diffusa la pratica delle radiografie dentali (ortopantomografia) o del calco dentale ai fini odontoiatrici o ortodontici. Però era comunque possibile notare eventuali protesi dentarie o altri segni particolari della dentatura.

La descrizione antropometrica cercava quindi una integrazione attraverso gli indizi rappresentati dagli oggetti repertati.

I verbali di ricognizione offrono uno spaccato di quali fossero, ed in gran parte sono ancora, gli elementi materiali anche minori che caratterizzano una persona nell'ambiente sociale più stretto come quello familiare ed amicale (fede nuziale con incisa la data delle nozze ed il nome della moglie, fotografie con dedica) o anche più largo come l'ambito sanitario (occhio di vetro, protesi dentarie) o amministrativo (documenti di identità, tesserini di riconoscimento)

⁹ A. Ascarelli, ivi, p. 54.

¹⁰ R. Camposano, *Origini e metodi della Polizia Scientifica e il contributo del Questore Ugo Sorrentino*, in A.A. Glielmi, *Il corpo e il nome*, cit.

¹¹ AIMLUMC, cit. e A. Ascarelli, ivi, p. 44.

o religioso e politico (immagini sacre, oggetti devozionali, distintivi di Associazioni)¹².

3. Il coinvolgimento dei familiari delle vittime

Intanto presso la Scuola di Polizia Scientifica viene predisposto un questionario stampato che viene sottoposto a tutte le famiglie che ritengono che uno dei loro congiunti possa essere stato ucciso nell'eccidio. Il questionario viene compilato dai familiari e, se possibile, i familiari forniscono campioni di tessuto degli abiti e campioni di scritti autografi del soggetto, da confrontare con quelli repertati sulla salma.

Quanto al questionario, vale la pena di notare che esso ci offre uno spaccato della vita quotidiana di ottanta anni fa: ad esempio, la statura oltre 170 cm per un uomo adulto viene considerata "alta"; il "numero del cappello" (capo di abbigliamento oggi non più usuale) viene preso come riferimento per ricostruire la circonferenza del cranio; si fa riferimento ad "abiti rattoppati" e "scarpe risuolate", pratiche usuali specialmente a causa della povertà dei tempi di guerra; si fa riferimento altresì alla pratica di ricamare "cifre nella biancheria" e di portare con sé oggetti ormai caduti in disuso come il "fazzoletto" di stoffa ed oggetti devozionali come lo "scapolare"¹³.

Vale la pena altresì di sottolineare quanto l'abbigliamento 80 anni fa fosse particolarmente distintivo di un soggetto, al punto di essere un elemento essenziale per il riconoscimento di una salma tanto da ritenere importante di farne una descrizione minuziosa: gli abiti posseduti dalle persone comuni erano assai pochi, non esisteva produzione industriale di massa, gli abiti spesso erano confezionati appositamente per ciascuno, conservando ritagli di tessuto per eventuali riparazioni. I ritagli di tessuto rimasti in possesso dei familiari delle vittime, così come le etichette di sartoria cucite sugli abiti, si riveleranno infatti, in molti casi, effettivamente decisivi per il riconoscimento.

Esaminati i questionari compilati dai familiari, i soggetti vengono divisi in elenchi, innanzitutto per statura approssimativa ("alta" oltre m. 1,70, "media" da m. 1,69 a m. 1,60, "bassa" sotto m. 1,60), poi per età approssimativa ("oltre i 50 anni", "40-49 anni", "30-39 anni", "sotto i 30 anni")¹⁴.

I familiari quindi si interfacciano per prima cosa con la Polizia Scientifica, che svolge un continuo lavoro di collazione e confronto dei verbali di riconoscimento compilati alle Cave con i questionari compilati dalle famiglie e degli

¹² AIMLUMC, cit.

¹³ AIMLUMC, cit. e M. Contu, *I verbali di "esumazione" e le identità delle vittime: i segni della fede tra sacro e profano*, in M. Contu, C. Tasca, M. Cingolani, *I verbali inediti*, cit.

¹⁴ AIMLUMC, cit.

oggetti repertati alle Cave (campioni tessili, fogli manoscritti) con i campioni forniti dai familiari.

I familiari vengono sottoposti ad un colloquio, che deve essere il più possibile non suggestivo, per raccogliere informazioni e solo dopo gli vengono mostrati i campioni e gli oggetti raccolti alle Cave; solo alla fine e solo eventualmente i familiari vengono accompagnati alla Cave Ardeatine per visionare la salma.

Quando l'identificazione viene raggiunta viene redatto un verbale di identificazione firmato dai familiari e controfirmato dal Questore Ugo Sorrentino e vengono restituiti ai familiari gli oggetti ritrovati sulla salma del loro congiunto¹⁵.

4. L'esito della ricognizione ed il suo valore

Il 6 settembre 1944 si conclude la ricognizione di tutte e 335 le salme.

Sono stati necessari 35 giorni di lavoro effettivi (tutti i giorni tranne le domeniche ed il giorno di Ferragosto)¹⁶.

Al dicembre 1944 risultano identificate 322 salme su 335¹⁷.

Delle restanti 13, altre 3 vengono identificate nel 1947, 5 tra il 2011 ed il 2012, 2 nel 2020¹⁸.

Vale la pena di notare che 100 salme vengono identificate semplicemente confrontando verbali, questionari e campioni e che 45 salme vengono identificate grazie all'esposizione permanente al pubblico presso la Scuola di Polizia Scientifica degli oggetti repertati¹⁹.

Ci sono casi particolari in cui i soggetti vengono riconosciuti da caratteristiche fisiche apprezzabili da un medico legale: una placca di metallo applicata ad un osso della gamba a seguito di una ferita di guerra, un occhio di vetro, una protesi dentaria, una ferita recente coperta da una fasciatura ad una gamba²⁰.

Altri soggetti vengono identificati grazie agli oggetti repertati: documenti, distintivi, oggetti religiosi, lettere, scritti autografi, fotografie, oggetti che ri-

¹⁵ A.A. Glielmi, *Il corpo e il nome*, cit.

¹⁶ M. Cingolani, *Gli accertamenti medico legali*, cit., p. 14.

¹⁷ M. Cingolani, ivi, p. 19.

¹⁸ A.A. Glielmi, *Il corpo e il nome*, cit. e URL <<https://www.difesa.it/primopiano/fosseardeatine-lesame-del-dna-restituisce-lidentita-al-caduto-heinz-eric-tuchman/53869.html>> [ultimo accesso: 12/09/2025].

¹⁹ A.A. Glielmi, *Il corpo e il nome*, cit. p. 12.

²⁰ AIMLUMC, cit. e A.A. Glielmi *Il corpo e il nome*, cit.

portano le iniziali (gioielli, biancheria ricamata) e persino etichette di sartorie cucite sugli abiti²¹.

Conclusa l'opera di identificazione il prof. Attilio Ascarelli, profondamente coinvolto anche sotto il profilo umano e familiare, decide di raccogliere notizie sulle vittime dell'eccidio e compilare schede biografiche, in uno sforzo ulteriore di restituirgli non solo nome e identità ma anche una storia, una biografia²².

È infatti significativo – e va sottolineato – che la scelta delle vittime fu operata dai nazifascisti nel quasi dichiarato disprezzo dell'identità di ciascuno; vennero scelti semplicemente perché ebrei e/o antifascisti ed altresì la scelta del metodo e del luogo dell'esecuzione e seppellimento nelle Cave Ardeatine tendeva alla cancellazione di quelle persone, quindi non solo all'uccisione ma anche all'eliminazione completa della vittima, che consisteva per prima cosa nella sparizione della salma, nascosta in una cava sotto un cumulo di terra e detriti, quindi nella perdita dell'identità individuale e personale di ciascuno ed infine nel dubbio atroce che per mesi ha tormentato le famiglie che non avevano più notizie di un padre, coniuge, figlio, fratello.

A fronte di tutto ciò, la tempestività, l'efficienza e la professionalità dell'impegno profuso senza economia in un momento assai critico per recuperare ed identificare le salme, rappresentano l'impegno della comunità civile che, sopravvissuta all'orrore della guerra e appena liberata dall'oppressione nazifascista, ritrova la propria dignità anche attraverso questa mobilitazione di risorse e di competenze scientifiche, giuridiche ed amministrative per restituire identità e dignità a quelle vittime mobilitando, pur tra le difficoltà di un apparato istituzionale certamente in condizioni emergenziali, le migliori risorse per una risposta di civiltà e di umanità contro la barbarie.

L'esame delle procedure di identificazione adottate evidenzia la specificità dell'approccio medico-legale, capace di coniugare i rilievi scientifici di carattere medico/fisico con gli elementi di più diretto rilievo sociale e quindi legale.

L'accertamento dell'identità, attestato dai soggetti ritenuti più affidabili (familiari) e confermato dalla Autorità pubblica, si perfeziona grazie al convincimento raggiunto secondo scienza, ragione e buonafede, in modo corretto e convincente sia di fronte alla comunità che alla Storia.

²¹ A.A. Gielmi, *Il corpo e il nome*, cit.

²² AIMLUMC, cit.

Parte seconda
Diritti negati, vite vissute.
La ricerca del sé e dell'altro
nel nome

Il nome e la costruzione dell'identità: si cresce solo se “nomi-nati”

Paola Nicolini

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il nome in prospettiva psicologica evolutiva. – 3. La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. – 4. La legge italiana e il nome dei minori. – 5. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Se nelle materie giuridiche la questione del nome è da sempre dibattuta, per le sue numerose ricadute sulla vita quotidiana di ogni singolo individuo e sulle comunità, in ambito psicologico le ricerche non sono numerose e spesso portano a risultati contraddittori. È stato Freud tra i primi, in *Totem e tabù*, a prendere in considerazione il tema¹. Sia che si approcci l’argomento da un punto di vista dinamico, sociale o cognitivo, la ricerca psicologica ha documentato che i nomi sono importanti per il modo in cui le persone vengono percepiti²,

¹ S. Freud, (1913) *Totem e tabù. Psicologia delle masse e analisi dell’io*, Torino, 2011 (trad. di S. Daniele, E. Panaiteescu).

² A. N. Christopher, *The Psychology of Names: An Empirical Reexamination*, in *Journal of Applied Social Psychology*, 1998, vol. 28, Issue 13, pp. 1173-1195, <<https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1998.tb01673.x>>; V. O. Leirer, D. L. Hamilton, S. Carpenter, *Common First Names as Cues for Inferences about Personality*, in *Personality and Social Psychology Bulletin*, 8/4, 1982, pp. 712-718, <<https://doi.org/10.1177/0146167282084018>>; A. Mehrabian, M. Piercy, *Differences in Positive and Negative Connotations of Nicknames and Given Names*, in

ma anche per il modo in cui al nome si lega la costruzione della propria identità³. Si assiste a questo proposito a un crescente numero di cambio di nome tra le persone migranti⁴. Questo può essere il risultato di un'azione deliberata e consapevole da parte di chi lo domanda, come spesso avviene per le persone richiedenti asilo, le quali modificano il proprio nome a seconda di quanto più semplice e vicino alle tradizioni della comunità di accoglienza, stabiliscono in tal modo uno iato, un ripudio del passato e l'apertura alla nuova vita presente.

A volte la modifica però è solo una conseguenza dell'assorbimento del nome proprio secondo il criterio della facilitazione della pronuncia nella lingua parlata dalle comunità in cui si migra, forzando la persona a rinunciare al nome con il quale si è sentita appellata fino a quel momento. Tutto questo a riprova di quanto il nome e il modo in cui si è con esso appellati, rivestano un peso sia dal punto di vista emotivo che sociale.

Nonostante queste evidenze, il tema ha ricevuto un'attenzione relativa da parte della ricerca psicologica, senza finora approdare a interpretazioni univoche. Un articolo a orientamento cognitivo, relativo alla memoria dei nomi propri, suggerisce che i nomi delle persone in genere non vengono elaborati per il loro significato sebbene, al contrario, ci siano ampie prove empiriche e aneddotiche che i nomi di persona abbiano un significato, sia per chi ne è in possesso sia per la modalità in cui il nome è percepito nelle relazioni sociali. Secondo gli autori, il significato di un nome ha la massima forza quando si viene esposti per la prima volta a esso, divenendo via via meno importante. In secondo luogo, c'è una variazione nel significato del nome di una persona per chi lo porta. Sebbene i nomi di alcune persone influenzino chiaramente il comportamento in qualche modo, i nomi personali non hanno lo stesso grado di significato per tutti. Considerando il concetto psicologico di identità, in una *systematic review* sul tema, si sostiene dunque che il nome di una persona è destinato, per la maggior parte delle persone, a essere via via poco più di un'etichetta utile a distinguersi e farsi distinguere nella massa⁵.

³ The Journal of Social Psychology, 133/5, 1993, pp. 737-739, <<https://doi.org/10.1080/00224545.1993.9713930>>.

⁴ W. F. Murphy, A Note on the Significance of Names, in *The Psychoanalytic Quarterly*, 26/1, 1957, pp. 91-106, <<https://doi.org/10.1080/21674086.1957.11926047>>.

⁵ X. Zhao, M. Biernat, "Welcome to the U.S." but "Change Your Name"? Adopting Anglo Names and Discrimination, in *Journal of Experimental Social Psychology*, 2017, vol. 70, pp. 59-68, <<https://doi.org/10.1016/j.jesp.2016.12.008>>.

⁵ Z. Fang, *Names and Individual Differences: a Systematic Review*, in *Curr Psychol*, 42, 2023, p. 28160-28166, <<https://doi.org/10.1007/s12144-022-03926-x>>.

2. *Il nome in prospettiva psicologica evolutiva*

Dal punto di vista della psicologia dello sviluppo, si può ritenere che “si viene al mondo” quando la coppia genitoriale, sapendo di attendere un figlio/una figlia, inizia a discutere sul nome da attribuire alla nuova vita, prendendo in considerazione nomi che rivestono per essa un senso, scartandone altri perché indesiderati o sentiti come sgradevoli, a causa dell’associazione a persone o situazioni. Il dialogo procede alla ricerca di un nome che piaccia a entrambi, che soddisfi criteri di sonorità e nuclei di significati, tra adozioni momentanee e abbandoni, mentre pensando al nome si prefigura il bambino o la bambina che lo porteranno, immaginando che si adegui, lo renda vivo e attivo. Una celebre scena dal film “Ricomincio da tre” di e con Massimo Troisi (1981) rende perfettamente l’idea:

Gaetano: *Ma mettiamo che... stu figlio... Cioè mettiamo che i' a stu figlio... Cioè comm' o chiamassimo?*

Marta: *Ma... Io non ci ho ancora pensato... Massimiliano.*

Gaetano: *No, no, no, no pe carità, qual' Massimiliano, no guarda o chiamamm'... Cioè si se decide ca stu figlio è... Cioè ca po'... Cioè, io avevo pensato... Ugo.*

Marta: *Come tuo padre?*

Gaetano: *Eh sì, ma no pe' mio padre, cioè a me nun me ne importa propi' e sta cosa. No è propi' perché accussi o guaglione viene cchiù educato.*

Marta: *Ma perché, Massimiliano...?*

Gaetano: *Massimiliano viene scostumato. Cioè sient'... Eh, lo so, è proprio o nomm' che è scostumato, perché Massimiliano i' sento sempre per esempio: Massimiliano sta vicino a a mamma, stu guaglion', e se move pe gghi' a quacche parte, a mamm' prima che o chiamm' "Ma-ssi-mi-lia-no!" [lo dice allungando le vocali] o guaglione ggià chissà addò sta, che sta facenn'. Non ubbidiscono perché è troppo luong'; invece Ugo, tu lo chiami Ugo... chillo comme sta vicino a a mamma che se sta pe move, "Ugo!": o guaglione non ha nemmeno o tiemp', capit? Po' fa' nu pass', però "Ugo!" ha da' turnà pe forza perché o sent' o nomm'. Al massimo propi' ecco volendo o putimm' chiammà Ciro: è cchiù luongo, eh, ma proprio pe' numm o fa' veni' tropp' represso... sinnò... però Ciro, chill' tene o tiemp' e piglià nu poc' d'aria.*

Nel dialogo emerge il tema del legame familiare che si vuole evidenziare – Ugo il nonno e Ugo il nipote – e c’è il tema della lunghezza del nome da attribuire, che avrebbe persino la sua influenza sul comportamento del nascituro: Massimiliano verrebbe fuori scostumato, perché nel tempo in cui il suo nome venisse pronunciato, sarebbe già arrivato lontano, mentre Ugo dovrebbe rispondere istantaneamente e sarebbe perciò più educato; Ciro servirebbe a non farlo però essere troppo represso. Si tratta ovviamente di teorie cosiddette ingenue, frutto di una trasposizione di alcuni concetti originariamente scientifici a casi di vita quotidiana, che vengono a essere assunti a livello di vere e proprie teorie, con un punto di partenza e delle deduzioni apparentemente coerenti e in linea logica di ragionamento.

Tuttavia l’esempio riportato dal film è calzante per sottolineare il valore

profondo dell'attribuzione di un nome e delle argomentazioni che conducono a adottarlo. In alcuni casi, rispetto alla sua lunghezza, la discussione può riguardare anche gli effetti delle troncature che di norma il nome subisce negli anni, per divenire più agevole nella pronuncia e nel discorso: un nome come Francesco facilmente diventerà Frà, come Giorgia Giò, come Lucia Lù o come Stefano Stè. Anche quando sono già corti i nomi tendono a essere accorciati, in virtù di chissà quale principio di economia energetica. Una persona di nome Reginaldo via via diventerà nota come Aldo fino a diventare per i più stretti familiari e amici unicamente A, pronunciato con un lieve allungamento sonoro della vocale. Nella scelta del nome anche le sue potenziali trasformazioni sgradite o sgradevoli possono entrare in campo, determinando l'abbandono della scelta. Può essere il caso di Piero, che diventa Pié e magari si associa a una parte del corpo, con l'aggiunta di motti e detti popolari come nel caso di pié veloce.

Nel periodo della gravidanza tra le domande più ricorrenti che una coppia si sente fare c'è proprio quella del nome a cui stanno pensando per il proprio figlio/a con richieste di spiegazione sui motivi e commenti di vario genere, a favore o contro, introducendo il bambino/la bambina nel circolo delle relazioni sociali prima ancora della sua venuta al mondo, facendone già un soggetto presentificato e allargando così lo "spazio di vita" in cui essere ospitato/a⁶. In alcuni casi avviene una rielaborazione del nome tale che le varianti nel tempo facciano perdere le tracce dei passaggi e non è raro che, per permettere il riconoscimento di una persona deceduta, si debba indicare il nome anagrafico seguito da "detto"/ "detta", così ad esempio per una persona chiamata Emilia ma da sempre appellata e nota ai più come Lili, il manifesto funerario riporterà il nome anagrafico e quello con il quale la donna potrà essere più agevolmente riconosciuta: Emilia detta Lili.

A volte la versione iniziale e quella finale sono molto lontane, per cui il nome anagrafico è andato perso nella memoria dei più, e resiste solo l'appellativo con il quale si è diventati o diventate noti all'interno delle proprie comunità. È il caso di mia madre, che ha un nome del tutto singolare e probabilmente unico, che le memorie di famiglia dicono le fosse stato attribuito da una nonna che leggeva un romanzo al momento della sua nascita, la cui protagonista portava il nome di Llana Flora da cui l'italianizzato Ianafiora. Questo nome, così lungo, fu subito troncato in Iana, ma siccome la ragazza era alquanto vivace, sembra che talvolta i fratelli e le sorelle la chiamassero Iena. Da questo a Mariella non si sa bene cosa sia avvenuto: probabilmente il nome fu cambiato definitivamente al momento del matrimonio, quando ancora in Italia non si potevano usare nomi stranieri per un residuo delle leggi fasciste e, analogamente

⁶ P. Plottke, *The Child and His Name*, in *Individual Psychology Bulletin*, 8/3, 1950, pp. 59-68.

mio padre, di nome Walter, fu appellato nella cerimonia Gualtiero. Questi cambiamenti, in generale, hanno comunque una loro storia e un loro significato, per abiura al nome che è stato dato alla nascita, per successive trasformazioni, per incidenti di percorso nella trascrizione degli atti, e così via. Tutto però testimonia come il nome, che ci si tenga il proprio e ci si trovi ad averlo modificato, dia senso e continuità o discontinuità al proprio essere nel mondo.

I nomi considerati possono essere presi in esame in quanto veicolano il ricordo di un forte legame familiare, ad esempio quello con un nonno tenuto in alta considerazione o con una zia particolarmente amata; i nomi vagliati possono passare per una connessione storica, segnata dalla presenza di un grande uomo o di una grande donna, ad esempio per nomi come Cesare o Alessandro o Maria Antonietta o Giovanna; o ancora i nomi possono legarsi a personaggi famosi dello spettacolo come ad esempio Gina o Marylin o Marlon o Vittorio; o a un oggetto o un animale come Fiore o Falco o Rosa o Ambra; in altri casi è un aggettivo a divenire nome proprio, come nel caso di Azzurra, Felice, Primo o Fosca; una gran parte di nomi propri si lega alla tradizione religiosa, da Maria ad Anna, da Angelo a Cristiana. In tutti i casi, il significato del nome scelto non è ininfluente e inizia a prefigurare un nucleo di significati a cui l'identità del nuovo nato/della nuova nata si aggancia. Si tratta di un processo simbolico, che sprigiona un potere nei primi momenti della propria esistenza e dal quale ci si può allontanare più o meno intenzionalmente, e a più riprese, durante tutto il ciclo di vita, ma che comunque indica un punto di partenza, un nucleo di senso a cui l'identità in costruzione si ancora⁷ per iniziare il proprio autonomo percorso nell'esistenza.

Nel nome che ci viene attribuito c'è il seme della nostra identità. La funzione del nome come innesco di un insieme di significati, il suo valore profondamente semantico, è più chiaro quando si pensi alle dinastie dei reali e dei nobili, in cui il nome attribuito al nuovo nato/alla nuova nata si riconnetteva all'albero genealogico secondo precise regole, che indicavano già da prima la via da seguire, l'esempio da imitare, il ruolo da ricoprire. Il tutto semplicemente per attribuzione del nome, che portava con sé un intero patrimonio di tracce a cui ispirarsi e farsi ispirare. La storia racconta di quanta forza di volontà fosse necessaria per rispettare il nome con il quale si veniva al mondo e talvolta quanta ribellione fosse fondamentale per segnare una cesura, un'interruzione per poter rivendicare l'essere sé stessi/e con il disvelarsi autonomo della propria psiche nel mondo.

Lo stesso dinamismo è osservabile nell'assunzione del nome da parte dei Papi, che indicano in questo modo continuità di pensiero e di azione, si fanno vescillo di idee e modelli richiamandosi con la scelta del nome a una tradizione, rendendo implicitamente noto al popolo dei e delle fedeli quale sarà la linea 'po-

⁷ J. Hillman, A. Bottini, *Il codice dell'anima. Carattere, vocazione, destino*, Milano, 1997.

litica' e la fonte da cui trarre i propri orientamenti. Nel caso dei papi e in alcuni ordini religiosi, l'abbandono del proprio nome e la scelta di un nome che si userà nelle vesti ufficiali, indica anche la spersonalizzazione, la cesura tra la propria identità individuale e l'adesione a un ruolo socialmente identificato, per cui da quel momento si agisce pubblicamente non più in funzione del proprio modo di essere nel mondo, ma in rappresentanza di una intera istituzione⁸. Anche in questo caso il processo è segnato da un 'semplice' cambio del nome proprio, a sottolineare ulteriormente la potenza implicita dell'avere un nome.

Nelle istituzioni totali e nelle situazioni di guerra spesso il primo atto di violenza è determinato dalla cancellazione del nome proprio e dall'assegnazione di un numero, come segnale che non si è più persone ma oggetti replicanti, ingombri a cui va tolta la propria identità, cancellata la propria storia, eliminate le proprie radici⁹. Un atto tanto semplice quanto sconvolgente dal punto di vista psicologico. Non si esiste più come persona identificata e identificabile, ma come un numero in una serie, un nulla tra altri nulla, un vuoto semantico tra altri esseri umani svuotati.

3. La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza¹⁰ è sicuramente il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di sottoscrizioni, con 196 Stati che si sono vincolati giuridicamente al rispetto del complesso dei principi in essa riconosciuti. La portata di questa Convenzione è enorme, se si pensa che il documento è stato elaborato mettendo insieme e negoziando differenti esperienze culturali e giuridiche, lungo tutto un decennio di lavori preparatori.

Tra i diritti fondamentali e tra i primi articoli, esattamente all'art. 7, spicca quello di avere un nome fin dalla nascita:

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro

⁸ M.V. Seeman, *The Unconscious Meaning of Personal Names*, in *Names*, 31/4, 1983, p. 237-244.

⁹ In argomento, si rinvia al contributo di L. Caraceni, "Onomastica e grammatica penitenziaria": nomi-etichetta, numeri di matricola e identità offese, in questo volume, p. XXX.

¹⁰ Convention on the Rights of the Child - CRC, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

All'articolo successivo si stabilisce il diritto di mantenere il proprio nome in seguito alle diverse vicissitudini che nel ciclo di una singola vita umana possono accadere:

3. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
4. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Avere un nome significa da questo punto di vista poter essere chiamati se ci si perde nella folla, poter essere rintracciati se ci si allontana troppo dalla propria famiglia, poter essere identificati se vittime di rapimenti o di tratta. Un bambino o una bambina senza un nome, oltre a non avere un nucleo di significati a cui agganciare la propria esistenza, è in balia del mondo e delle sue dinamiche peggiori, non c'è un modo per renderli pubblicamente e socialmente visibili, riconoscibili e riconosciuti. Non li si può chiamare ed è quindi come se non esistessero, a tutti i livelli. Avere un nome è la testimonianza di essere stati presenti alla mente di qualcuno/a che, anche in una piccolissima parte della nostra vita, ha avuto "cura" che potessimo esistere non solo come corpi meramente gettati nel mondo, ma come persone distinte e distinguibili. Avere un nome rende possibile la tutela e il tracciamento, è garanzia di esistenza ammessa e riconosciuta.

4. La legge italiana e il nome dei minori

La legge italiana considera l'attribuzione di un nome come un diritto fondamentale di ogni individuo, riconosciuto e tutelato come indicato all'articolo 6 del codice civile, secondo il quale ogni persona ha il diritto di portare un cognome e un nome, che deve essere scelto liberamente dai genitori e attribuito al momento della nascita del bambino o della bambina. La norma è legata al principio di dignità umana, sancito dall'articolo 2 della Costituzione, considerando il nome come elemento basilare dell'identità di una persona, che contribuisce a definire la sua stessa esistenza, ne riconosce l'individualità, ne attesta l'appartenenza a una famiglia e a una comunità.

Ad esempio, non è possibile cambiare il proprio nome in maniera arbitraria o senza una valida motivazione. La legge prevede che il cambio di nome possa avvenire solo in casi eccezionali, come ad esempio per motivi di tutela della sicurezza personale o per gravi ragioni di carattere morale o affettivo.

Inoltre, l'articolo 6 del codice civile prevede che il nome debba essere iscritto nell'atto di nascita del bambino o della bambina, che rappresenta il documento ufficiale che attesta l'esistenza giuridica di una persona. L'atto di nascita viene redatto dal funzionario dello stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita e deve contenere tutte le informazioni relative al neonato, compreso il nome e il cognome scelti dai genitori.

È importante sottolineare che il diritto al nome secondo l'articolo 6 richiamato non è assoluto, ma può essere limitato da altri diritti fondamentali o interessi legittimi della persona, soprattutto se minorenne. Ad esempio, nel caso di adozione, il nome del minore può essere modificato per favorire l'integrazione nella nuova famiglia, segnando anche psicologicamente un nuovo corso, probabilmente migliore, nella sua vita¹¹.

Se la scelta del nome deve considerare per legge la volontà dei genitori, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, la giurisprudenza italiana prevede anche alcuni vincoli e restrizioni nella scelta del nome, al fine di evitare abusi o situazioni di imbarazzo per il bambino o la bambina. Ad esempio, non è consentito dare un nome che possa arrecare pregiudizio, come nomi offensivi o volgari. Inoltre, non è possibile dare un nome che possa creare confusione sulla propria identità di genere, come attribuire un nome maschile a una bambina o, viceversa, un nome femminile a un bambino. Una eccezione è per ora rappresentata dal nome Andrea, che nella cultura italiana è tipicamente maschile e in quella americana è tipicamente femminile, così che da qualche anno a questa parte è consentito dare il nome di Andrea anche a bambine. Come conseguenza dei numerosi flussi migratori e della globalizzazione ci si può aspettare che questa eccezione possa essere via via ampliata ad altri casi, per cui si renderanno probabilmente necessarie altre azioni a carattere giurisprudenziale.

È utile qui sottolineare quanto la restrizione di legge connessa al genere grammaticalmente inteso del nome proprio indichi il modo in cui la giurisprudenza consideri il sesso come elemento basilare nella identificazione della persona, utilizzando lo schema binario maschio o femmina. Tuttavia va a questo proposito tenuto presente che, via via che gli studi di genere sottolineano le diverse possibilità di non coincidenza tra sesso e genere, vale a dire tra la dimensione biologica e quella psicologica e culturale della propria identità, si aprono altre problematiche anche dal punto di vista giuridico. Infatti l'esito finale della traiettoria di sviluppo della propria identità, come attestato da

¹¹ In argomento, si rinvia al contributo di T. Montecchiari, *Diritto al nome e adozione: questioni controverse*, in questo volume, p. XXX.

diverse ricerche in campo psicologico, può avere diverse soluzioni, connesse a scelte deliberate che prescindono e intendono modificare la base biologica della propria identità, dettata dalla presenza di organi sessuali e da produzione ormonale, per aderire a bisogni di natura psicologica e/o sociale e/o culturale. Uno strumento che viene sempre più utilizzato, ad esempio nelle situazioni di transessualità, è quello delle identità *alias* intese come scelta di genere secondo il principio dell'autodeterminazione, da cui discende l'esercizio della opzione di un nome di elezione, in attesa dei provvedimenti previsti al termine del procedimento di transizione, quando al soggetto saranno rilasciati i nuovi documenti attestanti l'identità personale a seguito di sentenza del tribunale, passata in giudicato, che ne rettifichi l'attribuzione di sesso e il nome conferito alla nascita.

Sempre più spesso a scuola e nelle istituzioni formative come l'Università cresce l'attenzione nel proporre l'opportunità di iscrizione adottando carriere *alias*. Esse consistono in un protocollo che consente alle persone non binarie di usare nei documenti interni alle istituzioni o ai luoghi di lavoro di appartenenza, l'adozione di un nome che riflette l'identità di genere nella quale si riconoscono, anche se diverso da quello registrato alla loro nascita presso gli uffici anagrafe. Il nome prescelto o cosiddetto di elezione diventa il riferimento principale durante la loro permanenza nell'ambito scolastico o universitario o aziendale. Tuttavia la carriera *alias* è temporanea e bisogna attendere il completamento delle procedure giuridiche per poterne avere la trascrizione nei documenti ufficiali, che verranno rilasciati rinnovati dagli uffici preposti. Il senso della carriera *alias* è comunque quello di un riconoscimento, sebbene temporaneo, che va incontro al diritto delle persone in transizione di genere e non binarie di evitare giustificazioni e continui *coming out*, che possono rendersi necessari quando il nome anagrafico appare su atti o documenti, esponendo le persone al rischio di discriminazione e ostilità. La carriera *alias* è inoltre finalizzata a preservare la salute mentale delle persone che ne fanno richiesta, in quanto viene loro riconosciuto il diritto a non essere appellate con un nome che non corrisponde all'identità di genere alla quale sentono di corrispondere, sapendo quanto questo possa essere causa di stress e provocare senso di alienazione.

Di nuovo il livello giuridico rivela attenzione e sforzo di tutela, arrivando a dettagliare cosa sia consentito e cosa no, per garantire che fin da piccoli/e ci si possa appellare con nomi socialmente accettabili e che ci presentino al mondo in modo positivo e rispettoso, sia del livello personale sia di quello collettivo. Questa attenzione perdura durante tutto il ciclo di vita e, nell'ordinamento italiano, si pone a garanzia dell'integrità della persona anche dal punto di vista della cura degli aspetti psicologici connessi alle proprie scelte e auto-determinazioni, comprese quelle di genere.

5. Conclusioni

Mentre giuridicamente è il cognome che ha da sempre avuto rilevanza, in quanto decide ed evidenzia legami familiari in funzione di questioni di responsabilità ed eredità, tra le altre, al nome è stata data attenzione relativa. Nella ricerca psicologica non sono molte le ricerche, come è stato rilevato, tuttavia con il presente contributo, si è voluto evidenziare quanti e quali siano i risvolti sullo sviluppo della persona: i nomi di persona servono infatti a molti scopi, sia per chi li attribuisce che per chi li riceve. I nomi informano sulla genealogia e la geografia, sulle circostanze della nascita, sulle aspettative sulla persona. Sono in particolare la prospettiva psico-sociale e quella dinamica a dare i contributi più significativi, per le connessioni con le tematiche della costruzione dell'identità e con i risvolti di tipo simbolico, sia a livello consciente che inconscio. Con le parole di Danilo Dolci:

C'è chi insegna
guidando gli altri come cavalli
passo per passo:
forse c'è chi si sente soddisfatto
così guidato.
C'è chi insegna lodando
quanto trova di buono e divertendo:
c'è pure chi si sente soddisfatto
essendo incoraggiato.
C'è pure chi educa, senza nascondere
l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni
sviluppo ma cercando
d'essere franco all'altro come a sé,
sognando gli altri come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato.

Parafrasando si potrebbe concludere che ciascuno cresce solo se “nomi-nato”.

“Seconde generazioni” a chi? Chiamare per nome e riconoscere le storie*

Benedetta Rossi

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. “Seconde generazioni” un problema definitorio. – 3. Un approccio interdisciplinare e intersezionale. – 4. Identità e cittadinanza. – 5. Diritti dei giovani con *background* migratorio. – 6. Il ruolo delle istituzioni e dell’associazionismo. – 7. Considerazioni conclusive.

1. *Premessa*

Nel panorama delle società contemporanee, alla luce delle sfide più significative che interessano i fenomeni migratori, emerge con forza la necessità di riconsiderare e problematizzare alcune categorie-chiave del dibattito pubblico.

* Le riflessioni alla base di questo contributo sono state maturate nell’ambito delle attività condotte dall’Osservatorio sulle persone migranti istituito presso il CRID-Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell’Univ. di Modena e Reggio Emilia e, in questo contesto, mediante il Progetto FAR Mission Oriented *Le “seconde generazioni”: un approccio interdisciplinare tra forme di discriminazione e pratiche di inclusione* (P.I.: Prof. Thomas Casadei).

Grazie alla promozione di un costante dialogo con giovani, gruppi e associazioni impegnati sulle tematiche migratorie è stato possibile toccare con mano le condizioni dei giovani con *background* migratorio.

Desidero esprimere un particolare ringraziamento al Prof. Gianfrancesco Zanetti e al Prof. Thomas Casadei per il costante dialogo. Infine, ringrazio la Prof.ssa Lina Caraceni, la Prof.ssa Paola Persano e la Prof.ssa Barbara G. Bello per avermi aiutato a chiarire alcuni passaggi di questo contributo.

Tra queste, il concetto di “seconde generazioni” rappresenta senza dubbio un terreno particolarmente fertile per un’analisi critica che chiama in gioco la conoscenza di esperte ed esperti afferenti a diversi ambiti del sapere come la filosofia del diritto, la storia, le scienze sociali, il diritto pubblico e il diritto internazionale.

Attualmente, in Italia, i giovani figli e figlie di persone migranti rappresentano un gruppo sempre più numeroso che si avvia a costituire una componente significativa¹ della popolazione adulta italiana e che per questo merita l’attenzione non solo delle istituzioni e dei decisori politici ma di tutta la comunità scientifica.

Il caso delle “seconde generazioni” gode infatti di una sua specifica rilevanza sul piano teorico abbracciando questioni rilevanti, in particolare, per il dibattito giusfilosofico contemporaneo, vale a dire: identità, appartenenza, riconoscimento, cittadinanza.

Il presente contributo – che trae spunto da un recente progetto² –intende passare in rassegna alcuni profili problematici, mostrando come attraverso tale progettualità da un lato, si sia offerta una critica costruttiva delle categorie concettuali e giuridiche attualmente utilizzate per comprendere e regolare

¹ Per una puntuale ricognizione si veda: B.G. Bello, *Seconde generazioni*, in L. Barbari, F. De Vanna (a cura di), *Il “diritto al viaggio”*, Torino, 2018, pp. 257-263; Th. Casadei, “*Seconde generazioni*: un’espressione in questione”, in Th. Casadei, L. Pierini, B. Rossi (a cura di), *Sconfignamenti. Confronti, analisi, ricerche sulle “seconde generazioni”*, Torino, 2023, pp. 27-44. Cfr., anche, L. Pierini, *Minori con background migratorio in Italia: l’inclusione educativa come strumento di cittadinanza*, in *Democrazia e diritto*, 2, 2022, pp. 73-89, in part. pp. 74-77.

² Il Progetto FAR Mission Oriented “Le “seconde generazioni”: un approccio interdisciplinare tra forme di discriminazione e pratiche di inclusione” ha mirato a ricostruire le vicende dei giovani con *background* migratorio attualmente presenti nel territorio modenese. Più in specifico si sono analizzati gli itinerari e i percorsi formativi, le attività associative e on line, al fine di contribuire a produrre un nuovo discorso sulla cittadinanza che dia voce alle legittime aspirazioni di questi giovani, consentendo loro di partecipare attivamente al dibattito pubblico, sociale e politico-istituzionale. Nel corso del Progetto sono state realizzate differenti attività, anche attraverso il coinvolgimento di centri, laboratori, gruppi di ricerca di Ateneo con una vasta esperienza su questi temi, dal Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (diretto dal Prof. Gianfrancesco Zanetti), in particolare mediante l’Osservatorio Migranti e richiedenti asilo nel territorio modenese (resp. scientifico: Prof. Thomas Casadei) e l’Officina Informatica (resp. scientifico: Prof. Gianluigi Fioriglio), il Laboratorio di Storia delle migrazioni (diretto dal Prof. Lorenzo Bertucelli), il gruppo di ricerca coinvolto nel progetto europeo HORIZON 2020 “CHILD UP” (coordinato dal Prof. Claudio Baraldi).

Un costante dialogo si è sviluppato con numerose realtà associative e istituzioni scolastiche del territorio modenese (Porta aperta, Arci, Officina Windsor Park, Caritas, Avvocato di strada - Sportello di Modena, Milinda, Black lives matter, Modena) nonché con il Comune di Modena (anche mediante il Network nazionale delle città interculturali “Le città del dialogo” e alla rete delle Città interculturali del Consiglio d’Europa) al fine di produrre impatti durevoli in ambito scientifico, sociale e istituzionale. Per una ricognizione esaustiva delle attività svolte nell’ambito di Progetto si veda: <<https://www.crid.unimore.it/site/home/progetti/far-seconde-generazioni-2021-2023.html>> [ultimo accesso: 12/09/2025].

la condizione dei giovani con *background* migratorio; e dall'altro, mostrare nuove prospettive teoriche e pratiche capaci di assicurare una più adeguata ed efficace tutela dei diritti di questi giovani, sovente a rischio di violazione o, in altri casi, di svuotamento.

La riflessione che si sviluppa in queste pagine porta in campo questioni di rilievo teorico-concettuale con ricadute tanto sul piano istituzionale quanto su quello pratico-operativo.

2. "Seconde generazioni" a chi? Un problema definitorio

Quando si parla di "seconde generazioni" ci si confronta con un costrutto che, lungi dall'essere meramente descrittivo, porta con sé un bagaglio di implicazioni normative di vasta portata. L'espressione "seconde generazioni", ormai consolidata nel discorso pubblico, negli studi specialistici e nel dibattito politico-istituzionale³, merita un'attenta analisi alla quale si è riconosciuta centralità nel corso della ricerca menzionata.

Come puntualmente rilevato da Thomas Casadei⁴ questa locuzione, apparentemente neutra e descrittiva, nasconde in realtà una serie di problematicità: la perpetuazione di un'alterità; l'omogeneizzazione di esperienze diverse e, ancora, alcune rilevanti implicazioni di carattere temporale fuorvianti.

In primo luogo, occorre notare che "seconde generazioni" non è altro che la versione abbreviata di "seconde generazioni di immigrati"⁵: questa associazione immediata con l'immigrazione rischia di alimentare una visione di questi giovani esclusivamente come "stranieri", nonostante molti di loro siano nati e/o cresciuti nel Paese in cui vivono⁶.

³ A titolo meramente esemplificativo, si segnala: N. Karakayali, *Duality and Diversity in the Lives of Immigrant Children: Rethinking the "Problem of the Second Generation" in Light of Immigrant Autobiographies*, in *Canadian Review of Sociology*, 42/2, 2005, pp. 325-343. Con riferimento al contesto italiano si richiama: V. Riniolo, *I nuovi volti del cambiamento: le seconde generazioni in Italia*, in *Venticinquesimo Rapporto sulle migrazioni 2019*, Milano, 2020, pp. 291-305.

⁴ Si veda Th. Casadei, "Seconde generazioni": un'espressione in questione, in Th. Casadei, L. Pierini, B. Rossi, cit., pp. 27-44.

⁵ Ivi, p. 32.

⁶ In senso più ampio, alcune ricerche riconducono alle seconde generazioni anche giovani "immigrati prima dei 18 anni" a tal proposito si veda: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, *Identità e percorsi di integrazione delle seconde generazioni in Italia*, 2020, p. 11. In letteratura sovente si rinviene un'ulteriore distinzione tra giovani di "seconda generazione" *in senso stretto* e *in senso lato* che più precisamente si può riassumere come segue: «La seconda generazione *in senso stretto* è quella costituita dai figli di cittadini stranieri nati nel Paese di immigrazione. In molti casi si parla di seconda generazione *in senso lato*, intendendo anche gli stranieri che sono immigrati prima dei 18 anni».

Si crea così una sorta di alterità ereditaria che può ostacolare i processi di inclusione e di riconoscimento sociale.

Inoltre, l'espressione "seconde generazioni" tende a collocare questi giovani all'interno di un collettivo dai confini rigidi, generando così un'ipersemplificazione delle loro esistenze che ignora le differenze individuali e le molteplici appartenenze che caratterizzano, appunto, la loro identità.

Questa categorizzazione rischia infatti di oscurare la diversità delle esperienze creando un'immagine omogenea di un gruppo che è invece estremamente eterogeneo al suo interno per origini⁷, nonché i percorsi e le aspirazioni delle persone che lo abitano.

Ancora, si ritiene utile rilevare come l'utilizzo del termine "generazioni" implica una visione lineare e progressiva del processo migratorio che non sempre corrisponde alla realtà.

La questione definitoria, quindi, non si limita a un valore puramente semantico, ma ha importanti implicazioni giuridiche e istituzionali.

L'uso di questa espressione nel dibattito pubblico-istituzionale sulla cittadinanza e sui diritti delle persone con origini straniere porta alla cristallizzazione dei giovani in categorie rigide⁸, così costruite per facilitare una comunicazione semplice e immediata da parte dei decisori politici. Tuttavia, nella pratica, ciò si traduce spesso in barriere che essi devono affrontare per accedere ed esercitare i loro diritti⁹.

⁷ Cfr., per una trattazione di questo aspetto rilevante, A. Maalouf, *Origini*, trad. it. di E. Volterrani, La nave di Teseo, Milano, 2016.

⁸ Per una riflessione puntuale sulle conseguenze socio-giuridiche della rigida categorizzazione di persone di minore età e giovani, specie con riferimento ai cosiddetti "Minori Stranieri Non Accompagnati" si veda: G. Petti, *La gabbia d'acciaio dei giovani migranti. I diritti dei minori stranieri non accompagnati*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2022, 1, pp. 71-97.

⁹ Ciò emerge chiaramente dal questionario *Seconde generazioni a chi? Le nuove generazioni con background migratorio in Emilia-Romagna* promosso da IRES-CGIL Emilia-Romagna il 29 novembre 2022 e da cui ho tratto la prima parte del titolo del presente contributo.

Il questionario è stato oggetto di due incontri con IRES-CGIL Emilia-Romagna, uno di confronto in data 21 luglio 2022 e uno pubblico di presentazione dei criteri di strutturazione del percorso in data 25 novembre 2022 nell'ambito della VII edizione del Festival della migrazione in una sessione organizzata dall'Osservatorio Migranti del CRID, Unimore e coordinata dal Prof. Thomas Casadei.

Gli esiti della ricerca sono confluiti in un Rapporto disponibile all'URL <https://ireser.it/it/progetti_di_ricerca/rapporto-seconde-generazioni-a-chi-le-nuove-generazioni-con-background-migratorio-in-emilia-romagna/> [ultimo accesso: 12/09/2025].

Il Rapporto restituisce puntualmente le aspettative e le difficoltà incontrate in relazione all'accesso ai servizi scolastici e formativi integrativi; sul tipo di lavoro che si ha e/o si cerca, e relativi diritti e condizioni; sull'accesso al welfare, sanità e servizi sociali e su potenziali difficoltà in relazione a pratiche amministrative; sulla condizione abitativa; sul rapporto con il sindacato.

L'utilizzo dell'etichetta "seconda generazione" inoltre influenza la percezione che i giovani hanno di sé e del loro posto in società, generando un senso di non appartenenza¹⁰ o di identità sospesa¹¹ tra due mondi, con potenziali effetti negativi sul benessere psicologico e sociale¹².

Un aspetto cruciale emerso dall'esperienza di ricerca riguarda infatti il ruolo del linguaggio¹³ e delle narrazioni nella costruzione dell'identità e nella percezione sociale delle "seconde generazioni".

Le parole non sono mai neutre, ma portano con sé un carico di significati e implicazioni che possono influenzare profondamente le politiche pubbliche e le interazioni sociali.

Nel corso del progetto, si è preferito adottare l'espressione "giovani con *background migratorio*" che, pur non essendo priva di problematicità, cerca di evitare alcune delle implicazioni più critiche a cui si faceva cenno sopra¹⁴.

Questo cambio terminologico riflette un tentativo di modificare la prospettiva con cui si guarda al fenomeno, riconoscendo la complessità e la fluidità delle loro identità e delle loro esistenze.

In tal senso, particolarmente significativo è stato il ricorso alla narrazione e alla storia orale come metodi di ricerca che ha generato un vero e proprio *sovvertimento nella gerarchia delle rilevanze*¹⁵ dando voce direttamente ai protagonisti dello studio, al fine di superare le categorie precostituite e di far emergere la ricchezza e la diversità delle rispettive esperienze.

¹⁰ F. Lagomarsino, *Giovani con background migratorio e processi di riconoscimento*, in *Cespi Centro Studi di Politica Internazionale*, 2019, URL <<https://www.cespi.it/it/eventi-attuali-dibattiti/integrazione-senso-unico/giovani-con-background-migratorio-processi-di>> [ultimo accesso: 12/09/2025].

¹¹ V. Lannutti, *Identità sospese tra due culture. Formazione identitaria e dinamiche familiari delle seconde generazioni nelle Marche*, Milano, 2014.

¹² A tal proposito si suggerisce la lettura di A. Bouchraa, *Le "seconde generazioni": tra la costruzione di ponti e le mura della marginalità*, in Th. Casadei, L. Pierini, B. Rossi (a cura di), cit., pp. 3-12 e il contributo di B. Aissa, "Seconde generazioni" tra identità, spazi e nuove narrazioni contenuto nel medesimo volume: pp. 13-24.

¹³ Casadei parla, in proposito, di "[...] una sorta di "ecologia del linguaggio", che si costruisce pazientemente, parola per parola" (Th. Casadei, "Seconde generazioni", cit., p. 27).

¹⁴ Altre espressioni emerse nella ricognizione svolta durante la ricerca sono: "giovani con retroterra migratorio", "cittadini senza cittadinanza", "nuovi italiani", "nuova generazione di immigrati".

¹⁵ A. Canovi, L. Bertucelli, "Seconde generazioni", un fantasma che s'aggira. Sei stazioni geo-storiche e una pista situata di lavoro, in Th. Casadei, L. Pierini, B. Rossi (a cura di), cit., pp. 149-172.

Le storie raccolte hanno messo in luce come questi giovani negozino quotidianamente le loro appartenenze “multiple”¹⁶ e “ibride”¹⁷, sfidando le visioni essenzialiste sempre più consolidate nella società contemporanea.

3. Un approccio interdisciplinare e intersezionale

Come già accennato, le “seconde generazioni” sono state considerate a lungo, e spesso sono ancora considerate, una categoria astratta e un gruppo omogeneo. La narrazione che le riguarda non ha fatto altro che opacizzare la ricchezza e la molteplicità delle esperienze e dei percorsi di vita dei giovani con un *background* migratorio di qualche tipo¹⁸.

Pertanto, alla luce della complessità e della multidimensionalità che interessano le “seconde generazioni”, si è ritenuto centrale scegliere un approccio d’indagine in grado di cogliere e articolare le diverse sfaccettature socio-culturali sottese alla questione.

Nell’ambito della progettualità, l’approccio metodologico prescelto è stato quello inter-disciplinare (e, al contempo, intra-disciplinare) che tuttavia non si è limitato a una mera giustapposizione di prospettive diverse, ma ha cercato di sviluppare un dialogo autentico adottando strumenti dei diversi approcci disciplinari. In particolare, l’intrecciarsi dell’analisi giuridica con la riflessione più strettamente filosofica ha permesso di mettere in luce le tensioni e le contraddizioni che emergono quando le categorie astratte del diritto si confrontano con l’eterogeneità dei vissuti dei singoli. Attraverso interviste approfondite¹⁹, numerosi *focus group* ed esperienze di ascolto e dialogo svoltesi in forma laboratoriale si è cercato di dare voce direttamente ai/alle protagonisti/e della ricerca, i giovani con *background* migratorio, riconoscendo loro un ruolo di

¹⁶ Di “appartenenze multiple” si parla in G.G. Valtolina, A. Marrazzi (a cura di), *Appartenenze multiple, L’esperienza dell’immigrazione nelle nuove generazioni*, Milano, 2006, mentre di “ibridazione dell’identità” in J. Nederveen Pieterse, *Melange globale*, a cura di C. Baraldi, Roma, 2005. Cfr., da ultimo, C. Baraldi, *Facilitation of Adolescents’ Agency and Hybrid Integration*, in *Children & Society*, 2023, pp. 1-16 e E. Righard, P. Svensson Källberg, S. Amadas, S. Damery, K. Slany, T. Drössler, *Epistemic Authority and Hybrid Integration in the View of Language Ideologies in Classroom Discourse*, in C. Baraldi (ed. by), *Exploring the Narratives and Agency of Children with Migrant Backgrounds within Schools*, London, 2023, pp. 143-164.

¹⁷ Per un approfondimento sul concetto di “ibridità culturale” cfr. P. Burke, *Ibridismo, scambio, traduzione culturale: riflessioni sulla globalizzazione della cultura in una prospettiva storica*, Verona, 2009.

¹⁸ L. Pierini, *Minori con background migratorio in Italia*, cit., in part. p. 76.

¹⁹ Un elemento centrale della metodologia adottata è stato il ricorso alla narrazione e alla storia orale, per un approfondimento in tal senso si rimanda a: A. Caira, “Seconde generazioni a chi?” *Riflessioni su una ricerca-azione*, in Th. Casadei, L. Pierini, B. Rossi (a cura di), cit., pp. 173-186, in part. pp. 173-174.

primissimo piano che li ha resi attori e, al contempo, destinatari della ricerca: ciò ha consentito di mettere in luce le esperienze, le aspirazioni, le difficoltà e i sogni di ognuna e ognuno.

Questo approccio partecipato ha permesso, altresì, di superare le barriere e le limitazioni tipiche di un'analisi puramente quantitativa o basata su categorie predefinite facendo emergere temi e problematiche che spesso sfuggono alle rilevazioni statistiche o alle analisi esclusivamente teoriche.

La ricerca, collocandosi nell'ambito degli studi migratori, ha scelto altresì di avvalersi di un approccio intersezionale²⁰: una metodologia di analisi che, come è noto, affonda le sue radici nell'ambito degli studi femministi e antirazzisti e che permette di cogliere come diverse forme di discriminazione e oppressione possano intersecarsi e sovrapporsi, creando esperienze peculiari di svantaggio e di marginalizzazione²¹.

I giovani con *background* migratorio, infatti, in ragione dell'intreccio di alcuni fattori quali l'origine, la classe sociale, il genere, e lo status giuridico si trovano spesso all'incrocio di molteplici assi di discriminazione che producono effetti cumulativi. Ad esempio, una giovane donna di origine straniera può sperimentare forme di discriminazione che sono il risultato non solo del suo *background* migratorio, ma anche del suo genere e, potenzialmente, della sua classe sociale.

Per questa ragione, la ricerca si è snodata lungo diverse direttrici osservando da vicino numerosi ambiti della vita sociale, spesso teatro di fenomeni discriminatori come: il contesto scolastico (nei suoi diversi ordini e gradi), quello accademico, gli ambienti di formazione professionale e lavorativa, nonché gli spazi associativi e del tempo libero.

Questa ampiezza di sguardo ha permesso di cogliere la complessità delle traiettorie di vita dei giovani con *background* migratorio, al fine di intercettare i loro bisogni alle luce delle specifiche istanze sul piano sociale e giuridico.

4. Identità e cittadinanza

La questione delle cosiddette "seconde generazioni" rappresenta una delle sfide più significative e complesse per le società contemporanee, in particolare per quelle che, come l'Italia, hanno vissuto una rapida trasformazione da Paesi di emigrazione a Paesi di immigrazione.

²⁰ Per un ampio e documentatissimo studio si veda il fondamentale B.G. Bello, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, Milano, 2020.

²¹ Per un'approfondita e puntuale disamina dell'approccio interdisciplinare seguito e consolidatosi nell'ambito dei cosiddetti "Migration Studies" si rimanda a B.G. Bello, *Seconde generazioni*, cit., in part. p. 257.

Indagare la condizioni di questi giovani significa scontrarsi con questioni fondamentali sulla natura dell'identità, sul significato dell'appartenenza e sui confini della cittadinanza nelle società multiculturali²².

Da un punto di vista strettamente filosofico, l'idea stessa di “seconde generazioni” ci costringe a ripensare il concetto di identità²³.

Se la tradizione filosofica occidentale ha spesso concepito l'identità come qualcosa di stabile e unitario, l'esperienza dei giovani con *background* migratorio mette profondamente in discussione questa concezione²⁴.

Si tratta, come accennato, di individui che incarnano identità spesso fluide, multidimensionali, che si collocano all'intersezione di culture, lingue e appartenenze diverse.

In questo senso, essi rappresentano una sfida vivente e permanente alle teorie essenzialiste dell'identità, richiamando piuttosto le riflessioni di pensatori che hanno teorizzato l'identità come un processo in continua evoluzione²⁵, anziché come un dato immutabile.

Sul piano giuridico, invece, la questione delle “seconde generazioni” mette in luce i limiti e le contraddizioni dei tradizionali modelli di cittadinanza²⁶, in particolare in contesti sociali di crescente diversità culturale e mobilità transnazionale²⁷.

La cittadinanza, classicamente concepita come un legame giuridico-politico tra l'individuo e lo Stato, basato su criteri imperniati sullo *ius sanguinis*²⁸, si trova oggi a dover fare i conti con realtà che sfidano questi paradigmi.

I giovani con *background* migratorio, spesso nati o cresciuti in un Paese

²² A. Ruggeri, *Cittadini, immigrati e migranti, alla prova della solidarietà*, in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, 2019, pp. 1-8 e, in precedenza, L. Zanfrini, *La sfida dell'integrazione. Nuovi modelli per la società multietnica*, Roma-Bari, 2007.

²³ Il dibattito sull'identità e il senso di appartenenza delle cosiddette “seconde generazioni” è assai ampio. A titolo meramente esemplificativo si richiama: D. Zolo (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Bari, 1994, G.G. Valtolina, A. Marrazzi (a cura di), *Appartenenze multiple, L'esperienza dell'immigrazione nelle nuove generazioni*, Milano, 2006, e in tempi più recente C. Baraldi, *Facilitation of Adolescents' Agency and Hybrid Integration*, cit.

²⁴ I. Bolognesi, *Identità e integrazione dei minori di origine straniera. Il punto di vista della pedagogia Interculturale*, in *Ricerche di Pedagogia e Didattica*, 3 - Educazione Sociale, Interculturale e della Cooperazione, 2008, pp. 1-13.

²⁵ Si pensi alle teorie elaborate dal celebre sociologo Stuart Hall e a quelle dello psicologo Erik Erikson che se lette in ‘combinato disposto’ offrono una comprensione profonda dell'identità intesa come processo in continua evoluzione e fortemente influenzata da fattori culturali e sociali.

²⁶ Cfr. P. Costa, *Cittadinanza*, Laterza, 2005 e, in tempi più recenti, M. La Torre, *Cittadinanza. Teorie e ideologie*, Roma, 2022.

²⁷ A tal riguardo, molto interessante è la riflessione di É. Balibar, *We, the People of Europe: Reflections on Transnational Citizenship*, Princeton & Oxford, 2004 e, ancora, É. Balibar, *La cittadinanza*, Torino, 2012.

²⁸ Un esempio emblematico è rappresentato dall'Italia: L. Pierini, *Modelli di cittadinanza e questione delle “seconde generazioni”*, in Th. Casadei, L. Pierini, B. Rossi (a cura di), cit., pp.

diverso da quello dei loro genitori, incarnano una condizione di appartenenza multipla che mal si adatta alle categorie rigide del diritto nazionale e ciò solleva importanti questioni in termini di giustizia e uguaglianza²⁹. Per tale ragione spesso si trovano in una sorta di limbo giuridico che può definirsi a tutti gli effetti una "sospensione" anche in termini di diritti che non è affatto priva di conseguenze concrete. Al contrario, questa condizione si traduce spesso in una limitazione all'accesso dei diritti fondamentali, in forme più o meno esplicite di discriminazione, e in un senso di non appartenenza che può avere profonde ripercussioni psicologiche e sociali. Si pone pertanto con urgenza la necessità di ripensare i fondamenti stessi del nostro concetto di cittadinanza³⁰, in una direzione che sappia coniugare il rispetto dei diritti universali con il riconoscimento delle specificità in una chiave più inclusiva e pluralista³¹.

La ricerca ha mostrato chiaramente come per molti di questi giovani, la cittadinanza non sia solo una questione formale di diritti e doveri, ma implichi un più profondo senso di appartenenza e di riconoscimento sociale³².

45-64, in part. pp. 59-62; L. Mancini, *L'accesso alla cittadinanza italiana: una lettura critica*, in *Sociologia del diritto*, 3, 2021, pp. 68-88.

In una chiave prettamente giuridica si vedano: G. Bascherini, *Brevi considerazioni storico-comparative su cittadinanza, ius sanguinis e ius soli nella vicenda italiana*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1, 2019, pp. 53-67; C. Pinelli, *Principi fondamentali della cittadinanza: ius sanguinis e ius soli*, in I. Sanna (a cura di), *Diritto di cittadinanza e uguaglianza sostanziale*, Roma, 2014, pp. 23-36.

In una prospettiva originale si veda: S. Gambino, *Ius sanguinis, ius soli: il cricket, la fucina dei nuovi italiani*, Monterotondo, 2023.

²⁹ I contributi di F. Oliveri, di B.G. Bello e di R. Pirosa contenuti nel volume *Sconfinamenti* (già menzionato nel presente contributo) oltre a costituire un'accurata ricognizione di questi profili argomentano sulla necessità di una ridefinizione della cittadinanza con specifico riferimento ai giovani con *background* migratorio.

³⁰ F. Pizzolato, *Ripensare la cittadinanza: dall'assimilazione all'integrazione*, in G. Gabrielli (a cura di), *Di generazione in generazione. Teorie e pratiche dell'accoglienza*, Milano, 2015, pp. 37-47. Per una critica radicale dell'espressione "integrazione" con riferimento al lessico delle migrazioni si veda L. Milazzo, *Convivere senza coesistere. Sulle politiche dell'integrazione*, in *Postfilosofie*, 2009, 16, pp. 43-55, cui si rinvia anche per ulteriori indicazioni bibliografiche.

³¹ A tal proposito si pensi alla formulazione di alcune proposte in materia di cittadinanza inclusiva e orientata al pluralismo come: i modelli di "cittadinanza disaggregata" che riconoscono la possibilità di appartenenze multiple e graduali. Oppure, ancora, alle teorie della "cittadinanza multiculturale" che cercano di conciliare il riconoscimento dei diritti universali con il rispetto delle differenze culturali.

Per una ricognizione dei modelli citati si suggerisce la lettura di: S. Staiano, *Migrazioni e paradigmi della cittadinanza: alcune questioni di metodo*, in *Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato*, 2008, 21, pp. 1-33; D. Ruggiu, *Cittadinanza e processi formalizzati di costituzione dell'identità in Europa*, in *Ragion pratica*, 2, 2012, pp. 225-257; E. Rigo, *Migrazioni, cittadinanza, democrazia*, in *Parolechiave*, 2, 2011, pp. 19-30; M. La Torre, *Cittadinanza. Teorie e ideologie*, cit.

³² Si veda, per una puntuale analisi critica e ragionata L. Mancini, *L'accesso alla cittadinanza italiana: una lettura critica*, cit.

5. *Diritti dei giovani con background migratorio*

La condizione giuridica dei giovani con *background* migratorio rappresenta un nodo cruciale nel dibattito sui diritti umani e sulla giustizia sociale.

Si tratta infatti di giovani ragazzi e ragazze in una situazione di particolare vulnerabilità³³, sospesi tra ordinamenti giuridici diversi e esposti a molteplici forme di discriminazione che mettono a rischio di svuotamento i diritti dei quali sono titolari³⁴, primo fra tutti il diritto all'istruzione³⁵.

Se, da un lato, l'accesso all'istruzione obbligatoria è un diritto garantito a tutti i minori, indipendentemente dal loro *status* giuridico, permangono spesso barriere che ne ostacolano la piena fruizione. A tal proposito ci si riferisce ad alcuni profili problematici: difficoltà linguistiche, problemi di integrazione sociale, stereotipi e aspettative ridotte da parte degli insegnanti in ragione di una scarsa valorizzazione del capitale culturale che questi studenti e studentesse portano con sé.

L'ambito dell'istruzione si conferma, d'altra parte, uno dei terreni cruciali per la promozione dell'inclusione e della mobilità sociale dei giovani con *background* migratorio. L'esperienza di progetto ha evidenziato come la scuola³⁶ sia, al tempo stesso un luogo di opportunità e di potenziale discriminazione³⁷, rilevando come sia importante sviluppare politiche educative che non si limitino a garantire l'accesso formale all'istruzione ma che sappiamo garantire un'eff-

³³ Th. Casadei, *La vulnerabilità delle persone di minore età: profili giusfilosofici*, in M.G. Bernardini, V. Lorubbio (a cura di), *Diritti umani e persone in condizioni di vulnerabilità*, Trento, 2023, pp. 45-70, in part. pp. 64-66.

³⁴ Un caso particolarmente emblematico, sotto questo profilo è quella rappresentato dai cosiddetti "minorì stranieri non accompagnati". Per un approfondimento sulla questione si ri-chiama: C. Atzeni, *I minorì stranieri non accompagnati fra tutela delle vulnerabilità e gestione emergenziale del fenomeno*, in *Democrazia e Diritti Sociali*, 2, 2024, pp. 101-124; sia consentito un rinvio anche a B. Rossi, *Minorì stranieri non accompagnati: un "sottoinsieme" delle "seconde generazioni"*?; in Th. Casadei, L. Pierini, B. Rossi (a cura di), cit., pp. 117-134.

³⁵ Sul punto si veda più diffusamente M. Mondello, *Un diritto incompiuto? Analisi dei percorsi d'istruzione e formazione dei giovani di "seconda generazione"*, in *Eunomia. Rivista di Studi su Pace e Diritti Umani*, 2, 2024, pp. 133-152.

³⁶ Per un approfondimento rispetto al contesto scolastico si suggerisce la lettura di C. Baraldi, F. Farini, V. Iervese (a cura di), *Raccontare storie personali in classe: dalla ricerca all'innovazione educativa*, Milano, 2021.

³⁷ A tal riguardo particolarmente evocativo è un passaggio contenuto in A. Maalouf, *L'identità*, Milano, 1999 (Nuova introduzione dell'Autore, Milano, 2005), pp. 30-31: «E prestissimo anche, a casa con me a scuola o nella strada vicina, arrivano le prime ferite. Gli altri gli fanno sentire con le loro parole, con i loro sguardi che è povero, o zoppo, o piccolo di statura, o spilungone, o scuro, o troppo biondo, o circonciso, o incirconciso, o orfano [...] Sono tali ferite che determinano, ogni tappa della vita, l'atteggiamento degli uomini nei confronti delle loro appartenenze e la gerarchia tra di esse. Quando si è stati vessati a causa della propria religione, quando si è stati umiliati o scherniti a causa del proprio colore, o del proprio accento, o dei propri vestiti rattoppati, non lo si dimenticherà».

fettiva inclusione e valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche. Ciò implica una revisione dei *curricula* in chiave interculturale abbinata ad una formazione specifica per gli insegnanti che consenta l'implementazione di programmi di sostegno mirati e costruiti "sartorialmente" a favore dei discenti.

Si pensi, poi, ancora al diritto alla salute. Mentre in molti Paesi l'assistenza sanitaria di base è garantita a tutti i minori, l'accesso a cure specialistiche o a lungo termine può essere problematico per quanti hanno uno *status* giuridico incerto.

Un ulteriore aspetto particolarmente delicato riguarda poi i diritti politici che vantano una relazione sinergica e diretta con la partecipazione alla vita pubblica. Molti giovani con *background* migratorio, pur essendo nati o cresciuti in un determinato Paese e sentendosene parte integrante, si trovano esclusi dai processi decisionali che riguardano direttamente la loro vita e il loro futuro³⁸. Questa *esclusione* dalla cittadinanza attiva alimenta sentimenti di frustrazione e alienazione.

Se si pensa al pieno sviluppo del benessere psico-fisico del soggetto non si può non pensare, ovviamente, all'inserimento nel mondo professionale.

Anche in questo campo i giovani con *background* migratorio incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, sia in ragione di stereotipi radicati, sia per la mancanza di reti sociali e familiari che possano facilitare l'inserimento professionale. Inoltre, il loro *status* giuridico incerto può limitare l'accesso a determinate professioni o posizioni. Da un lato, molti di loro mostrano alti livelli di motivazione e aspirazioni professionali, spesso superiori a quelle dei loro coetanei. Dall'altro, si trovano a dover abbattere barriere strutturali e forme di discriminazione che possono limitare le loro opportunità, come ad esempio i pregiudizi da parte dei datori di lavoro, o la mancanza di reti sociali che facilitino l'accesso a determinate posizioni, specie se apicali.

Da qui si deduce la centralità di politiche attive del lavoro che tengano conto delle loro specifiche esigenze attraverso la costruzione e la promozione di percorsi di orientamento professionale mirati e che sappiano incentivare le aziende e i soggetti dei mondi economici nella valorizzazione della diversità, intesa non tanto come un atto di equità sociale ma come una vera e propria strategia capace di raccogliere competenze eterogenee al fine di rafforzare la competitività sul mercato dell'azienda stessa.

³⁸ Per un'esaustiva ricognizione della condizione dei giovani nello spazio pubblico e decisionale si rimanda a: B.G. Bello, *Dal margine al centro? I giovani tra diritto e pratiche sociali*, Modena, 2021.

6. Il ruolo delle istituzioni e dell'associazionismo

Il ruolo delle istituzioni e della società civile nella tutela e nella promozione dei diritti dei giovani con *background* migratorio rappresenta un campo d'indagine sul quale il progetto, o per meglio dire, le ricerche che lo hanno concretizzato si sono a lungo soffermate.

Le istituzioni, operanti a vari livelli – locale, nazionale e sovranazionale – sono chiamate a svolgere una funzione fondamentale in questo ambito. Tuttavia, l'efficacia dei loro interventi è spesso compromessa da una serie di fattori che meritano di essere esaminati.

A livello sovranazionale, istituzioni come l'Unione Europea hanno elaborato negli anni linee guida e raccomandazioni per promuovere l'inclusione dei giovani con *background* migratorio³⁹ ma nella prassi l'implementazione di queste politiche, specie a livello nazionale e locale, rimane spesso lacunosa, evidenziando un *divario* significativo tra le intenzioni dichiarate e le pratiche concrete.

Con specifico riferimento al livello nazionale, le politiche migratorie e di cittadinanza giocano certamente un ruolo determinante, e spesso sono caratterizzate da una rigidità che mal si concilia alla complessità e all'eterogeneità delle esperienze migratorie contemporanee.

Come già rilevato sopra, in Italia la legislazione in materia di acquisizione della cittadinanza⁴⁰, in particolare, rappresenta un ostacolo significativo per i giovani con *background* migratorio. A livello locale, invece, le amministrazioni regionali e comunali si trovano in prima linea nell'affrontare le sfide dell'inclusione vantando una maggiore prossimità ai cittadini e una conoscenza più articolata e solida delle specificità connesse alle singole realtà territoriali. Tuttavia, la loro azione è spesso ostacolata dalla mancanza di risorse adeguate e di un quadro normativo coerente che permetta loro di agire in modo efficace. Questo genera un paradosso: le istituzioni più vicine ai bisogni concreti dei

³⁹ A titolo meramente esemplificativo si richiama: il Report Eurostat dal titolo “*Migrants in Europe - A statistical portrait of the first and second generation*” che offre una panoramica statistica sulle prime e sulle seconde generazioni di persone migranti presenti in UE, esaminando il loro *background* sociale, economico, educativo e migratorio. Si pensi altresì al Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 promosso dalla Commissione europea.

⁴⁰ Sull'urgenza di una revisione della L. 91 del 1992 si veda: F. Duma, P. Vivanco, *Riformare la legge sulla cittadinanza: un obiettivo che aspetta da 30 anni*, in *Valigia Blu*, 7 aprile 2022, URL: <<https://www.valigialbu.it/legge-cittadinanza-ius-scholae/>> [ultimo accesso: 12/09/2025]. Sul punto è stato possibile dialogare con la dott.ssa Fioralba Duma che l'ha vista protagonista in occasione di un incontro seminariale dal titolo *Le “seconde generazioni”: tra discriminazioni e percorsi di cittadinanza “dal basso”* tenutosi, su iniziativa di Avvocato di Strada ONLUS e Ass. Porta aperta Modena in collaborazione con il CRID nell'ambito del ciclo di incontri *Il diritto di accedere ai diritti* presso il Dip. di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia-Unimore. Cfr., anche, N. Giovannetti, N. Zorzella, (a cura di), Ius migrandi, *Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione in Italia*, Milano, 2020.

giovani con *background* migratorio sono spesso quelle meno attrezzate per rispondervi adeguatamente.

In questo contesto di inadeguatezze istituzionali, il ruolo della società civile e delle associazioni emerge con forza. Queste organizzazioni svolgono un'azione cruciale in termini di mediazione culturale con l'obiettivo di assicurare inclusione effettiva. Esse offrono spazi di aggregazione e di espressione culturale, forniscono servizi di supporto e orientamento e agiscono come "ponte" tra giovani e le istituzioni⁴¹.

La ricerca ha evidenziato come le associazioni siano significativamente più capaci di intercettare bisogni e problematiche che sfuggono alle istituzioni, sviluppando approcci innovativi e soluzioni creative. Questo in ragione della flessibilità e reattività che guida il loro operato, rendendole capaci di adattarsi rapidamente a bisogni emergenti. Va precisato però come il potenziale di queste realtà è spesso limitato e la proliferazione di iniziative della società civile sotto molteplici forme di aggregazione, se rappresenta, da un lato, una ricchezza, dall'altro, può portare a una frammentazione degli interventi e a una mancanza di coordinamento e organicità che limita significativamente l'efficacia del loro intervento.

In questo quadro complesso emerge la necessità di un approccio coordinato, orientato al lungo periodo, tra istituzioni e società civile che sappia valorizzare le competenze e le esperienze di entrambe le parti per una più efficace tutela e promozione dei diritti dei giovani con *background* migratorio.

Questo approccio richiede non solo un maggiore sostegno e riconoscimento alle associazioni della società civile, ma anche un ripensamento delle politiche pubbliche in una direzione più inclusiva e partecipata che tenga conto delle realtà complesse delle cosiddette "seconde generazioni", investendo risorse nella formazione interculturale dei funzionari pubblici e dei decisori pubblici. Oltre ad un ripensamento delle politiche e delle pratiche esistenti ciò richiede anche una profonda riflessione critica sui concetti dai quali si è originata questa stessa analisi, vale a dire: cittadinanza, identità, appartenenza, riconoscimento, nonché partecipazione.

⁴¹ A tal proposito si ritiene importante ricordare l'esperienza progettuale dell'Officina Windsor Park di Modena.

Sviluppatosi a partire dal 2009 nell'ambito del comparto urbano del Condominio Windsor Park Center di Modena, presso il quartiere San Faustino, il progetto si articola in numerose azioni che si suddividono a loro volta all'interno di un'ampia offerta di attività culturali, ricreative e di assistenza sociale. Le diverse iniziative sono rivolte ad un panorama piuttosto diversificato di utenti, per età, genere e provenienza territoriale, nel tentativo di mettere a disposizione servizi volti alla promozione dell'inclusione, della nonviolenza, nonché alla prevenzione e al contrasto all'emarginazione sociale.

Per maggiori informazioni si veda: <<https://www.crid.unimore.it/site/home/progetti/articolo1065057451.html>> [ultimo accesso: 12/09/2025].

7. Considerazioni conclusive

Il presente contributo ha tentato di mostrare la complessità e la ricchezza di un fenomeno che sfida molte tradizionali categorie del pensiero.

I giovani con *background* migratorio, con le loro identità fluide e le loro appartenenze multiple, ci invitano a ripensare in profondità alcuni concetti esistenziali.

L'approccio interdisciplinare e partecipato adottato lungo lo svolgimento dell'esperienza di progetto si è rivelato fondamentale per cogliere la complessità delle loro esperienze e per far emergere nuove narrative che sfidano gli stereotipi e le rappresentazioni dominanti.

Il caso delle “seconde generazioni” si conferma pertanto come un terreno di analisi particolarmente fertile non solo per comprendere più a fondo le dinamiche delle società contemporanee ma anche per sviluppare nuovi modelli di cittadinanza che sappiano tenere conto delle appartenenze transnazionali, delineando politiche pubbliche più inclusive e rispettose della diversità a partire da una rinnovata concezione di convivenza sociale e di giustizia.

Le istituzioni, specie con riguardo al mondo accademico, in ragione della loro funzione sociale, hanno il compito di stimolare un dibattito “informato” sulla questione che possa generare proposte normative e promuovere buone pratiche di interazione a partire dai contesti locali e, al contempo, replicabili su tutto il territorio nazionale.

Nel nome del padre, nel nome della patria. Per una storia critica dei razzismi

Paola Persano

SOMMARIO: 1. Nominare, rinominare, rinominarsi. – 2. Identificare naturalizzando: studi critici della razza e dei razzismi. – 3. Dal naturale al nazionale. Il sessismo che nomina l’“altra”.

1. *Nominare, rinominare, rinominarsi*

L’atto di nominare da parte di uno o più soggetti è un atto sempre poliforme che chiama in causa processi sociali di riconoscimento, nel duplice senso, transitivo e riflessivo, del riconoscere e del riconoscersi.

Assi fondamentali di questi processi di riconoscimento sono l’appropriazione e la riappropriazione del nome, passando per il termine medio della resistenza/rottura rispetto al nome stesso.

Due in particolare i casi concreti che, meglio di altri, possono fungere da esempio: uno specifico, consistente nel fenomeno della cosiddetta italianizzazione del nome; l’altro, di portata più generale, che allude alla ri-nominazione di sé come gesto politico.

In uno dei suoi ultimi saggi, Michela Murgia, recuperando alcune riflessioni della scrittrice e amica Chiara Valerio (nel virgolettato interno alla citazione), afferma che

[...] avere un nome per qualcosa non significa per forza includerla, anzi spesso è il contrario. «Non esistono linguaggi inclusivi. Parlare significa nominare, nominare significa

escludere». [...] In un sistema dove esiste una gerarchia delle identità, prima di dire chi si è occorre infatti affrontare la sfida di dire chi non si è, ed è sempre faticoso¹.

Il tema è quello della pretesa inclusività del linguaggio, più spesso contraddetta dalla natura profonda del nominare, che è sempre un identificare differenziando, assegnando cioè un'identità, un posto *fuori* e non *dentro* il perimetro dello spazio sociale predefinito. Se poi lo spazio sociale è gerarchizzato, il procedimento di identificazione per esclusione può risultare ancora più pesante per chi lo subisce.

Il negativo dell'identificazione sociale consiste esattamente in questo, nel fatto che possiamo affermare “chi siamo” solo dopo aver sciolto la domanda sul “chi non siamo” o, detto altrimenti, sul “chi non ci è concesso essere”. Fatta questa premessa, intendo trattare del nominare a partire dai tre concetti fondamentali di ‘padre’, ‘patria’ e ‘patriarcato’, nella consapevolezza che, se la loro connessione si fonda sulla comune radice etimologica, c’è un ulteriore legame di senso, che evoca un concetto che dal campo semantico dei tre precedenti lemmi è sganciato solo in apparenza, in quanto con essi intrattiene una relazione forte e significativa che mi preme far emergere il più possibile. È il concetto di razzismo/razzismi.

2. Identificare naturalizzando: studi critici della razza e dei razzismi

Un’incursione, seppur breve, nella storia critica dei razzismi contemporanei² non può non prendere le mosse dalla definizione di ‘patria’ (*patris* nel greco antico) come terra dei padri, discendenza da uno stesso padre, stirpe, razza. E a questo agganciare immediatamente il ‘patriarcato’ come sistema sociale che mette al centro la legge/il governo/l’ordine del padre e, per estensione, del maschio adulto³.

Per articolare la mia ipotesi ricostruttiva mi affiderò a due interpreti fra i più acuti del panorama di studi critici del razzismo, in special modo francese: Colette Guillaumin ed Étienne Balibar, animati entrambi da uno spiccato interesse di ricerca per le modalità di costruzione sociale della razza e dei razzismi storici e contemporanei.

Guillaumin, nel suo *L’ideologia razzista*⁴ si sofferma preliminarmente su

¹ M. Murgia, *God save the queer. Catechismo femminista*, Torino, 2022, p. 11.

² Per uno studio di sintesi recentissimo, F. Ciracì, *Sul razzismo. Strutture logiche e paradigmi storico-filosofici*, Milano-Udine, 2024.

³ Si veda l’imprescindibile classico di C. Pateman, *Il contratto sessuale*, Roma, 1997 (nuova edizione Bergamo, 2015); trad. it. di *The Sexual Contract*, Stanford, 1988.

⁴ C. Guillaumin, *L’ideologia razzista. Genesi e linguaggio attuale*, Genova, 2023 (trad. it. de *L’idéologie raciste. Genèse et language actuel*, Paris, 2002 [1972]).

“La nozione di razza” che, lungi dall’essere un dato naturale, è un fatto storico-sociale e, più in dettaglio, una «formazione intellettuale eterogenea», vale a dire il prodotto di un’ideologia ibrida, nutrita dal doppio canale delle scienze naturali e di quelle sociali. Nell’Annesso III, intitolato in forma estesa a “Razza e natura. Sistema di marchi, idea di gruppo naturale e rapporti sociali”, l’autrice si chiede:

Di che si tratta, che cos’è questa nozione considerata evidente, questo “dato di Natura”? Un fatto storico, banalmente [...] Un fatto sociale. Parlo proprio di *idea* di razza: la credenza che questa categoria sia un fenomeno materiale. Si tratta infatti di una formazione intellettuale eterogenea, che ha un piede nel campo delle scienze naturali e l’altro in quello delle scienze sociali; da una parte, è un insieme di caratteri somatici o fisiologici, ovvero la razza così come è intesa dagli antropologi fisici e dai biologi, dall’altra, un insieme di caratteri sociali che definiscono un gruppo – ma un gruppo sociale di tipo speciale: *un gruppo percepito come naturale*, un gruppo specifico di persone considerate come materialmente specifiche nel proprio corpo⁵.

Nella seconda parte della citazione Guillaumin analizza la questione, davvero dirimente ai fini del nostro discorso, della “naturalizzazione” dei gruppi sociali, «percepit[i] come naturali» in ragione di un tratto, un marchio, una caratteristica corporea indelebilmente ascritta loro al fine di identificarli in via definitiva e permanente per quel solo specifico tratto, marchio, caratteristica, e farne così «persone considerate come materialmente specifiche nel proprio corpo»⁶. La razza è dunque il complesso di tratti, marchi, segni distintivi che identificano naturalizzando, cioè riducendo alcuni gruppi sociali (e gli individui che ne fanno parte) a una o più d’una delle loro specificità corporee, e solo a quella o quelle. Ma essa è anche «*una categoria naturale chiusa [finalizzata a] garantire lo statuto di un gruppo dapprima in maniera fissa e, in seguito, ereditaria*»⁷.

Dopo aver introdotto l’idea di razza, che converte un gruppo sociale in gruppo naturale, Guillaumin passa allora a considerare da vicino il prodotto finale della trasformazione: quel gruppo (cosiddetto) “naturale” che, piuttosto che rimandare a una natura originaria e immutabile⁸, appare segnato da un’essenza imbricata, vale a dire relazionale, oltre che derivata e mutevole. Scrive infatti la sociologa:

Imbricazione materiale? Imbricazione sociale? Sì, poiché non ci sono gruppi presunti naturali se non per il fatto che essi intrattengono relazioni tali che nei fatti ciascuno dei

⁵ Ivi, p. 260.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Ivi, p. 262.

⁸ «L’idea sociale di gruppo naturale poggia sul postulato ideologico che si tratti di un’unità chiusa endo-determinata, ereditaria, eterogenea alle altre unità sociali. Si suppone che questa unità, empiricamente sempre sociale, si riproduca essa stessa e in sé stessa», ivi, p. 263.

gruppi è funzione dell'altro. Si tratta insomma di rapporti sociali all'interno della stessa formazione sociale. Non ci si preoccupa di affermare la naturalità quando tra gruppi c'è indipendenza economica, spaziale o di altro tipo. *Solo determinate relazioni (di dipendenza, di sfruttamento) conducono a postulare l'esistenza di "entità naturali eterogenee".* La colonizzazione a scopo di appropriazione di uomini (traffico di schiavi, poi di manodopera) e di terre (quella degli scorsi due secoli), l'appropriazione del corpo delle donne (e non della loro sola forza lavoro) hanno portato a proclamare la natura specifica dei gruppi che subivano, o subiscono, queste relazioni⁹.

Un'identità di gruppo non è mai un prodotto naturale, e funziona da copertura¹⁰ per fasci di relazioni sociali che attraversano un unico gruppo umano dentro il quale la qualità delle relazioni è socialmente asimmetrica. A vedersi assegnata la palma della naturalità sono soggetti che, in una o più relazioni sociali, occupano una qualche posizione subordinata, e che meritano di essere naturalizzati affinché questa subordinazione non abbia autori né responsabili.

Ne risulta che la razza stessa è un costrutto sociale che rinvia a una società imbricata in molte relazioni di potere “appropriativo” di beni come di persone, del loro lavoro, dei loro corpi e della loro esistenza individuale e sociale. E il razzismo non è un pregiudizio, come si sente spesso ripetere nel discorso pubblico corrente, ma l'ideologia che da quel costrutto prende le mosse.

3. Dal naturale al nazionale. Il sessismo che nomina l’“altra”

Sul tema del presunto pregiudizio razziale si pronuncia anche Étienne Balibar¹¹, la cui lettura critica del razzismo come fenomeno sociale totale¹² prepara e permette il salto dal “naturale” al “nazionale”. Riprendendo direttamente le parole del filosofo:

[...] le organizzazioni razziste rifiutano, nella maggior parte dei casi, di essere designate come tali, rivendicando il loro *nazionalismo* e asserendo l'irriducibilità delle due nozioni.

⁹ Ivi, pp. 262-263. Corsivo mio.

¹⁰ «Un Naturale [...] che cela una rete di rapporti sociali nascosti da quella che, tra tutte è la maschera giustificatrice per eccellenza, quella della Natura, di nostra madre Natura», ivi, p. 264.

¹¹ É. Balibar, *Razzismo e nazionalismo*, in É. Balibar, I. Wallerstein, *Razza nazione classe. Le identità ambigue*, Roma, 1996² (trad it. di *Racisme et nationalisme*, in *Race nation classe. Les identités ambiguës*, Paris, 1988), pp. 57-93. Sul pregiudizio razziale, si veda *Prefazione*, ivi, pp. 11-27, in part. p. 20.

¹² Id., *La costruzione del razzismo* [2005], in T. Casadei, L. Re (a cura di), *Differenza razziale, discriminazione e razzismo nelle società multiculturali*, 2 voll., Reggio Emilia, 2007, I, pp. 49-66. In questo stesso raggio di riflessione si colloca la tesi per cui il razzismo non escluderebbe, ma includerebbe differenziando. Per la nozione di «inclusione differenziale» applicata in *primis* alla forza-lavoro globale, S. Mezzadra, B. Neilson, *Confini e frontiere. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale*, Bologna, 2014 (trad. it. di *Border as Method, or, the Multiplication of Labor*, Durham-London, 2013).

È solo una tattica di copertura o è invece il sintomo di una paura delle parole inerente al comportamento razzista? In effetti, i discorsi di razza e nazione non vengono mai distanziati a sufficienza [...]. (E tuttavia) proprio l'oscillazione del vocabolario ci suggerisce [...] che, perlomeno in uno stato nazionale che non deve più costituirsì, l'organizzarsi del nazionalismo in movimenti politici particolari nasconde inevitabilmente razzismo¹³.

Dal passo richiamato affiora in controluce un aspetto saliente: lo scandalo che il razzismo rappresenta fin nelle parole per dirlo, per nominarlo appunto; da cui la diade, non occasionale ma strutturale e sistemica, razzismo-nazionalismo, dove il secondo elemento della coppia sarebbe meno osceno e per questo mobilitante, pronto a permanere a livello retorico e ideologico anche quando ci si muove in contesti che sono quelli di stati nazionali ormai consolidati, che del riferimento nazional-razziale¹⁴ potrebbero fare a meno.

Ma possono davvero? Possono emanciparsi dalla radice razzial-razzista del loro patrimonio genetico in un tempo come il nostro?

Nel presente, l'oscenità razzista pervade le società democratico-liberali non solo europee con invadenza crescente e normalizzata, nella costante oscillazione tra negazione e sublimazione¹⁵; e il nazionale, più ancora che edulcorare la presa ideologica razzista, la ostenta e rafforza, confermando ulteriormente la tesi di chi come lo stesso Balibar postula che il razzismo

«non è un'astrazione [...] ma è una nozione più concreta, [larga e necessariamente polimorfa], [n]ella sua funzione totalizzante, [n]elle sue connessioni con l'insieme delle pratiche di normalizzazione e di esclusione sociale. Lo si può mostrare a proposito del neorazzismo, in cui l'oggetto privilegiato non è l'“arabo” o il “nero”, ma l’“arabo in quanto drogato”, “delinquente”, “stupratore”, ecc. e anche lo stupratore e il delinquente in quanto “arabi”, “neri”, ecc. [...] Questa struttura larga del razzismo [...] ha un rapporto necessario con il nazionalismo e contribuisce a costituirlo, producendo l'etnicità fittizia intorno a cui esso si organizza»¹⁶.

È proprio all'incrocio con l'idea di nazione che ritroviamo la “patria”, termine mediano della triade concettuale (padre-patria-patriarcato) con cui il saggio si è aperto. E con la patria, la figura della madre-patria, e quindi del

¹³ É. Balibar, *Razzismo e nazionalismo* cit., p. 57.

¹⁴ Dal punto di vista dell'archeologia dei saperi sociali, incluso il sapere filosofico, si rimanda in particolare alla genesi del «razzismo di Stato» in M. Foucault, *Bisogna difendere la società. Corso al Collège de France (1975-1976)*, Milano, 2020⁵; trad. it. de *Il faut défendre la société. Cours au Collège de France (1975-1976)*, Paris, 1997.

¹⁵ Cfr. É. Balibar, *Razzismo e nazionalismo*, cit., pp. 80 ss.

¹⁶ Ivi, p. 71. Sempre sull'etnicità come costrutto nazionalistico, si legge poche pagine più avanti: «[...] nel “campo” storico del nazionalismo, c'è sempre reciprocità di determinazioni tra quest'ultimo e il razzismo. Questa reciprocità si manifesta inizialmente nel modo in cui lo sviluppo del nazionalismo e la sua utilizzazione ufficiale da parte dello stato trasformano in razzismo, in senso moderno, antagonismi e persecuzioni di tutt'altra origine (situandoli tra i significanti dell'etnicità)», ivi, p. 74.

femminile che, facendo irruzione nella scena, costringe a riconsiderare (fuori da ogni esasperata naturalizzazione dettata dalla trasposizione della madre-natura nella madre-patria) un'altra tipologia di relazioni sociali asimmetriche, quelle tra uomini e donne.

Guillaumin, da parte sua, ritiene che «i rapporti sociali di sesso [...] illustr[i] no i rapporti di “razza” [...] molto meglio di considerazioni sulla “maternità”»¹⁷ quale tratto più immediatamente naturale di identificazione del femminile con la funzione procreativa. Se è pertanto la divisione sessuale portata all'estremo della sua naturalizzazione a dover meritare la nostra attenzione, tocca chiarire tuttavia come opera effettivamente questa divisione. Prosegue infatti l'autrice,

[...] la divisione sessuata degli esseri umani è considerata portare a costituire due gruppi eterogenei. La credenza induce a pensare che gli uomini fanno gli uomini e le donne le donne. Nel caso dei sessi l'accento è posto [...] sull'omogeneità intra-gruppo: gli uomini con gli uomini, le donne con le donne, in una sorta di quasi-speciazione¹⁸.

Eppure la realtà contraddice la tesi della forzata naturalità della divisione sessual-sociale, perché

«[...] fino a nuovo ordine [social-convenzionale] gli uomini sono i figli delle donne (cosa nota, forse troppo), ma, ciò che è meno noto, a quanto pare, *le donne* [nel loro essere di proprietà o comunque subordinate all'uomo] *sono i figli dell'uomo*: di quale gruppo “naturale” fanno parte costoro? Essere uomo o essere donna, essere bianco o nero, significa appartenere a un *gruppo sociale considerato naturale*, e certamente non a un gruppo “naturale” [perché realmente ed effettivamente tale]»¹⁹.

In questo senso, nazionalismo e sessismo o, come lo chiama altrove Guillaumin²⁰, *sexage*, vale a dire il rapporto di appropriazione maschile nei confronti delle donne (in gruppo o individualmente intese), intrattengono una forma di connessione reciproca non meno intensa di quella evidenziata fra nazionalismo e razzismo. Si pensi, per guardare al contesto italiano, alla storiografia ormai consolidata sul sessismo tra fascismo e contemporaneità²¹ o, spaziando piuttosto verso lo scenario globale, alle ricerche sui partiti e movi-

¹⁷ C. Guillaumin, *L'ideologia razzista*, cit., p. 263.

¹⁸ Ivi, pp. 263-264.

¹⁹ Ivi, p. 264.

²⁰ C. Guillaumin, *Pratique du pouvoir et idée de Nature*, in *Sexe, race et pratique du pouvoir. L'idée de nature*, Donnemarie-Dontilly, 2016, pp. 13-78, in part. pp. 19 ss.

²¹ G. Giuliani, *Mediterraneità e bianchezza. Il razzismo italiano tra fascismo e articolazioni contemporanee (1861-2015)*, in T. Petrovich Njegosh (a cura di), *La ‘realità’ transnazionale della razza. Dinamiche di razzializzazione in prospettiva comparata*, in *Iperstoria. Journal of American and English Studies*, 6/2015, pp. 167-182, URL: <<https://iperstoria.it/article/view/301/336>>; C. Bonfiglioli, *Razzismo, sessismo, nazionalismo. Dibattiti femministi e critica post-coloniale nel contesto italiano*, in A.M. Curcio, M. Mellino (a cura di), *La razza al lavoro*, Roma, 2012, pp. 91-115.

menti dell'attuale destra europea²². Del secondo filone di ricerca fa parte tutta una letteratura critica che di questi ultimi coglie i tratti non populisti, ma giust'appunto nazionalisti, di un nazionalismo con forti strutture di genere al suo interno²³, da cui l'empatia e il richiamo ai diritti delle donne "altre", vittime da salvare liberandole dal gioco dei patriarcati "altri", di fatto gli unici considerati esistenti.

Tornano pertanto gli intrecci e le imbricazioni di cui scriveva Guillaumin, in un panorama di fenomeni ed esperienze strette fra "sessualizzazione" del razzismo e "razzializzazione" del sessismo, dove la prima parte della formula – come già visto – discende dal fatto che

«[...] il razzismo è sessuato perché si basa su stereotipi diversi per uomini e donne costruiti come "Altri"; mentre la "razzializzazione del sessismo" «[...] evidenzia i modi in cui il razzismo opera raffigurando il sessismo e il patriarcato come domini esclusivi dell'Altro (non occidentale e musulmano)»²⁴.

È questo il caso, non troppo lontano nel tempo, delle immagini affisse sui muri della città di Roma per l'ultima Giornata internazionale dei diritti delle donne. L'8 marzo 2024, infatti, la deputata leghista al Parlamento europeo Sussanna Ceccardi ha promosso una campagna per i diritti delle "altre", attraverso enormi manifesti che associano lo slogan bilingue (in arabo e italiano) *In Europa hai gli stessi diritti di tuo marito* e il volto bellissimo (occhi azzurri – scelta chissà quanto inintenzionale, dato il sospetto di voler ribadire la preferenzialità di certi canoni estetici) di una giovane donna coperta da un pesante velo nero pressoché integrale (*niqab*). Patriarcato e sessismo di fatto derubricati a questioni esclusive delle donne straniere musulmane, nei loro rapporti di convivenza e affettività domestica, poiché – con un messaggio più che subliminale – le donne europee quei problemi li avrebbero già ampiamente risolti. Poco importa stabilire se tutte allo stesso modo, o con quale eventuale scarto fra il piano giuridico formale e quello concreto della convivenza sociale effettiva.

Questo genere di operazioni di "nominazione dell'altra" si riducono nel non nominarla affatto, rappresentandola semmai senza nome e confusa all'interno del gruppo, essenzializzato ed essenzializzante, della "donna musulmana vittima del (suo) patriarcato"²⁵, e solo di quello.

²² S.R. Farris, *Femonazionalismo. Il razzismo nel nome delle donne*, Roma, 2019; trad. it. de *In the Name of Women's Rights: the Rise of Femonationalism*, Durham and London, 2017. Per un ampio panorama critico sulle destre europee, S. Forti, *Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla*, Madrid, 2021.

²³ «Come afferma Anne McClintock, "nonostante l'investimento ideologico del nazionalismo nell'idea di unità popolare, le nazioni hanno rappresentato storicamente l'istituzionalizzazione della differenza di genere"», S.R. Farris, *Il femonazionalismo non è populismo*, in *Scenari: quadrimestrale di approfondimento culturale*, 11/2, 2019, pp. 347-364, in part. p. 359.

²⁴ Ivi, p. 364.

²⁵ In generale, sul rapporto femminismo-Islam, mi permetto di rinviare a P. Persano, *Pa-*

L'atto di riprendersi il nome può passare per molte strade, non sempre facili, spesso solitarie, come quella di chi lo italianizza, ufficialmente perché difficile da riprodurre nella lingua delle e degli autoctoni, ma velatamente – e comprensibilmente – per appagare un bisogno di integrazione sociale che passa dalla rassicurante indistinzione di un nome comune, ricorrente, normale, e non strano/straniero.

E tuttavia, non ci sono solo strategie di trasformazione adattativa e mimetica del proprio nome rispetto al contesto dominante che, quando vuol discriminare, talvolta non nomina e invisibilizza, talaltra nomina oltraggiando e irridendo (l'insulto razzista). Possono esserci strategie di vera e propria rinuncia al nome, che preludono a una ri-nominazione di sé come scelta di una genealogia “altra” rispetto a quella “naturale” che di norma consegue al fatto di nascere e di vedersi attribuito il (cog)nome del padre. Si pensi al gesto di chi, come bell hooks, rinuncia al proprio nome per assegnarsene uno che racconti di una linea di discendenza altrimenti invisibile, eppure determinante, la linea femminile. È un gesto che dalla legge del padre non invita le “altre” a emanciparsi con slogan facili e dal contenuto scandalosamente razzista, ma tenta l'ardua impresa dell'auto-emancipazione per la via impervia del doloroso distacco personale da quel nome assegnato fin dalla nascita, biologica e soprattutto sociale.

Costruire, assemblare, e non ereditare passivamente il *vero* nome cui si ritiene di aver diritto, è un processo che bell hooks racconterà così in *Scrivere al buio*, intervista-dialogo critico con Maria Nadotti:

Il mio vero nome è Gloria Jean Watkins. hooks è il cognome della mia bisnonna materna. Mi capita spesso di pensare come si tenda a dimenticare che, al suo apice il movimento femminista si è posto con forza la questione dell'anonimato e della necessità di rendere omaggio alle donne che ci hanno precedute. Allora eravamo in molte a usare uno pseudonimo. Parlo dei tardi anni '60 e dei primi anni '70. All'epoca si criticava la nozione di “star” femminista. L'importante era ciò che pensava e diceva ciascuna di noi. Nel mio caso, intendeva semplicemente affermare che in me non c'era nulla di inusuale, perché alle mie spalle c'era *una lunga discendenza di donne* schiette e volitive, di cui volevo onorare l'immagine. Il nome di mia madre è Rosa Bell Watkins. Volevo soltanto dire che provenivo da quel *continuum femminile*²⁶.

Per un nome e per una legge “altra”, che non discriminai ma liberi davvero, possono volerci una o più donne anonime, da far uscire appunto dall'anonimato, indossandone il nome come un abito vecchio ma non inutile.

Ingabbiare donne in abiti da cui si proclama di volerle liberare è tutta un'altra strada.

²⁶ *triarcato e femminismi postcoloniali*, in *Politics. Rivista di Studi Politici*, 4, 2/2015, pp. 67-82, in part. pp. 74-76.

²⁶ b. hooks, *Nel nome dell'Altra*, in b. hooks, M. Nadotti, *Elogio del margine. Scrivere al buio*, Napoli, 2020, pp. 145-149, in part. p. 147.

L'altro nome

Natascia Mattucci

SOMMARIO: 1. Femminismi, studi di genere e transizioni. – 2. Chi ha paura del genere, chi ha paura del divenire? – 3. Chiamatemi con il mio nome.

1. *Femminismi, studi di genere e transizioni*

Qualche anno fa in occasione di un incontro seminariale con Lea Melandri, volto storico del femminismo italiano, è emersa una questione ancora oggi rilevante per il contesto socio-politico delle rivendicazioni: come raccontare le prime pratiche femministe a chi per motivi anagrafici non abbia vissuto quella militanza. Non era la prima volta che ascoltavo una riflessione su uno dei nodi più complessi per le protagoniste del movimento femminista che hanno agito in prima persona la rivoluzione del corpo delle donne negli anni Settanta. Molti anni prima, nell'ambito della scuola estiva della Società italiana delle storiche del 2004 dedicata a *La sfida del femminismo ai movimenti degli anni Settanta*, ero stata spettatrice di una sofferta diatriba sul rapporto tra storia e memoria da parte di chi si era divisa tra la militanza femminista e il mestiere di studiosa¹. In un corpo a corpo tra biografia e storia politica, alcune di loro avevano assunto l'impegno per una storia “a venire”, in attesa di scrittura,

¹ A. Rossi-Doria, *Ipotesi per una storia che verrà*, in T. Bertilotti, A. Scattigno (a cura di), *Il femminismo degli anni Settanta*, Roma, 2005, p. 1.

consapevoli che l'autocoscienza è una pratica che può sfuggire alle maglie delle fonti orali e scritte, col rischio di rimanere confinata a memoria soggettiva. La preoccupazione, per lo più metodologica, riguardava la trasmissione in forma di eredità di una pratica intraducibile e mai del tutto rappresentabile che aveva lavorato nella profondità dell'inconscio. Alla base delle pratiche di donne singole vi era il desiderio di sovvertire le dicotomie fondative dell'ordine sociale, quelle tra corpo e pensiero, privato e pubblico, personale e politico. Un'economia binaria che ha contribuito alla costruzione di disuguaglianze di genere negli ambiti più vari delle esistenze.

A distanza di quasi cinquant'anni possiamo affermare che il movimento femminista degli anni Settanta è riuscito a sfidare il potere e le sue strategie consolidate non per limitarsi a chiedere "inclusione" e spazi dentro la casa paterna, allargando libertà, uguaglianza, democrazia, ma per trasformare dal profondo della dimensione simbolica la fenomenologia di un lessico politico di matrice patriarcale². Una pratica di liberazione in divenire che ha incrinato nel tempo ogni cristallizzazione oppressiva e ha contribuito, suo malgrado, ad aprire sentieri narrativi inediti quando si tratta di identità di genere. Oggi come allora le parole di Melandri continuano a risuonare nella mia memoria ogni volta che nella ricca costellazione odierna di femminismi e studi di genere si fa strada l'ennesima istanza demiurgica nell'intento di fissare un canone identitario contro le alterazioni di un presunto originale. Il senso di quelle parole aveva grosso modo a che fare con l'impossibilità da parte di una generazione militante di trasmettere una cassetta degli attrezzi femminista a quella successiva, quasi si trattasse di una teoria da applicare. Il femminismo come pratica a partire dal corpo è un agire che sa di sé nel suo farsi, specie mentre disfa alla radice il binarismo teoria e prassi che ha sorretto il sapere occidentale. La presa di coscienza a partire dal proprio corpo, sessualità e identità diffusasi nei gruppi di varie città ha saputo innescare percorsi di trasformazione sociale, culturale e, con tempi più lunghi, giuridica all'insegna della pluralità e del poter divenire altro e altre. La pratica collettiva del narrarsi attraverso l'attenzione di altre donne è stata una rivoluzione copernicana capace di guardare nelle pieghe più profonde della sessualità e vita affettiva per disseppellire materiale intimo – e fino ad allora impresentabile – al fine di restituirlo alla luce di uno sguardo pubblico non voyeuristico.

In uno degli interventi presenti nel suo archivio, Melandri ha parlato di una

² L. Melandri, *La "protesta estrema" del femminismo*, in T. Bertilotti, A. Scattigno (a cura di), *Il femminismo*, cit., p. 81. Da ricordare che l'autocoscienza è una forma di scambio e comunicazione profonda in cui l'esperienza soggettiva si modifica attraverso l'altra, sottraendosi al potere esercitato dalle teorie psicoanalitiche maschili. Accanto all'autocoscienza, la scrittura è considerata una pratica politica che lavora contro la dissoluzione del vissuto, cfr. F.R. Recchia Luciani, A. Masi, *Saperi di genere. Dalle rivoluzioni femministe all'emergere di nuove soggettività*, Milano, 2017, p. 49.

«scrittura d'esperienza» per nominare frammenti, schegge di pensiero, emozioni che si spingono ai confini del corpo, in prossimità delle zone più nascoste alla coscienza.

Si tratta di far luce su un terreno di esperienza che resta generalmente confinato in una “naturalità” astorica: la nascita, l’infanzia, i ruoli sessuali, l’amore, l’invecchiamento, la malattia, la morte. È quello che Franco Rella chiama l’“impresentabile della vita” [...] e che potremmo anche chiamare le “viscere della storia”, di cui si vedono oggi i riflessi deformati, banalizzati, nell’industria dello spettacolo, nella pubblicità, nel populismo, nel razzismo, ma su cui sembra difficile produrre cultura e cambiamenti³.

La sessualità, gli stereotipi di genere, la vita intima e, più in generale, la relazione con gli altri, hanno a che vedere con gli interrogativi vitali del corpo che tendono a essere in alcuni casi rimossi in altri ordinati secondo canoni accettabili sin dai primi anni di vita all’interno della famiglia e delle istituzioni scolastiche. Nascondimento e disciplina che continuano a riprodursi nella sovraesposizione dei media odierni, laddove il corpo esibito non è un soggetto desiderante e riflessivo ma oggetto da conformare a misure stabilite dalle industrie del consumo. Si tratta di espressioni del capitalismo e del patriarcato che, ieri come oggi, sono insofferenti alle metamorfosi che non siano mera cosmesi monetizzabile. Se il corpo delle donne rimane questione centrale nelle transizioni femministe, non meno importanti sono i modi impiegati dai movimenti per sollevare nuove istanze nell’era della svolta digitale. Un interrogativo riguarda il come poter fare esperienza e condividere collettivamente vissuti e passioni senza esporli alla macina mediale che tende a consumare ogni cosa riducendola a mera chiacchiera. La rete e i *social network* possono essere un formidabile spazio per una politica insorgente globale capace di dare visibilità ad atti di denuncia, ma si prestano nel contempo a essere collettore reazionario per moltiplicare forme di odio misogino, omofobo e più in generale alterofobico. Circostanza cui si aggiunge la frammentazione prodottasi nei femminismi del mondo, unico movimento sociale realmente transfrontaliero che stenta a pensarsi, soprattutto alla luce delle patologie liberaldemocratiche contemporanee, come una progettualità politica unitaria capace di investire alla radice istituzioni politiche e *governance* globali.

Se le pratiche femministe della seconda metà del secolo scorso hanno messo in crisi imperativi e aspettative forgiati all’interno di una cultura androcentrica ai quali le donne erano chiamate a conformarsi, i *gender studies* hanno riattraversato in modo critico i saperi elaborati nell’arco di secoli di universalismo maschile per far emergere i punti di vista delle donne e produrre nel

³ L. Melandri, *La memoria del corpo nella scrittura di esperienza*, 2013, URL: <<https://www.minimaetmoralia.it/wp/scrittura/la-memoria-del-corpo-nella-scrittura-di-esperienza/>> [ultimo accesso: 15/09/2025].

tempo un cambiamento profondo delle condizioni e delle strutture conoscitive. Uno degli effetti epistemici e politici dell'introduzione dell'interrogativo sul "genere", come ben sanno i femminismi, è stato quello di mostrare il carattere contingente di processi di inferiorizzazione inscritti in una differente corporeità⁴. La struttura patriarcale, fondata su una gerarchia socialmente costruita dei ruoli di genere, ha modellato comportamenti e immaginari fino a essere introiettata come ruolo naturale tra dominanti e dominate. Saperi e pratiche si sono tenuti insieme nel lungo lavoro di decostruzione di gerarchie, oggettive e soggettive, per mostrare il divenire delle forme di dominio che colonizzano le esistenze. Quando si richiama la funzione assunta dal genere nella ricerca si fa riferimento a una domanda critica che evoca uno spostamento del punto di osservazione, come accaduto per le rivoluzioni di ordine gnoseologico. Il suo impiego euristico in termini di approccio per ripensare tradizioni di pensiero non vuole includere una parte all'interno di un ordine inamovibile, ma interrogare e scuotere le strutture conoscitive per fare emergere le crepe in cui sono state lungamente confinate esistenze fuori norma.

2. Chi ha paura del genere, chi ha paura del divenire?

Il movimento di placche millenarie che il femminismo transfrontaliero ha innescato retroagendo fino al modo in cui i saperi generano strutture di potere non poteva essere privo di reazioni. Aver mostrato che qualsiasi forma di dominio fondata su gerarchie di genere può essere sovvertita in virtù del suo divenire ha contribuito a liberare molte vite da trappole visibili e invisibili, ma ha anche generato paure e mistificazioni. In un recente saggio dedicato alla paura del *gender*, la filosofa femminista Judith Butler ha scritto: «i movimenti contemporanei contro l'"ideologia gender" ritraggono il genere come un monolite, il cui potere e la cui portata sarebbero devastanti. Di certo, non si può dire che questi movimenti reazionari abbiano seguito con attenzione i complessi dibattiti lessicali e teorici sul genere. Al di fuori degli ambienti accademici in cui il genere costituisce oggetto di indagine teorica, e anche al di là dei modi comuni di riferirsi ad esso, il *gender* è così divenuto motivo di straordinario allarme»⁵.

Un allarme legato alla potenza di un interrogativo che ha saputo rimettere in discussione le radici profonde delle gerarchie sancite dall'ordine patriarcale e contrastare i pregiudizi che, sotto forma di paure, hanno bloccato o sacri-

⁴ Cfr. M. Calloni, *Generi e femminismi*, in L. Cedroni, M. Calloni (a cura di), *Filosofia politica contemporanea*, Firenze, 2012, pp. 60-85.

⁵ J. Butler, *Chi ha paura del gender?*, Roma-Bari, 2024, p. 9.

ficato vite per conformarle a verdetti sociali. Considerato dai movimenti più conservatori come una minaccia alla sicurezza nazionale, alla famiglia tradizionale, alla mascolinità, alle leggi naturali, alla differenza che la donna biologica incarnerebbe, «il gender è diventato un fantasma dotato di poteri distruttivi, in grado di catalizzare e intensificare molteplici forme di panico sociale», una sorta di minaccia totalitaria distruttiva se non addirittura di «Satana in azione»⁶. Butler ha precisato che le ragioni per essere spaventati dai rischi del mondo contemporaneo non mancherebbero affatto nel dibattito pubblico:

«Ci sono ad esempio i disastri climatici, le migrazioni forzate, la brutale precarizzazione delle vite e le guerre. Ci sono sistemi economici basati sull'ideologia neoliberista che stanno deprivando intere popolazioni di servizi sociali e sanitari di base, necessari alla vita in quanto tale. Ci sono forme di razzismo sistematico che uccidono con violenza le persone nere, in modi più o meno rapidi. Ci sono tassi spaventosamente elevati di violenza – inclusa l'uccisione – nei riguardi di donne, persone queer e trans, e in particolar modo di quelle non bianche»⁷.

Come una triste risacca, gli spettri mostrificati del concetto di genere e razzismo sistematico hanno fatto da collettori delle ansie più disparate nelle strategie discorsive conservatrici a livello globale impedendo di vedere, nominare e pensare con lucidità a ciò di cui realmente dovremmo preoccuparci, con quel che ne consegue in termini di censura e disciplinamento delle vite. Si tratta, per Butler, della scena fantasmatica del ritorno a un ordine, o a un sogno, patriarcale, fondato sulla “tradizione” e sulla “natura” al fine di rafforzare il senso autoritario del potere statale. Una scena che non è fantasia ma un danno volontario alle vite di milioni di persone attuato

«cercando di smantellare pratiche, istituzioni e politiche pubbliche che, nel corso del tempo, si sono preposte l'obiettivo di rivedere e ampliare i valori della libertà e dell'egualanza, garantendo migliori possibilità di vivere liberamente, di respirare senza il timore di subire un'offesa, di poter avere un posto alla pari di chiunque altro all'interno della società»⁸.

Questa strategia di mostrificazione, simile a una caccia alle streghe del XXI secolo supportata da dottrine e banditori, è a sua volta inserita in una storia che diviene, si adatta a seconda dei casi, contesti, nemici e media⁹, in una sorta di gattopardismo invertito: affermare che nulla deve cambiare per nascondere

⁶ Ivi, p. 10.

⁷ Ivi, p. 11.

⁸ Ivi, p. 20.

⁹ Per un approfondimento del dibattito in Italia si vedano: L. Schettini, *L'ideologia gender è pericolosa*, Roma-Bari 2023; S. Garbagnoli, «L'ideologia del genere: l'irresistibile ascesa di un'invenzione retorica vaticana contro la denaturalizzazione dell'ordine sessuale», in *About Gender. International Journal of Gender Studies*, 6, 2014, pp. 250-263.

che tutto sta cambiando. Per Butler, infatti, il sogno dell'ideologia anti-*gender* di restaurare un ordine patriarcale in cui «il padre è il Padre; l'identità sessuale rimane invariata per tutta la vita; le donne – strettamente intese come “persone assegnate al genere femminile alla nascita” – rioccupano le loro posizioni naturali e “morali” all'interno della famiglia; e i bianchi detengono una supremazia razziale incontrastata»¹⁰ si presenta come un nostalgico fantasticare a occhi aperti. Il genere, come è noto, è una categoria elaborata in decenni di dibattiti in seno ai femminismi per arrivare ad apprezzare come “donna” sia a sua volta una categoria aperta, in divenire avrebbe detto Simone de Beauvoir. Il tentativo di restaurare una gerarchia tra i generi passa, secondo Butler, per un tentativo di edificare un mondo sempre più dominato dalla distruzione altrui¹¹.

Sul versante politico, l'operazione discorsiva antifemminista e antigenere fa oggi da collante simbolico, come ha osservato Serughetti, a un campo conservatore che reitera uno schema molto simile a livello globale, fondato sulla blin-datura dei confini e della famiglia e che, per conseguenza, considera minacce la causa dei diritti delle donne e l'antirazzismo¹². Queste strategie antieguagliarie e antiemancipatorie, tuttavia, si inscrivono quasi dialetticamente entro il lento crepuscolo della trasformazione dei ruoli di genere e delle identità in ogni cerchia sociale.

Le questioni e le vite che l'acronimo LGBTQI+ racconta senza definirle una volta per tutte si muovono all'interno della più ampia cornice concettuale degli studi di genere e dei movimenti femministi, specie quando si tratta di smascherare il tenore di verità di pregiudizi riproposti per secoli. Un acronimo che va col tempo arricchendosi perché ampio è il ventaglio di possibilità che la dimensione affettiva, relazionale, identitaria e sessuale può esprimere nel suo divenire. Movimenti femministi, antirazzisti e LGBTQI+ hanno fatto i conti con l'impiego strumentale e ideologico di “natura” cercando di decostruire il determinismo biologico e l'essenzialismo da esso veicolati. Un lavoro genealogico e archeologico ai margini di un terreno strutturato da dottrine, narrazioni, istituzioni e il più delle volte dalla forza di acritiche comprensioni preliminari che schermano dalla paura di ciò che non è conosciuto o diviene. Le insidie del lessico non smettono di interrogare a proposito del processo di normalizzazione messo in atto da chi fa le norme, fissa canoni naturali dell'umano e nuove marginalità. La visibilità associata all'emersione dai margini del confino privato per entrare nel dibattito pubblico non dà conto delle ferite di chi ha subito o continua a subire, direttamente o in forme più subdole, un lungo miscono-

¹⁰ J. Butler, *Chi ha paura del gender?*, cit., p. 24.

¹¹ Ivi, p. 29.

¹² Cfr. G. Serughetti, *Il vento conservatore. La destra populista all'attacco della democrazia*, Roma-Bari 2021, pp. 106 ss.

scimento sociale le cui radici affondano in paure profondamente introiettate. Luoghi dell'inconscio che Pier Paolo Pasolini ha chiamato «ghetti mentali»¹³.

La tolleranza [...] è solo e sempre nominale. Non conosco un solo esempio o caso di tolleranza reale. Il fatto che si "tollerri" qualcuno è lo stesso che si "condanni". La tolleranza è anzi una forma di condanna più raffinata. Infatti al "tollerato" [...] si dice di far quello che vuole, che egli ha il pieno diritto di seguire la propria natura, che il suo appartenere a una minoranza non significa affatto inferiorità eccetera eccetera. Ma la sua "diversità" – o meglio "la sua colpa di essere diverso" – resta identica sia davanti a chi abbia deciso di tollerala, sia davanti a chi abbia deciso di condannarla. Nessuna maggioranza potrà mai abolire dalla propria coscienza il sentimento della "diversità" delle minoranze. L'avrà sempre, eternamente, fatalmente presente. Quindi – certo – il negro potrà essere negro, cioè potrà vivere liberamente la propria diversità, anche fuori – certo – dal "ghetto" fisico, materiale che, in tempi di repressione, gli era stato assegnato. Tuttavia la figura mentale del ghetto sopravvive invincibile. Il negro sarà libero, potrà vivere nominalmente senza ostacoli la sua diversità eccetera eccetera, ma egli resterà sempre dentro un "ghetto mentale", e guai se uscirà da lì. Egli può uscire da lì solo a patto di adottare l'angolo visuale e la mentalità di chi vive fuori dal ghetto, cioè dalla maggioranza. Nessun suo sentimento, nessun suo gesto, nessuna sua parola può essere "tinta" dall'esperienza particolare che viene vissuta da chi è rinchiuso idealmente entro i limiti assegnati a una minoranza (il ghetto mentale). Egli deve rinnegare tutto sé stesso, e fingere che alle sue spalle l'esperienza sia un'esperienza normale, cioè maggioritaria.

3. Chiamatemi con il mio nome

La lingua non è né neutra né pacifica. Nomi e parole sono, oggi più di ieri, terreno di conflitto politico e di esercizio di forme di dominio. Con i movimenti femministi e le rivendicazioni dei gruppi LGBTQI+ voci, parole, lingue, segni e nomi hanno assunto un valore centrale: fanno essere ciò che dicono rendendolo concepibile e visibile. Questo vale, in particolare, quando si tratta di dire un'identità finalmente divenuta nei modi che corrispondono all'autodeterminazione. In quest'ottica, il femminismo transfrontaliero è stato e continua a essere laboratorio di trasformazione sociale. Il *Cambridge Dictionary* alla voce *dead name* precisa che si tratta del nome con cui la persona transgender – persona il cui genere non corrisponde al corpo con il quale è nata – o la persona non binaria – persona il cui genere non è né maschile né femminile – erano chiamate e che non usano più perché riferito a un'identità, ovvero quella della nascita, a sua volta morta¹⁴. Quando una persona inizia un percorso di transizione o, più estensivamente, di autodeterminazione perché non si ricono-

¹³ P.P. Pasolini, *Lettere luterane*, Milano, 2009, pp. 35-36.

¹⁴ URL: <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dead-name>> [ultimo accesso: 15/09/2025].

sce nell'identità anagrafica sceglie di nominarsi e farsi chiamare con un nome che possa essere corrispondente all'identità sentita. Il vecchio nome, quello natale, si abbandona come una muta ormai priva di vita. Il nome morto allude a qualcosa e qualcuno che non esistono più – o forse sono esistiti solo come maschera – che decedono nel momento in cui la persona ha scelto l'identità di genere sentita. La scelta di un “altro” nome, dismettendo l'utilizzo del nome assegnato alla nascita, per le persone trans e non binarie è parte di un cammino di liberazione da una gabbia di sofferenza verso un'autodeterminazione che metta al centro il rispetto di sé. Se per gli individui la cui identità di genere corrisponde a quella del sesso assegnato alla nascita il nome è un insieme di segni valutabile in termini per lo più di gusto soggettivo, per individui trans e non binari può essere qualcosa che ferisce. Rinominarsi, dunque, ha un valore simbolico profondo in termini di liberazione e libertà.

Il filosofo Jacques Derrida ha dedicato più di una riflessione all'atto del nominare, consapevole della profondità della questione del nome come rapporto tra io e linguaggio¹⁵. Commentando il *Timeo* di Platone, in particolare la questione della *chōra*, Derrida sottolinea che «quando un nome viene, esso dice subito più del nome, l'altro del nome e l'altro come tale, di cui annuncia per l'appunto l'irruzione»¹⁶. Con il nome *chōra* ci si riferisce a un luogo che sfugge alla logica binaria, a un terzo genere rispetto a sensibile e intelligibile. E se questo discorso, aggiunge Derrida, fosse l'appello a un tempo di una svolta verso «un genere al di là del genere»¹⁷? Come ricettacolo che genera, con questo nome ci si riferisce al luogo insituabile del movimento stesso, al luogo condizione del divenire. Nominare questa origine è un ricominciare di nuovo dall'inizio, è un modo di pensare che si smarca continuamente. Questo richiamo alle riflessioni di Derrida sul nome e su *chōra* ci portano al segreto del nome, ovvero a ciò che di impossibile e imparlabil opera nel nome come non-proprio. Un segreto che identità e nome *alias* sembrano evocare quando si tratta di transizione o post genere.

Nell'ambito degli studi di genere e, più in dettaglio, della teoria *queer*, Paul B. Preciado ha offerto riflessioni preziose sul rapporto tra identità, linguaggio e potere. Preciado, nato con il nome di Beatriz e con l'assegnazione del genere femminile, ha intrapreso un percorso di transizione scegliendo il nome di Paul passando da “bio-donna” a “tecnico-uomo”. Il *dead name* è stato conservato come seconda iniziale del nuovo nome in un divenire che giunge al “genere sintetico”. La sua riflessione filosofica è inscindibile da un'autobiografia che attraversa la sofferenza di chi subisce la legge disciplinante e repressiva del genere ammantata dell'autorevolezza medico-psichiatrica. Preciado si rivolge a chi si

¹⁵ Cfr. J. Derrida, *Il segreto del nome*, Milano, 1997.

¹⁶ Ivi, p. 45.

¹⁷ Ivi, p. 46.

trovi in quella condizione patologica e spersonalizzante che il sapere medicalizzato chiama “disforia di genere”. La sua attività, lavoro filosofico e progetto di soggettivazione si saldano nella decomposizione della stessa identità di genere, intesa come convenzione politica che etichetta attraverso tassonomie il confine tra normalità e patologia, concependo il binarismo maschile e femminile come l'unica via percorribile¹⁸.

Già nel primo lavoro *Manifesto controsessuale*¹⁹, divenuto rapidamente il centro di un vivace dibattito per la cultura queer e transgender in Europa, Preciado si pone come punto di approdo post-femminista e post-genere sostenendo la molteplicità dei sessi, dei generi e delle sessualità, irriducibile a permanenze e categorizzazioni, funzionali a loro volta a gerarchie tra umani. Gli spazi ottenuti all'interno di una cultura eteronormativa, patriarcale e coloniale saranno finte uguaglianze, incapaci di rompere realmente le gabbie identitarie. Mettendo a frutto l'approccio genealogico e decostruttivo di Foucault e Derrida, Preciado «si fa testimone, con il suo stesso corpo modificato, della necessità di “strappare il genere ai macrodiscorsi”, cioè alle teorizzazioni senza conseguenze pratiche»²⁰. Occorrerebbe dismettere la pretesa di poter ridurre l'unicità di ogni individuo a schemi generali.

In più scritti Preciado ritorna su queste camicie di forza partendo da sé:

Il m'arrive encore, mais plus aussi souvent qu'avant, de rencontrer quelqu'un qui s'obstine à m'appeler par un nom féminin, ou qui refuse de m'appeler par mon prénom, cet autre nom qui désormais est le mien. Je peux réfuter sa déclaration de façon rhétorique, je peux fournir des preuves institutionnelles, je peux accentuer ma performance de masculinité: arrêter de me raser pendant deux jours, porter des bottes plus lourdes, le pantalon plus ample, éviter d'avoir un sac à la main, je peux même cracher quand je marche dans la rue ou arrêter de sourire (la masculinité exige parfois une chorégraphie stupide), mais aucune de ces pratiques ne suffit à prouver la vérité du genre, pour la bonne et simple raison que la vérité du genre n'existe pas en dehors d'un ensemble de conventions sociales intersubjectives²¹.

Preciado aggiunge che il genere non è una proprietà psichica o fisica del soggetto, ma una reazione di potere asservita a un processo di assoggettamento che nel contempo è soggettivazione e sottomissione. Questa voce filosofica, potente e sincera, si fa ancor più viva quando racconta del filo sociale che ci unisce agli altri. Un filo sottile che, nel caso di una vita in transizione, può costituire o destituire un sé in pochi attimi passando per una stretta di

¹⁸ Cfr. F.R. Recchia Luciani, A. Masi, *Saperi di genere*, cit., p. 66.

¹⁹ P.B. Preciado, *Manifesto controsessuale*, Roma, 2019.

²⁰ F.R. Recchia Luciani, A. Masi, *Saperi di genere. Dalle rivoluzioni femministe all'emergere di nuove soggettività*, cit., p. 68.

²¹ P.B. Preciado, *Appelle-moi par mon (autre) nom*, in *Liberation*, 23 février 2018, URL: <https://www.liberation.fr/debats/2018/02/23/appelle-moi-par-mon-autre-nom_1631959/> [ultimo accesso: 15/09/2025].

mano, un nome o un pronome, una domanda, una firma o un documento. Se la decisione di avviare un processo di riassegnazione di genere è individuale e apparentemente volontaria, il processo di transizione è collettivo e aperto a continue convalide o censure. Per questo, l'intensità del dolore provato quando qualcuno decide di usare l'altro pronome, o si rifiuta di usare l'altro nome, è proporzionale alla forza con cui questo piccolo gesto ripete una catena storica di violenza ed esclusione.

Migrazione e transizione hanno tratti in comune: sono movimenti singoli di corpi vulnerabili che cercano altri luoghi in cui appalesarsi:

pour un migrant ou pour un trans, le succès du voyage dépend de la générosité avec laquelle les autres vous accueillent et vous soutiennent, sans penser constamment "voici un étranger" ou "je sais que vous êtes réellement une femme", mais en voyant votre singularité de corps vulnérable à la recherche d'un autre endroit où la vie pourrait prendre racine²².

Come il migrante, una persona in transizione di genere elabora strategie di sopravvivenza per capire gli spazi che può abitare prendendo invece le distanze da quelli in cui la sua esistenza è misconosciuta e minacciata. La transizione poggia su una rete insensata di fili fragili e rischiosi, che Preciado paragona alla migrazione, alla reintegrazione sociale dopo essere usciti di prigione, al tornare a lavorare dopo una diagnosi di Aids o cancro, al cercare di avere quello che alcuni chiamano, senza sapere di cosa parlano, una vita normale. Quella che pensiamo essere la nostra sovranità attribuita alla nascita è fatta in realtà di un'impalcatura di finzioni sociali che ci mantengono in vita. Forse in un nome, aggettivo, documento d'identità nazionale non c'è niente di reale e il nome, come diceva Goethe, non è altro che fumo. Eppure, conclude Preciado, respiriamo grazie a quel fumo condiviso: «Par conséquent, s'il vous plaît, appeler-nous par notre (autre) nom»²³.

²² *Ibidem*.

²³ *Ibidem*.

Parte terza

Nel segno del diritto: temi e problemi contemporanei

Il diritto al nome nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: un cammino verso la non discriminazione di genere e il riconoscimento della propria identità

Elena Arditò

SOMMARIO: 1. Il diritto al nome e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo: profili rilevanti. – 2. Le istanze di conservazione o modifica del nome. – 3. La trasmissione del cognome ai figli quale riflesso della parità genitoriale. – 4. Il riconoscimento dell'identità di genere attraverso la rettifica del nome. – 5. Osservazioni conclusive.

1. *Il diritto al nome e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo: profili rilevanti*

Il testo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Conv. eur. dir. uomo) non contiene alcun riferimento espresso al nome, a differenza di altri strumenti internazionali di tutela dei diritti umani¹. La suddetta carenza potrebbe trovare la sua *ratio* nelle significative differenze che, all'epoca di redazione della Convenzione, la disciplina dei nomi e dei cognomi presentava nei diversi Stati membri del Consiglio d'Europa, le quali, a loro volta, riflettevano diverse tradizioni di natura storica, politica, sociale e religiosa. Sicché si suppone che

¹ Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966, entrata in vigore il 23 marzo 1976, art. 24, § 2; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990, artt. 7-8; Convenzione americana sui diritti dell'uomo, adottata a San José di Costarica il 22 novembre 1969, entrata in vigore il 18 luglio 1978, art 18.

gli Stati non avrebbero accettato di vincolarsi allo stesso modello di regolamentazione dei nomi e dei cognomi, rimettendo volontariamente la materia al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU)².

Tuttavia, è a partire dagli anni '90 del secolo scorso che la Corte di Strasburgo, attraverso un'interpretazione evolutiva ed innovativa delle disposizioni convenzionali, ha iniziato a ricondurre le questioni attinenti al diritto al nome, nelle loro diverse sfaccettature, nella dimensione relativa al rispetto della vita privata e familiare e dunque nell'ambito applicativo dell'art. 8 Conv. eur. dir. uomo.

In particolare, nella nota sentenza *Burghartz*, per la prima volta la Corte EDU ha espressamente riconosciuto il nome di un individuo quale mezzo di identificazione personale e di collegamento con la sua famiglia di origine, stabilendo, di conseguenza, che questo «concerns his or her private and family life»³. Tale enunciato, che ha aperto la strada ad un vero e proprio fiume di ricorsi in materia (ipotesi temuta e che si è di fatto realizzata⁴), è stata ribadito in numerose pronunce successive e rappresenta, ad oggi, un orientamento consolidato⁵.

Appurato ciò, sembra ora opportuno soffermarsi sulle conseguenze che derivano da una siffatta impostazione.

È ben noto che l'art. 8 Conv. eur. dir. uomo sia finalizzato principalmente alla tutela del singolo dalle ingerenze arbitrarie nella sua vita privata e familiare da parte di un'autorità pubblica⁶. Si tratta di una disposizione da cui discende un classico obbligo negativo, descritto dalla Corte come l'essenziale finalità della norma⁷. Tuttavia, ciò non esclude che dalla stessa possano derivare degli obblighi positivi in capo agli Stati, che prevedano quindi l'adozione di determinate misure, politiche, o azioni volte ad assicurare l'effettivo rispetto della vita privata e familiare dei cittadini⁸. I confini tra gli obblighi positivi e negativi dello Stato ai sensi dell'articolo 8 Conv. eur. dir. uomo non si prestano, in linea generale, ad una definizione precisa ma in entrambi i contesti si de-

² Si noti inoltre che nei *travaux préparatoires* della Convenzione europea non solo non si riviene parimenti nessuna menzione al diritto al nome ma, proprio alla luce della mancata armonizzazione tra i vari ordinamenti interni in materia, si esclude espressamente la disciplina dello stato civile.

³ Corte EDU, 22 febbraio 1994, *Burghartz c. Svizzera*, § 24.

⁴ Corte EDU, 22 febbraio 1994, *Burghartz c. Svizzera*, opinione dissidente dei giudici Petiti e Valticos.

⁵ Corte EDU, 25 novembre 1994, *Stjerna c. Finlandia*, § 37; Corte EDU, 16 novembre 2004, *Ünal Tekeli c. Turchia*, § 42; Corte EDU, 6 settembre 2007, *Johansson c. Finlandia*, § 37; Corte EDU, 1º luglio 2008, *Daróczy c. Ungheria*, § 26; Corte EDU, 9 novembre 2010, *Losonci Rose e Rose c. Svizzera*, § 26; Corte EDU, 16 maggio 2013, *Garnaga c. Ucraina*, § 36.

⁶ Corte EDU, 22 febbraio 2018, *Libert c. Francia*, §§ 40-42.

⁷ Corte EDU, 27 ottobre 1994, *Kroon e altri c. Paesi Bassi*, § 31.

⁸ Corte EDU, 24 aprile 2018, *Lozovyye c. Russia*, § 36.

ve tener conto del giusto equilibrio che deve essere raggiunto tra i concorrenti interessi dell'individuo, da un lato, e quelli della comunità considerata nel suo complesso, dall'altro⁹.

Dunque, calando il discorso nella materia in esame, se è certamente legittimo l'interesse dello Stato a regolamentare l'uso dei nomi, per rispondere ad esigenze di natura pubblicistica quali la corretta tenuta dei registri anagrafici o la necessità di preservare l'unità familiare, questo non potrà mai arrivare a compromere in modo irragionevole i diritti individuali sotesti e contrari. Innanzitutto, viene in rilievo il diritto a stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e a "farsi riconoscere" attraverso l'utilizzo di un determinato nome in un dato contesto sociale, professionale, commerciale o altro¹⁰. Il diritto al nome viene dunque fin da subito valorizzato per la sua componente "relazionale".

D'altra parte, è stata altresì evidenziata la sua stretta correlazione con l'identità dell'individuo, di cui il nome è stato correttamente riconosciuto quale aspetto essenziale ed integrante¹¹.

L'art. 8 Conv. eur. dir. uomo non è però l'unica disposizione convenzionale che è stata finora ritenuta applicabile in relazione al diritto al nome.

Sono stati infatti indagati dalla Corte, in plurime occasioni, i profili discriminatori eventualmente connessi alla disciplina dei nomi, con particolare riguardo alla determinazione del cognome dei coniugi¹² e alla trasmissione del cognome dei genitori ai figli¹³. Il tema è stato dunque approfondito nell'ambito delle relazioni familiari e sostanzialmente sempre con riferimento a potenziali discriminazioni in ragione del sesso, rilevanti ai sensi dell'art. 14 della Convenzione.

L'art. 14 Conv. eur. dir. uomo, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte, non ha un'esistenza indipendente ma viene definita quale norma "ancillare", con la funzione principale di integrare le altre disposizioni sostanziali della Convenzione e dei Protocolli, con le quali va necessariamente letta

⁹ Per un approfondimento sull'ambito materiale di applicazione dell'art. 8 Conv. eur. dir. uomo, si veda: W. Schabas, *The European Convention on Human Rights: A Commentary*, 1^a ed., Oxford, 2015, pp. 358-412.

¹⁰ Corte EDU, 22 febbraio 1994, Burghartz c. Svizzera, § 24.

¹¹ Corte EDU, 24 giugno 2004, Von Hannover c. Germania, §50. Per una panoramica sul riconoscimento del nome quale elemento costitutivo dell'identità del singolo da parte di altri fonti normative ed organismi giurisdizionali internazionali di tutela dei diritti umani, si veda: F. De Varennes, E. Kuzborska, *Human Rights and a Person's Name: Legal Trends and Challenges*, in *Human Rights Quarterly*, 47, 2015, pp. 983-986.

¹² Corte EDU, 16 novembre 2004, Ünal Tekeli c. Turchia; Corte EDU, 9 novembre 2010, Losonci Rose e Rose c. Svizzera.

¹³ Commissione europea dei diritti dell'uomo, 12 aprile 1996, Fornaciariini, Gianettoni e Fornaciariini c. Svizzera; Corte EDU, 27 aprile 2000, Bijleveld c. Paesi Bassi; Corte EDU, 27 settembre 2001, G.M.B. e K.M. c. Svizzera; Corte EDU, 1 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia; Corte EDU, 26 ottobre 2021, León Madrid c. Spagna.

in combinato disposto¹⁴. In altre parole, essa non vieta la discriminazione in sé stessa ma soltanto eventuali discriminazioni nel godimento di diritti e libertà previsti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli ed è tesa ad assicurare che questi si realizzino senza distinzioni di razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita, appartenenza ad una particolare minoranza, riconducibilità ad altri stati personali o, per ciò chi qui interessa specificamente, di sesso. L'obiettivo della norma è quello di far sì che individui che si trovino in una situazione analoga o simile ricevano il medesimo trattamento da parte delle autorità, a meno che un trattamento differenziato non sia supportato da una giustificazione oggettiva e ragionevole, ovvero persegua un fine legittimo e via sia una relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo da raggiungere¹⁵.

Ampio spazio è riservato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo alla discriminazione di genere, che è la questione di fondo che si è più volta intrecciata con il tema del diritto al nome, nei due ambiti materiali già evidenziati.

In via generale, è stato più volte precisato che, essendo la parità di genere uno dei principali obiettivi degli Stati membri del Consiglio d'Europa, devono sussistere «very weighty reasons» affinché una discriminazione fondata solo ed unicamente sul sesso possa considerarsi compatibile con la Convenzione¹⁶. Ad esempio, i riferimenti a tradizioni, attitudini sociali prevalenti o stereotipi di genere non sono stati considerati delle motivazioni sufficienti a giustificare una differenza di trattamento basata sul sesso¹⁷.

Si vedrà come, anche per ciò che concerne specificamente la disciplina dei nomi, anzi più precisamente dei cognomi, gli spazi di manovra riservati alle autorità statali siano stati progressivamente ridotti dalla Corte ogni qual volta siano entrate in gioco questioni legate all'uguaglianza tra uomo e donna.

¹⁴ Corte EDU, 16 marzo 2010, § 63; Corte EDU, Grande Chambre, 19 settembre 2018, Molla Sali c. Grecia, § 123. Va in ogni caso precisato che in alcuni casi eccezionali l'art. 14 Conv. EDU è stato ritenuto applicabile anche in assenza di una violazione di una norma distinta della Convenzione, utilizzando la tecnica dei c.d. "diritti addizionali". Si vedano sul punto: Corte EDU, Grande Chambre, 22 gennaio 2008, § 47 (riguardante l'adozione di minori da parte di coppie dello stesso sesso); Corte EDU, Grande Chambre, 11 ottobre 2022, Beeler v. Switzerland (relativo alla disparità di trattamento tra vedovi padri e vedove madri nella ricezione della pensione di reversibilità). Per un'attenta disamina sull'ambito di applicazione materiale dell'art. 14 Conv. EDU, si veda: M. E. Villiger, *Handbook on the European Convention on Human Rights*, Leiden, 2023, pp. 580-595.

¹⁵ Corte EDU, Grande Chambre, 19 dicembre 2018, Molla Sali c. Grecia, § 135; Corte EDU, Grande Chambre, 5 settembre 2017, Fábián c. Ungheria, § 113.

¹⁶ Corte EDU, Grande Chambre, 22 marzo 2012, Konstantin Markin c. Russia, § 127; Corte EDU, 24 ottobre 2019, J.D. and A. c. Regno Unito, § 89; Corte EDU, Grande Chambre, 11 ottobre 2022, Beeler v. Switzerland, § 95.

¹⁷ Corte EDU, Grande Chambre, 22 marzo 2012, Konstantin Markin c. Russia, § 127, § 143.

Ebbene, individuati i nodi concettuali e le disposizioni convenzionali che hanno fino ad oggi ricoperto un ruolo centrale nella giurisprudenza della Corte EDU sul diritto al nome, nei paragrafi successivi si procederà alla disamina di alcuni casi ritenuti particolarmente interessanti in materia, suddivisi in diversi ambiti tematici, e riguardanti, rispettivamente, le istanze individuali di conservazione o modifica del nome, la trasmissione del cognome dai genitori ai figli, fino ad arrivare ad un filone giurisprudenziale che si è sviluppato recentemente e che riguarda le pretese di rettifica del nome quale affermazione della propria identità di genere.

2. *Le istanze di conservazione o modifica del nome*

Tra le pronunce relative alla conservazione del nome, va senz'altro ricordato il caso *Unal Tekeli c. Turchia*, avente ad oggetto la normativa turca in materia di determinazione del cognome, la quale prevedeva l'acquisizione automatica ed obbligatoria del cognome del marito per le donne sposate, lasciando invece come facoltativa l'opzione di "aggiungere" il proprio cognome da nubile. D'altra parte, come è facile intuire, il cognome del marito all'esito del matrimonio non subiva invece alcuna modifica. Ebbene, la disposizione in questione, stigmatizzata dalla ricorrente, è stata giudicata dalla Corte contraria agli artt. 8 e 14 Conv. eur. dir. uomo, letti congiuntamente, in quanto, nel ricercare quel delicato equilibrio tra le istanze pubblicistiche (mantenimento dell'unità familiare) e privatistiche (libertà di scegliere autonomamente il proprio cognome), il sacrificio imposto alla ricorrente è stato ritenuto troppo gravoso. Pur considerando le importanti ripercussioni derivanti dall'espunzione della norma dall'ordinamento interno, che avrebbe determinato un cambiamento di sistema nella determinazione dei cognomi dei coniugi e dunque uno stravolgimento nella tenuta dei registri anagrafici, tale disagio ai danni dell'amministrazione pubblica è stato ritenuto tollerabile o quantomeno non tale da integrare una circostanza oggettiva e ragionevole che possa giustificare una discriminazione basata unicamente sul sesso¹⁸.

Se in tale sentenza, l'interesse statale da bilanciare, benché ritenuto soccombente, è stato individuato nella salvaguardia dell'unità della famiglia, in una successiva pronuncia, sempre concernente la conservazione del cognome, questo è stato invece rintracciato nella necessità di garantire l'autenticità dei registri di Stato. Il caso riguarda un errore nella trascrizione del cognome della ricorrente nell'atto di matrimonio, la quale, per gran parte della sua vita aveva utilizzato, sia in ambito privato che professionale, un cognome diverso

¹⁸ Corte EDU, 16 novembre 2004, *Unal Tekeli c. Turchia*, §§ 66-68.

da quello effettivamente presente nei documenti dello Stato civile. La non corrispondenza tra il nome “di fatto” e quello “ufficiale” era emersa molti anni dopo il matrimonio e dunque a seguito di un costante e perdurante utilizzo del primo dei due da parte della ricorrente. In tale occasione, pur in presenza di una motivazione legittima delle autorità ungheresi, è stata ritenuta prevalente la contraria pretesa del singolo di continuare ad utilizzare un nome che riconosceva come proprio e con si auto-identificava. Ciò in quanto:

names are central elements of self-identification and self-definition. Imposing a restriction on one's right to bear or change a name without justified and relevant reasons is not compatible with the purpose of Article 8 of the Convention, which is to protect individuals' self-determination and personal development¹⁹.

Quanto invece ai casi relativi alle istanze di modifica del nome, sembra opportuno riflettere su due pronunce in cui la Corte arriva a delle conclusioni opposte, da un lato rigettando e dall'altro accogliendo la domanda avanzata dal ricorrente.

Nel *leading case Stjerna c. Finlandia*, viene infatti respinto il ricorso di un cittadino finlandese che aveva richiesto di cambiare il proprio cognome per due motivi: *i)* ovviare alle difficoltà pratiche di pronuncia di quello in uso; *ii)* recuperare il cognome dei propri avi, storicamente attribuito alla famiglia di origine. In tal caso, sempre nell'ambito applicativo dell'art. 8 Conv. eur. dir. uomo, si trattava non tanto di valutare l'ingerenza delle autorità nella vita privata del singolo (di fatto inesistente) bensì di verificare l'esistenza o meno di un obbligo positivo in capo allo Stato nell'accogliere la richiesta presentata (acconsentire alla modifica del cognome).

Nel merito, la Corte ha rilevato, da un lato, che il disagio subito dal sig. Stjerna dall'uso del nome corrente, in base alle prove dallo stesso presentate, non risultava significativo e, dall'altro, che il collegamento con i suoi antenati era troppo remoto²⁰. Ciò a fronte di un ragionevole interesse statale di regolamentazione del cognome a fini pubblicistici e di una totale assenza di profili discriminatori insiti nella richiesta. Per tali ragioni la decisione del governo finlandese viene ritenuta conforme alla Convenzione e non viene accertata alcuna violazione di quest'ultima²¹.

Al contrario, in *Garnaga c. Ucraina*²², come già accennato, l'epilogo è completamente opposto.

Il caso riguardava il rifiuto avanzato dalle autorità ucraine alla richiesta di una cittadina di cambiare il proprio cognome, corrispondente a quello del pa-

¹⁹ Corte EDU, 1 luglio 2008, Darózcy c. Ungheria, § 32.

²⁰ Corte EDU, 25 novembre 1994, Stjerna c. Finlandia, § 41.

²¹ Ibid., § 45.

²² Corte EDU, 16 maggio 2013, Garnaga c. Ucraina.

dre biologico e legittimo, in quello del nuovo marito della madre, che la ricorrente considerava come padre sostanziale, con cui coabitava e con cui aveva instaurato un legame affettivo molto forte. La motivazione dell'istanza risiedeva appunto nel desiderio di formalizzare il collegamento, oggettivamente esistente, con la famiglia composta dalla madre, dal marito e dal figlio di questi ultimi; famiglia che la ricorrente percepiva ormai come propria. In tal caso la Corte accoglie la domanda della ricorrente sia perché il rifiuto opposto dalle autorità nazionali non era supportato da una idonea base legale (non vigeva, e non veniva di conseguenza rilevata dallo Stato, alcuna legge interna che impedisse il cambiamento del cognome) né da giustificazioni valide (non era stata sollevata dallo Stato nessuna esigenza imperativa rilevante). La pronuncia è interessante anche perché si può presumere che una domanda sostanzialmente analoga ma presentata in relazione al cognome di una ipotetica “madre di fatto” avrebbe dovuto essere parimenti accolta²³.

Perché questo caso è diverso dal precedente tanto da spingere la Corte a due soluzioni antitetiche? A ben vedere, sebbene la Corte dica il contrario, forse a fronte di osservazioni più o meno convincenti degli Stati convenuti, le esigenze pubblicistiche che entrano in gioco sono le stesse: preservare la facoltà statale di regolamentare l'uso e la determinazione dei cognomi. Tuttavia, mentre in *Garnaga* la pretesa della ricorrente viene accolta perché fa riferimento alla valorizzazione di un legame familiare effettivo e che si era già cristallizzato nella realtà fattuale, in *Sterjna* la domanda viene respinta perché il collegamento con gli ascendenti, di cui il ricorrente voleva acquisire il cognome, era soltanto effimero ed ideale e non aveva avuto alcuna manifestazione concreta.

3. *La trasmissione del cognome ai figli quale riflesso della parità genitoriale*

In una prima fase la giurisprudenza della Corte EDU ha mostrato una certa chiusura verso le istanze dei genitori di trasmettere uno dei loro cognomi ai figli, modificando quello corrente, o di attribuire, fin dalla nascita, un certo cognome piuttosto che un altro.

Si noti, ad esempio, che è stato ritenuto compatibile con la Convenzione il rifiuto rivolto dalle autorità svizzere a una coppia di genitori che aveva richiesto di attribuire alla figlia il cognome di uno dei due (della madre) che però risultava diverso da quello acquisito da entrambi i coniugi (del padre) e scelto

²³ In tal senso: A. Fabbricotti, *La trasmissione del cognome materno secondo il diritto internazionale in materia di diritti umani*, in A. Fabbricotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno. Profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'Unione europea, comparato ed internazionale privato*, Napoli, 2017, p. 73.

quale *family name*²⁴. In tal caso la Corte ha rilevato, *in primis*, che non sia stato dimostrato un particolare disagio subito dai genitori o dalla minore in conseguenza del diniego. D'altra parte, è stata ritenuta ragionevole l'esigenza statale sollevata per cui genitori e figli debbano portare lo stesso cognome, al fine di identificarli come membri della stessa famiglia. Considerando infine che la legge svizzera consente ai genitori di scegliere alternativamente il cognome del padre o della madre come cognome della famiglia, con l'unica conseguenza che questo dovrà poi essere trasmesso a tutti i figli, al fine di mantenere l'unità familiare (possibilità non sfruttata dai ricorrenti rispetto al cognome materno), la Corte non ha individuato alcuna violazione della Convenzione. Nessun profilo discriminatorio tra uomo e donna viene ritenuto sussistente, proprio a fronte della libertà di scelta lasciata "a monte" ai genitori. Non viene però considerando come l'automatica esclusione di uno dei due cognomi dei genitori, prevista dalla legge svizzera, possa in ogni caso incidere negativamente sull'identità del minore e sul proprio riconoscimento come figlio di entrambi. Tuttavia, non era questo l'oggetto della domanda e quindi una simile riflessione avrebbe forse implicato un vizio di *extra petita*²⁵.

Una soluzione simile viene raggiunta in un caso olandese dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato²⁶. La fattispecie riguardava una coppia di genitori che pretendeva di attribuire alle figlie femmine il cognome della madre e ai figli maschi il cognome del padre. In particolare, la madre aveva presentato un ricorso per trasmettere il proprio cognome alla prima figlia, in procinto di nascere, la quale avrebbe altrimenti acquisito *ex lege* il cognome del padre. La Corte esplora una possibile violazione dell'art. 8 e dell'art. 14 Conv. eur. dir. uomo. Quanto alla prima disposizione, avendo rilevato che la richiesta era stata presentata solo rispetto alla prima figlia e non per tutti i figli della coppia, con la conseguenza che l'accoglimento avrebbe "spezzato" l'unità familiare, la Corte ritiene la pretesa statale, sorretta da tale scopo, prevalente su quella individuale di continuazione del cognome della madre²⁷. Più interessante è invece il ragionamento relativo all'art. 14, analizzato in combinato disposto con l'art. 8. In tal caso viene accertata una discriminazione in base al sesso ma la differenza di trattamento viene ritenuta legittima e proporzionale. Ciò in quanto la legge olandese consentiva ai coniugi di scegliere il cognome di uno dei due come cognome della famiglia ma in caso di mancato accordo prevedeva l'attribuzione automatica ai figli del cognome del padre. Dunque, men-

²⁴ Corte EDU, 27 settembre 2001, G.M. B. e K.M. c. Svizzera.

²⁵ Si rammenta che la Corte di Strasburgo è vincolata al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non può dunque «adopt a judgment which would go beyond (*ultra petita*) or outside (*extra petita*) what has been referred to it» (Corte EDU, Grande Chambre, 20 marzo 2018, Radomilja *et al.* c. Croazia, § 109, § 125).

²⁶ Corte EDU, 27 aprile 2000, Bijleveld c. Paesi Bassi.

²⁷ Ivi, pp. 5-6.

tre la trasmissione del cognome della madre necessitava di un esplicito consenso dei due genitori, il quale doveva essere formalizzato in uno specifico atto, l'attribuzione del cognome del padre poteva operare anche in assenza e anche in caso di disaccordo dei due sul punto: un trattamento senza dubbio differenziato e solo in ragione del sesso. Tuttavia, la norma sulla trasmissione automatica del cognome del padre in caso di mancato accordo è stata considerata “necessaria” per scongiurare l’ipotesi di indeterminatezza del cognome dei figli in pendenza del raggiungimento dell’accordo stesso. La disparità di trattamento (accertata) viene dunque considerata in linea con la Convenzione²⁸.

Tale conclusione desta tuttavia alcune perplessità: se la norma interna che consente ai figli di acquisire un certo cognome in mancanza di un accordo dei genitori è senz’altro motivata da fini legittimi (evitare l’indeterminatezza di cui si è appena detto e mantenere allo stesso tempo l’unità familiare) essa risponde anche ad un criterio di proporzionalità? In altre parole, non esistevano altre misure che avrebbero ugualmente soddisfatto entrambi gli scopi anzidetti senza tuttavia determinare una discriminazione di genere? Si pensi, ad esempio, ad una ipotetica norma che preveda la trasmissione automatica del cognome di entrambi i genitori in caso di mancato accordo. La Corte, tuttavia, non si spinge fino a tali considerazioni, forse proprio alla luce del rilevato ampio margine di apprezzamento riservato agli Stati in materia di regolamentazione dei cognomi²⁹.

Si registra invece un significativo cambio di passo a partire dal celebre caso *Cusan e Fazzo c. Italia*³⁰ con cui è stato inferto un duro colpo alla regola italiana di attribuzione automatica del patronimico. Com’è noto, il caso riguardava una coppia di coniugi che aveva richiesto, al momento di registrazione della nascita della figlia, che questa acquisisse il solo cognome della madre. Istanza seguita da un rigetto basato sulla lettura integrata delle norme interne rilevanti sul punto. Nel merito, la Corte ha riscontrato la presenza di una discriminazione *ex artt. 8 e 14 Conv. eur. dir. uomo*, richiamando la propria giurisprudenza pertinente e ribadendo quanto già affermato dalla Corte costituzionale e della Corte di cassazione italiane, nell’ambito della vicenda giurisdizionale interna, secondo cui il sistema normativo in vigore derivava da una concezione patriarcale della famiglia, non più compatibile con il principio di

²⁸ Ivi, pp. 6-7.

²⁹ Corte EDU, 25 novembre 1994, *Stjerna c. Finlandia*, § 39.

³⁰ Corte EDU, 1º gennaio 2014, *Cusan e Fazzo c. Italia*. Per un commento si rimanda a: M. Calogero, L. Pannella, *L’attribuzione del cognome ai figli in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: l’Affaire Cusan e Fazzo c. Italia*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2014, pp. 222-246. In senso critico, si veda: J. Fierens, ‘Où t’es, papa où t’es ? ou comment la Cour européenne des droits de l’homme choisit d’ignorer la fonction fondamentale du patronyme (obs. Cour eur. dr. b., *Cusan et Fazzo c. Italie*, 7 janvier 2014)’, in *Revue trimestrielle des droits de l’Homme*, 103, 2015, pp. 701 ss.

uguaglianza tra uomo e donna. Tale discriminazione è stata ritenuta non più giustificata in quanto:

Si la règle voulant que le nom du mari soit attribué aux «enfants légitimes» peut s'avérer nécessaire en pratique et n'est pas forcément en contradiction avec la Convention [...], l'impossibilité d'y déroger lors de l'inscription des nouveau-nés dans les registres d'état civil est excessivement rigide et discriminatoire envers les femmes³¹.

Sembra importante sottolineare che tale sentenza è stata espressamente richiamata, giocando un ruolo determinante, insieme ad altri precedenti conformi della Corte EDU, nella sentenza della Corte costituzionale italiana che rappresenta l'ultima e, a parere di chi scrive, la più convincente puntata della saga giurisprudenziale italiana sulle regole di attribuzione del cognome dei genitori ai figli³². Con tale pronuncia, difatti, la Corte costituzionale, ritenendo ormai non più accettabile l'inerzia del legislatore sulla questione, nonostante i numerosi moniti precedentemente rivolti allo stesso, dichiara l'incostituzionalità della norma interna che prevede l'automatica trasmissione del cognome del padre ai figli nella parte in cui non ammette nessuna possibilità di deroga. Viene infatti elaborata una nuova regola, forse “forzando” il principio di separazione dei poteri in ragione del non più tollerabile trascorrere del tempo, secondo cui il cognome del figlio è formato dai cognomi dei due genitori salvo loro diverso accordo. Un simile intervento, seppur senza dubbio indifferibile, ha sollevato una serie di criticità sia di ordine concettuale che pratico.

Quanto al primo aspetto, è stato correttamente osservato come una simile *regola iuris* risulti sbilanciata verso il principio consensualistico a discapito di quello identitario del figlio: è la volontà dei genitori che è “sovranà” nella trasmissione del cognome al figlio ma questa non necessariamente determina una attribuzione che riflette il duplice legame genitoriale (il doppio cognome non è obbligatorio ma derogabile in caso di accordo contrario dei genitori) e, peraltro, non sempre presuppone una condizione di effettiva uguaglianza tra le parti³³. Si suppone inoltre che la preminenza attribuita al consenso dei genitori

³¹ Corte EDU, 1° gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia, § 67.

³² Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131. Per un commento alla pronuncia, si veda: E. Frontoni, *La Corte scrive la nuova disciplina del cognome dei figli*, in *Osservatorio costituzionale*, 5, 2022, pp. 162-173; C. Ingenito, *Storia del nuovo cognome dei figli tra tutela dell'unità familiare e diritto all'identità. Riflessioni a margine della sentenza n. 131/2022*, in *Osservatorio costituzionale*, 6, 2022, pp. 355-388; E. Malfatti, *Istanze di attribuzione del cognome materno e nuova regola del doppio cognome: note a margine della sentenza n. 131 del 2022*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3, 2022, pp. 1423-1431; A.O. Cozzi, *Cognome, ultimo atto: il principio dell'accordo tra genitori e la regola legale del doppio cognome*, in *L'Osservatorio sul diritto di famiglia*, 2, 2022, pp. 27-38. Per un *excursus* sul “cammino” delle Corti interne in materia si veda: C. Masciotta, *L'eguaglianza dei genitori nell'attribuzione del cognome: una nuova regola iuris dettata dal giudice costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2, 2022, pp. 252-271.

³³ In tal senso si veda: C. Masciotta, cit., pp. 268-269.

non potrà che agevolare, nella prassi, la permanenza del solo cognome paterno in quanto tale consenso non sarà pienamente libero, bensì certamente influenzato dal costume sociale e dalle abitudini culturali più diffuse³⁴.

Quanto al secondo profilo, è evidente che il nuovo sistema lasci irrisolti una serie di problemi, dalle misure da adottare per evitare il c.d. “effetto moltiplicatore” dei cognomi a quelle per preservare il mantenimento dell’unità familiare. Questioni che potranno essere definite soltanto attraverso una legge organica e coerente. Bisognerà dunque verificare se questo nuovo assetto, per ora provvisorio e in qualche modo parziale, risulti o meno compatibile con la Convenzione.

Infine, si segnala una pronuncia relativa a una domanda di inversione dell’ordine dei cognomi dei genitori³⁵. Nello specifico, la ricorrente aveva richiesto di cambiare l’ordine dei cognomi di sua figlia, anteponendo quello materno a quello paterno. Tale possibilità le era stata negata dalle autorità spagnole in quanto non ammessa dalla legge interna, salvo accordo dei genitori sul punto (nel caso di specie assente). Detta normativa è stata ritenuta discriminatoria in base al genere e non conforme a Convenzione in quanto, seppure riconosciuta nella sua utilità, la impossibilità di derogarvi (a meno che non ci sia un espresso consenso dei genitori) è stata valutata come eccessivamente rigorosa e vessatoria per le donne. Da ultimo, infatti, è stato espressamente dichiarato: «aunque la seguridad jurídica puede manifestarse por la elección de anteponer el apellido paterno, también puede manifestarse mediante el apellido materno»³⁶. Si tratta dunque di un decisivo superamento della posizione assunta dalla Corte in *Bijleveld c. Paesi Bassi*, già esaminata, e di un forte segnale da Strasburgo che suggerisce, auspicabilmente, che nessuna discriminazione in base al sesso potrà più essere tollerata sull’altare dell’unità familiare o della certezza del diritto qualora esistano vie meno intrusive per raggiungere il medesimo obiettivo.

4. Il riconoscimento dell’identità di genere attraverso la rettifica del nome

Come anticipato in premessa, la Corte EDU ha altresì esplorato il tema del nome quale forma di riconoscimento della propria identità di genere.

³⁴ Si veda: A.O. Cozzi, cit., p. 37.

³⁵ Corte EDU, 26 ottobre 2021, León Madrid c. Spagna. Per un commento si veda: J.-P. Marquénand, *Le démantèlement de la tradition patriarcale patronymique par le principe de nondiscrimination. À propos de l’ordre des noms de famille portés par l’enfant (obs. sous Cour eur. dr. h., arrêt León Madrid c. Espagne, 26 octobre 2021)*, in *Revue trimestrielle des droits de l’Homme*, 3, 2022, pp. 689-699.

³⁶ Corte EDU, 26 ottobre 2021, León Madrid c. Spagna, § 69.

In tale ambito, merita di essere menzionato il caso *S.V. c. Italia*³⁷ riguardante il diniego opposto dalle autorità italiane alla richiesta di una donna transgender di rettificare anagraficamente il proprio nome. Il rifiuto era stato motivato dal mancato completamento da parte della ricorrente del percorso di transizione, attraverso l'accertamento giudiziale dell'operazione chirurgica di conversione sessuale, nonostante la stessa avesse già avviato tale percorso, oltre ad essere ormai da anni socialmente riconosciuta come donna.

Nel merito, la Corte ricorda dapprima, in base alla sua giurisprudenza consolidata, che le questioni riguardanti il nome possono sussumersi nell'ambito applicativo dell'art. 8 Conv. eur. dir. uomo e che, seppur gli Stati godano di un ampio margine di apprezzamento nel regolamentare la modifica dei nomi, questo tuttavia si restringe quando entrano in gioco questioni relative ad uno degli aspetti più intimi della vita privata, ossia il diritto all'identità sessuale³⁸. Con riferimento al caso di specie, viene poi osservato come la mancata autorizzazione delle autorità italiane alla rettifica del nome, seppur conforme alle norme rilevanti in materia, si sia basata su argomenti puramente formali che non tenevano affatto conto della situazione specifica dell'interessata. Questa, infatti, aveva avviato già da molti anni il processo di transizione sessuale e il suo aspetto fisico nonché la sua identità sociale erano già femminili da molto tempo. Di conseguenza il rigetto l'aveva posta per un periodo di tempo irragionevole in una posizione di vulnerabilità, umiliazione e ansia³⁹. Considerando infine che, anche ai sensi di altre fonti internazionali richiamate espressamente⁴⁰, gli Stati devono garantire alle persone transgender che i cambiamenti di nome e di genere nei documenti ufficiali si realizzino in modo rapido, trasparente e accessibile, la Corte ha accertato una violazione dell'art. 8 della Convenzione.

Tale statuizione, riguardante i requisiti minimi che devono essere rispettati nelle procedure di rettifica del nome o del genere delle persone transgender, è stata inoltre ripresa e posta a fondamento di un caso più recente. In tale occasione, la Corte ha rilevato una violazione dell'art. 8 Conv. eur. dir. uomo da parte della Georgia, per non aver previsto un quadro normativo chiaro, preci-

³⁷ Corte EDU, 11 ottobre 2018, *S.V. c. Italia*.

³⁸ Corte EDU, 11 ottobre 2018, *S.V. c. Italia*, §§ 58-62; Corte EDU, 16 luglio 2014, *Hämäläinen c. Finlandia*, § 67; Corte EDU, 6 aprile 2017, *A.P. Garçon e Nicot c. Francia*, § 123.

³⁹ Corte EDU, 11 ottobre 2018, *S.V. c. Italia*, § 70; Corte EDU, 11 luglio 2002, *Christine Goodwin c. Regno Unito*, §§ 77-78.

⁴⁰ Il 31 marzo 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la raccomandazione CM/Rec(2010)5 sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Tale raccomandazione stabilisce in particolare che «gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire il pieno riconoscimento giuridico dell'avvenuto cambiamento del sesso di una persona in tutte le sfere della vita, in particolare rendendo possibili le rettifiche dei dati anagrafici nei documenti ufficiali in modo rapido, trasparente e accessibile».

so e coerente sul punto. Al contrario, la normativa vigente attribuiva alle autorità competenti un ampio margine di discrezionalità sui criteri necessari per ottenere la modifica del sesso nei documenti anagrafici da parte delle persone transgender.

5. *Osservazioni conclusive*

Dall'analisi globale ed integrata della giurisprudenza finora indagata, nei suoi diversi ambiti tematici, possono svolgersi alcune riflessioni conclusive.

Innanzitutto, ciò che è emerge è che la facoltà di scegliere liberamente il proprio nome, conservando quello corrente o chiedendone una modifica, rientra certamente nel diritto del singolo di autodeterminarsi in quanto il nome riflette essenzialmente l'identità della persona e rappresenta un mezzo per auto-identificarsi e riconoscersi all'interno di un determinato contesto, concorrendo al pieno sviluppo della propria personalità.

D'altra parte, sebbene tale libertà si scontri frequentemente, nella prassi applicativa, con interessi pubblicistici contrapposti sorretti da finalità legittime, alla luce dell'interpretazione evolutiva elaborata dalla Corte europea – secondo quanto finora emerso – il conflitto, pur nella sua fisiologica inevitabilità, tende a risolversi nella prevalenza dell'interesse individuale, in particolare al ricorrere di due ipotesi.

In primo luogo, quando la pretesa del singolo è tesa a valorizzare e/o formalizzare una situazione “concreta”, la quale deve essersi quindi già manifestata e consolidata nella realtà fattuale e che deve contraddistinguere ed influenzare in modo significativo l'esistenza del singolo ricorrente⁴¹.

In secondo luogo, sembra interessante notare come la Corte sia divenuta man mano più attenta in tutti quei casi in cui il comportamento dell'autorità, derivante da una consuetudine o da una normativa interna, in tema di regolamentazione dei nomi, abbia determinato una discriminazione fondata sul sesso. E ciò sia con riferimento alle istanze delle donne sposate di “sganciarsi” dal cognome del marito sia con riguardo alle legittime pretese delle madri di concorrere in modo paritario ai padri nella trasmissione del proprio cognome ai figli. In particolare, in tale duplice contesto, è possibile scorgere un graduale avanzamento in senso ugualitario dell'approccio della Corte. In un primo momento, infatti, talune discriminazioni di genere, accertate nei fatti di causa, sono state ritenute giustificate da circostanze oggettive e ragionevoli, e dunque giudicate compatibili con la Convenzione. Tuttavia, nel parere di chi scrive, le

⁴¹ Si vedano in tal senso: Corte EDU, 16 maggio 2013, Garnaga c. Ucraina; Corte EDU, 1º luglio 2008, Daróczy c. Ungheria; Corte EDU, 11 ottobre 2018, S.V. c. Italia.

differenziazioni individuate non sembravano in ogni caso rispettare il criterio di proporzionalità rispetto alla misura prescelta dallo Stato, come l'orientamento consolidato della Corte imporrebbe⁴². In una seconda fase, invece, la Corte ha ritenuto non più ammissibili, e quindi non più conformi a Convenzione, talune situazioni discriminatorie per le donne in quei casi in cui sarebbe stato effettivamente possibile, per le autorità pubbliche interessate, adottare una misura ugualmente efficace allo scopo ma meno vessatoria nei loro confronti⁴³.

Vanno infine considerati gli sforzi posti in essere dalla Corte europea quanto alla definizione dei caratteri obbligatori delle procedure di rettifica del nome che riguardano le persone transgender. Considerando le due pronunce prese in esame, se è vero che non sono stati chiariti con precisione dalla Corte i presupposti necessari per addivenire ad una rettifica del sesso nei documenti anagrafici⁴⁴, sembra in ogni caso importante la statuizione secondo cui le relative procedure debbano essere caratterizzate da accessibilità, rapidità e trasparenza. Ciò significa che le normative e le pratiche interne degli Stati membri del Consiglio d'Europa dovranno necessariamente ispirarsi e rispondere a tali *standard* per non violare la Convenzione e ciò non potrà che garantire alle persone transgender un maggior grado di dignità.

⁴² Corte EDU, 27 aprile 2000, Bijleveld c. Paesi Bassi.

⁴³ Corte EDU, 26 ottobre 2021, León Madrid c. Spagna.

⁴⁴ P. Cannoot, *S. V. v. Italy: on temporality and transgender persons*, 19 ottobre 2018, URL: <<https://strasbourgobservers.com/2018/10/19/s-v-v-italy-on-temporality-and-transgender-persons/>> [ultimo accesso: 15/09/2025].

Il diritto al nome tra diritto internazionale privato e libertà di circolazione delle persone nell'Unione europea*

Fabrizio Marongiu Buonaiuti

SOMMARIO: 1. La disciplina internazionalprivatistica del diritto al nome nel sistema previgente alla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato del 1995. – 2. La disciplina contenuta nella legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. – 3. La disciplina contenuta nella Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai nomi e cognomi e la sua prevalenza sulla disciplina contenuta nella legge italiana. – 3.1. In particolare: l'ammissione del rinvio nel sistema della Convenzione di Monaco del 1980. – 3.2. La lacuna della Convenzione di Monaco del 1980 relativamente ai casi di pluricittadinanza e l'ammissibilità del riferimento alle soluzioni recate dai sistemi nazionali di diritto internazionale privato. – 3.3. La disciplina recata dalla Convenzione di Monaco del 1980 e la questione del *conflit mobile*. – 4. Problematiche relative all'applicazione della disciplina internazionalprivatistica del diritto al nome in relazione alla determinazione del cognome dei figli. – 5. Diritto alla continuità del nome e incidenza delle sue limitazioni sulla libertà di circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea. – 6. Considerazioni conclusive.

* Il presente lavoro si inserisce nell'ambito del progetto “Innovazione e vulnerabilità: problemi giuridici e tutele” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata (finanziamento MUR, programma: Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027).

1. La disciplina internazionalprivatistica del diritto al nome nel sistema previgente alla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato del 1995

Nel sistema italiano di diritto internazionale privato previgente alla legge di riforma del 31 maggio 1995, n. 218 non era presente una specifica disciplina del diritto al nome nel diritto internazionale privato. In proposito, si tendeva a fare riferimento alla regola di conflitto contenuta nell'art. 17 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile (le c.d. preleggi), il quale, in materia di stato e capacità delle persone e dei rapporti di famiglia, richiamava la legge nazionale dei soggetti interessati¹. Si era nondimeno posta in dottrina la questione se, nei casi in cui, come avviene relativamente alla determinazione del cognome dei figli, il nome di una persona dipenda dall'esistenza di un rapporto di famiglia – come il matrimonio, la filiazione o l'adozione – la legge applicabile dovesse essere individuata nella legge regolatrice del rapporto in questione, ove, evidentemente, tale legge non coincidesse con la legge nazionale del soggetto interessato. Considerato che nella gran parte dei casi il nome di una persona dipende da un rapporto familiare presupposto, l'ambito lasciato all'applicazione della legge nazionale della persona interessata veniva in questo modo ad essere inevitabilmente limitato².

¹ La norma, abrogata dall'art. 73 della l. 31 maggio 1995, n. 218, disponeva: «Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono».

² Si vedano, tra gli altri, nel senso della soggezione del diritto al nome alla legge applicabile al rapporto familiare da cui il nome dipende, nella letteratura anteriore alla riforma del 1995, G. Balladore Pallieri, *Diritto internazionale privato italiano*, Milano, 1974, p. 138 s.; T. Ballarino, *Diritto internazionale privato*, Padova, 1982, p. 656 s.; la tesi per la quale il diritto al nome sarebbe sempre stato soggetto alla legge nazionale della persona, anche quando la sua acquisizione discendesse da un rapporto di famiglia, era stata sostenuta da E. Vitta, *Diritto internazionale privato*, vol. II, Torino, 1973, p. 22 s., il quale successivamente era parso invece aderire all'opposta tesi per la quale in quest'ultima ipotesi il nome sarebbe retto dalla legge regolatrice del rapporto di famiglia da cui ne dipende l'acquisto: Id., *Memoriale e progetto di legge*, in Consiglio Nazionale del Notariato (a cura di), *Problemi di riforma del diritto internazionale privato italiano*, Milano, 1984, p. 3 ss., spec. p. 54. Si veda anche F. Marongiu Buonaiuti, *Il cognome dei figli nel diritto internazionale privato*, in A. Fabbricotti (a cura di), *Il diritto al cognome materno. Profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale, dell'Unione europea, comparato ed internazionale privato*, Napoli, 2017, p. 173 s.

2. La disciplina contenuta nella legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Quest'ultimo orientamento è stato seguito nella legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato del 1995, la quale, introducendo una disciplina ben più articolata rispetto a quella piuttosto scarna ed essenziale precedentemente contenuta nelle preleggi, reca all'art. 24 una norma di conflitto specifica, per la quale l'esistenza e il contenuto dei diritti della personalità – categoria alla quale viene generalmente ricondotto anche il diritto al nome in quanto elemento distintivo della personalità dell'individuo – sono regolati dalla legge nazionale del soggetto interessato. La norma precisa, nondimeno, che i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. Questa soluzione comporta un sostanziale svuotamento della rilevanza in questa materia della legge nazionale del soggetto, salvo restando peraltro la possibilità che la legge nazionale dell'interessato si trovi comunque ad applicarsi in quanto legge regolatrice del rapporto familiare in base alle regole di conflitto pertinenti. Infatti, come è stato rilevato in dottrina, anche all'interno della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato del 1995, è frequente il ricorso alla cittadinanza delle persone interessate come criterio di collegamento ai fini dell'individuazione della legge applicabile ai rapporti di carattere familiare³. Ciò nondimeno, nei rapporti familiari che coinvolgono persone aventi diversa cittadinanza, non necessariamente il criterio di collegamento adottato punterà alla legge nazionale della persona interessata, potendo per ipotesi portare all'applicazione della legge nazionale di una diversa parte del medesimo rapporto.

La norma dell'art. 24 della legge n. 218/1995 limita, inoltre, la portata del richiamo alla legge nazionale del soggetto interessato, ovvero alla legge regolatrice del rapporto di famiglia da cui deriva il nome che la persona porta, prevedendo, al secondo comma, che le conseguenze della violazione dei diritti della personalità ai quali la norma si riferisce sono disciplinate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti. Quest'ultima disposizione risolve a favore della legge regolatrice del fatto illecito una questione che era stata in passato molto dibattuta dalla dottrina internazionalprivatistica, in merito alla delimitazione dell'ambito rispettivo di applicazione della legge applicabile al fatto illecito e della legge regolatrice del diritto violato⁴, in senso omogeneo alla soluzione attualmente accolta anche a livello europeo nel regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali (c.d. rego-

³ Si veda in questo senso A. Di Blase, *Articolo 24*, in F. Pocar *et al.* (a cura di), *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, p. 123 ss., spec. p. 126 s.

⁴ Si rimanda in proposito, per un quadro delle diverse posizioni sostenute in dottrina, a F. Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Milano, 2013, p. 93 ss.

lamento “Roma II”, art. 15). Tale regolamento, peraltro, esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione la determinazione della legge applicabile alle violazioni della privacy e dei diritti della personalità, alle quali conseguentemente continuano a trovare applicazione, nel nostro ordinamento, le regole comuni sulla legge applicabile alla responsabilità da fatto illecito, contenute nell’art. 62 della legge n. 218/1995⁵.

3. La disciplina contenuta nella Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai nomi e cognomi e la sua prevalenza sulla disciplina contenuta nella legge italiana

La disciplina della legge regolatrice dei diritti della personalità contenuta nell’art. 24 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato deve intendersi peraltro non applicabile per quanto attiene alla legge applicabile al diritto al nome, in quanto quest’ultima materia è regolata nell’ordinamento italiano dalla Convenzione sulla legge applicabile ai nomi e ai cognomi, elaborata dalla *Commission internationale de l'état civil* (CIEC) ed aperta alla firma a Monaco di Baviera il 5 settembre 1980, la quale è stata ratificata dall’Italia e resa esecutiva nell’ordinamento italiano con legge 19 novembre 1984 n. 950⁶. La Convenzione, che allo stato risulta ratificata, oltre che dall’Italia, dalla Spagna, dai Paesi Bassi e dal Portogallo, è in vigore internazionalmente tra gli Stati parte dal 1° gennaio 1990⁷.

In dottrina si è posta la questione del motivo per il quale il legislatore della riforma del diritto internazionale privato del 1995 non abbia creduto opportuno inserire nell’art. 24 della legge un rinvio alla Convenzione per quanto riguarda il diritto al nome. Tale soluzione è stata seguita, come è noto, in altre disposizioni della stessa legge di riforma, che, in luogo di formulare autonome disposizioni di conflitto in materie che già formavano oggetto di convenzioni internazionali di cui l’Italia era parte, operano direttamente un rinvio alle convenzioni pertinenti, ove del caso estendendone unilateralmente l’applicazione

⁵ L’esclusione di tale materia dall’ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento “Roma II” è stata dovuta alla difficoltà di raggiungere un accordo su una soluzione internazionalprivatistica atta a bilanciare gli interessi in gioco nel delicato ambito dei diritti della personalità, tra protezione della privacy e dei diritti della personalità da una parte e libertà dell’informazione dall’altra: si veda ancora F. Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., p. 90, p. 206 ss.

⁶ Il testo ufficiale in lingua francese della Convenzione, oltreché in allegato alla legge di esecuzione in G.U., n. 18 del 22 gennaio 1985, *suppl. ord.*, p. 107 ss., è disponibile al sito della CIEC, URL <www.ciec1.org>, sul quale ugualmente è consultabile lo stato delle ratifiche.

⁷ Nei confronti del Portogallo, che ha depositato il proprio strumento di ratifica il 3 luglio 1990, la Convenzione è in vigore dal 1° ottobre 1990.

al di là dell'ambito loro proprio⁸. Come è stato osservato, il mancato coordinamento tra la disciplina dell'art. 24 della legge n. 218/1995 – che, peraltro, riguarda più generalmente tutte le questioni qualificabili in termini di diritti della personalità e non già solamente il diritto al nome – e la disciplina recata dalla Convenzione di Monaco del 1980 potrebbe essere dovuto al fatto che, al tempo in cui la Commissione ministeriale preposta alla redazione del testo della legge di riforma del diritto internazionale privato concluse i suoi lavori, nel 1989, la Convenzione non era ancora internazionalmente in vigore, non essendosi sino a quel momento raggiunto il numero minimo di ratifiche necessario. È probabile che, nel successivo, lungo esame parlamentare del testo del disegno di legge, nel quale la discussione si è prevalentemente concentrata su altre disposizioni, l'opportunità di intervenire sulla disposizione in questione sia sfuggita⁹. Questa ipotesi appare corroborata dall'assenza di alcun riferimento alla Convenzione di Monaco del 1980 nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, nella parte relativa all'art. 24, che è rimasto immutato nel testo definitivo della legge n. 218/1995¹⁰.

In ogni caso, è chiaro che il mancato riferimento da parte dell'art. 24 della legge n. 218/1995 alla Convenzione di Monaco del 1980 sulla legge applicabile ai nomi e cognomi nulla toglie alla sua prevalenza sulle disposizioni contenute nella legge italiana di riforma, come espressamente riconosciuto dall'art. 2, primo comma, della legge stessa, il quale afferma chiaramente, in un contesto in cui ancora non era presente la clausola generale di cui all'odierno art. 117, primo comma, della Costituzione, che le disposizioni contenute nella legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Deve inoltre essere precisato che, benché la Convenzione di Monaco, come si è osservato, sia attualmente in vigore tra soli quattro Stati parte tra cui l'Italia, essa, come la generalità delle convenzioni internazionali che recano regole di diritto internazionale privato in senso stretto – relative, quindi,

⁸ Si veda, per tutti, a questo riguardo, con riferimento anche alla problematica del superamento di diverse delle convenzioni così richiamate da parte di convenzioni successive, ovvero di regolamenti dell'Unione europea adottati nell'ambito della disciplina della cooperazione giudiziaria in materia civile, F. Marongiu Buonaiuti, *Il rinvio della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato alle convenzioni internazionali, tra adeguamento al mutato contesto normativo e strumentalità alla tutela dei valori ispiratori*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2021, p. 266 ss. e in A. Annoni, S. Forlati, P. Franzina (a cura di), *Il diritto internazionale come sistema di valori. Scritti in onore di Francesco Salerno*, Napoli, 2021, p. 669 ss.

⁹ Secondo quanto osservato da G. Rossolillo, *Identità personale e diritto internazionale privato*, Padova, 2009, p. 43, in nota 105.

¹⁰ Si veda la Relazione al Disegno di legge presentato il 29 aprile 1993 dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro degli affari esteri e col Ministro dell'interno (Senato della Repubblica, XI Legislatura, n. 1192), in appendice a G. Gaja (a cura di), *La riforma del diritto internazionale privato e processuale. Raccolta in ricordo di Edoardo Vitta*, Milano, 1994, p. 401 ss., spec. p. 416.

alla individuazione della legge applicabile – si applica *erga omnes*, vale a dire, anche nelle situazioni che presentino collegamenti con paesi non contraenti e nelle quali i criteri di collegamento contenuti nella Convenzione portino all'applicazione della legge di uno Stato non contraente¹¹. Ne deriva che, secondo un fenomeno che è ora comune anche ai regolamenti adottati dall'Unione europea nel campo del diritto internazionale privato, le disposizioni contenute nella Convenzione sostituiscono per intero, nell'ambito di applicazione materiale loro proprio, le norme di conflitto nazionali degli Stati contraenti, le quali continueranno a trovare applicazione solamente nelle materie non regolate dalla Convenzione stessa¹².

Diversamente dalla soluzione accolta nell'art. 24 della legge n. 218/1995, il quale, come si è rilevato, sottopone il nome di una persona il cui acquisto derivi da un rapporto familiare alla legge regolatrice di quest'ultimo rapporto, la Convenzione di Monaco del 1980, all'art. 1, prevede che il nome e il cognome di una persona siano disciplinati dalla legge dello Stato di cui questa ha la cittadinanza. Il *Rapport explicatif* della Convenzione chiarisce che tale regola di conflitto presenta carattere autonomo, per cui la disciplina del nome e del cognome di una persona non ricade nell'ambito di applicazione della legge regolatrice della filiazione, ovvero degli effetti dell'adozione o del matrimonio. Tale soluzione è parsa inevitabile al fine di poter raggiungere un'effettiva uniformità di soluzioni in materia di legge applicabile al nome, dal momento che altrimenti sarebbe stato necessario raggiungere un accordo anche con riferimento alla legge applicabile ai diversi rapporti familiari dai quali il nome di una persona è suscettibile di derivare, ciò che avrebbe richiesto uno sforzo alquanto impegnativo e non suscettibile di condurre ad un risultato accettabile in tempi ragionevoli¹³.

L'autonomia della legge applicabile al nome e cognome di una persona viene difesa nel sistema della Convenzione anche nel caso in cui l'esistenza di un rapporto familiare da cui il nome della persona derivi formi oggetto di una questione preliminare. Tale questione preliminare dovrà infatti essere risolta, ai soli fini degli effetti suscettibili di derivare dal rapporto familiare per il nome della persona, in base alla legge applicabile al nome, e cioè alla legge nazionale della persona, e ciò senza pregiudicare la soggezione degli altri aspetti

¹¹ Si veda l'art. 2 della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, il quale dispone: «La loi désignée par la présente convention s'applique même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant».

¹² Come chiarito nel *Rapport explicatif*, adottato dall'Assemblea generale della Commission internationale de l'état civil il 3 settembre 1980 e consultabile al sito www.ciec1.org, dove è pubblicato di seguito al testo della Convenzione, punto 2, la Convenzione ha per scopo di stabilire delle regole comuni di diritto internazionale privato sui nomi e cognomi delle persone. Gli Stati contraenti applicheranno tali regole a ogni persona fisica, sia essa o meno cittadina di uno Stato contraente.

¹³ Si veda il *Rapport explicatif*, cit., punto 3.1.

del rapporto familiare, quali la sua costituzione e il contenuto del rapporto in termini di diritti ed obblighi, ad una diversa legge in base alle relative regole di diritto internazionale privato.

3.1. In particolare: l'ammissione del rinvio nel sistema della Convenzione di Monaco del 1980

A questo proposito, deve essere precisato che in base alla lettera dell'art. 1, par. 1 della Convenzione sembrerebbe che la stessa legge nazionale della persona interessata debba applicarsi, con le sue norme materiali, agli effetti sul nome della persona suscettibili di derivare dal rapporto familiare presupposto, ciò che dal punto di vista internazionalprivatistico configurerebbe un caso di assorbimento della questione preliminare nell'ambito di applicazione della legge regolatrice della questione principale¹⁴. Invece, come è chiarito dal *Rapport explicatif*, la formula «*sont appréciées selon la loi de cet État*» presuppone il ricorso alle norme di diritto internazionale privato della legge del paese di cittadinanza della persona interessata, le quali potranno indicare una legge diversa come applicabile agli effetti che la situazione giuridica di carattere familiare produce sul nome della persona¹⁵.

Questa soluzione accolta dalla Convenzione di Monaco, nell'attribuire centralità non soltanto alla legge materiale dello Stato di cittadinanza della persona interessata, bensì più ampiamente all'ordinamento di tale paese, ivi incluse le sue regole di diritto internazionale privato, ha portato in dottrina a vedere nel sistema della Convenzione una sorta di rinvio in blocco all'ordinamento nazionale della persona interessata¹⁶.

Peraltro, il ricorso alla legge designata dalle regole di diritto internazionale privato della legge richiamata per regolare la questione principale allo scopo di disciplinare le questioni preliminari si pone in rapporto di stretta coerenza con

¹⁴ La norma dell'art. 1, par. 1, della Convenzione di Monaco recita: «Les noms et prénoms d'une personne sont déterminés par la loi de l'Etat dont elle est ressortissante. A ce seul effet, les situations dont dépendent les noms et prénoms sont appréciées selon la loi de cet État».

¹⁵ Si veda il *Rapport explicatif*, cit., punto 3, terzo alinea: «les “questions préalables” sont résolues selon le droit international privé de cet État» (con riferimento allo Stato di cui la persona è cittadina). Tecnicamente, la norma prevede il ricorso alla “soluzione congiunta” delle questioni preliminari, per la quale ad esse verrà applicata non già, come nella soluzione dell'assorbimento, la stessa legge materiale che regola la questione principale, bensì la legge individuata sulla base delle regole di diritto internazionale privato del paese la cui legge regola la questione principale. Si vedano, per un quadro sintetico delle diverse soluzioni date al problema delle questioni preliminari nel diritto internazionale privato, per tutti, F. Mosconi, C. Campiglio, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. I, *Parte generale e obbligazioni*, 10^a ed., Torino, 2022, p. 269 ss.

¹⁶ Si veda in questo senso G. Rossolillo, *Identità personale e diritto internazionale privato*, cit., p. 45 s.

la soluzione più generalmente accolta dalla Convenzione, consistente nell'includere nel richiamo effettuato dalle sue norme anche le regole di diritto internazionale privato della legge richiamata, così ammettendo il rinvio che tali regole – ove, evidentemente, si tratti di uno Stato non contraente della Convenzione – effettuino alla legge di un diverso paese, nel caso in cui queste adottino un criterio di collegamento diverso dalla cittadinanza ai fini di individuare la legge applicabile al nome della persona¹⁷. Del resto, la possibilità del ricorso a criteri di collegamento diversi dalla cittadinanza in materia di diritto al nome nel contesto dei sistemi statali di diritto internazionale privato è espressamente contemplata dall'art. 6 della Convenzione, la quale consente agli Stati contraenti l'apposizione di una riserva, per la quale lo Stato interessato si riserva di applicare la propria legge interna – come tale dovendosi intendere la propria legge materiale, ad esclusione delle proprie regole di diritto internazionale privato – al nome delle persone aventi la residenza abituale sul proprio territorio, a prescindere dalla loro cittadinanza. La norma aggiunge al secondo comma che una tale riserva produce effetto unicamente per quanto riguarda lo Stato contraente che la abbia apposta, e non è pertanto suscettibile di essere applicata dagli altri Stati contraenti nei confronti dei soggetti che abbiano la propria residenza abituale nel territorio dello Stato autore della riserva¹⁸.

La portata del richiamo che la Convenzione di Monaco del 1980 fa alla legge nazionale della persona interessata e la marcata differenza di approccio rispetto all'art. 24 della legge n. 218/1995 è stata evidenziata da una pronuncia della Corte di cassazione, relativa all'individuazione della legge applicabile alle conseguenze derivanti dallo scioglimento del matrimonio per il cognome della moglie¹⁹.

La Cassazione ha infatti ritenuto, facendo applicazione della disciplina contenuta nella Convenzione di Monaco del 1980, che il diritto della moglie di conservare o meno il cognome del marito a seguito del divorzio dovesse essere regolato secondo a legge nazionale dell'interessata, nella specie il diritto sve-

¹⁷ Si veda il *Rapport explicatif*, cit., punto 3.2, terzultimo capoverso. Si veda in proposito A. Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit int. de la Haye*, vol. 352, 2012, p. 9 ss., spec. p. 276 ss., il quale annovera la Convenzione di Monaco del 1980 tra quelle convenzioni di diritto internazionale privato nelle quali l'ammissione del rinvio è implicita, osservando l'A. che nei casi in cui la Convenzione ha inteso escludere il rinvio, ha utilizzato, come nell'art. 6, in luogo dell'espressione «*loi*», l'espressione «*lois interne*».

¹⁸ Si veda il *Rapport explicatif*, cit., punto 3.2, terzultimo capoverso, in fine.

¹⁹ Corte di cassazione, sez. I civ., sent. 13 novembre 2015, n. 23291, pres. Di Palma, rel. Acierno, disponibile su <www.marinacastellaneta.it> con commento di M. Castellaneta, *Legge applicabile per determinare il cognome dopo il divorzio all'attenzione della Cassazione*, ivi, 20 novembre 2015, e su <<https://aldricus.giustizia.it/>> con commento di O. Vanin, *La Cassazione sulla legge applicabile al cognome della moglie a seguito del divorzio*, ivi, 8 gennaio 2016. Si veda in proposito anche F. Marongiu Buonaiuti, *Il cognome dei figli nel diritto internazionale privato*, cit., p. 181 ss.

dese, che in concreto prevede il diritto della moglie di scegliere se mantenere o meno tale cognome dopo il divorzio, e non già secondo la legge italiana applicabile allo scioglimento del matrimonio, come sarebbe avvenuto secondo la regola di cui all'art. 24 della legge n. 218/1995. Tale regola avrebbe materialmente portato alla perdita del diritto della moglie di conservare tale cognome, come previsto dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 sul divorzio, salva diversa statuizione del giudice per i motivi contemplati dalla norma. La Cassazione ha correttamente rilevato che la soluzione imposta dalla disciplina contenuta nella Convenzione di Monaco, consistente nell'assoggettare le conseguenze derivanti dal divorzio per il nome di una persona alla sua legge nazionale anziché alla potenzialmente diversa legge regolatrice del divorzio, oltre a perseguire il già accennato obiettivo di uniformità internazionalprivatistica delle soluzioni, persegue altresì l'obiettivo di favorire la continuità del nome della persona. Il perseguitamento di tale obiettivo rischierebbe di essere pregiudicato dalla sottoposizione del nome della persona a leggi di volta in volta in volta diverse a seconda della natura del rapporto familiare nel quale la persona stessa si trovasse coinvolta.

3.2. La lacuna della Convenzione di Monaco del 1980 relativamente ai casi di pluricittadinanza e l'ammissibilità del riferimento alle soluzioni recate dai sistemi nazionali di diritto internazionale privato

La sentenza della Cassazione del 13 novembre 2015 che si è richiamata, nel riconoscere piena prevalenza alle regole contenute nella Convenzione di Monaco del 1980 in materia di legge applicabile al nome sulla disciplina recata dalla legge n. 218/1995 in conformità alla previsione generale contenuta nell'art. 2 della legge stessa, compie tuttavia una delicata operazione di integrazione della disciplina recata dalla Convenzione, la quale non regola l'ipotesi in cui la persona del cui nome si tratta sia, come nel caso di specie, in possesso di una doppia cittadinanza²⁰.

La Cassazione ha fatto riferimento in proposito all'art. 19 della legge n. 218/1995, che disciplina tale questione nell'ambito del sistema italiano di diritto internazionale privato. La Corte, senza a dire il vero sforzarsi di valutare, come sarebbe stato doveroso fare allo scopo di salvaguardare l'autonomia e l'uniformità interpretativa della Convenzione secondo l'art. 2, secondo comma, della stessa legge n. 218/1995, se tale soluzione sia coerente con i princi-

²⁰ In proposito, il *Rapport explicatif*, cit., punto 3.2, ultimo capoverso, osserva che il problema della doppia cittadinanza è stato escluso dall'ambito della Convenzione, adducendo come giustificazione, poco persuasivamente, che benché il problema presentasse già all'epoca dell'elaborazione della Convenzione una sua attualità, l'ambito del diritto al nome presentasse carattere troppo limitato per poter dar luogo all'elaborazione di una regola in materia.

pi ispiratori della Convenzione, ha applicato la regola contenuta nel secondo comma dell'art. 19 della legge, per la quale qualora la persona sia in possesso di più cittadinanze, diverse dall'italiana, tra di esse, ai fini della legge applicabile, prevale quella del paese col quale la persona presenta il collegamento più stretto. Tale collegamento, nelle circostanze del caso di specie, appariva susseguente con la Svezia, paese in cui era stato celebrato il matrimonio, nel quale era nato il figlio minore della coppia e in cui si era consumata la gran parte della vita coniugale, piuttosto che con il diverso paese nel quale l'interessata era nata. In proposito, per quanto il principio di prossimità non sia espressamente indicato nel *Rapport explicatif* della Convenzione come un principio ispiratore della relativa disciplina, nemmeno vi sono elementi che depongano chiaramente nel senso di una sua incompatibilità con i principi ai quali essa si ispira²¹.

Qualche perplessità appare nondimeno dover essere sollevata con riferimento, da una parte, all'inidoneità del criterio della cittadinanza più effettiva ad applicarsi relativamente ad un minore, in particolare al momento della nascita, quando l'interessato ancora non ha verosimilmente avuto modo di sviluppare alcun legame effettivo con l'uno piuttosto che con l'altro dei paesi di cui è cittadino, e, dall'altra, riguardo alla possibilità che nel corso della vita della persona il bilanciamento dei fattori che determinano la prevalenza dei suoi legami con uno degli Stati di cui è cittadino piuttosto che con l'altro abbia a mutare²². Sarebbe invece probabilmente dubbia la compatibilità col sistema della Convenzione dell'eccezione, di marcato stampo unilateralistico, contenuta nello stesso secondo comma dell'art. 19 della legge n. 218/1995, per la quale, nell'ipotesi in cui tra le diverse cittadinanze del soggetto interessato vi sia quella italiana, questa prevale²³.

²¹ Si veda già F. Marongiu Buonaiuti, *Il cognome dei figli nel diritto internazionale privato*, cit., p. 183 s.

²² Si veda in proposito A.V.M. Struycken, *La Convenzione di Monaco sulla legge applicabile ai cognomi e nomi*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1991, p. 573 ss., spec. p. 590.

²³ Tale soluzione, recata in termini generali con riferimento ai casi di pluricittadinanza dall'art. 19, secondo comma, della l. n. 218/1995, trova un suo precedente nella soluzione analoga contemplata dalla legge olandese del 3 luglio 1989 recante norme di conflitto in materia di nomi e cognomi, all'art. 2, su cui si vedano le osservazioni critiche di A.V.M. Struycken, *La Convenzione di Monaco*, cit., p. 590.

3.3. *La disciplina recata dalla Convenzione di Monaco del 1980 e la questione del conflit mobile*

Altro profilo problematico della disciplina recata dalla Convenzione di Monaco del 1980 attiene al modo in cui questa disciplina regola la questione comunemente detta in dottrina del *conflit mobile*, suscettibile di porsi in caso di mutamento della cittadinanza della persona interessata. In proposito, l'art. 1, par. 2, della Convenzione stabilisce che in caso di mutamento di cittadinanza si applichi la legge dello Stato della nuova cittadinanza della persona interessata. Un'applicazione letterale di tale regola implicherebbe tuttavia un pregiudizio sensibile per la continuità del nome di una persona, nell'ipotesi in cui in base alla legge dello Stato di nuova cittadinanza – o, *rectius*, per quanto già si è osservato, in base alla legge individuata come applicabile in base alle relative regole di diritto internazionale privato – il nome della persona dovesse essere formato in modo diverso da quanto previsto secondo la legge dello Stato della precedente cittadinanza. In proposito, appare più coerente con l'obiettivo di garantire continuità al nome di una persona, che, come si vedrà più avanti, è conforme, nel contesto specifico dell'Unione europea, all'esigenza di non frapporre ostacoli alla libera circolazione delle persone, l'interpretazione accolta in proposito dalla Corte d'appello di Torino in una meno recente pronuncia relativa ai profili di diritto internazionale privato del diritto al nome²⁴. In relazione ad una fattispecie che riguardava una donna coniugata di cittadinanza russa, alla quale nel proprio Stato di origine era stato attribuito il cognome del marito, si poneva la questione se, per effetto del successivo acquisto della cittadinanza italiana, il cognome della donna dovesse essere determinato in base al diritto italiano, ciò che avrebbe comportato l'attribuzione alla donna del cognome del padre in luogo di quello del marito, secondo la soluzione che in primo grado era stata accolta dal Tribunale di Torino. La Corte d'appello di Torino ha ritenuto invece che la sola interpretazione della norma dell'art. 1, par. 2, della Convenzione che potesse considerarsi coerente con lo spirito della Convenzione stessa fosse da ritenersi quella per la quale l'applicazione della legge della nuova cittadinanza riguardi solamente le situazioni sorte successivamente al cambiamento di cittadinanza, e non abbia alcuna incidenza sulle situazioni formatesi precedentemente in base alla precedente legge nazionale della persona interessata. Tale soluzione era stata già prospettata in dottrina come la sola pienamente compatibile con l'obiettivo di garantire continuità al nome di una persona, pur rilevando che in determinati casi la sua applicazio-

²⁴ Corte di appello di Torino, sent. 3 giugno 1998, in *Dir. famiglia*, 1998, p. 1463, di riforma di una sentenza del Tribunale di Torino, 20 febbraio 1998. Si vedano A. Sinagra, *Sul contenuto dell'art. 1 della Convenzione di Monaco 5 settembre 1980 intorno alla legge applicabile ai cognomi e ai nomi*, ivi, p. 1503 ss.; G. Rossolillo, *Identità personale e diritto internazionale privato*, cit., 46 ss.

ne possa dare luogo ad inconvenienti, come nel caso di una persona che abbia più figli, alcuni nati prima del cambiamento di cittadinanza ed altri dopo, con la conseguente, potenziale attribuzione agli uni e agli altri di cognomi diversi a seconda delle modalità di formazione dei cognomi dei figli, rispettivamente contemplate dalla precedente e dalla successiva legge nazionale del genitore²⁵.

La medesima soluzione è stata infine accolta, rilevandosene la maggiore coerenza con l'obiettivo di garantire la libertà di circolazione delle persone, dal Ministero dell'interno nella circolare del 2013 riguardante le generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito della concessione della cittadinanza italiana²⁶. In tale circolare si prevede che a coloro che vengono ad acquistare la cittadinanza italiana possa essere direttamente attribuito il proprio nome così come formato in base alla propria precedente legge di cittadinanza, e non già come formato in base alla legge italiana, alla cui applicazione avrebbe invece portato la lettura particolarmente rigorosa dell'art. 1, par. 2, della Convenzione di Monaco che era stata data in una precedente circolare del 1999²⁷.

4. Problematiche relative all'applicazione della disciplina internazionalprivatistica del diritto al nome in relazione alla determinazione del cognome dei figli

Nell'economia della disciplina internazionalprivatistica del diritto al nome così come delineata nella Convenzione di Monaco del 1980, il riferimento sostanzialmente esclusivo, al fine della determinazione del nome della persona, alla legge dello Stato della cittadinanza anziché alla legge regolatrice del rapporto familiare da cui il nome derivi, comporta che la questione della determinazione del cognome dei figli, che si è posta specificamente all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea con riferimento alla sua incidenza sulla libertà di circolazione tra gli Stati membri²⁸, non presenta specifica autonomia rispetto alla problematica della determinazione del nome delle persone in generale. Nondimeno, in determinate circostanze l'applicazione di tali regole re-

²⁵ Si veda A.V.M. Struycken, *La Convenzione di Monaco*, cit., p. 584 ss., spec. p. 586.

²⁶ Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Circolare del 23 dicembre 2013, prot. n. 0014424, *Generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito di concessione della cittadinanza italiana*. Si veda anche, con ulteriori precisazioni di carattere applicativo, la successiva Circolare del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2019, n. 462, avente il medesimo oggetto.

²⁷ Ministero dell'Interno, Circolare del 24 novembre 1999, n. 114, *Generalità dei cittadini stranieri nei decreti di concessione della cittadinanza italiana*. Si veda in proposito G. Rossolillo, *Identità personale e diritto internazionale privato*, cit., p. 49.

²⁸ Si veda *infra*, par. 5.

lativamente alla determinazione del cognome dei figli è suscettibile di rivelarsi problematica.

La prima ipotesi problematica, alla quale già si è fatto riferimento trattando della sopra richiamata sentenza della Cassazione del 13 novembre 2015 relativa al diritto della moglie di mantenere il cognome del marito dopo il divorzio, è quella in cui il figlio possegga fin dalla nascita diverse cittadinanze, ad esempio, ciò che sempre più frequentemente avviene nella crescente internazionalizzazione dei rapporti familiari, per essere figlio di genitori di cittadinanza diversa, in presenza di cittadinanze trasmissibili entrambe *iure sanguinis*²⁹, o per essere nato in un paese diverso da quello o da quelli di cui i genitori sono cittadini, nell'ipotesi in cui la cittadinanza del paese di nascita sia suscettibile di essere acquistata *iure soli*. In proposito, si è già osservato come la Convenzione di Monaco del 1980 presenti il rilevante limite di non regolare, per i fini della determinazione del nome delle persone, i casi di doppia o plurima cittadinanza. Si è rilevato anche come il criterio della cittadinanza più effettiva, dettato dal secondo comma dell'art. 19 della legge n. 218/1995 per il caso in cui si tratti di cittadinanze diverse dall'italiana, sia difficilmente invocabile in relazione alla cittadinanza di un minore alla nascita, quando per la prima volta si pone il problema di individuare il diritto in base al quale stabilire come debba essere composto il nome, o, piuttosto, il cognome col quale egli debba essere identificato nell'atto di nascita ed iscritto nei registri dello stato civile. Nell'ipotesi in cui tra le cittadinanze delle quali il figlio sia in possesso vi sia quella italiana, si è già osservato come il secondo comma dell'art. 19 della legge n. 218/1995 attribuisca senz'altro prevalenza, ai fini dell'individuazione della legge applicabile ai diritti o rapporti relativamente ai quali sia prevista l'applicazione della legge nazionale della persona interessata, alla cittadinanza italiana. Come si è già notato, questa soluzione appare ispirata ad un inopportuno orientamento unilateralista e può persino rivelarsi discriminatoria per il diverso trattamento che riserva alla cittadinanza italiana rispetto alle altre cittadinanze di cui il soggetto sia in possesso³⁰.

Queste considerazioni possono portare a dubitare della correttezza della sua applicazione in relazione a una materia come il diritto al nome, retta da una convenzione internazionale che per sua natura si basa su regole bilaterali, che presuppongono una posizione di parità tra le diverse leggi suscettibili di venire in conflitto. Essa trova pur sempre un precedente nella soluzione analoga adottata dall'art. 2 della legge olandese di adattamento alla Convenzione di Monaco, la quale nondimeno prevede, a titolo di temperamento della pre-

²⁹ Come nel caso, notoriamente, della cittadinanza italiana, in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Si veda, per tutti, R. Clerici, *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, Padova, 1993, p. 172, p. 211 ss.

³⁰ Si veda *supra*, par. 3.2 e già F. Marongiu Buonaiuti, *Il cognome dei figli nel diritto internazionale privato*, cit., p. 183 s., p. 187 s.

ferenza accordata alla cittadinanza olandese, che, a richiesta della persona interessata, sul relativo atto di nascita possa essere indicato altresì il nome che questa avrebbe in base all'altra sua legge nazionale della quale non si è fatta applicazione. In base alle disposizioni della legge olandese sopra richiamata, non appare peraltro chiaro se, trattandosi di un figlio minore, questa richiesta possa essere fatta in sua vece dai genitori, ovvero se possa essere fatta dall'interessato solo una volta che abbia raggiunto la maggiore età³¹.

La seconda ipotesi problematica è quella nella quale il figlio acquisti successivamente, come potrebbe verosimilmente avvenire per naturalizzazione, una cittadinanza diversa da quella, o da quelle, posseduta/e alla nascita. In questo caso, che appare potersi porre sempre più di frequente in una fase di crescenti flussi migratori, deve ritenersi che il *conflit mobile* che è suscettibile di porsi debba essere risolto, come già si è osservato parlando del diritto al nome delle persone in genere, in ossequio al principio della continuità del nome, per cui la legge della nuova cittadinanza del figlio troverà applicazione solo in relazione a situazioni prodottesi posteriormente all'acquisto della nuova cittadinanza, come ad esempio nell'ipotesi in cui questo avesse a contrarre matrimonio o un'unione civile, o avesse a propria volta dei figli. Questa è la soluzione alla quale, del resto, si è attenuto il Ministero dell'interno italiano nella circolare del 2013 relativa all'indicazione del nome dell'interessato nei decreti di concessione della cittadinanza italiana, alla quale si è fatto riferimento poc'anzi³².

5. Diritto alla continuità del nome e incidenza delle sue limitazioni sulla libertà di circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea

Come è stato rilevato anche dalla Corte di cassazione nella sentenza del 13 novembre 2015 alla quale si è fatto riferimento in precedenza, la continuità internazionale del nome di una persona si presenta, nel contesto specifico dell'Unione europea, strumentale anche all'attuazione della libertà di circolazione delle persone. È noto in proposito come la giurisprudenza della Corte di giustizia abbia da tempo teso a derivare in via interpretativa dal diritto dei cittadini dell'Unione europea di circolare liberamente tra gli Stati membri un principio di mutuo riconoscimento degli *status* personali e familiari validamente acquisiti in un altro Stato membro. Per effetto di tale principio deve tendenzialmente escludersi il diritto degli altri Stati membri nei quali tali *status* siano fatti vale-

³¹ Questa possibilità è prevista dall'art. 3 della legge olandese del 3 luglio 1989, recante norme di conflitto in materia di nomi e cognomi: si veda in proposito A.V.M. Struycken, *La Convenzione di Monaco*, cit., p. 590 s.

³² Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Circolare del 23 dicembre 2013, prot. n. 0014424, cit.

re di sottoporli ad una diversa valutazione alla stregua del diritto individuato come applicabile in base alle proprie norme di diritto internazionale privato o in base a proprie norme materiali interne, salvo che l'applicazione di queste ultime si imponga per ragioni imperative di interesse generale. Ciò sull'assunto che, affinché la libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione sia effettiva, questi debbano godere del diritto di spostarsi da uno Stato membro all'altro mantenendo il proprio *status* personale e familiare – del quale il nome, come già osservato, costituisce una componente essenziale – così come acquisito nel proprio Stato membro d'origine³³.

Il principio del mutuo riconoscimento degli *status* personali e familiari all'interno dell'Unione europea è stato sviluppato sinora dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza proprio con riferimento al diritto al nome, in particolare nelle ben note sentenze *Garcia Avello*³⁴ e *Grunkin e Paul*³⁵. Tale principio, così come declinato nella giurisprudenza comunitaria, non appare tuttavia poter operare incondizionatamente né tradursi rigidamente in un obbligo per le autorità dello Stato membro nel quale i soggetti interessati vadano a trasferirsi di applicare senz'altro al rapporto che viene in considerazione, nella specie al cognome dei figli, la legge del paese nel quale tale cognome si è formato. Infatti, in entrambe tali sentenze, pur nella relativa diversità delle fattispecie che ne formavano oggetto, l'approccio della Corte si è rivelato essenzialmente basato sul dato materiale, costituito dal fatto che ai figli degli interessati potesse essere consentito di mantenere la formulazione del proprio cognome così come acquisita nello Stato membro assunto come riferimento, sembrando la Corte prescindere dal profilo internazionalprivatistico del diritto in base al quale quella data formulazione del cognome era stata determinata³⁶.

Con specifico riferimento al caso *Garcia Avello*, deve essere osservato che il diritto del ricorrente nel procedimento innanzi ai giudici belgi di veder trascritto il cognome dei figli così come composto in base al diritto dello Stato membro assunto come riferimento, la Spagna, del quale i minori interessati possedevano la cittadinanza unitamente a quella belga, era stato invocato sul-

³³ Si vedano in proposito, tra gli altri, G. Rossolillo, *Mutuo riconoscimento e tecniche conflittuali*, Padova, 2002, p. 223 ss.; H.-P. Mansel, *Anerkennung als Grundprinzip des Europäischen Rechtsraums*, in *Rabels Zeitschr. für ausländisches und int. Privatrecht*, 2006, p. 651 ss.; spec. p. 682 ss.; L. Tomasi, *La tutela degli status familiari nel diritto dell'Unione europea*, Padova, 2007, p. 55 ss.; A. Bucher, *La dimension sociale du droit international privé*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit int. de la Haye*, vol. 341, 2009, p. 360 ss.; R. Baratta, *La reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et familiales*, ivi, vol. 348, 2010, p. 253 ss., p. 413 ss.; A. Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, cit., p. 439 s.

³⁴ Corte giust. CE, sent. 2 ottobre 2003, in causa C-148/02, *Garcia Avello c. Stato belga*, in *Raccolta*, 2003, p. I-11613 ss.

³⁵ Corte giust. CE, sent. 14 ottobre 2008, in causa C-353/06, *Grunkin e Paul*, in *Raccolta*, 2008, p. I-7639 ss.

³⁶ Si veda in particolare L. Tomasi, *La tutela degli status familiari*, cit., p. 235 ss.

la base della cittadinanza dell'Unione e del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza, indipendentemente dall'esercizio effettivo della libertà di circolazione delle persone, dato che i minori in questione erano nati in Belgio e vi avevano sempre risieduto³⁷. Diversa, sotto questo profilo, e più concretamente legata all'esercizio della libertà di circolazione, si rivelava la vicenda relativa al caso *Grunkin e Paul*, in cui, similmente a quanto avveniva nel caso *Heidecker-Tiemann*, che era stato sottoposto alla Corte europea dei diritti dell'uomo sotto il diverso profilo della tutela del diritto alla continuità del nome come parte del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 della Convenzione europea³⁸, i genitori del minore invocavano il diritto a veder trascritto il cognome del figlio nei registri tedeschi dello stato civile così come esso risultava formulato in Danimarca, paese nel quale il minore, cittadino tedesco come entrambi i genitori, era nato e nel quale risiedeva dalla nascita³⁹.

Nondimeno, anche in questo caso la valutazione della Corte di giustizia si è basata unicamente su considerazioni di carattere materiale, evidenziando l'ostacolo all'esercizio della libertà di circolazione che derivava dal rifiuto delle autorità tedesche di trascrivere il nome del minore così come formulato nello Stato membro di nascita e di residenza di quest'ultimo. La Corte di giustizia ha infatti preso in considerazione la legge tedesca, in base alla quale le autorità tedesche ritenevano di dover determinare il nome del bambino in quanto cittadino tedesco (secondo l'art. 10, n. 1, delle disposizioni preliminari al codice civile tedesco), unicamente dal punto di vista materiale degli ostacoli derivanti dall'applicazione fattane in concreto dalle autorità tedesche per l'esercizio della libertà di circolazione dell'interessato, senza affrontare il profilo della rilevanza in proposito, dal punto di vista internazionalprivatistico, del criterio di collegamento della cittadinanza⁴⁰.

Nella giurisprudenza successiva della Corte di giustizia relativa al diritto al

³⁷ Si veda Corte giust. CE, Garcia Avello c. Stato belga, cit., par. 35 ss. Si vedano in proposito, tra gli altri, G. Rossolillo, *Identità personale e diritto internazionale privato*, cit., p. 210 ss.; L. Tomasi, *La tutela degli status familiari*, cit., p. 107 s.; A. Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, cit., p. 440, in nota; D. Vitiello, *La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea: un inquadramento dei valori sottostanti e del loro bilanciamento*, in A. Fabbrocitti (a cura di), *Il diritto al cognome materno*, cit., p. 83 ss., spec. p. 87 ss.

³⁸ Corte EDU, dec. 6 maggio 2008, ricorso n. 31745/02, *Heidecker-Tiemann v. Germany*. Si vedano al riguardo L. Tomasi, *Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2009, p. 891 ss., p. 898 s.; A. Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, cit., p. 441 s.; D. Vitiello, *La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea*, cit., p. 102 ss., spec. p. 104. Si veda anche il contributo di E. Ardito, *Il diritto al nome nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: un cammino verso la non discriminazione di genere e il riconoscimento della propria identità*, in questo volume, p. 77 s.

³⁹ Si veda Corte giust. CE, *Grunkin e Paul*, cit., par. 14 ss.

⁴⁰ Ivi, par. 21 ss. Si vedano in proposito G. Rossolillo, *Identità personale e diritto internazionale privato*, cit., p. 214 ss.; con riferimento alle conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs re-

nome, l'iniziale approccio di netta prevalenza degli obiettivi inerenti alla cittadinanza dell'Unione ed alla libertà di circolazione delle persone sulle esigenze dei singoli Stati membri di imporre il rispetto di proprie norme interne che traducono determinate concezioni proprie dei rispettivi ordinamenti è sembrato subire un qualche temperamento. Infatti, nella sentenza *Sayn-Wittgenstein*⁴¹, relativa, pur sempre, non già alla determinazione del cognome dei figli minori, bensì al diritto di una persona adulta di utilizzare il proprio cognome nella formulazione con la quale lo aveva acquisito per adozione in un altro Stato membro, la Corte ha ritenuto che possa considerarsi giustificata una limitazione della libertà di circolazione delle persone derivante dall'applicazione di una norma nazionale dello Stato membro del quale la persona interessata è cittadina. Ciò nella misura in cui la norma in questione tuteli un interesse da considerarsi essenziale per lo Stato in questione, e a condizione che la limitazione non sia da considerarsi sproporzionata rispetto al fine legittimo da perseguire.

Nella specie, le disposizioni della legge austriaca che venivano in considerazione, contenute nella legge sull'abolizione della nobiltà adottata all'indomani della nascita della Repubblica austriaca a seguito della dissoluzione dell'impero austro-ungarico, impedivano sostanzialmente all'interessata, cittadina austriaca, di usare il proprio cognome così come era formulato secondo il diritto di un altro Stato membro, la Germania, nel quale la stessa lo aveva acquistato per adozione e nel quale risiedeva. Ciò in quanto tale formulazione del cognome, contenente l'esplicita menzione del relativo titolo nobiliare (*Fürstin von Sayn-Wittgenstein*), contrastava con norme da considerarsi espressione di principi di ordine pubblico dello Stato austriaco⁴². Anche in questo caso, per quanto nella ricostruzione degli elementi della fattispecie contenuta nella sentenza della Corte di giustizia sia dato conto anche delle pertinenti norme di diritto internazionale privato, tanto austriache quanto tedesche, le quali concordemente richiamano in materia di diritto al nome la legge nazionale della persona interessata – che, come si è rilevato, era cittadina austriaca – la Corte di giustizia appare trascurare tale profilo, basando invece le proprie conclusioni sul carattere di ordine pubblico dei principi sottesi alla legge austriaca sull'abolizione della nobiltà e sulla loro corrispondenza a un più generale principio di egualianza, da ricondursi tra i principi generali di diritto propri della stessa Unione europea e codificati nella relativa Carta dei diritti fondamentali.

lativamente alla causa in questione, L. Tomasi, *La tutela degli status familiari*, cit., p. 108 ss.; D. Vitiello, *La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea*, cit., p. 89 ss.

⁴¹ Corte giust. UE, sent. 22 dicembre 2010, in causa C-208/09, *Sayn-Wittgenstein c. Landeshauptmann von Wien*, in *Raccolta*, 2010, I-13693 ss. Si veda in proposito C. Campiglio, *L'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia familiare*, in *Dir. umani e dir. int.*, 2015, p. 279 ss., spec. p. 283 ss.; D. Vitiello, *La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea*, cit., p. 91 ss.

⁴² Corte giust. UE, *Sayn-Wittgenstein c. Landeshauptmann von Wien*, cit., par. 81 ss.

Nella stessa scia si colloca, peraltro, anche la successiva sentenza della Corte di giustizia relativa al caso *Bogendorff von Wolffersdorff*⁴³, nel quale similmente veniva in questione la compatibilità con il godimento dei diritti inherenti alla cittadinanza europea e alla libertà di circolazione delle persone del rifiuto opposto da uno Stato membro, la Germania, alla richiesta di trascrizione nei propri registri dello stato civile del nome di una persona così come formato in un altro Stato membro. Benché anche in questo caso si ponesse un problema di giustificazione dell'ostacolo opposto col rifiuto in termini di contrarietà a norme considerate di ordine pubblico, relative anche in questo caso all'inclusione nel cognome di titoli e particelle rivelatrici di origine nobiliare, la fattispecie presentava alcuni rilevanti tratti di differenziazione rispetto al caso oggetto della precedente sentenza appena richiamata. Deve infatti essere considerato, da una parte, che, laddove nel caso *Sayn-Wittgenstein* l'interessata aveva acquistato il cognome di cui invocava il riconoscimento per effetto di un oggettivo mutamento del suo *status* personale e familiare determinato da un provvedimento di adozione pronunciato in un altro Stato membro, in quest'ultimo caso la formulazione del nome e cognome di cui l'interessato chiedeva il riconoscimento era stata acquistata dall'interessato in un diverso Stato membro, del quale era parimenti cittadino, indipendentemente da qualsiasi mutamento del proprio *status* personale e familiare, bensì a seguito di una propria espresa istanza di modifica del proprio nome e cognome presentata alle autorità dell'altro Stato membro per motivi di pura convenienza personale, in circostanze nelle quali una simile istanza non sarebbe stata possibile di accoglimento in Germania⁴⁴. Dall'altra, la situazione si presentava diversa anche dal punto di vista del diritto materiale dello Stato membro che opponeva il rifiuto al riconoscimento, posto che laddove in Austria la legge sull'abolizione della nobiltà vieta in termini assoluti il porto di titoli e particelle nobiliari, in Germania le disposizioni pertinenti della Costituzione di Weimar, richiamate dalla Legge fondamentale, nel vietare la concessione di nuovi titoli nobiliari, consentono invece, come del resto evidenziato anche dal precedente caso *Sayn-Wittgenstein*, il porto di titoli e particelle nobiliari preesistenti alla stregua di parte del cognome delle persone interessate. Diversa, appariva quindi, inevitabilmente, nei due casi, l'incidenza del pur comune principio di egualianza⁴⁵.

⁴³ Corte giust. UE, sent. 2 giugno 2016, in causa C-438/14, Bogendorff von Wolffersdorff c. Standesamt der Stadt Karlsruhe, ECLI:EU:C:2016:401. Si vedano in proposito S. Marino, *Il diritto all'identità personale e la libera circolazione delle persone nell'Unione europea*, in *Riv. dir. int.*, 2016, p. 797 ss., spec. p. 804 s.; G. Rossolillo, *Changement volontaire du nom, titres nobiliaires et ordre public: l'arrêt Bogendorff von Wolffersdorff*, in *Eur. Papers*, 2016, p. 1205 ss.; D. Vitiello, *La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea*, cit., p. 97 s.

⁴⁴ Corte giust. UE, *Bogendorff von Wolffersdorff c. Standesamt der Stadt Karlsruhe*, cit., par. 52 ss.

⁴⁵ Ivi, par. 64 ss.

Per di più, nel caso *Bogendorff von Wolffersdorff* si poneva un ulteriore profilo suscettibile di ricadute sulla tutela della vita privata e familiare, costituito dal fatto che la figlia dell'interessato era stata nel frattempo iscritta alla nascita nei registri dello stato civile in Germania, in esito a un contenzioso intervenuto con i relativi uffici, col cognome risultante dalla modifica del cognome paterno che l'interessato aveva ottenuto nell'altro Stato membro. Conseguentemente, il rifiuto delle autorità tedesche di provvedere alla trascrizione della modifica corrispondente relativamente al cognome dell'interessato, come in precedenza iscritto nei registri stessi, comportava una inopportuna discordanza nella formulazione del cognome del padre rispetto a quello della figlia, suscettibile di ingenerare dubbi presso terzi in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione, con conseguente potenziale ostacolo tanto per il padre quanto per la figlia nell'esercizio del diritto alla libertà di circolazione⁴⁶. La Corte di giustizia, affrontando la problematica nella medesima ottica squisitamente materiale di un bilanciamento tra l'obiettivo di favorire la libertà di circolazione delle persone da un lato e il rispetto delle esigenze imperative dello Stato membro interessato dall'altra, ha finito, piuttosto singolarmente, col rimettere tale bilanciamento, con riferimento alle circostanze peculiari del caso di specie, al giudice nazionale, considerandolo maggiormente in grado di operare tale valutazione, alla luce della peculiarità degli elementi di diritto e di fatto propri dello Stato membro interessato che venivano in considerazione nella fattispecie⁴⁷.

6. Considerazioni conclusive

Nelle pronunce che si sono appena esaminate la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla questione del diritto alla continuità transfrontaliera del nome di una persona nel quadro dell'interpretazione delle norme primarie dell'Unione in materia di cittadinanza dell'Unione europea, di divieto di discriminazione in base alla cittadinanza e di libertà di circolazione delle persone, in relazione a situazioni in cui si poneva un problema sintetizzabile in termini di mutuo riconoscimento tra diversi Stati membri dell'Unione stessa. Ciò in parte giustifica l'approccio squisitamente materiale adottato dalla Corte di giustizia, volto a valutare – come evidenziato particolarmente dalle sentenze *Sayn-Wittgenstein* e *Bogendorff von Wolffersdorff* – se la limi-

⁴⁶ Ivi, par. 46.

⁴⁷ Ivi, par. 78 ss. Si vedano al riguardo S. Marino, *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 805; G. Rossolillo, *Changement volontaire du nom*, cit., p. 1209, sottolineando come la Corte di giustizia sia parsa nondimeno incline ad orientare in senso restrittivo la valutazione del giudice nazionale in ordine alla legittimità del rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile tedesco alla richiesta dell'interessato.

tazione opposta dallo Stato membro chiamato a dare continuità al nome di una persona si rivelasse persegui-re una finalità avente al tempo stesso carattere imperativo per lo Stato membro considerato, ma anche carattere legittimo e meritevole di essere perseguito dal punto di vista dell'ordinamento stesso dell'Unione europea⁴⁸.

In quest'ottica, lo spazio riservato a considerazioni di carattere internazionalprivatistico è pressoché assente, come appare reso evidente dal fatto che le norme di diritto internazionale privato pertinenti degli Stati membri interessati si presentano appena menzionate nella descrizione del quadro normativo di diritto interno nel quale la singola fattispecie si colloca, e ad esse non viene attribuita specifica rilevanza nell'economia delle decisioni della Corte di giustizia⁴⁹.

Sicuramente diversa è l'ottica nella quale si è mossa la Corte europea dei diritti dell'uomo nella relativa giurisprudenza che si è soffermata sul diritto alla continuità internazionale del nome di una persona come parte del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare⁵⁰. Deve, infatti, considerarsi che in tale giurisprudenza, come nel sistema della Convenzione europea che essa riflette, l'obiettivo di fondo è costituito dalla protezione dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione, la quale, come si osserva comunemente, non dà vita ad un ordinamento proprio, all'interno del quale si possano instaurare delle dinamiche di mutuo riconoscimento del tipo che si è visto con riferimento all'ordinamento dell'Unione europea.

Al tempo stesso, i requisiti ai quali la Convenzione europea subordina la legittimità delle ingerenze degli Stati contraenti nel diritto al rispetto della vita privata e familiare comportano che il modo di essere del diritto interno dello

⁴⁸ Corte giust. UE, Sayn-Wittgenstein c. Landeshauptmann von Wien, cit., par. 86 ss., 89 ss. e 92 ss.; Bogendorff von Wolffersdorff c. Standesamt der Stadt Karlsruhe, cit., par. 70 s.

⁴⁹ Le pertinenti norme di diritto internazionale privato degli Stati membri interessati in materia di diritto al nome figurano infatti richiamate unicamente nelle parti introduttive delle sentenze della Corte di giustizia che si sono esaminate, o, eventualmente, nel discutere marginalmente delle posizioni sostenute dai governi degli Stati membri interessati nelle osservazioni da essi presentate alla Corte: si veda, rispettivamente, Corte giust. CE, Garcia Avello c. Stato belga, cit., par. 6 ss.; Grunkin e Paul, cit., par. 3, 30 ss.; Corte giust. UE, Sayn-Wittgenstein c. Landeshauptmann von Wien, cit., par. 9 ss., 16 ss.; Bogendorff von Wolffersdorff c. Standesamt der Stadt Karlsruhe, cit., par. 6 ss., 18, 21 ss. Si veda, nel senso di una sostanziale neutralità dell'approccio adottato dalla Corte di giustizia nelle pronunce citate relativamente al contenuto delle norme di diritto internazionale privato degli Stati membri nella materia considerata, S. Marino, *Il diritto all'identità personale*, cit., 805.

⁵⁰ Si vedano in particolare Corte EDU, dec. 6 maggio 2008, ricorso n. 31745/02, Heidecker-Tiemann v. Germany, cit., par. 1 della parte in diritto; Corte EDU, sent. 9 novembre 2010, ricorso n. 664/06, Losonci Rose et Rose c. Suisse, par. 37 ss. Si vedano al riguardo L. Tomasini, *Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali*, cit., p. 898 s.; A. Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, cit., p. 441 s.; D. Vitiello, *La disciplina del cognome nella giurisprudenza europea*, cit., p. 100 ss. Si veda il contributo di E. Ardito, *Il diritto al nome nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 77 s.

Stato contraente considerato acquisti sensibile rilevanza, ivi inclusa la dimensione internazionalprivatistica, nell'economia delle pronunce della Corte europea. Infatti, il primo requisito che tali ingerenze devono soddisfare consiste nell'essere esse previste dalla legge, e nella valutazione di tale presupposto rientra inevitabilmente anche ed innanzitutto l'applicabilità in relazione al caso concreto della legge che le prevede.

Ulteriore elemento che rende la Corte europea maggiormente sensibile nei confronti delle diverse posizioni dei singoli Stati contraenti è dato dal margine di apprezzamento che essa tende a riconoscere ad essi, particolarmente con riferimento a questioni dibattute, relativamente alle quali sia difficile riscontrare un'ampia condivisione di soluzioni. Ciò, ancora una volta, riflette l'assenza, nel sistema della Convenzione europea, di un *corpus* più ampio di norme comuni, paragonabile a quello che sussiste nel diverso contesto dell'Unione europea, e la sensibilmente più vasta, tendenzialmente meno omogenea e certamente non altrettanto integrata platea degli Stati contraenti.

Pur sempre, deve osservarsi che la differenza che è dato rilevare tra gli approssimi delle due Corti è destinata in prospettiva ad essere almeno in parte colmata, alla luce del ruolo significativo che all'interno dell'Unione europea è andata assumendo la tutela dei diritti fondamentali. In proposito, per quanto, come è noto, a seguito del parere n. 2/13 della Corte di giustizia dell'UE il cammino dell'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo abbia subito una almeno temporanea battuta d'arresto⁵¹, deve pur sempre rilevarsi che i diritti fondamentali così come tutelati dalla Convenzione europea formano comunque parte, benché in via indiretta, del diritto dell'Unione, sia in virtù del richiamo che ad essi è fatto nell'art. 6, par. 3, del Trattato UE al fine di definire il contenuto materiale dei principi generali del diritto dell'Unione in materia, sia in virtù della recezione che di tali diritti è fatta nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ad essa, come è noto, l'art. 6, par. 1, dello stesso Trattato UE attribuisce valore di fonte primaria dell'ordinamento dell'Unione, e la Carta stessa contiene al suo interno un apposito richiamo, per quei diritti fondamentali che ricevono una tutela coincidente nei due strumen-

⁵¹ Corte giust. UE, parere n. 2/13 del 18 dicembre 2014, ECLI:EU:C:2014:2454. Si vedano in proposito, tra gli altri, E. Cannizzaro, *Unitarietà e frammentazione delle competenze nei rapporti fra l'ordinamento dell'Unione e il sistema della Convenzione europea: in margine al parere della Corte di giustizia 2/2013*, in *Dir. Unione eur.*, 2015, p. 623 ss.; F. Cherubini, *Qualche riflessione in merito alle prospettive di adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla luce del parere 2/13 della Corte di giustizia*, in *Studi sull'integrazione eur.*, 2015, p. 243 ss.; C. Zanghì, *La mancata adesione dell'Unione europea alla CEDU nel parere negativo della Corte di giustizia*, in *Ordine int. e dir. umani*, 1/2015, p. 129 ss., URL: <https://www.rivistaidou.net/wp-content/uploads/2021/12/9_Zanghi%CC%80-CEDU.pdf> [ultimo accesso: 15/09/2025]; S. Vezzani, *L'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Riflessioni all'indomani del parere 2/13 della Corte di giustizia*, in *Riv. dir. int.*, 2016, p. 68 ss.

ti, alle corrispondenti disposizioni della Convenzione europea così come interpretate ed applicate nella giurisprudenza della Corte europea⁵².

In relazione ai due diversi approcci in materia di tutela del diritto al nome, e più specificamente della continuità del nome stesso, propri delle due Corti europee, deve essere osservato che le regole di diritto internazionale privato degli Stati membri in questa materia, siano esse, come per l'Italia e gli altri tre Stati contraenti, contenute nella Convenzione di Monaco del 1980, siano esse, per gli altri, di fonte interna, sono destinate a coordinarsi con le regole di carattere materiale proprie della Convenzione europea da una parte, e del diritto dell'Unione europea dall'altra, così come esse sono rispettivamente interpretate ed applicate nella giurisprudenza della Corte europea e della Corte di giustizia. Tanto le regole che quest'ultima Corte ha desunto in via interpretativa dalle norme primarie dei Trattati in materia di cittadinanza europea e di libertà di circolazione, quanto le regole elaborate dall'altra sulla base delle disposizioni della Convenzione europea in materia di limitazioni ammissibili al godimento dei diritti tutelati, non sono infatti idonee a sostituirsi alle tradizionali regole e meccanismi propri del diritto internazionale privato, nella loro particolare declinazione che, in materia di diritto al nome, ricevono nelle norme, di matrice convenzionale o statale, proprie dei singoli paesi europei.

Rispetto all'operare delle regole di diritto internazionale privato, infatti, così come, peraltro, nei confronti delle regole di diritto sostanziale che, per tramite delle prime, vengono individuate come applicabili alla determinazione del nome di una persona, le norme sulla tutela del diritto alla vita privata e familiare, da una parte, e le norme sulla libertà di circolazione delle persone e la cittadinanza europea, dall'altra, appaiono invece destinate ad operare, come emerge dall'analisi della giurisprudenza delle due Corti europee, quali correttivi sul piano delle soluzioni materiali alle quali l'applicazione delle regole di diritto internazionale privato è suscettibile di portare⁵³.

⁵² Si veda l'art. 52, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che, peraltro, non preclude che l'Unione possa concedere una tutela più ampia ai diritti in questione. Si veda anche, con riferimento all'ambito di applicazione delle norme della Carta in materia familiare, avuto riguardo ai limiti della competenza dell'Unione in materia familiare, C. Campiglio, *L'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia familiare*, cit., p. 286 ss.

⁵³ Si vedano in questo senso, tra gli altri, V. Heuzé, *De la compétence de la loi du pays d'origine en matière contractuelle, ou l'anti-droit européen*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, 2005, p. 393 ss.; A. Bucher, *La dimension sociale du droit international privé*, cit., p. 381; J. Meeusen, *Who is Afraid of European Private International Law?*, in G. Venturini, S. Bariatti (a cura di), *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*, Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, p. 685 ss., spec. p. 695 ss.; A. Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, cit., p. 445 s.; F. Marongiu Buonaiuti, *La continuità internazionale delle situazioni giuridiche e la tutela dei diritti umani di natura sostanziale*, in *Dir. umani e dir. int.*, 2016, p. 49 ss., p. 84 ss.; S. Marino, *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 805.

Diritto al nome e adozione: questioni controverse*

Tiziana Montecchiari

«Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi.

È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante».

Antoine de Saint-Exupéry, *Il piccolo principe*,
1943

SOMMARIO: 1. Il nome come segno distintivo dell'identità personale. – 2. La dimensione familiare del nome. – 2.1 Nome identificativo del padre e/o della madre. – 3. Nome e rettifica anagrafica di genere. – 4. Nome e adozione. – 5. Identità e passato. Nome e diritto di conoscere le proprie origini da parte di soggetto adottato. – 5.1 Il procedimento di interpello della madre: le linee guida. – 6. L'identità nell'adozione internazionale: la ricerca sulla doppia appartenenza degli adottati. – 7. Narrazioni, nome e adozione internazionale: la storia di Zareb. – 8. Conclusioni.

* Il presente lavoro si inserisce nell'ambito del progetto “Innovazione e vulnerabilità: problemi giuridici e tutele” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata (finanziamento MUR, programma: Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027).

1. Il nome come segno distintivo dell'identità personale

La multidimensionalità del diritto al nome, quale diritto fondamentale della personalità di ogni individuo, nonché elemento di collegamento rispetto ad un determinato gruppo familiare, che interseca anche interessi pubblici rilevanti, trova riconoscimento e tutela primariamente a livello civilistico e costituzionale¹.

Infatti, il nome se, da un lato, rientra certamente tra i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost. e dall'art. 22 Cost., in cui unitamente alla cittadinanza e alla capacità giuridica, si afferma che il nome è tra i diritti fondamentali di ogni individuo di cui quest'ultimo non può essere privato per motivi politici, dall'altro è disciplinato dagli artt. 6,7,8 cod. civ. i quali tutelando il nome, ne riconoscono il profilo della irrinunciabilità, insieme alla contestuale tutela dell'identità e della personalità di colui che lo porta.

Dal punto di vista civilistico, il nome è un segno distintivo composto dal prenome e dal cognome (art. 6 comma 2 cod. civ.), dove il cognome è finalizzato a designare il soggetto come appartenente ad un nucleo familiare e il nome è rivolto ad identificare quel soggetto all'interno della famiglia, distinguendolo dagli altri membri: cognome e prenome sono dunque due elementi coessenziali, se utilizzati disgiuntamente non svolgerebbero alcuna funzione identificativa.

L'identità non permette soltanto di individuare un soggetto all'interno della comunità, ma consente di delinearlo con le sue qualità, i suoi pensieri e le sue idee, che si manifestano in comportamenti e azioni, rappresentandolo nella multiformità e molteplicità dei suoi caratteri distintivi e facendolo apparire quale è in effetti, persona diversa dagli altri e uguale solo a sé stessa.

In particolare, l'art. 6 cod. civ. garantisce a ogni individuo il diritto al nome, attribuendo la possibilità di rettificarlo nelle ipotesi e secondo le modalità fissate dalla legge²; i successivi artt. 7, 8, 9 c.c. disciplinano l'azione inibitoria, volta a far cessare *pro futuro* le condotte illecite e la relativa legittimazione ad agire.

La disciplina riguardo al nome risponde, da un lato, a un'esigenza di tipo

¹ C. M. Bianca, *Diritto civile. 1. La norma giuridica e i soggetti*, Milano, 1981; A. De Cupis, *Nome e cognome*, in *Noviss. Dig. It.*, 11, Torino, 1965, p. 299; L. Trucco, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2002; N. Covilleo, *Il nome della persona*, in *Riv. dir. fam. e pers.*, 1, 1986, p. 278; D. Tega, *La giurisprudenza costituzionale sul diritto al nome e all'identità personale*, in *Diritti al nome e all'identità nell'ordinamento europeo*, Milano, 2010; V. Carbone, *I conflitti sul cognome e l'emergere di un diritto all'identità personale*, in *Fam. e dir.*, 2006, p. 469.

² Il cambio di nome è disciplinato dal Regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (d.p.r. 396 del 3 novembre 2000), così come modificato dal d.p.r. 54/2012. Inoltre l'art. 34 del d.p.r. 396/2000 vieta di dare al figlio lo stesso nome del padre vivente, così come vieta di dare il nome del fratello vivente (o della sorella se si tratta di una figlia). Il divieto vale soltanto quando i familiari sono in vita, perché altrimenti non si porrebbe nessun problema riguardo all'omonomia. È, tuttavia, possibile usare il nome del padre purché accompagnato da un successivo nome. Non è possibile, però, accompagnare il nome del padre alla parola *Junior* o semplicemente Jr. In Italia, contrariamente a quanto avviene all'estero, è vietato chiamare i figli

privatistico, ossia quella di permettere all'individuo di distinguersi dagli altri soggetti e impedire che qualcuno ne faccia indebitamente uso, dall'altro è funzionale ad un'esigenza di rilievo pubblicistico, che consiste nella possibilità di individuare tra loro i consociati e identificare socialmente la persona.

Ciò nella misura in cui consente allo Stato di conoscere gli appartenenti alla comunità di riferimento e, dunque, attraverso l'individuazione e l'identificazione dei consociati, di tutelare la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, di gestire i servizi pubblici (ad esempio quelli sanitari, quelli scolastici), di regolamentare i traffici aventi rilevanza giuridica, per rilievi di natura tributaria.

Tale assunto consente di spiegare il motivo per cui la materia dello stato civile e dell'anagrafe rientra tra le competenze esclusive dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. *i* Cost. e trova una analitica disciplina nel d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.

Il nome, tuttavia, si presta, soprattutto alla luce delle vicende che lo hanno da qualche tempo interessato, ad una lettura ulteriore, come veicolo di istanze socialmente avvertite, anche sulla spinta del confronto con altri Paesi europei, meritevoli di attenzione e che non vanno eluse nella interpretazione della disciplina positiva e nel valutare la sua eventuale innovazione³.

Tali istanze possono essere riferite anche a soggetti diversi da quello del cui nome si tratta: i genitori, ad esempio, con il loro interesse a che il figlio risulti all'esterno riconducibile alla famiglia dell'uno o dell'altro o ad entrambe; ovvero il coniuge o l'unito civile rispetto all'uso del cognome dell'altro.

Dunque, a seconda che il diritto sia legato ad una identità in formazione o da conservare, appare diverso lo spettro di interessi e le relative distinte titolarità evocabili dal nome (da intendersi come comprensivo di prenome e cognome, *ex art. 6 cod. civ.*), che vanno prese in considerazione e bilanciate.

E già si coglie il rilievo di come il nome si presti ad irradiarsi su altri diritti che devono “attraversarlo” in qualche modo per essere distinti, riconosciuti e tutelati.

2. *La dimensione familiare del nome*

Tra i diritti della personalità il diritto al nome è quello che ha evidentemente il più ampio raggio di riflessi in ambito familiare.

con il nome dei genitori o dei fratelli proprio perché, non essendo concessa l'apposizione dell'aggettivo *junior*, non è possibile effettuare una netta distinzione tra le persone.

³ V. Barba, *Il cognome paterno e la disparità di genere. Una proposta in vista della attesa decisione della Corte costituzionale*, in *Questione Giustizia*, 22 aprile 2021; L. Santoro, *L'attribuzione del cognome ai figli: dalla discrezionalità del legislatore... alla discrezionalità dei genitori (considerazioni controcorrente a partire dalla ord. n. 18/2021 della Corte costituzionale)*, in *Consulta Online*, 2, 2021.

Molte delle implicazioni scaturenti dalle vicende del nome, dall'assegnazione originaria alla nascita, alla possibile modifica e perdita, sono infatti, in vario modo, legate alla configurabilità di un “nome di famiglia”, ovvero cognome di famiglia, e destinate a ricadere in quella specifica sfera, dovendosi così confrontare con i principi che la disciplinano: tra tutti, la parità tra coniugi/genitori e l'interesse del minore.

Le riflessioni sul nome e sulla sua normativa finiscono per rivelarsi, dunque, quali riflessioni sulle stesse relazioni familiari e sulle loro relative trasformazioni, risentendo la disciplina dell'istituto, anche *de iure condendo*, proprio di queste ultime.

Mentre la scelta del prenome è tendenzialmente libera, salvo quanto stabilito dall'art. 34, d.p.r. n. 396/2000, la scelta del cognome – essendo l'elemento del nome che, come detto, consente di collegare la persona alla formazione sociale che lo accoglie e tramandarne così il legame familiare – è storicamente da sempre più vincolata, perché insindibilmente correlata allo *status filiationis*.

La dimensione necessariamente “familiare” del cognome, emerge chiaramente dalla disciplina prevista dal codice civile in materia di rapporti familiari, con particolare riguardo agli artt. 143 bis, 237, 262 e 299 cod. civ.

2.1. Nome identificativo del padre e/o della madre

Importante novità è stata poi riconosciuta dalla Corte costituzionale⁴, secondo cui la regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno, nel violare il principio di egualanza, è costituzionalmente illegittima.

In particolare, la Corte ha rimarcato «il carattere in sé discriminatorio della disposizione censurata, il suo riverberarsi sull'identità del figlio e la sua attitudine a rendere asimmetrici, rispetto al cognome, i rapporti fra i genitori».

Secondo la Corte, infatti,

il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, [poiché] la proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale è la rappresentazione dello *status*

⁴ Corte cost., 27 aprile 2022, n. 131, in <www.cortecostituzionale.it>, 2022: in particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 Conv. eur. dir. uomo, dell'art. 262, primo comma, cod. civ. «nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». L'illegittimità costituzionale, relativa alla disciplina sull'attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio, è stata estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato; G. Lucioli, *Brevi note sulla sentenza n. 131 del 2022 della Corte Costituzionale*, in *Giustizia Insieme*, 13 luglio 2022.

filiationis: trasla sull'identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il riconoscimento più immediato e diretto del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali.

L'ordine di attribuzione dei cognomi, secondo la Corte, va concordato dai genitori.

3. *Nome e rettifica anagrafica di genere*

Il diritto al nome presenta anche un ulteriore importante profilo, quando si verifica una rettifica del genere che deve essere anche accompagnata dalla modifica del nome, ciò al fine di evitare divergenze sui registri anagrafici⁵, con la precisazione che dal momento in cui viene accolta la richiesta di rettificazione di sesso, non è possibile imporre un mero automatismo di conversione, anche in virtù del diritto all'oblio, ovvero il diritto ad una definitiva rottura con la precedente identità⁶. Segnatamente, non sussiste l'obbligo di cambiare il nome da maschile e femminile e viceversa, anche in quanto esistono prenomi maschili non traducibili al femminile e viceversa ovvero prenomi che possono essere percepiti come maschili o femminili, con conseguente incertezza dovuta ad una conversione spesso non univoca.

Dunque non sussistono obiezioni al fatto che la stessa parte interessata, chiaramente persona adulta, se lo voglia, possa scegliere ed indicare un nuovo nome, quando ciò non si ponga in contrasto con disposizioni normative o diritti di terzi.

Chi si occupa di effettuare la correzione sul registro è l'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato presentato l'atto di nascita⁷.

Con la sentenza di rettificazione di attribuzione di genere pronunciata dal tribunale, si chiede all'ufficiale di stato civile di provvedere alla rettificazione del proprio nome originario nell'atto di nascita custodito all'anagrafe, modificando la indicazione del genere e del nome⁸.

La legge, inoltre, stabilisce che, a seguito della rettifica di sesso, non debba permanere nessuna traccia riguardo il genere e il nome originari del richieden-

⁵ Cass., 17 febbraio 2020, n. 3877, in <www.altalex.com>, 5 marzo 2020.

⁶ In particolare, la Cassazione opportunamente precisa che il nome è «uno dei diritti inviolabili della persona», un «diritto insopprimibile», e nella scelta – da parte di chi chiede una nuova identità anagrafica per registrare il mutamento di sesso – deve «essere assicurato anche un diritto all'oblio, inteso quale diritto ad una netta cesura con la precedente identità».

⁷ Legge 14 aprile 1982, n. 164 “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” e successive modifiche con il Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

⁸ A. Lorenzetti, *Nomi in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, Milano, 2013

te, e ciò a salvaguardia della sua *privacy* e del futuro inserimento dello stesso all'interno della società.

4. *Nome e adozione*

Anche nell'ambito dell'adozione sono state affrontate questioni controverse, in particolare con la sentenza n. 135 del 2023, la Corte costituzionale⁹ ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.

L'art. 299 cod. civ., dettato in tema di cognome dell'adottato maggiorenne, stabilisce, infatti, al primo comma che «[l']adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio».

A seguito della sentenza richiamata, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 299 cod. civ., rispetto agli artt. 2 e 3 Cost., avverrà consentendo alla persona maggiorenne adottata di mantenere la priorità del cognome che ha portato nel corso della vita avendo avuto modo di «stratificare il senso della propria identità nella consapevolezza personale e nei rapporti sociali», al fine di tutelare il diritto all'identità personale nel contesto del «principio della libertà di scelta».

Il cognome è in qualche modo un atto della storia di chi lo assume: la Corte costituzionale, infatti, precisa come

a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, inizia progressivamente a consolidarsi intorno a quel segno distintivo la sua identità personale, sicché proprio nel diritto all'identità si radicano le ragioni della tutela del cognome. E tali ragioni emergono anche a fronte di vicende che determinano la possibile o la necessaria acquisizione di un ulteriore cognome.

Per tali ragioni, continua la Corte, «il cognome originario, intorno al quale si sia venuta a costruire l'identità della persona, va protetto anche ove sia stato assegnato dall'ufficiale di stato civile, in difetto del riconoscimento del figlio da parte dei genitori»¹⁰.

⁹ Corte cost., 4 luglio 2023, n. 135, in <www.cortecostituzionale.it>, in cui si è affermato che: «[l']adottato maggiore d'età può aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all'identità personale e anche l'adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi».

¹⁰ Corte cost. n. 135/2023, cit.

Ciò in quanto se quel cognome si è consolidato nel contesto sociale in cui il soggetto si trova a vivere, una preclusione a mantenerlo rappresenterebbe una ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, definito anche come «diritto ad essere sé stessi» come rilevava la stessa Corte costituzionale già nel 2001¹¹.

5. Identità e passato. Nome e diritto di conoscere le proprie origini da parte di soggetto adottato

È opportuno che l'adottato e la sua nuova famiglia vedano protetta la loro *privacy*, non solo per motivi di “sicurezza” (evitare le interferenze inopportune da parte della eventuale famiglia di origine), ma anche per garantire il rispetto di un fondamentale diritto dell'individuo: quello al riserbo sulle proprie vicende personali ed esistenziali.

Il legislatore ha pertanto previsto che qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato debba essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione della sentenza definitiva di adozione a margine dell'atto di nascita dell'adottato da parte dell'ufficiale dello stato civile.

Per essere ancora più esplicito ha precisato che

l'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

Un aspetto molto peculiare legato al nome, all'identità e alla storia esistenziale di un soggetto adottato riguarda il diritto di conoscere le proprie origini, ai sensi dell'art. 28 commi 5 e 6, legge 184/1983, riformato dalla legge 149/2001, ove si prevede che l'adottato possa accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici (presentando un'apposita istanza al tribunale per i minorenni del luogo di residenza) a condizione che abbia compiuto venticinque anni di età¹².

Tale diritto viene riconosciuto anche se l'adottato ha un'età minore, ma nella sola ipotesi in cui vi siano «gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica». Il tribunale competente procede all'audizione «delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto» ed assume «tutte le informazioni di carattere

¹¹ Corte cost. 11 maggio 2001, n. 120, in *Foro it.*, 3, 2002, p. 646.

¹² T. Montecchiari, *Diritto all'identità biologica dell'adottato. Profili esistenziali della famiglia*, in *Studi in onore di Vito Rizzo*, vol. II, Napoli, 2017, *passim*.

sociale e psicologico» utili a valutare che l'accesso a tali notizie «non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente».

Invero, il diritto alla conoscenza biologica delle proprie origini segue una logica anzitutto identitaria, ed è collegata al nome quale espressione a sua volta esistenziale del soggetto, rappresentando quello all'identità personale un diritto fondamentale riconosciuto a ciascun essere umano, ma può nascere anche da un bisogno di salvaguardia della salute e della vita del richiedente, sotteso alla necessità di individuare, ad esempio, particolari patologie di tipo genetico, per le quali sia necessaria un'anamnesi familiare.

È un diritto dell'adottato ad avere accesso alle informazioni relative ai genitori biologici o alla famiglia di origine, salvo tuttavia il limite posto dal comma 7, ossia quando la madre abbia dichiarato al momento del parto di rimanere anonima, poiché appare necessario operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della madre in caso di parto anonimo¹³ ed il diritto di conoscere le proprie origini da parte dell'adottato¹⁴.

La Consulta ha sottolineato¹⁵ l'irragionevolezza dell'irreversibilità del segreto derivante dalla scelta del parto anonimo da parte della madre naturale, qualora non venga accertata l'attualità del rifiuto, e anche un'eventuale modifica di scelta iniziale o l'accertamento dell'avvenuto decesso della madre, o la presenza di altri parenti, come fratelli o sorelle o il padre biologico che potrebbero essere disposti ad incontrare il loro familiare adottato¹⁶.

Nel dibattito si sono “inserite” anche le sezioni unite della Corte di cassazione¹⁷, le quali hanno chiarito che, in assenza di un intervento normativo, le modalità procedurali da seguire per garantire il diritto di accesso alle origini devono essere tratte dal quadro normativo esistente e devono essere

idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la

¹³ Cass., 9 settembre 2022, n. 26616, in <www.aiaf.avvocati.it>, 15 settembre 2022.

¹⁴ La Corte di Strasburgo ha criticato l'Italia per l'assenza di un meccanismo che assicuri il bilanciamento tra gli opposti interessi di madre e figlio, ambedue meritevoli di tutela (Corte EDU, sent. 25 settembre 2012, Godelli c. Italia).

La normativa nazionale, quindi, risulta in contrasto con l'art. 8 Conv. eur. dir. uomo che prevede «il rispetto della vita privata e familiare», anche inteso come possibilità di conoscere le proprie origini o di acquisire informazioni su di esse. Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza nazionale, sia costituzionale che di legittimità.

¹⁵ Corte cost., 18 novembre 2013, n. 278, in <www.cortecostituzionale.it>.

¹⁶ Va aggiunto, infatti, che Cass., 9 agosto 2021, n. 22497, in *Riv. Familia*, 5/2022, ha chiarito che l'adottato ha diritto di conoscere non solo l'identità dei genitori biologici, ma anche quella di eventuali fratelli e sorelle biologici adulti. Questo richiede un procedimento giurisdizionale che assicuri la riservatezza e il rispetto della dignità di queste persone, includendo la possibilità di ottenere il loro consenso all'accesso alle informazioni o di accettare un eventuale rifiuto, che impedisce l'esercizio di questo diritto.

¹⁷ Cass. SS.UU., 25 gennaio 2017, n. 1946, in <www.cortecostituzionale.it>.

dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.

5.1. Il procedimento di interpello della madre: le linee guida

Secondo l'orientamento della Corte di cassazione, il procedimento da impiegare è quello di volontaria giurisdizione (già previsto dall'art. 28 commi 5 e 6 legge 184/1983) con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la riservatezza della madre.

L'interpello è una “interrogazione” riservata effettuabile una sola volta. La ricerca e il contatto devono essere gestiti con prudenza e rispetto della dignità della donna, in considerazione della sua età, dello stato di salute nonché della condizione personale e familiare.

Alcuni tribunali per i minorenni hanno adottato delle linee guida che possono così riassumersi: una volta ricevuto il ricorso del figlio, il tribunale forma il fascicolo e lo secreta, la polizia giudiziaria viene incaricata di acquisire le informazioni, se la madre risulta in vita, i servizi sociali recapitano a mani dell'interessata una lettera di convocazione per comunicazioni orali, il giudice viene informato delle condizioni psico-fisiche della madre, il colloquio avviene tra la madre – sola, senza eventuali accompagnatori – e il giudice delegato, ella viene informata della richiesta del figlio di conoscere le sue origini.

A questo punto: se la donna non offre il consenso al disvelamento della propria identità, il giudice ne dà riferimento scritto al tribunale; se la donna consente a rivelare la propria identità, il giudice redige il verbale, che viene sottoscritto dall'interessata e il suo nome viene rivelato al ricorrente.

Infine, il limite di cento anni non opera dopo la morte della madre naturale, come ha infatti chiarito la Corte di cassazione¹⁸, richiamando l'art. 93 codice privacy 2003. In altre parole, il figlio ha diritto di accedere all'identità personale della genitrice,

non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre.

Diversamente opinando, si determinerebbe una totale compressione del diritto fondamentale del figlio. In ogni caso, il diritto di conoscere l'identità della madre non può essere esercitato indiscriminatamente¹⁹; infatti, la procedura di accesso alle origini deve avvenire rispettando i

¹⁸ Cass., 21 luglio 2016, n. 15024, in *Riv. Familia*, 8/2016.

¹⁹ C. Cass., 9 novembre 2016, n. 22838, in <www.altalex.com>, 31 gennaio 2017.

canoni di liceità e correttezza senza pregiudizio di terzi eventualmente coinvolti, i quali possono legittimamente vantare un diritto a essere lasciati soli, ovvero all'oblio e, diversamente, a reclamare che l'accesso ai dati avvenga senza cagione di pregiudizio²⁰.

6. L'identità nell'adozione internazionale: la ricerca sulla doppia appartenenza degli adottati

Un'altra questione problematica in tema di rapporto fra nome e adozione riguarda l'adozione internazionale.

Tale tipo di adozione è un'esperienza che comporta sfide per la costruzione dell'identità personale e sociale dei bambini adottati, che devono integrare nella loro storia le origini, la cultura e la lingua del Paese di nascita con quelle del Paese di adozione.

Al riguardo, la Commissione per le Adozioni Internazionali ha recentemente promosso l'indagine “Doppia appartenenza degli adottati stranieri” per comprendere come i figli adottivi integrano le loro origini e la loro cultura nel loro racconto di vita²¹.

Per i figli adottati la ricostruzione della propria storia e quindi della propria identità, anche attraverso il loro nome, può essere un processo complesso perché comporta la necessità di confrontarsi con eventi dolorosi che possono essere ritenuti un ostacolo all'integrazione.

Lo scopo dell'indagine della Commissione è di acquisire una maggiore consapevolezza sul complesso processo di integrazione dell'adottato internazionale e di tutelare le origini e la costruzione di un senso di identità coeso che prevenga eventuali criticità nel percorso di vita del minore e delle possibili ripercussioni sul piano identitario. Si intende, quindi, offrire ai nuclei familiari e agli operatori nell'ambito delle adozioni internazionali maggiori conoscenze sul ruolo dell'identità dell'adottato, con indicazioni utili a facilitare il percorso di costruzione di una narrazione personale coerente e comprensiva del legame con le origini.

7. Narrazioni, nome e adozione internazionale: la storia di Zareb

«Che belle che sono! E [...] come si chiamano?»

Puntualmente, dopo la risposta con i nomi delle figlie o dei figli, quante

²⁰ C. Cass., 7 febbraio 2018, n. 3004, in <biodiritto.org>, 7 febbraio 2018.

²¹ Commissione per le Adozioni Internazionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Identità culturale e senso di appartenenza degli adottati internazionalmente*, in <www.commissioneadozioni.it>, 4 ottobre 2023.

volte alcuni genitori si sono sentiti domandare con la faccia stupita: «Ah, ma avete tenuto i loro nomi di origine? Come mai?»

È una domanda apparentemente semplice, ma che contiene una visione del mondo adottivo basata su una prospettiva adultocentrica, ovvero che mette al centro le esigenze degli adulti e non quelle del bambino. Il concetto fondante alla base dell'adozione, la sua ragione d'essere, è dare una famiglia a un bambino che non l'ha, e non trovare un bambino per una famiglia. È il bambino il centro e il motore di tutto, e il suo diritto a crescere tra le cure, le attenzioni e, soprattutto l'amore di una famiglia.

E così ritorniamo al concetto da cui siamo partiti, il nome: il bambino che arriva in adozione ha poche cose con sé, anzi spesso non ha proprio nulla, ma una cosa è sempre presente, in ogni caso, il suo nome. Infatti, il nome rappresenta quello che il bambino è stato fino a quel momento, è la sua identità, la sua storia, e se il bimbo arriva da un Paese straniero racconta della sua origine e della sua cultura, perché senza nome non si esiste.

Per il bambino adottato internazionale spesso, negli anni successivi all'arrivo, il nome diventa l'unico legame linguistico con il paese d'origine, e sostituendolo del tutto, che tipo di valore si potrebbe comunicare al bambino rispetto al suo passato?

Egli ha comunque diritto di integrare la parte della sua vita precedente all'adozione senza cancellarla, ciò che avverrebbe sostituendo il nome, perché deve essergli trasmesso anche il rispetto per la sua terra d'origine.

La questione del nome sembra un dettaglio ma, nel caso dell'adozione, è molto delicata e una delle sfide dell'adozione è anche questa: riuscire ad integrare passato e presente. Questi bambini diventeranno un domani adulti consapevoli se potranno dare un senso alla propria storia e costruirsi un'identità che accetti la diversità valorizzandola e non negandola.

Il racconto di un'esperienza vissuta da due genitori, fra i molti, in adozione internazionale, può fornire la dimensione identitaria ed esistenziale del nome in tali delicati contesti

Abbiamo conosciuto nostro figlio insieme alle altre coppie che erano partite con noi. Era piuttosto piccolo ed è arrivato in braccio a un'assistente: aveva i capelli rasati, un corpicino esile, due occhi spenti e dei vestiti lisì, poco adatti al freddo della stagione. Ce lo hanno consegnato così, insieme ad un sacchetto di plastica che conteneva il suo pupazzetto preferito ed una maglietta che lui amava avere con sé prima di addormentarsi. La sua vita era tutta lì. Non possedeva nulla, solo *il suo nome*: Zareb. Io e mia moglie abbiamo deciso di non cambiare il nome a nostro figlio, anche se la legge locale lo permetteva e le autorità ci esortavano quasi a farlo. L'atto del denominare è quel gesto sacro che dà l'identità. Non avevamo il diritto di cancellare la sua identità, l'unica eredità positiva di riconoscimento che aveva ricevuto²².

²² M. Tomassoni, *Adozione Internazionale. È giusto cambiare nome ai bambini che vengono adottati?*, in <aibi.it>, 2 luglio 2023.

8. *Conclusioni*

Il nome è storia e memoria di ogni soggetto e in tal senso, la conoscenza delle origini contribuisce a formare l'identità entrando nell'insieme di realtà che rappresentano il punto di partenza dello sviluppo umano. Per identità si intende la rappresentazione totale di un individuo, che la filosofia esistenziale definisce «unico ed irripetibile», rappresentazione che è fondamento stesso della consapevolezza di ciascuno di essere un soggetto e di essere “quel soggetto” in particolare, con quel nome che lo differenzia da tutti gli altri.

Per tutti è giusto che venga riconosciuto il diritto alla conoscenza delle proprie origini, e dunque anche al proprio nome-cognome familiare onde ciascuno possa avvalersene nei tempi in cui lo ritenga opportuno, o anche mai.

Ciò che non può essere eluso è sancire il principio, riconoscere il diritto, anche al proprio nome e con esso, dare l'opportunità della scelta, che è sempre opportunità di libertà.

Note comparatistiche sulla tutela post-mortem del nome come diritto della personalità*

Laura Vagni

SOMMARIO: 1. L'inscindibile legame tra nome e persona: una premessa. – 2. La difficile affermazione del rilievo giuridico del nome come diritto della personalità nella tradizione di *common law*. – 3. Uso indebito del nome del defunto e violazione del diritto della personalità dei familiari: uno sguardo comparatistico. – 4. La dignità del defunto come fondamento di diritti *post-mortem*. – 5. Uso indebito del nome del defunto e tutela della *privacy post-mortem*. – 6. La tutela *post-mortem* del nome: l'inadeguatezza della dicotomia proprietà-personalità.

1. *L'inscindibile legame tra nome e persona: una premessa*

Il diritto al nome è stato regolato nel nostro ordinamento per la prima volta con il codice civile del 1942, che ha consacrato una lunga evoluzione giurisprudenziale e dottrinale sul riconoscimento dei diritti della persona e sulla loro tutela privatistica avverso pregiudizi recanti danni di natura sia patrimoniale sia non patrimoniale.

Le norme del codice civile sulla tutela del nome, dello pseudonimo, dell'immagine, dell'integrità fisica sono rimaste per lungo tempo disancorate dal riconoscimento costituzionale dei diritti inviolabili dell'uomo, con la conseguenza

* Il presente lavoro si inserisce nell'ambito del progetto “Innovazione e vulnerabilità: problemi giuridici e tutele” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata (finanziamento MUR, programma: Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027).

di impedire la tutela di interessi della persona diversi da quelli espressamente disciplinati dal codice e di limitare il risarcimento del danno non patrimoniale alle ipotesi di fatti costituenti un reato (art. 2059 cod. civ.)¹.

Solo alla fine dello scorso secolo, la lettura costituzionale delle norme del codice civile ha consentito di evidenziare la stretta interdipendenza tra nome e persona, riconoscendo nel nome non solo un elemento di identificazione della persona, ma anche un simbolo della identità personale. In quest'ottica, la tutela del nome rappresenta un punto di emersione del diritto (unitario) della personalità, che ricomprende una pluralità di interessi, anche non espressamente disciplinati dal codice civile². Allo stesso tempo, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. ha completamente rivoluzionato il sistema di risarcimento dei danni non patrimoniali, ammettendo la riparazione del pregiudizio di ogni interesse della persona tutelato dalla Costituzione, a prescindere dalla rilevanza del fatto dannoso per il diritto penale³.

Si tratta di uno sviluppo giurisprudenziale accompagnato e sostenuto da un intenso lavoro della dottrina italiana, che si colloca in una tendenza comune ai sistemi di *civil law* della prima metà del secolo scorso, caratterizzata dal passaggio da una dimensione esclusivamente pubblicistica del valore del nome ad una prevalentemente privatistica, basata sul riconoscimento dell'inscindibile relazione tra nome e persona e sul principio di dignità della persona.

Nella tradizione giuridica di *common law*, invece, è prevalsa un'imposta-

¹ La letteratura sul tema è vastissima, per i primi riferimenti cfr. *ex multis*, E. Spagnesi, voce *Nome (storia)*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 290 ss. e riferimenti ivi; M. Dogliotti, *Persone fisiche. Capacità, status, diritti*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. Bessone, vol. II, Torino, 2014, p. 477 ss.; v. più di recente G. Alpa, *Alle origini dei diritti della personalità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 3, 2021, p. 671 ss.

² Cfr. A. De Cupis, *I diritti della personalità*, 2^a ed. riv. e agg., in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, vol. IV, Milano, 1982, p. 26 ss.; G. Resta, *I diritti della personalità*, in G. Alpa, G. Resta, *Le persone e la famiglia*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, vol. 1, in particolare p. 525 ss., che parla di un ricorso alle norme costituzionali con funzione “ascendente”, con il fine di attribuire la qualifica di diritti soggettivi anche a interessi non protetti dal legislatore.

³ L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. ha avuto una svolta fondamentale con le cinque sentenze della Corte di cassazione del 2003 (n. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003; n. 7281, 2782 e 7283 del 12 maggio 2003) e la successiva decisione della Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in *Foro it.*, 1, 2003, p. 2201, con nota di E. Navaretta, *La Corte Costituzionale e il danno alla persona “in fieri”*. Senza poter richiamare compiutamente la letteratura su questa giurisprudenza, ci si limita e rinviare *ex multis* a A. Procida Mirabelli di Lauro, *L'art. 2059 va in paradiso*, in *Danno e resp.*, 8-9, 2003, p. 831 ss.; G. Ponzanelli (a cura di), *Il “nuovo” danno non patrimoniale*, Padova, 2004; in particolare, ivi, G. Ponzanelli, *Il “nuovo” art. 2059*, p. 53 ss.; M. Bona, P.G. Monateri, *Il nuovo danno non patrimoniale*, Milano, 2004, p. 1 ss.; M. Bussani (a cura di), *La responsabilità civile nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006; in particolare, ivi, G. Visitini, *Il danno non patrimoniale nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale*, p. 47 ss.; M. Dogliotti, *op. ult. cit.*, p. 494 ss.; P. Perlinger, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, 4^a ed. riv. e ampl., vol. IV, *Attività e responsabilità*, Napoli, 2020, p. 336 ss.

zione patrimonialistica della tutela del nome, maggiormente incentrata sull'idea di sfruttamento economico del nome piuttosto che sull'interesse morale ad esso sotteso.

Questa diversità di approcci si riflette sulla tutela post-mortale del nome come diritto della personalità, sulla quale il presente scritto intende concentrare l'attenzione.

Il riconoscimento del nome come diritto della persona e l'inscindibile legame tra nome e vivente determina l'estinzione del diritto della personalità con la morte, secondo una regola espressa dalla massima *actio personalis moritur cum personam*. Diversamente, il diritto allo sfruttamento economico del nome permane oltre la morte, costituendo parte del patrimonio del titolare del nome, sul quale possono vantare diritti i familiari e gli eredi. L'evento della morte scinde l'interesse morale da quello patrimoniale all'uso del nome, rendendo possibile la tutela di alcuni interessi piuttosto che altri.

Nella società contemporanea, il principio dell'estinzione dei diritti della personalità con la morte del titolare, accolto da tutti gli ordinamenti della tradizione giuridica occidentale, è posto sempre più in crisi, da un lato, per l'emergere di nuove esigenze di tutela, fondate sul riconoscimento della dignità della persona; dall'altro, per il processo in atto di "digitalizzazione" della persona e la conseguente permanenza nella rete di dati e informazioni relativi a persone decedute. In questo contesto, emerge il problema della tutela dell'interesse morale sotteso all'uso del nome anche dopo la morte del titolare.

Nel presente scritto s'intende indagare, in una prospettiva comparatistica, se e come l'interesse morale sotteso all'uso del nome del defunto possa trovare tutela avverso usi indebiti da parte di terzi, superando la regola tradizionale secondo cui gli aspetti della personalità non sono più meritevoli di tutela giuridica successivamente alla morte.

2. La difficile affermazione del rilievo giuridico del nome come diritto della personalità nella tradizione di common law

Diversamente dagli ordinamenti di *civil law*, nel diritto inglese i diritti della personalità non sono tradizionalmente riconosciuti come categoria unitaria. Il nome non è oggetto di un autonomo diritto e non trova di per sé tutela giuridica avverso usi indebiti da parte di terzi.

La regola è chiaramente affermata nel precedente *Burberrys v. Cording and Co*⁴, deciso dalla *High Court* all'inizio del secolo scorso:

⁴ *Burberrys v. Cording and Co.*, (1909) 26 RCP 693.

Ad eccezione del diritto sui marchi, nessuno può rivendicare un diritto esclusivo all'uso di una parola o di un nome. [...]. Se viene concessa un'ingiunzione che impedisce l'uso di una parola o di un nome, è senza dubbio concessa per proteggere la proprietà, ma la proprietà per la quale viene concessa non è la proprietà della parola o del nome, quanto piuttosto la proprietà del commercio o dell'avviamento danneggiato dal suo uso⁵.

Nel caso concreto, la tutela del nome non riguardava un aspetto della personalità, ma l'interesse a non ingenerare nel pubblico false rappresentazioni sulla riconducibilità di un prodotto all'azienda Burberrys. L'attore invocava il rimedio del *tort of passing off* (da *pass off* - millantare), per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, derivante dall'uso da parte del convenuto del nome *Slip-on*, associato ai soprabiti Burberrys, per commercializzare capi prodotti da un'altra azienda.

Il *passing off* tutela il soggetto avverso il danno patrimoniale (*harm*) derivante da un'azione dolosa (*misrepresentation*), che influenza l'orientamento dei consumatori (*good-will*)⁶.

Nel tempo, le corti hanno interpretato estensivamente i presupposti del *tort of passing off*, fino ad estenderne l'applicazione ad ipotesi di uso indebito del nome di persone celebri. Nel caso *Irvine v. Talksport ltd* del 2003⁷, ad esempio, la *Court of appeal* ha riconosciuto il risarcimento danni al noto pilota di Formula 1, per un uso non consentito di una sua foto che lo ritraeva al telefono e che era stata ritoccata dalla radio *Talksport* a scopo pubblicitario, sostituendo il telefono con la radio. L'uso della foto nella campagna pubblicitaria induceva il pubblico a ritenere erroneamente l'approvazione dell'attività commerciale da parte del pilota, con un ingiusto beneficio della radio derivante dall'associazione con il nome del pilota.

Il *tort of passing off*, nonostante l'interpretazione estensiva dei requisiti di applicazione, resta un illecito civile a tutela di interessi di natura patrimoniale e basato sul riconoscimento pubblico del valore commerciale di un nome.

La rilevanza giuridica della dimensione personale del nome può emergere

⁵ La Corte rigettava la richiesta dell'attore di inibitoria dell'uso da parte della società convenuta del nome *Slip-on* per commercializzare soprabiti, stabilendo che nel caso concreto l'uso del nome non ingenerava confusione nel pubblico in relazione al produttore del prodotto, v. *ibidem*, p. 701 per il giudice Parker: «[...] apart from the law as to trade marks, no one can claim monopoly rights in the use of a word or name. On the other hand, no one is entitled by the use of any word or name, or indeed in any other way, to represent his goods as being the goods of another to that other's injury. If an injunction be granted restraining the use of a word or name, it is no doubt granted to protect property, but the property, to protect which it is granted, is not property in the word or name, but property in the trade or good-will which will be injured by its use».

⁶ Per una prima analisi dell'azione cfr. H. Carty, *Personality Rights and the English Law*, in N.R. Whitty-R. Zimmermann, *Rights of Personality in Scots Law. A Comparative Perspective*, Dundee, 2009, p. 383 ss.; R. Meyer-Rochow, *Passing Off - Past, Present and Future*, in *Trademark*, 1994, vol. 88, rep. 38.

⁷ *Irvine & Ors v. Talksport Ltd.*, [2003] EWCA Civ 423; v. H. Carty, *op. cit.*, p. 390 ss.

dalla tutela avverso l'uso indebito di informazioni private, basata sul *tort of misuse of private information*⁸. Il rimedio non tutela di per sé il nome, ma piuttosto la sfera privata della persona che, attraverso l'uso indebito del nome, è violata. Nel noto caso *Naomi Campbell v. Mirror Group Newspaper* del 2004, la *House of Lords* ha stabilito che la giurisprudenza sui diritti fondamentali consente anche nel diritto inglese il riconoscimento delle informazioni private come un aspetto dell'autonomia e dignità umana, meritevole di protezione⁹. Ciò ha avuto come esito il graduale riconoscimento del diritto al controllo sulla diffusione di informazioni relative alla propria persona, fondato sulla protezione dell'autonomia e della dignità umana. Nella *leading opinion* del caso *Naomi Campbell* Lord Nicholls of Birkenhead ha affermato:

In questo Paese, diversamente da quanto accade in America, non c'è un unico e omnicomprensivo diritto di *privacy* [...] Ma la protezione di vari aspetti della *privacy* è un'area del diritto che si sta sviluppando rapidamente, come avviene in altri ordinamenti di *common law*¹⁰.

L'evoluzione giurisprudenziale non ha condotto al riconoscimento di un diritto unitario di *privacy*, ciò non di meno, ha consentito un ampliamento della tutela degli aspetti della vita privata¹¹, idoneo a ricoprendere anche la tutela avverso l'indebito uso del nome altrui che dà luogo ad una violazione della *privacy*.

Dal quadro sommariamente evocato, emerge una tutela largamente deficitaria del nome come diritto della personalità nel sistema giuridico inglese, mentre assume maggiore rilievo il diritto allo sfruttamento commerciale del nome. L'uso indebito del nome da parte di terzi può essere inibito se costituisce una violazione della sfera privata del soggetto, ma il diritto si estingue con la morte del soggetto.

⁸ Il *tort* costituisce un'evoluzione dell'*action for breach of confidence*. Il rimedio ha origine nella giurisprudenza di *Equity* e aveva lo scopo di tutelare la fiducia avverso la violazione arrecaata dalla divulgazione di informazioni, ma nel tempo è stato esteso alla tutela di altri aspetti della personalità e della vita privata della persona, indebitamente divulgati; per i primi riferimenti cfr. P.V. Baker-P.J. Langan (cur.), *Snell's Equity*, 28^a ed., London 1982, p. 658 ss.; T. Aplin, L. Bently, P. Jhonson, S. Malinicz, *Gurry on Breach of Confidence. The Protection of Confidential Information*, 2^a ed., Oxford 2012, cap. 6, par. 6.52 ss.

⁹ *Campbell v. MGN Ltd*, [2004] UKHL 22, par. 50: «What human rights law has done is to identify private information as something worth protecting as an aspect of human autonomy and dignity».

¹⁰ Ivi, per Lord Nicholls of Birkenhead, par. 11: «In this country, unlike the United States of America, there is no over-arching, all-embracing cause of action for “invasion of privacy”: see *Wainwright v. Home Office* [2003] 3 WLR 1137. But protection of various aspects of privacy is a fast developing area of the law, here and in some other common law jurisdictions».

¹¹ Cfr. Lord R. Walker, *The English Law of Privacy - an Evolving Human Right*, 2010, URL: <<https://supremecourt.uk/speeches/lecture-by-lord-walker-to-anglo-australasian-lawyers-society-at-owen-dixon-chambers-melbourne>> [ultimo accesso: 15/09/2025].

Volgendo lo sguardo oltre oceano, negli Stati Uniti d'America il diritto di *privacy* (*right of privacy*) e il diritto di pubblicità (*right of publicity*) sono distinti e autonomi: il primo è un *personality right*, volto a tutelare la sfera privata del soggetto; il secondo è un diritto di natura patrimoniale (*property right*) allo sfruttamento economico del proprio nome o di altri aspetti della personalità. Il *right of publicity* è basato sul diritto nazionale e trova tutela nella maggior parte degli Stati americani.

La distinzione tra i due diritti risale a una decisione del 1953 della *US Court of appeal* di New York¹², chiamata a giudicare la richiesta di inibitoria di uso dell'immagine e del nome di alcuni giocatori di baseball, presentata da un produttore di gomme americane avverso un suo concorrente. L'attore aveva stipulato un contratto per la pubblicità dei suoi prodotti con i giocatori e lamentava un uso indebito del loro nome e delle immagini da parte del concorrente. La Corte ha affermato:

Riteniamo che, in aggiunta e indipendentemente dal diritto alla *privacy* (che a New York deriva dalla legge), un uomo abbia un diritto sul valore pubblicitario della sua fotografia, cioè il diritto di concedere il privilegio esclusivo di pubblicare la sua immagine [...] Che si tratti di un diritto di "proprietà" è irrilevante; perché qui, come spesso altrove, l'etichetta "proprietà" simboleggia semplicemente il fatto che i tribunali fanno valere un diritto che ha un valore pecuniario¹³.

Il *right of publicity* consente una più ampia tutela del nome rispetto a quanto avviene nel diritto inglese. Ciò non di meno, il diritto tutela il patrimonio del soggetto, piuttosto che la persona.

Il nome come aspetto della personalità può avere rilievo nell'ambito del diritto di *privacy*, quando un uso del nome da parte di terzi realizza una violazione della sfera privata del soggetto.

La diversa natura dei due diritti incide sulla loro circolazione *post-mortem*: il diritto di *privacy* si estingue con la morte del soggetto, mentre il *right of publicity* è suscettibile di trasferimento per via ereditaria. La regola è espressa nel *Second Restatement of Torts*, al paragrafo 652, I, dove si legge: «[a]d eccezione del caso di appropriazione del nome altrui o dell'immagine, un'azione per una lesione della *privacy* può essere esercitata solo dalla persona in vita, la

¹² *Haelan Labs., Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.*, 202 F.2d 866 (2d Cir. 1953).

¹³ Ivi, p. 867: «We think that, in addition to and independent of that right of privacy (which in New York derives from statute), a man has a right in the publicity value of his photograph, i. e., the right to grant the exclusive privilege of publishing his picture, and that such a grant may validly be made "in gross", i. e., without an accompanying transfer of a business or of anything else. Whether it be labelled a "property" right is immaterial; for here, as often elsewhere, the tag "property" simply symbolizes the fact that courts enforce a claim which has pecuniary worth». O.R. Goodenough, *Go Fish: Evaluating the Restatement's Formulation of the Law of Publicity*, in *South Carolina Law Review*, 1996, n. 47, pp. 709-782, in particolare p. 731 ss.

cui *privacy* è violata»¹⁴. Coerentemente con questa impostazione, molti Stati hanno disciplinato con legge il *post-mortem right of publicity*, riconoscendo il diritto esclusivo degli eredi al guadagno economico che può trarsi dall'uso e dallo sfruttamento del nome del *de cuius*.

Una delle applicazioni più estese del *right of publicity* è prevista dallo Stato della California, dove la tutela del soggetto avverso l'uso indebito del nome da parte di terzi è apprestata sia sulla base delle regole di *common law* sia dal diritto legislativo. La *common law* riconosce il *tort of appropriation*, che tutela il soggetto avverso appropriazioni non consentite del suo nome o della sua immagine, con finalità lucrative. L'illecito realizza un pregiudizio dell'identità del soggetto, attraverso usi non consentiti di aspetti della propria personalità, con il fine di ricavarne un guadagno¹⁵. Il *right of publicity*, invece, tutela l'interesse allo sfruttamento commerciale del nome ed è disciplinato dal §3344 *civil code*. I requisiti d'applicazione dei due diritti presentano molti aspetti di sovrapposizione, tanto che la norma del codice stabilisce che l'applicazione del *right of publicity* non osta al riconoscimento di altri diritti sulla base della *common law*. Si tratta, tuttavia, di diritti di natura diversa e con finalità diverse, come emerge chiaramente dal §3344.1 *civil code*, che disciplina il *post-mortem right of publicity*. La norma prevede che chiunque utilizzi il nome di una persona deceduta, in qualsiasi modo, su prodotti, beni, o a scopo di pubblicità o vendita, senza il consenso della persona stessa o, degli acquirenti del diritto per atto tra vivi o *mortis causa*, è tenuto a risarcire il danno. Il danneggiante, inoltre, deve risarcire al danneggiato la somma derivante dai profitti per l'uso non autorizzato del nome e può essere condannato dalla Corte al risarcimento dei danni punitivi. Il diritto si estingue trascorsi settanta anni dalla morte del titolare del nome. Il §3344.1 stabilisce che il *right of publicity* è un *property right*, trasferibile per successione. In assenza di un atto di trasferimento del diritto, alla morte del titolare il *right of publicity* è trasferito agli eredi legittimi ed è esercitabile dagli eredi che, singolarmente o congiuntamente, sono titolari di una quota superiore alla metà del diritto.

Lo Stato di New York, seguendo il modello della California, ha esteso di recente l'applicazione del *right of publicity post-mortem*¹⁶. Si tratta di una tendenza che, con le dovute differenze tra gli ordinamenti, accomuna la mag-

¹⁴ Restatement (second) of Torts, 1977, §652, I, *Personal Character of Right of Privacy*: «Except for the appropriation of one's name or likeness, an action for invasion of privacy can be maintained only by a living individual whose privacy is invaded». Per un'analisi in italiano della distinzione tra *right of privacy* e *right of publicity* e della graduale applicazione di quest'ultimo agli interessi patrimoniali connessi alla rappresentazione dell'identità, v. da ultimo quanto osserva A. Las Casas, *Capitalismo dell'informazione e circolazione della ricchezza. Modelli Giuridici Statunitensi*, Napoli 2024, p. 59 ss.

¹⁵ Cfr. K. Riley, *Misappropriation of Name or Likeness versus Invasion of Right of Publicity*, in *Journal of Contemporary Legal Issues*, 12, 2001, p. 587 ss.

¹⁶ *New York Civil Right Law*, par. 50f, cfr. K. Kuraishi, *From the Golden Gate to London:*

gior parte degli Stati americani che riconoscono la tutela *post-mortem* della ricchezza derivante dall'uso del nome, mentre negano rilevanza giuridica al nome come aspetto della personalità dopo la morte, secondo la regola *actio personalis moritur cum personam*.

3. Uso indebito del nome del defunto e violazione del diritto della personalità dei familiari: uno sguardo comparatistico

La morte della persona determina l'estinzione del diritto al nome, come diritto della personalità, ma non interrompe il legame tra il nome e il defunto e, attraverso il nome, il legame dei vivi con il defunto.

Nel nostro ordinamento, come è noto, l'art. 8 cod. civ. riconosce rilievo giuridico a questo rapporto, prevedendo che la tutela del diritto al nome, stabilita dall'art. 7 cod. civ., sia esperibile anche da chi «[...] pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette». I familiari del defunto possono inibire l'uso indebito del suo nome che altri ne faccia, oltre che richiedere il risarcimento del danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale¹⁷.

La norma riconosce un diritto della personalità dei familiari del titolare del nome oggetto di pregiudizio: si tratta di un diritto che ha un contenuto patrimoniale, derivante dallo sfruttamento del valore economico del nome, e un contenuto personalissimo, fondato sull'interesse proprio dei coniungi alla tutela del nome del familiare¹⁸.

Le azioni previste dall'art. 8 cod. civ., secondo una lettura costituzionalmente orientata, possono essere esperte non solo avverso l'uso indebito del nome del defunto, ma a tutela di una pluralità di interessi personalissimi dei familiari in relazione al defunto. In una recente decisione¹⁹, la Cassazione ha

Bridging the Gap between Data Privacy and the Right of Publicity, in *Brook J. Int'l L.*, 46, 2021, p. 733 ss., in particolare p. 757 ss.

¹⁷ Per i primi riferimenti cfr. L. Lenti, voce *Nome e cognome*, in *Dig. it., disc. priv., sez. civ.*, 1995, par. 9; A. De Cupis, *op. cit.*, p. 421 ss.

¹⁸ L'impostazione appare trovare conferma in un orientamento risalente della giurisprudenza, secondo il quale la morte dell'attore, che ha istaurato un procedimento per la tutela del nome, non consente agli eredi di costituirsi in prosecuzione dell'originario rapporto processuale stante «il carattere strettamente personale e la conseguente non trasmissibilità di detto diritto» (Cass. civ., n. 3779 del 1978), cfr. A. Lasso, *La legittimazione dei coniugi ad agire per la tutela della personalità del defunto*, in *Rass. dir. civ.*, 3, 2008, p. 688 ss., a p. 696 dove si afferma che il diritto del coniuge è «altro rispetto alla situazione giuridica soggettiva immediatamente riferibile alla persona non più in vita».

¹⁹ Cass. Civ., sez. III, 10 gennaio 2023 n. 370, consultabile in *DeIure*.

riaffermato che il diritto secondario al sepolcro è un diritto della personalità atipico, che ha ad oggetto

[...] sentimenti che esaltano l'aspetto spirituale dell'uomo e costituiscono la parte più alta e fondamentale del patrimonio affettivo della comunità, e rappresentano dal punto di vista giuridico la classe dei sentimenti-valori, qualificati positivamente dal diritto e protetti sia in funzione della loro attuazione sia contro eventuali violazioni.

Secondo un'impostazione tradizionale, gli artt. 8 e 10 cod. civ., sulla tutela del nome per ragioni familiari e la tutela dell'immagine altrui avverso atti di abuso, sono applicabili in via analogica al diritto secondario al sepolcro. A prescindere dalle norme del codice civile – prosegue la Cassazione nella motivazione della sentenza – la tutela del diritto dei familiari, riguardando un momento di sviluppo della personalità, si fonda sull'art. 2 Cost., con la conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale dovuto alla lesione dell'interesse sotteso, anche se non espressamente contemplata da una norma di legge. Il nome del defunto diviene così oggetto di un diritto personalissimo dei familiari, tutelabile avverso usi indebiti e atti pregiudizievoli da parte di terzi.

Volgendo lo sguardo oltralpe, la giurisprudenza francese, similmente a quanto avviene nel nostro ordinamento, riconosce l'estinzione dei diritti della personalità con la morte del titolare. Il principio è stato riaffermato dalla *Cour de Cassation* nel noto caso Mitterand, intervenendo sul diritto alla vita privata stabilito dall'art. 9 *code civil*: «Il diritto al rispetto della vita privata si estingue alla morte dell'interessato, che è l'unico titolare del diritto»²⁰.

La giurisprudenza ha avuto, tradizionalmente, un approccio restrittivo al riconoscimento del diritto personale dei familiari alla tutela del nome e di altri aspetti della personalità del defunto. Un esempio principale di questa impostazione si rinviene nella responsabilità civile derivante dall'uso diffamatorio del nome altrui. La diffamazione è regolata penalmente dall'art. 34 della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa²¹. Per giurisprudenza costante, la norma può essere invocata solo dal soggetto diffamato²². La *Cour de Cassation*, in diverse sentenze, ha negato il riconoscimento del risarcimento del danno causato da atti lesivi della reputazione, non diffamatori ai sensi della

²⁰ Cass. 1^{re} Civ., 14 décembre 1999, n. 97-15576; D. 2000, p. 372, con nota di B. Beignier. Per un'analisi sintetica dell'evoluzione della tutela dei diritti della personalità in prospettiva comparistica, cfr. G. Brüggemeier, *Protection of Personality Rights in Law of Delicts/Torts in Europe: Mapping out Paradigms*, in G. Brüggemeier, A. Colombi Ciacchi, P. O'Callaghan (cur.), *Personality Rights in European Torts Law*, Cambridge, 2010, p. 10 ss.

²¹ *Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse*, art. 34: «Les articles 31, 32 et 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. [...]».

²² Cfr. di recente *Cour d'appel de Versailles, crim.*, 12 aprile 2023, n. 22-83.635, in O. Lévy-E. Tordjman- J. Sennelier, *Infractions de presse*, Légipresse, n. 411, Frévrier 2023, p. 195.

normativa penale. In particolare, è stato negato il diritto dei familiari di agire in giudizio avverso usi diffamatori del nome del defunto, ritenendo che la violazione dell'interesse dei familiari sia limitata alle ipotesi di violazione dell'onore e della reputazione di quest'ultimi piuttosto che della memoria del parente deceduto²³. Un più recente orientamento, interpretando la disciplina della responsabilità extracontrattuale alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (Conv. eur. dir. uomo), riconosce il diritto dei familiari alla tutela *post-mortem* della personalità del defunto²⁴. In questa prospettiva, si è invocato l'istituto dell'*abus de droit*, individuando un *abus de la liberté d'expression* nell'uso indebito del nome e dell'immagine del defunto, con pregiudizio della sua memoria. Secondo un altro approccio, la tutela dei familiari per la violazione della personalità del defunto trova fondamento nell'art. 9 *code civil*, interpretato alla luce dell'art. 8 Conv. eur. dir. uomo. Il rispetto della personalità del defunto rientrerebbe quindi nel diritto dei familiari alla vita privata²⁵.

Volgendo lo sguardo alla tradizione di *common law*, in Inghilterra non è riconosciuto un diritto proprio dei familiari alla tutela del nome del defunto avverso usi indebiti da parte di terzi né l'uso del nome, diffamatorio o lesivo della reputazione del defunto, determina un diritto al risarcimento dei familiari per violazione della *privacy*²⁶. Diversamente, nell'esperienza degli Stati Uniti d'America, il diritto "familiare" di *privacy*, come diritto proprio dei familiari in relazione ad atti lesivi di aspetti della personalità del parente deceduto, è stato riconosciuto dalle corti fin dalla fine del XIX secolo. Nel precedente *Schuyler v. Curtis* del 1895²⁷, la *Court of appeal* di New York ha affermato:

²³ Cfr. C. Chamagne, *Les diffamations et injures envers la mémoire des morts: Perspectives d'évolution de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881*, in LEGICOM, 3 (28), 2002, p. 35 ss.

²⁴ Cfr F. Carsola, *Atteinte au nom et liberté d'expression*, in *Recueil Dalloz*, 35, 2009, p. 2378.

²⁵ Cfr. C. Quézel-Ambrunaz, *La responsabilité civil et le droits du titre I du livre I du code civil. A la découverte d'une hiérarchisation des intérêts protégé*, in *RTD civ.*, 2012, pp. 251 ss.

²⁶ V. *Defamation Act* 2013, s. 1(1) in base al quale «Un'affermazione non è diffamatoria a meno che la pubblicazione non abbia causato o non sia idonea a causare un serio danno alla reputazione del ricorrente». La Corte Suprema del Regno Unito, nel caso *Lachaux v. Independent print Ltd*, [2019] UKSC 27, ha chiarito che il danno alla reputazione del soggetto deve essere "serio" per poter legittimare una limitazione della libertà di espressione, nel senso che deve avere un impatto evidente, al di là del significato delle parole. La possibilità di riconoscere ai familiari del defunto il diritto di agire in giudizio a tutela della reputazione del caro estinto è stato oggetto di indagine anche nel diritto scozzese, dove tuttavia la *Law Commission* si è espressa in senso contrario al riconoscimento, aderendo all'impostazione seguita in Inghilterra, cfr. Scottish Law Commission, *Report on defamation*, Edimburgo, 2017, n. 248, p. 101, par. 10.1 ss.

²⁷ *Schuyler v. Curtis*, 147 N.Y. 434 (N.Y. 1895). Nel caso di specie la Corte era chiamata a giudicare la richiesta del nipote della signora Schuyler di inibire l'esposizione al *World's fair* da parte di un'associazione privata della statua della zia deceduta, che la rappresentava come la "tipica filantropa". Il primo grado il Giudice concedeva l'inibitoria, affermando che l'esposizione della statua avrebbe sottoposto i parenti della defunta ad un rischio di critica e commenti nega-

Quando la signora Schuyler è morta, il suo diritto individuale alla *privacy*, qualunque sia stato, si è estinto allo stesso tempo. Il diritto che è sopravvissuto (per quanto esteso o limitato) è un diritto che riguarda solo i vivi. È il diritto alla *privacy* dei vivi che si cerca di far valere in questa sede. Tale diritto può, in alcuni casi, essere violato interferendo in modo improprio con la personalità o la memoria di un parente deceduto, ma è il diritto dei vivi, non quello dei morti, che viene riconosciuto²⁸.

Dagli inizi del XX secolo, il diritto familiare di *privacy* è stato riconosciuto in più occasioni dalle corti degli Stati americani. Nel caso *Marsh v. County of San Diego*, deciso dalla Corte federale d'appello del nono circuito, è stato riconosciuto il rilievo costituzionale del diritto²⁹. In quest'ambito, l'uso del nome non è stato direttamente oggetto di analisi da parte delle corti. Sulla base della giurisprudenza menzionata, tuttavia, l'uso indebito del nome del defunto da parte di terzi potrebbe violare la *privacy* dei familiari, incidendo negativamente su interessi e sentimenti propri dei familiari in relazione al caro estinto.

4. La dignità del defunto come fondamento di diritti post-mortem

Negli ultimi decenni, la riflessione sul concetto di dignità umana ha condotto ad una reinterpretazione del valore del rispetto dei morti non solo in chiave collettiva, come principio che esprime un culto condiviso dei morti, ma soprattutto in chiave individuale. In questa prospettiva, ad esempio, una parte della dottrina italiana accoglie un'interpretazione degli artt. 407 e seguenti c.p. sui "delitti contro la pietà dei defunti" come norme che stigmatizzano delitti contro "la persona del defunto"³⁰, suggerendone anche una diversa collocazione nel codice. Ciò in ragione del riconoscimento del diritto (dei vivi) al

tivi, con violazione del loro diritto di *privacy*. La *Court of appeal* riformava la sentenza, ritenendo che non ogni tipo di patimento o di disagio arrecato dall'uso del nome e dell'immagine del familiare deceduto è idoneo a costituire una violazione della *privacy* rilevante giuridicamente.

²⁸ Ivi, per il Giudice Peckham, par. 447: «[...] when Mrs. Schuyler died her own individual right of privacy, whatever it may have been, expired at the same time. The right which survived (however extensive or limited) was a right pertaining to the living alone. It is the right of privacy of the living which it is sought to enforce here. That right may, in some cases, be itself violated by improperly interfering with the character or memory of a deceased relative, but it is the right of the living, not that of the dead, which is recognized». Cfr. A. N. Hand, *Schuyler against Curtis and the Right to Privacy*, in AM. L. REG. & REV., 45, 1897, p. 745.

²⁹ *Marsh v. County of San Diego*, 680 F.3d 1148 (9th Cir. 2012), Nel caso di specie una madre agiva in giudizio per inibire la diffusione delle foto relative all'autopsia del proprio bambino deceduto. V.C. Calvert, *A Familial Privacy Right over Death Images: Critiquing the Internet-Propelled Emergence of a Nascent Constitutional Right that Preserves Happy Memories and Emotions*, in *Hastings Const. L.Q.*, 40, 2013, p. 475.

³⁰ Così letteralmente A. Gullo, *Commento all'art. 407 c.p. («Violazione di sepolcro»)*, in M. Ronco, S. Ardizzone, B. Romano (a cura di), *Codice penale ipertestuale*, 3^a ed., Torino, 2009.

rispetto della dignità del defunto. Un simile approccio si riscontra, pur nella diversità del tema trattato, negli studi sulla natura giuridica dei resti umani, che hanno condotto a riconoscere che il cadavere della persona «[...] conserva una connaturata dignità umana, che lo rende incomparabilmente diverso da tutte le altre cose»³¹ e va tutelata anche dopo la morte.

Nel contesto internazionale, l'orientamento trova qualche riferimento nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ad esempio, in materia di esecuzione di esami medici post-mortali senza il consenso dei familiari del defunto. La Corte in più occasioni ha riconosciuto una violazione dell'art. 8 Conv. eur. dir. uomo nell'esecuzione degli esami autoptici senza il consenso dei familiari previsto per legge³². In altri casi, il prelievo *post-mortem* del tessuto umano del defunto, senza il consenso del familiare, è stato considerato una violazione dell'art. 3 Conv. eur. dir. uomo, ritenendo che un trattamento è disumano o degradante se è umiliante, mostrando assenza di rispetto della dignità umana del familiare, costretto a un patimento dovuto all'assenza di informazioni sugli atti compiuti sul cadavere del caro estinto³³. Si tratta di ipotesi di riconoscimento di un diritto umano dei familiari al rispetto del defunto, fondato sul riconoscimento della dignità umana della persona vivente.

Nella decisione *Magnitskiy and Others v. Russia* del 2019³⁴, tuttavia, la Corte ha accennato espressamente al riconoscimento di una “dignità del defunto” e ha ritenuto violato il diritto umano al giusto processo da parte della Russia, che con un processo postumo aveva condannato per frode fiscale l'avvocato Magnitsky. Nella motivazione della decisione, la Corte afferma che la continuazione del procedimento penale a carico di un soggetto dopo la sua morte e la sua condanna sono degradanti della *sua* dignità³⁵.

In questo quadro di graduale emersione del riconoscimento della dignità

Sul tema cfr. C. Piocchetti, *La dignità come rappresentazione giuridica della natura umana*, Padova, 2013, p. 188.

³¹ *Ibidem*.

³² V. ad esempio Corte EDU, 20 luglio 2021, *Polat v. Austria*, (Application n. 12886/16), dove la Corte ha stabilito sulla base dell'art. 8 Conv. eur. dir. uomo il diritto dei parenti prossimi di opporsi ad esami *post-mortem* sul cadavere del proprio caro.

³³ Corte EDU, 13 gennaio 2015, *Elberts v. Latvia* (Application n. 61243/08); cfr. Corte EDU, 7 febbraio 2007, *Akpinar and Altun v. Turkey* (Application n. 56760/00), in particolare l'opinione parzialmente dissentiente formulata dalla giudice Fura Sandström, secondo la quale il dovere degli Stati di rispettare la dignità umana dell'individuo e tutelare l'integrità del corpo non termina con la morte del soggetto. A sostegno della sua *opinion* la giudice richiama esplicitamente il caso *Mephisto* (v. par. 7 e ss.) deciso dalla Corte costituzionale tedesca nel 1971 (30 BVerfGE 173), per affermare che «the dead – particularly those in living memory – remain in communion with the living, and we, the living, owe them continuing honour and respect».

³⁴ Corte EDU, 27 novembre 2019, *Magnitskiy and others v. Russia* (Applications nos. 32631/09 and 53799/12).

³⁵ Ivi, par. 280: «Any punishment imposed on a dead person would violate his or her dignity».

post-mortem, parte della dottrina, con un interessante cambiamento di prospettiva, giunge ad affermare la configurabilità di diritti post-umani (*post-humanous rights*)³⁶, tutelati dai vivi non *iure proprio*, ma per conto del defunto, titolare dell'interesse sotteso. Senza poter indulgere nell'analisi della tesi, quel che importa rilevare ai fini del presente discorso è il riconoscimento della sopravvivenza alla morte di tutta una serie di aspetti della persona che, staccati dalla corporeità, conservano caratteristiche identitarie del defunto e restano 'vivi' nella società, nonostante la degradazione del corpo, ponendo il problema del loro rilievo giuridico e della possibile tutela della volontà del defunto, espressa in vita, riguardo al loro futuro uso e trattamento, anche in contrasto con gli interessi dei familiari e degli eredi.

A ben vedere si tratta di una questione non nuova nel panorama giuridico europeo, ma già indagata dalla dottrina e da una parte della giurisprudenza che, riconoscendo la permanenza dei diritti della personalità *post-mortem*, è giunta fino ad ammettere la loro trasmissibilità *iure successionis*.

L'esempio principale si ritrova nell'esperienza giuridica tedesca. Già alla fine del secolo scorso il *Bundesgerichtshof* (BGH) fondava sul rispetto della dignità umana, costituzionalmente garantito, un'eccezione alla regola della estinzione della capacità giuridica con la morte, e affermava la persistenza (*Fortwirkung*) del diritto al nome e degli altri diritti della personalità dopo la morte e la loro trasmissibilità per via successoria³⁷. La prima decisione giurisprudenziale che accoglie questa tesi, segnando uno snodo fondamentale nella tutela post-mortale dei diritti della personalità, riguarda una controversia relativa all'uso indebito del nome e dell'immagine di Marlene Dietrich³⁸. In quella occasione, la figlia della celebre attrice agiva in giudizio avverso un imprenditore, che aveva utilizzato senza consenso il nome Marlene per pubblicizzare un modello di automobile, associandolo anche al ritratto dell'attrice. Il *Bundesgerichtshof*, accogliendo le ragioni dell'erede, stabilì che il diritto al nome e all'immagine sono suscettibili di tutela per la loro natura sia morale sia economica. La componente patrimoniale del diritto al nome e del diritto all'immagine dell'attrice era ritenuta suscettibile di trasmissione ereditaria. La figlia dell'attrice poteva tutelarne il diritto al nome, acquisito *iure successionis*.

Nell'odierna società digitalizzata, quest'orientamento giurisprudenziale mostra tutta la sua utilità pratica, di fronte a questioni sempre più urgenti po-

³⁶ K. Rabe Smolensky, *The Right of the Dead*, in *Hofstra Law Review*, 2009, 764 ss.

³⁷ Sul tema, v. per tutti G. Resta, *L'oggetto della successione: i diritti della personalità*, in *Trattato delle successioni e donazioni*, diretto da Bonilini, vol. 1, *La successione ereditaria*, Milano 2009, p. 729 ss., in particolare p. 735 ss. e riferimenti ivi citati.

³⁸ BGH, 1 dicembre 1999, *JZ*, 2000, 1056, sulla quale v. il commento di A. Jooss, *Life After Death? Post Mortem Protection of Name, Image and Likeness Under German Law with Specific Reference to "Marlene Dietrich"*, in *Entertainment Law Review*, 12(5), 2001, pp. 141-144. V. ancora prima il caso *Mephisto* del 1968, BGH, 1968, in *N.J.W.*, 1773.

ste dal processo di digitalizzazione della persona e alla permanenza, oltre la morte, di dati e informazioni legati ad aspetti della personalità che, distaccati dalla fisicità della persona, acquisiscono nella rete una propria autonomia e alterità rispetto al vivente, ponendo esigenze di tutela anche dopo la morte del soggetto.

Il nome come dato personale sopravvive alla morte così come tutta una serie di informazioni legate al nome che riguardano interessi personalissimi. Non solo, l'aggregazione dei dati riconducibili ad una persona deceduta, attraverso forme di intelligenza artificiale generativa, consente lo sviluppo di un vissuto artificiale riferito alla persona deceduta, ma non realmente accaduto. Si pensi all'uso dell'intelligenza artificiale per la realizzazione dei c.d. *deepfakes*, ormai di facile accesso ai consumatori. Si è parlato a tal proposito di una "sindrome inquietante" generata dalle tecnologie digitali, che fa scomparire il futuro come orizzonte che può essere immaginato e progettato e cancella la storia: «[...] il presente rimane indistintamente solo, fermo in se stesso»³⁹.

Nel nostro ordinamento, la dottrina ha osservato che il processo di commodificazione di aspetti intimamente legati alla persona consente l'assimilazione di interessi personali a sostanze (art. 587 cod. civ.), suscettibili di trasmissione ereditaria, apendo la strada non solo al riconoscimento della permanenza dei diritti della personalità oltre la morte, ma alla loro trasmissione per via ereditaria.

Il tema pone una pluralità di interrogativi sul fondamento e sulla natura giuridica di questi interessi e, in particolare, sulle forme di tutela apprestate dal diritto privato.

5. Uso indebito del nome del defunto e tutela della privacy post-mortem

La permanenza nella rete di dati e informazioni relative alle persone decedute interroga i giuristi, ormai da qualche decennio, sul controllo e la gestione dei c.d. "resti digitali". In questo contesto è emerso il problema della tutela *post-mortem* del diritto di *privacy*, fondato sul riconoscimento che

[...] le persone defunte devono avere il diritto di mantenere i loro segreti dopo la morte e che questo diritto prevale sui diritti (se esistono) della famiglia o degli eredi di accedere o entrare in possesso dei loro profili, documenti ecc. dopo la morte⁴⁰.

³⁹ I. Stolzi, *Diritto e nuove tecnologie: cronache di un eterno presente?*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2022, p. 716, citando A. Schiavone, *Storia e destino*, Torino, 2007. Cfr. sul tema G. Ziccardi, *Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto eternità e oblio nell'era dei social network*, Milano, 2017, in particolare p. 229 ss.

⁴⁰ L. Edwards-E. Harbinja, 'What Happens to My Facebook Profile When I Die?': Legal

Nell'Unione Europea, come è noto, la *privacy post-mortem* non è tutelata dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), che non si applica ai dati di persone decedute. Il considerando n. 27 GDPR stabilisce, tuttavia, che «[g]li Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute». Più di recente, l'importanza della tutela *post-mortem* della *privacy* è riconosciuta dalla Dichiarazione sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale del 2023⁴¹, del Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissione Europea, che all'art. 19 stabilisce:

[o]gni persona dovrebbe essere in grado di determinare la propria eredità digitale e decidere cosa succede, dopo la sua morte, ai propri account personali e alle informazioni che la riguardano.

Il tema, ampiamente analizzato dalla dottrina, esula dagli scopi del presente scritto, nel quale s'intende solo accennare ai principali approcci in seno all'Unione Europea alla regolazione della *privacy post-mortem*, allo scopo di indagarne le ricadute sull'uso del nome del defunto da parte di terzi.

In Germania, la giurisprudenza riconosce il diritto degli eredi di succedere nei rapporti contrattuali stipulati dal *de cuius* per la gestione e il trattamento dei dati personali. Così, in una nota decisione del 2018, il *Bundesgerichtshof* ha riconosciuto il diritto dei genitori di accedere al profilo *facebook* della figlia deceduta, che era stato trasformato in stato commemorativo⁴². La Corte ha stabilito l'inefficacia della clausola di memorializzazione accettata dall'utente tra le condizioni generali di contratto, per violazione del principio dell'universalità della successione (§1922 BGB). Secondo questa impostazione, il controllo sui dati, come tutti i rapporti giuridici relativi ai beni immateriali, appartiene al patrimonio del *de cuius* ed è trasmissibile agli eredi *iure successionis*.

In Italia, il d. lgs n. 101 del 2018, che ha modificato il codice della *privacy* per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del GDPR, espressamente riconosce l'applicazione *post-mortem* dei diritti di *privacy*, seguendo un'impostazione già accolta in Francia dalla legge *pour une République numérique*

Issues Around Transmission of Digital Assets on Death, in *Digital Legacy and Interaction: Post-Mortem Issues*, a cura di C. Marcel and V. Pereira, Heidelberg, 2013, p. 17.

⁴¹ *Dichiarazione sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale*, del Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione Europea, in *Gazzetta Ufficiale dell'UE*, 1° gennaio 2023, C23/01, v. il considerando n. 10 della dichiarazione.; v. A. Spangaro, *L'eredità digitale entra nella "dichiarazione europea sui diritti e sui principi per il decennio digitale"*, in *Famiglia e Diritto*, 10, 2023, p. 889.

⁴² BGB, 12-07-2028, III ZR, 187, 17, sulla quale v. il commento di G. Resta, *La successione nei rapporti digitali e la tutela dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 1, 2019, p. 85 ss. in particolare p. 90 ss.

del 2016⁴³ e in Spagna dalla legge del 2018 *de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales*⁴⁴.

L'art. 2 *terdecies* del codice della *privacy*, significativamente rubricato “Diritti riguardanti le persone decedute” prevede che:

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'interessato può vietare l'esercizio dei diritti di *privacy* da parte di terzi con una dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata. Il divieto non pregiudica comunque i diritti patrimoniali dei terzi che derivano dalla morte dell'interessato.

La norma riconosce nel nostro ordinamento la persistenza dei diritti di *privacy* oltre la morte, tutelando il diritto del soggetto di autodeterminarsi anche per il tempo successivo alla propria morte. In una delle prime decisioni di applicazione dell'art. 2 *terdecies*, il tribunale di Milano ha paragonato il diritto dell'interessato di vietare l'accesso da parte di terzi ai propri dati *post-mortem* al diritto previsto dall'art. 4 della legge n. 219 del 2017 di indicare disposizioni anticipate di trattamento⁴⁵. Il tribunale ha affermato che la legge:

[...] nell'ottica della tutela dei medesimi diritti alla dignità e all'autodeterminazione (diritti che riguardano sia la dimensione fisica della persona che quella che attiene al rapporto con i dati personali che esprimono e realizzano una parte dell'identità della persona stessa) ha espressamente valorizzato l'autonomia dell'individuo, lasciandogli la scelta se lasciare agli eredi ed ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali (ed esercitare tutti o parte dei diritti connessi) oppure sottrarre all'accesso dei terzi tali informazioni.

⁴³ Loi n. 2016-1321 pour une République numérique, art. 63, che ha introdotto un nuovo articolo 40 nella legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

⁴⁴ Ley Orgánica n. 3, 5 dicembre 2018, *de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales*, BOE n. 294, del 06-12-2018. L'art. 3 della legge disciplina i dati delle persone decedute, stabilendo una regola similare a quella prevista dall'art. 2 *terdecies* del codice italiano della *privacy*; ancora precedente è la legge della Catalogna, Ley 27 giugno 2017, n. 10 de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código civil de Cataluña, che ha introdotto l'art. 411-10 sulle volontà digitali in caso di morte e gli artt. 421-2 e 421-4 che disciplinano rispettivamente la possibilità di istituire per testamento la persona incaricata di eseguire le disposizioni riguardo al patrimonio digitale del *de cuius* e la possibilità di designare con un documento de voluntades digitales la persona incaricata di eseguire la volontà del *de cuius* riguardo al patrimonio digitale. V. in tema V. Confortini, *Persona e patrimonio nella successione digitale*, Torino 2023, p. 139 ss. e riferimenti ivi.

⁴⁵ Trib. Milano, sez. I, 10 febbraio 2021, n. 95062 (ordinanza), in *Giur. it.*, 2021, p. 1600 ss., con nota di I. Maspes, *Morte “digitale” e persistenza dei diritti oltre la persona fisica*; in *Giur. It.*, 2022, n. 6, p. 1363 ss., con nota di A. Spangaro, *La successione digitale: la permanenza post-mortem di aspetti della personalità*.

Dal quadro sinteticamente richiamato nel nostro ordinamento, l'uso del nome del defunto può essere oggetto di tutela da parte dei familiari, nell'esercizio di un diritto proprio di natura personale, ma anche da parte di terzi che agiscono per conto del defunto e sulla base di un negozio fiduciario. Questi diritti non pregiudicano l'eventuale diritto patrimoniale degli eredi del defunto allo sfruttamento del nome, si pensi, ad esempio, al diritto allo sfruttamento di un marchio con il nome del defunto o ad altri diritti patrimoniali derivanti dalla legge sul diritto d'autore, con la difficoltà di distinguere in alcuni casi i diversi ambiti di tutela e il titolo alla base dei diritti rivendicati: diritti successori o diritti contrattuali, diritti patrimoniali o personali.

Volgendo lo sguardo alla tradizione di *common law*, la tutela della *privacy post-mortem* non trova accoglimento nel diritto inglese. Il *Data Protection Act 2018* che disciplina il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, implementando nel Regno Unito gli stessi principi del GDPR, non si applica ai dati relativi alle persone decedute⁴⁶.

Negli Stati Uniti d'America prevale l'impostazione tradizionale, secondo la quale i diritti di *privacy* si estinguono con la morte del soggetto; la tutela *post-mortem* del nome resta sostanzialmente affidata ad un'applicazione estensiva del *right of publicity*, con un approccio marcatamente proprietario al tema. Occorre segnalare, tuttavia, alcune tendenze di segno contrario che emergono dal *Fiduciary Access of Digital Assets Act* adottato dalla *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws*⁴⁷. La legge modello riconosce il diritto della persona di nominare un fiduciario, che gestisca il patrimonio digitale dopo la sua morte, e di vietare, con una dichiarazione espressa in vita, l'accesso dei terzi ai propri account. Come è noto, si tratta di uno strumento non vincolante che, tuttavia, ha un valore di indirizzo dei legislatori nazionali di grande rilievo, tanto che quasi tutti gli Stati americani hanno adottato una legge in materia, basata sul modello del *Fiduciary Access of Digital Assets Act*⁴⁸. Il nome come dato personale e l'uso del nome del defunto nelle

⁴⁶ Il mancato riconoscimento della *privacy post-mortem* è attualmente al centro di un vivace dibattito dottrinale oltre Manica, dal quale emerge la richiesta di un'adeguata iniziativa del legislatore in materia, cfr. E. Harbinja-T. Morse-L. Edwards, *United Kingdom Digital Remains and Post-Mortem Privacy in the UK: What do Users Want?*, in *BILETA 2024 Conference Paper*, 2024, URL: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?Abstract_id=4813651> [ultimo accesso: 15/09/2025]. Qualche apertura alla regolazione del problema del controllo *post-mortem* dei dati si rinviene nel *Online Safety Act 2023*, che alla s. 75 disciplina l'accesso dei genitori alle informazioni sull'uso di servizi erogati da *internet service providers* ai minori deceduti, stabilendo che: «A provider of a relevant service must make it clear in the terms of service what their policy is about dealing with requests from parents of a deceased child for information about the child's use of the service».

⁴⁷ *National Conference Of Commissioners On Uniform State Laws, Revised Uniform Fiduciary Access To Digital Assets Act 2015 (REFADAA)*.

⁴⁸ P. Sheridan, *Inheriting Digital Assets: Does the Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act Fall Short?*, in *Ohio St. Tech. L. J.*, 16, 2020, p. 363.

informazioni e nelle comunicazioni elettroniche possono rientrare nell'ambito di applicazione della normativa menzionata; l'uso del nome può al tempo stesso costituire oggetto di diritti patrimoniali degli eredi del defunto, con la difficoltà di conciliare i diritti esercitati dal fiduciario con i diritti degli eredi.

6. La tutela post-mortem del nome: l'inadeguatezza della dicotomia proprietà-personalità

Il percorso proposto nei paragrafi precedenti, teso a tratteggiare alcuni principali profili della tutela del nome del defunto avverso usi indebiti da parte di terzi, evidenzia la differenza tra la natura patrimoniale e morale degli interessi coinvolti.

Pur nella diversità di approcci, nelle esperienze giuridiche brevemente analizzate l'evento della morte determina tradizionalmente una distinzione tra la dimensione patrimoniale e quella morale nell'uso del nome: gli interessi patrimoniali legati all'uso del nome possono essere oggetto di diritti tutelati *post-mortem*, gli interessi morali si estinguono.

Nella società contemporanea, la dicotomia tra diritti di proprietà e diritti della personalità non appare più adeguata a tutelare giuridicamente interessi che emergono *post-mortem* in relazione all'uso del nome del defunto. La pluralità di usi e scopi di dati e informazioni inerenti alla persona, che permangono dopo la morte, evidenziano invece l'urgenza della tutela della personalità *del defunto*, ponendo il problema del superamento del principio *actio personalis moritur cum personam* e dell'intrasmissibilità dei diritti della personalità.

L'estensione delle tutele proprie dei diritti della personalità all'uso *post-mortem* di dati, tuttavia, trova ostacolo principale nell'assenza di un legame univoco tra dato e persona: i dati non attengono ad un unico soggetto, ma l'aspetto della personalità emerge in relazione all'uso del dato in un contesto e con uno scopo, non in modo oggettivo.

La permanenza, oltre la morte del titolare, di dati e informazioni legati ad aspetti della personalità, che assumono una propria autonomia rispetto alla persona, consente la loro assimilazione a sostanze, aprendo la strada al riconoscimento della "proprietà" dei dati e delle informazioni e alla loro trasmissibilità per via successoria. Al tempo stesso, gli aspetti della personalità, pur separati dalla persona, non sono totalmente equiparabili a beni appropriabili, con la difficoltà di estendere ad essi le regole della proprietà. Parte della dottrina osserva da tempo quanto sia illusoria l'idea di una proprietà dei dati, specie se intesa come dominio sul bene, secondo un'impostazione di *civil law*⁴⁹. Dal

⁴⁹ C. Prins, *Property and Privacy: European Perspectives and the Commodification of Identity*.

riconoscimento della titolarità del dato, infatti, non discende una esclusività nell'uso del dato e una limitazione nell'uso. Lo scambio del dato, inoltre, non ha valore in sé, ma solo con riguardo al contesto e al fine dello scambio.

In questo contesto si apre la strada ad un ripensamento della distinzione proprietà-personalità, tanto che alcuni autori sostengono la necessità di una ibridazione delle regole proprie della proprietà e dei diritti della personalità per affrontare le sfide giuridiche poste dalla tutela *post-mortem* di aspetti della personalità⁵⁰.

La riflessione giuridica trova sostegno anche nelle teorie filosofiche ed etiche sulla informazionalizzazione della persona: le tecnologie digitali mutano la natura vera propria della realtà, trasformandola in una infosfera in cui viviamo immersi, così che ciò che è informazionale è reale e ciò che è reale è informazionale⁵¹. La persona è costituita anche dalle informazioni che la riguardano, le quali, tuttavia, non le appartengono come un bene materiale – ad esempio un'automobile – quanto piuttosto come membra del corpo informazionale, in cui resta traccia della persona anche dopo la morte fisica. Questi ‘resti’ digitali sono aspetti dell’identità della persona, che permangono oltre la morte. In quest’ottica, l’indebito uso del nome come dato e delle informazioni legate al nome è strumentale alla lesione dell’identità del defunto. Il titolare del nome può avere quindi interesse ad impedirne l’uso lesivo dell’identità e può decidere di affidare la tutela del nome (e dell’identità) ad una persona di sua fiducia, per il tempo successivo alla sua morte.

Questa impostazione trova sostegno sia nella disciplina italiana prevista dall’art. 2 *terdecies* del codice della *privacy*, riguardante i diritti delle persone decedute, sia nelle simili norme riconosciute negli ordinamenti francese e spagnolo. Volgendo lo sguardo all’esperienza degli Stati Uniti d’America, il *Fiduciary Access of Digital Assets Act*, precedentemente menzionato, riconosce la centralità dei negozi fiduciari come principali strumenti di tutela *post-mortem* di interessi legati alla persona deceduta.

Con la morte della persona, in conclusione, il legame biunivoco tra persona e nome si spezza e l’uso del nome può costituire oggetto di una pluralità di interessi, patrimoniali e morali. Il valore simbolico del nome come espressione della identità della persona, tuttavia, resta e la persona può affidarne ad un terzo la tutela, dopo la sua morte. Il legame del nome con il destino – *nomen*

tity, in *Information Law Series*, 16, 2006, pp. 223 ss., a p. 255: «It is an illusion to think that vesting a property right in personal data will limit the use of personal data. Rather the problem is how personal data are processed, in what context, and to what end».

⁵⁰ H. Beverly Smith, *The Commercial Appropriation of Personality*, Cambridge, 2002, in particolare, p. 287 ss.; C. Prins, *op. ult. cit.*

⁵¹ L. Floridi, *La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017, *passim*. Da una prospettiva giuridica, cfr. per tutti S. Rodotà, *Trasformazioni del Corpo*, in C.M. Mazzoni (a cura di), *Per uno statuto del corpo*, Milano, 2008, p. 43 ss.

est omen – come richiamato dal titolo del convegno maceratese che ispira il presente scritto, può essere ‘affidato’ e tutelato da qualcuno *per conto* del defunto, preservando la dignità del nome e con essa l’identità di chi non c’è più⁵².

⁵² Cfr. le considerazioni di C. Piciocchi, *op. cit.*, p. 191 ss., citando la dottrina straniera.

Anonimato su internet e manipolazione digitale del consenso. Una prospettiva penalistica

Tommaso Guerini

SOMMARIO: 1. Diritto all'anonimato e rivoluzione digitale. – 2. L'ecosistema digitale come brodo di coltura della disinformazione. – 3. Il ruolo (e la tutela) dell'anonimato nella diffusione di contenuti manipolatori attraverso le reti digitali. – 4. Conclusioni, necessariamente parziali.

1. *Diritto all'anonimato e rivoluzione digitale*

Una delle voci più consapevoli della contemporaneità, il filosofo coreano Byung-Chul Han, ha avuto modo di osservare come

letteralmente, rispettare significa distogliere lo sguardo [...]. Il rispetto presuppone uno sguardo distaccato, un pathos della distanza. Oggi, questo sguardo cede a una visione priva di distanza, che è tipica dello spettacolo [...] Una società senza rispetto, senza *pathos* della distanza sfocia in una società del sensazionalismo¹.

Lo si sente spesso dire: viviamo nell'epoca della sovraesposizione.

Secondo alcune ricerche, riprese dai media generalisti², il lavoro dei sogni di gran parte degli adolescenti è l'*Influencer*, una “professione” inesistente fino a pochi anni fa, deregolata, che sostanzialmente consiste nell'esistenza di un

¹ B.-C. Han, *Nello sciame. Visioni del digitale*, Milano, 2015, p. 11.

² Corriere della Sera, 6 agosto 2023.

patrimonio reputazionale – estremamente volatile – in capo a persone sovente famose solo per essere famose.

È uno dei frutti avvelenati della Rivoluzione digitale: siamo passati da quella che Guy Debord definiva «la società dello spettacolo»³ a una illusoria «società della trasparenza»⁴.

Senza cedere a tentazioni distopiche⁵, è evidente che siamo di fronte a quella che, ragionando su un settore a noi più affine, è stata definita una rottura antropologica⁶.

Non stupisce, quindi, che a fronte di sconvolgimenti così grandi e repentina, vi sia una quota di cittadini che rifiutano questi nuovi stilemi, rivendicando il diritto a una vita *off-line* o, comunque, difendendo quello che per molti è ritenuto un vero e proprio diritto acquisito: l'anonimato *on-line*.

Come è stato osservato, «l'anonimato è concetto che suscita diffidenza e in relazione al quale, nell'attuale momento storico caratterizzato da un senso diffuso di insicurezza sociale, non si è propensi ad evocare tutela»⁷.

È senz'altro vero.

Le spinte securitarie che caratterizzano l'attuale temperie politico-criminale⁸ tendono a sacrificare sempre di più diritti relativi, quali quello di cui stiamo discutendo, il cui esercizio può tuttavia essere strumentale e funzionale all'esercizio di libertà fondamentali, quali quella di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Come vedremo nel prosieguo, l'anonimato *online* rappresenta un retaggio della fase pionieristica della rete, percepito da molte parti come del tutto anacronistico.

Basti pensare, con riferimento specifico all'Italia, alla proposta di utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per verificare la maggiore età di chi desideri accedere a un sito con contenuti pornografici.

Breve.

L'anonimato *online* porta con sé vantaggi significativi: garantisce la libertà

³ G. Debord, *La società dello spettacolo*, Milano, 2017.

⁴ È ancora una definizione di Byung-Chul Han. B.-C. Han, *La Società della trasparenza*, Milano, 2014.

⁵ Penso in particolare alla distopia immaginata da Dave Eggers nel romanzo “Il Cerchio”, in cui la protagonista, assunta in una società tecnologica denominata “The Circle”, finisce per aderire a un programma denominato “SeeChange”, che consiste nell’indossare telecamere portatili e leggere in grado di trasmettere video in streaming in tempo reale, ventiquattro ore al giorno, consentendo a chiunque di vedere costantemente quali attività vengono svolte da coloro – politici compresi – che decidono di “essere trasparenti”. D. Eggers, *Il cerchio*, Milano, 2014.

⁶ Prendiamo in prestito l’efficace immagine coniata da A. Garapon, J. Lassègue, *Justice digitale*, Paris, 2018, p. 16 ss.

⁷ G. Finocchiaro, *Introduzione a G. Finocchiaro (a cura di), Diritto all'anonimato*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, Milano, 2008, p. XVII.

⁸ Sul punto, per tutti, D. Fassin, *Punire. Una passione contemporanea*, Milano, 2017.

di espressione e la protezione della *privacy*, ma comporta anche una serie di problematiche di particolare rilievo nella prospettiva del penalista.

Tra le più evidenti, il vantaggio che ne possono trarre gli autori di attività predatorie nel *cyberspazio*, come nel caso di *hacking* e *phishing*.

Per vero, le forme di aggressione a beni primari che si possono realizzare abusando dell’anonimato in rete sono innumerevoli. Basti pensare al tema delle *fake news*, degli *hate speech* e del *cyberbullismo*: tutte queste condotte sono agevolate dall’anonimato, che consente agli utenti di esprimersi senza responsabilità, anche in ragione delle difficoltà di identificazione dei loro autori.

È dunque essenziale trovare un equilibrio tra anonimato e responsabilità. Questione assai complessa, soprattutto se si assume come punto di vista quello del diritto penale.

Non è questa la sede per trattare in maniera organica una materia così ampia: ci soffermeremo, quindi, su un campo di particolare interesse, anche in ragione della diffusa sensazione che si tratti di uno dei campi maggiormente problematici di interazione tra il diritto penale “tradizionale” e quello “contemporaneo”: il ruolo dell’anonimato nei meccanismi di alterazione digitale del consenso, mediante l’utilizzo massivo di strumenti di disinformazione, quali *fake news* e *deepfake*.

2. L’ecosistema digitale come brodo di coltura della disinformazione

Una delle caratteristiche della rivoluzione digitale consiste nella “disintermediazione”⁹.

L’agire combinato di elementi fisici – o, più correttamente, di *hardware* – immateriali – i *software*, ma ancor più gli algoritmi che sono alla base del funzionamento dei sistemi di Intelligenza Artificiale – economici – il costo sempre più contenuto degli strumenti necessari alla connessione alla rete – e sociali – l’importanza che le reti sociali rivestono nella quotidianità – ha determinato e determina una mutazione delle modalità di fruizione di gran parte delle esperienze sociali che caratterizzano le relazioni umane.

È difficile immaginare una attività umana che non preveda un’interazione con strumenti tecnologici: dall’acquisto del cibo alla sua cottura, dalla lettura dei giornali all’attività di studio e ricerca, l’iperconnessione è una caratteristica della contemporaneità.

Come accennavamo poc’anzi, una delle caratteristiche di quella che il filo-

⁹ Per un’analisi del fenomeno, si rimanda allo studio di P. Stringa, *Che cos’è la disintermediazione*, Roma, 2017.

sofo italiano Luciano Floridi definisce «infosfera»¹⁰ è la disintermediazione, termine che indica il processo mediante il quale sono stati progressivamente eliminate le strutture intermedie tra due o più utenti nell'ambito della comunicazione o della fornitura di servizi.

Basti pensare al settore dei trasporti: il numero di coloro che per acquistare un biglietto ferroviario o aereo si rivolgono a una agenzia di viaggi è infinitamente inferiore rispetto a chi provvede direttamente mediante una *app*, così come è molto più semplice utilizzare una applicazione per chiamare un taxi, o rivolgersi direttamente al fornitore di un servizio di *sharing* per noleggiare un'automobile o una bicicletta.

È però di tutta evidenza che il settore nell'ambito del quale la disintermediazione ha prodotto effetti maggiori è quello della comunicazione e dell'informazione. Grazie ai *social network*, che producono informazione diffusa, l'editoria tradizionale sta vivendo una fase di crisi che, secondo molti analisti, è irreversibile¹¹.

Non è questa la sede per discutere degli effetti di medio lungo periodo sul piano economico.

Il dato che interessa esaminare è di altra natura: a noi pare evidente che sul piano socioculturale si siano già determinati apprezzabili effetti negativi, che meritano di essere analizzati e valutati, soprattutto nel contesto di una riflessione sul bilanciamento tra interessi in conflitto.

Ci siamo occupati diffusamente del tema in altri lavori¹²: in generale, la disintermediazione produce gli stessi effetti a tutte le latitudini: eliminando il bisogno di istituzioni che facciano da filtro, verificando la presenza di alcuni requisiti minimi richiesti per svolgere determinate attività, produce un effetto distorsivo che amplifica il valore delle reti sociali e digitali¹³. E gli effetti ultimi di questo fenomeno sono tutt'altro che positivi.

Abbandonate illusioni *cyberlibertare* dei primi anni '90 del secolo scorso, quando si vaticinava una rete aperta e universale, capace di veicolare nel mondo i principi della democrazia occidentale e i suoi riferimenti culturali, consentendo a qualsiasi cittadino-utente di accedere alla sapienza universale e di

¹⁰ L. Floridi, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017; Id., *Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale*, Milano, 2020.

¹¹ Basti esaminare, da ultimo, i dati diffusi dall'AGCOM nell'Osservatorio sulle comunicazioni, 3/2024, p. 27, URL: <https://www.agcom.it/sites/default/files/documenti/osservatorio/AGCOM_Osservatorio%20n.3-2024_2510.pdf> [ultimo accesso: 15/09/2025].

¹² T. Guerini, *Fake news e diritto penale*, Torino, 2020; Id. *Derecho penal y manipulación digital del consenso*, in J. Del Carpio Delgado, A.L. De Pablo Serrano (a cura di), *La libertad de expresión asediada*, Cizur Menor, 2023, 483 ss.; Id. *Disinformation, Fake News and Deep Fakes*, in F. Miró-Llinares, C. Duvac, T. Toader, M. Santisteban Galarza (a cura di), *Criminalisation of AI-Related Offences*, in RIDP, 95, 1/2024, p. 111 ss.

¹³ G. Riva, *Fake news*, cit., p. 91.

farne buon uso, arrivando a sostenere la c.d. democrazia diretta, ci si è presto resi conto che la rete è tutt’altro che libera e ancor meno democratica¹⁴.

Peraltro, anche solo parlare di una sola rete rischia di essere fuorviante.

L’analisi del sottostante ci riporta infatti una realtà in cui ciò che chiamiamo *Internet* è un insieme di reti, divise tra loro da barriere linguistiche, sociali e politiche.

Reti nelle quali, in ragione dell’azione combinata degli algoritmi di profilazione e di tutti gli strumenti – più o meno occulti – di raccolta dei dati personali che ciascuno di noi dissemina quotidianamente nelle proprie attività digitali, vi è una accentuata tendenza a rinchiudere l’utente in un circuito chiuso che riflette sé stesso.

Per definire queste stanze degli specchi è stata coniata la nozione di *Echo Chamber* (camera dell’eco): vere e proprie camere di risonanza nelle quali ciascuno troverà solo ciò che più gli piace, incontrandosi soltanto con coloro i quali condividono gli stessi interessi e la stessa visione del mondo¹⁵.

È un meccanismo che, secondo alcuni Autori, sarebbe alla base della c.d. post-verità (*post-truth*)¹⁶.

Gli Autori che si sono dedicati a studiarne i caratteri fondamentali sono pressoché unanimi nel considerarla come un elemento che aiuta a cogliere

¹⁴ Si veda Ippolita, *La rete è libera e democratica. Falso!*, Roma-Bari, 2014

¹⁵ W. Quattrociocchi-A. Vicini, *Misinformation*, Milano, 2016, p. 66 s.

¹⁶ Nonostante sia stata eletta parola dell’anno nel 2016 (Fonte: <www.bbc.com>) dall’Oxford Dictionary – che la definisce: Riferita o indicante circostanze in cui i fatti oggettivi sono meno influenti nel condizionare l’opinione pubblica rispetto agli appelli alle emozioni o alle credenze personali («Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief»), la corretta nozione di *post-verità* rimane un enigma. Caratteristica della post-verità sarebbe la prevalenza degli stati emotivi e delle convinzioni personali sulle valutazioni obiettive; un meccanismo che affonda le proprie radici nel pensiero postmoderno e in particolare nell’opera di Friedrich Nietzsche, al quale va ascritta la paternità dell’aforsima secondo cui «Non vi siano fatti, ma solo interpretazioni» (F. Nietzsche, *Frammenti Postumi 1885-1887*, a cura di G. Colli e M. Montinari, Vol. VIII, Tomo I delle Opere, Milano 1975, p. 299), ma che è stato poi sapientemente perfezionato e applicato da tutti i sistemi autoritari del Novecento, che hanno saputo fare della *propaganda* un elemento essenziale delle loro strutture di potere. Del resto, già negli studi che a questo tema dedicò Hannah Arendt emergono alcuni *topoi* del moderno discorso sulla post-verità. Nel suo *Le origini del totalitarismo*, ella osservava come la propaganda totalitaria avesse perfezionato le tecniche della propaganda di massa – già sperimentata nel cinquantennio dell’ascesa dell’imperialismo –, della disintegrazione dello stato nazionale e della comparsa della plebe sulla scena politica europea. Per i portavoce dei movimenti totalitari, la *misteriosità* divenne il primo criterio per la scelta degli argomenti sui quali costruire di volta in volta una diversa narrazione sulle congiure mondiali il cui racconto, tanto in Russia, quanto in Germania, si è succeduto per tutto il corso degli anni Trenta. Secondo la Arendt, «l’efficacia di tale tipo di propaganda mette in luce una delle principali caratteristiche delle masse moderne. Esse non credono nella realtà del mondo visibile, della propria esperienza; non si fidano dei loro occhi e orecchi, ma soltanto della loro immaginazione, che può essere colpita da ciò che apparentemente universale e in sé coerente» (H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, Torino, 2009, p. 485).

«l'essenza della nostra epoca, proprio come il capitalismo costituì l'essenza dell'Ottocento e del primo Novecento e i media sono stati l'essenza del Novecento maturo»¹⁷.

Rispetto al secolo scorso sono però cambiate molte cose: innanzitutto che grazie alle nuove tecnologie le notizie – vere o false che siano – e le opinioni possono essere propagandate in maniera più veloce ed efficace.

Emerge così una nuova forma di rischio, sempre più segnalato in letteratura: la manipolazione dell'opinione pubblica a fini politici, realizzata mediante la diffusione massiva di contenuti manipolatori (*fake news, deep fake*) – volti a orientare i gusti, le preferenze e la mentalità delle masse¹⁸.

Il problema è globale e assume una marcata dimensione pubblicistica, della quale occorre tener conto soprattutto in prospettiva penalistica.

È di tutta evidenza, infatti, che se da un lato la gravità del fenomeno parrebbe legittimare *ictu oculi* un intervento delle sanzioni più afflittive presenti nell'ordinamento giuridico per tutelare beni e interessi di estremo rilievo, dall'altro lato si deve tener conto della compatibilità di questa opzione con il quadro costituzionale interno e comunitario, nell'ambito dei quali entrano in gioco altri *diritti fondamentali* che devono essere valutati nell'ottica di un corretto bilanciamento.

È evidente che il primo aspetto che viene in gioco è quello della possibile compressione del diritto di esprimere liberamente e pubblicamente le proprie idee, ovvero quella *Freedom of speech* che rappresenta la «pietra angolare dell'ordine democratico»¹⁹.

In questo contesto di disinformazione sistematica, l'anonimato online assume un ruolo ambivalente, al tempo stesso fattore di libertà e di rischio: è su questa tensione che occorre soffermarsi.

¹⁷ M. Ferraris, *Postverità e altri enigmi*, Bologna, 2017, p. 10. Secondo altra Autrice, la postverità sarebbe un tratto caratterizzante del presente. A.M. Lorusso, *Postverità*, Roma-Bari, 2018, p. 9. Si veda anche lo studio di G. Riva, *Interrealità: reti fisiche e digitali e post-verità*, in *Il Mulino*, 2/2017, p. 210 ss.

¹⁸ Con riferimento al ruolo della manipolazione delle masse in democrazia, si veda il volume di E.L. Bernays, *Propaganda*, New York, 1928 (trad. it. *Propaganda. Della manipolazione dell'opinione pubblica in democrazia*, Bologna, 2008-2012).

¹⁹ Così Corte cost., 17 aprile 1969, n. 84. Sul ruolo che il principio in esame assume rispetto al principio democratico, limitatamente all'ordinamento italiano, si vedano, senza pretesa di completezza, A. Baldassarre, *Libertà di stampa e diritto di informazione nelle democrazie contemporanee*, in *Pol. dir.*, 1986, p. 584; M. Luciani, *La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Pol. dir.*, 1989, p. 606.

3. Il ruolo (e la tutela) dell’anonimato nella diffusione di contenuti manipolatori attraverso le reti digitali

Come ho provato ad argomentare in un precedente lavoro²⁰, le *fake news* sono un prodotto originale e originario dell’era digitale e non una mera riproposizione del classico problema della diffusione di notizie più o meno veritiere.

È una considerazione che si può estendere a tutti i contenuti falsi e ingannatori, nel progettare i quali vengono presi in considerazione una pluralità di elementi, tra i quali assume rilievo centrale l’identificazione del destinatario, spesso “profilato” mediante algoritmi.

Scopo di questa attività è inquinare il dibattito pubblico nello spazio digitale, favorendo la polarizzazione e comprimendo così lo spazio per quel confronto tra idee divergenti che costituisce l’essenza dei sistemi autenticamente democratici.

Nell’ambito delle reti sociali, che rappresentano il contesto in cui il fenomeno di cui stiamo discutendo si manifesta nelle forme più aggressive, il tema dell’anonimato assume una sfumatura lievemente differente, consistendo, di fatto, nella creazione di profili fasulli, volti a indurre in errore i fruitori dei contenuti diffusi tramite essi sull’esistenza di una persona determinata o, nel caso in cui i profili siano gestiti tramite *bot*, addirittura sull’esistenza di un essere umano, in realtà inesistente.

Una prima considerazione.

Al di là della presenza o meno di un “autore umano” del contenuto manipolatorio o del diffusore verso terzi – è evidente che i due soggetti non necessariamente saranno la stessa “persona” – la diffusione di *fake news* non costituisce di per sé un reato. O, più correttamente, non costituisce un reato per l’ordinamento italiano e per la gran parte degli ordinamenti del mondo.

Al momento, analizzando i sistemi occidentali, soltanto la Francia si è dotata di una disciplina volta a reprimere anche con sanzioni penali la diffusione di contenuti manipolatori in periodo elettorale, attraverso la *Loi organique n° 2018-1201 du 22 décembre 2018* e la *Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018*, entrambe *relative à la lutte contre la manipulation de l’information*²¹.

La Germania, invece, ha preferito regolare la materia con sanzioni amministrative rivolte ai gestori delle reti *social*, secondo la disciplina contenuta nel *Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken*²², meglio noto come *Netz DG o Facebook Act*.

²⁰ T. Guerini, *Fake news e diritto penale*, cit.

²¹ Il testo integrale è disponibile sul sito <www.legifrance.gouv.fr>.

²² Il testo integrale della legge può essere consultato al seguente indirizzo: www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html. Per una traduzione in lingua italiana, v. *MediaLaws – Rivista dir. media*, 1/2017, p. 185 ss. Nel prosieguo della trattazione, faremo riferimento a questo testo.

Recentissimamente, anche lo Stato della California – il primo e il solo negli USA – si è dotato di una legislazione²³ volta a salvaguardare l'integrità delle elezioni e garantire che l'Intelligenza Artificiale non venga impiegata per minare la fiducia del pubblico attraverso la disinformazione, che a sua volta non prevede sanzioni penali.

Del resto, sono le democrazie autoritarie o addirittura i sistemi non democratici a prediligere l'utilizzo della sanzione penale per reprimere non tanto la diffusione di contenuti “falsi”, quanto piuttosto la diffusione di contenuti “sgraditi”, in quanto difformi dal pensiero unico che si vuole imporre²⁴.

Tanto in Russia, quanto in Cina, Malesia, Singapore e Vietnam, il fenomeno della diffusione di *fake news* ha rappresentato un'occasione per introdurre, nel quadro di più ampie riforme volte a riaffermare una forma di sovranità digitale sul *cyberspazio*, misure censorie a tutela di una “verità di Stato” del tutto incompatibile con i principi su cui si fonda l'idea occidentale di democrazia.

Il che ci porta a un'ulteriore considerazione: nel settore che ci impegna, il ricorso al diritto penale non solo non è dovuto, ma probabilmente non sarebbe neppure utile. Sembrano infatti preferibili soluzioni meno impattanti sulla libertà personale – e, di conseguenza, sulla libertà di esprimere liberamente il proprio pensiero – come insegnano la Germania e la California.

Nell'ambito di una disciplina non necessariamente punitiva, potrebbero trovare spazio anche disposizioni volte a “garantire” l'identità dell'autore o del diffusore di un contenuto.

La questione, però non è banale.

Da un lato vi è una pretesa radicata negli utenti della rete, ai quali – nei sistemi democratici – non è mai stato imposto di identificarsi per utilizzare le reti sociali e che, anche grazie alle tecnologie che creano una connessione sicura e crittografata tra un dispositivo e un server remoto (VPN), ovvero grazie all'utilizzo di *browser* – come TOR – che consentono la navigazione anonima, sono ormai abituati all'idea di potersi muovere liberamente nello spazio digitale.

Dall'altro lato, questa pretesa non viene riconosciuta come un diritto meritevole di tutela – se non quale interesse ancillare alla tutela di altri diritti, quali quello alla *privacy*²⁵, tanto da restringerne progressivamente l'ambito di esercizio.

In questa prospettiva, lo specifico ambito che ci impegna si presenta come particolarmente problematico.

²³ URL: <<https://www.gov.ca.gov/2024/09/17/governor-newsom-signs-bills-to-combat-deepfake-election-content/>> [ultimo accesso: 15/09/2025].

²⁴ Sia consentito il rinvio a T. Guerini, *La repressione penale delle fake news tra infomanie e spinte censorie. Un'analisi di diritto comparato*, in *Dir. pen. XXI Sec.*, 1/2022.

²⁵ E. Pelino, *L'anonimato su internet*, in G. Finocchiaro (a cura di), *Diritto all'anonimato*, cit., p. 293.

Sullo sfondo abbiamo un diritto riconosciuto come fondamentale: la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Si tratta, peraltro, di un diritto fondativo della stessa cultura democratica occidentale, basti pensare che viene enunciato già dalla *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*²⁶ del 1789.

Sul piano comunitario, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero è sancito all'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Conv. eur. dir. uomo), ove si riconosce a ogni persona il diritto alla libertà d'espressione, il quale specifica inoltre che eventuali disposizioni che prevedano possibili forme di limitazione a tale libertà debbano rispettare limiti molto stringenti, individuati nella riserva di legge, nella proporzionalità e nella riserva di materia²⁷; deroghe che, già nella giurisprudenza più risalente della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sono state interpretate in chiave estremamente restrittiva, riconoscendo alla libertà di espressione un ampio margine di effettività.

Tuttavia, è evidente come non si possa ritenere acquisito il diritto a mentire, soprattutto se tale menzogna si risolve in una condotta lesiva di beni giuridici di rilievo pari a quello di cui si discute, come nel caso della tutela della reputazione e dell'onore nei delitti di diffamazione.

In questa prospettiva, al fine di garantire una migliore tutela a tali diritti, spesso violati da condotte poste in essere attraverso la rete, che in ragione delle problematiche connesse all'accertamento dell'effettiva identità dell'autore finiscono per restare impunite, non sarebbe certo vietato introdurre sistemi di *enforcement* volti a dare un'identità certa all'utente dei servizi digitali.

Resta però da chiedersi, in una società globale sempre meno aperta²⁸, se questa soluzione sia corretta, soprattutto nel caso in cui si richieda l'identificazione certa anche da parte del cittadino di un paese nel quale la libertà di manifestazione del pensiero non sia tutelata.

²⁶ All'art. 11 si legge infatti: «la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi».

²⁷ «Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive». Secondo quanto stabilito dal § 2: «L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

²⁸ Il riferimento è, evidentemente, a K. Popper, *La società aperta e i suoi nemici*, Roma, 1996.

In questo caso, la tutela dell’anonimato risulterebbe ancillare non solo a tutelare la libertà di manifestazione del pensiero, ma addirittura strumentale alla tutela di beni quali l’integrità fisica, la salute, fino alla stessa vita.

4. Conclusioni, necessariamente parziali

La questione del rapporto tra diritto penale e anonimato *on line* nell’ambito della diffusione di contenuti manipolatori è centrale per la costruzione di un ecosistema digitale coerente con i principi democratici enunciati dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La possibilità di diffondere, in forma anonima o sotto falso nome, *fake news*, *deep fake* o altre forme di disinformazione ha progressivamente avvele-nato il dibattito pubblico in rete, favorendo l’attività di agenzie organizzate il cui scopo consiste nell’alterare i processi democratici.

L’impatto dell’Intelligenza Artificiale ha già determinato un ulteriore incremento della capacità lesiva di questi soggetti e nel futuro prossimo, se non si troveranno forme efficaci di tutela, lo scenario è destinato a peggiorare.

Va ricordato come, nell’ambito della legislazione europea, il 13 giugno del 2024 è stato adottato Il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio, noto come *AI Act*, il quale stabilisce norme armonizzate sull’intelligenza artificiale²⁹.

Tuttavia, l’*AI Act* non contiene disposizioni specifiche relative all’anonimato degli utenti su *Internet*: il suo obiettivo principale è regolamentare lo sviluppo, l’immissione sul mercato e l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell’UE, garantendo che tali sistemi siano sicuri, rispettino i diritti fondamen-tali e promuovano l’innovazione³⁰.

In questa prospettiva, va ricordato come il legislatore italiano abbia recentemente approvato, nell’ambito della legge delega sull’intelligenza artificiale (l. 23 settembre 2025, n. 132) la previsione di un autonomo reato di *deep fake* (art. 612-quater c.p.) volto a reprimere la diffusione di contenuti digitali ingannevoli, generati o alterati attraverso tecniche di intelligenza artificiale. Si tratta, senza dubbio, di un primo passo importante verso il riconoscimento della gravità delle manipolazioni digitali e della necessità di garantire una tute-

²⁹ Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12 luglio 2024 ed è entrato in vigore il 2 agosto 2024.

³⁰ Vi sono però altre fonti che trattano, anche se mai in via principale, il tema di cui ci stiamo occupando. Ad esempio, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) o il *Digital Services Act* (DSA), il quale impone obblighi alle piattaforme online per contrastare contenuti illegali e garantire maggiore trasparenza, senza prevedere misure specifiche relative all’anonima-to degli utenti.

la penale effettiva dell'identità personale e dell'integrità informativa. Tuttavia, la nuova incriminazione non basta a colmare il vuoto sistematico che ancora caratterizza la materia di cui ci stiamo occupando. La novella si limita, infatti, a prevedere una risposta repressiva, senza incidere sulle cause strutturali del fenomeno – dall'opacità degli algoritmi di generazione automatica alla difficoltà di tracciamento dei contenuti manipolati – e senza coordinarsi pienamente con le altre fonti europee, come il *Digital Services Act* e l'*AI Act*.

Occorre quindi prendere atto che vi è ancora molta strada da percorrere per la creazione di un sistema di regole che possa efficacemente garantire un efficace bilanciamento tra i diversi interessi che la rivoluzione digitale ha fatto emergere, innovando e portando a un livello decisamente superiore di complessità tematiche classiche, come quella della quale ci stiamo occupando.

A noi pare che proprio la “liquidità” tipica del mondo digitale non renda opportuno, soprattutto in questa fase ancora embrionale del suo sviluppo, il ricorso allo strumento punitivo.

Meglio utilizzare forme diverse di sanzione, preferendo strumenti quali la sanzione amministrativa pecuniaria o l'utilizzo di misure interdittive – temporanee o definitive – in caso di abusi gravi.

Così facendo, non solo si potrebbe creare un sistema digitale più sicuro, ma addirittura riaffermare nell'epoca della Quarta Rivoluzione³¹ un principio antico, anche se spesso dimenticato: l'*extrema ratio* dell'intervento penalistico³².

³¹ L'espressione è di L. Floridi, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017, p. 99 ss.

³² Sul punto si vedano, senza alcuna pretesa di esaustività: F. Mantovani, *Diritto penale*, 5^a ed., Padova, 2007, p. XL e ss.; F. Bricola, *Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto della tutela*, in *Studi in onore di Delitala*, Milano, 1984, vol. I, p. 99; T. Padovani, *La problematica del bene giuridico e la scelta delle sanzioni*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984, p. 114; P. Nuvolone, *Le leggi penali e la Costituzione*, Milano, 1953; M. Spasari, *Diritto penale e Costituzione*, Milano, 1966; M. Romano, «Meritevolezza di pena», «bisogno di pena» e teoria del reato, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1/1992, p. 39.

“Onomastica e grammatica carceraria”: nomi-etichetta, numeri di matricola e identità offese*

Lina Caraceni

SOMMARIO: 1. Carcere e diritti: una necessaria premessa. – 2. Spazio e tempo dell’espiazione: personalità “co-strette” tra anonimia e omologazione. – 3. “Onomastica penitenziaria”: il dover essere e la mortificante realtà. – 4. Per una “grammatica carceraria” che riconosca le persone.

1. *Carcere e diritti: una necessaria premessa*

È operazione quantomai complessa quella di associare allo *status* di detenuto l’idea di una persona titolare di diritti, perché il lemma diritti evoca quello di libertà, intesa come capacità di un soggetto di agire senza costrizioni o impedimenti, di disporre della propria persona, di autodeterminarsi scegliendo autonomamente i fini e i mezzi per raggiungerli. Tra i due concetti esiste una sorta di simbiosi che fa sì che i primi, i diritti, si “con-fondano” nella seconda, la libertà: quest’ultima è tale nella misura in cui si traduca nell’esercizio dei diritti¹.

Fino a tempi assai recenti nell’ordinamento italiano la persona spogliata

* Il presente lavoro si inserisce nell’ambito del progetto “Innovazione e vulnerabilità: problemi giuridici e tutele” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata (finanziamento MUR, programma: Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027).

¹ Nella nostra Costituzione si parla in proposito di «diritti di libertà», vale a dire dell’insieme di quei valori originari che rappresentano il «solido fondamento di un modello di convivenza

della libertà per ragioni di giustizia è stata considerata priva di diritti e oggetto di un illimitato potere punitivo; una concezione figlia di un archetipo di Stato in cui i cittadini sono soggetti al diritto e non soggetti di diritto, dove “l'apparato” controlla e decide della vita dei singoli. Si tratta di un modello teso ad affermare l'autoritarismo dei bisogni di tutela propri del potere e incarna l'ideale dei moderni sistemi penali che, attraverso l'imprigionamento, puntano ad assoggettare i corpi per dominare le molteplicità umane e controllarne la forza². Coloro che delinquono e che vengono sottoposti alla punizione perdono la loro identità e diventano dei numeri³, reclusi, neutralizzati e completamente assoggettati, affinché espiino la loro colpa in silenzio e senza turbare l'ordine sociale⁴.

Nel comune sentire la considerazione che si ha delle persone incarcerate non è cambiata neanche oggi, dopo l'avvento della Costituzione: i detenuti, nell'immaginario collettivo, non godono degli stessi diritti dei liberi. L'idea radicata, difficile da estirpare, è ancora quella del carcerato malvagio che deve essere sorvegliato e reso inoffensivo, che ha meritato il patimento che subisce, che deve espiare senza sconti e senza pretese la sua colpa; quasi come se il godimento di un diritto fosse ancora una graziosa concessione del sovrano, malgrado la Legge fondamentale abbia radicalmente cambiato i rapporti tra individuo e autorità pure rispetto al potere di punire. L'art. 13 Cost., dichiarando inviolabile la libertà personale, sancisce il principio dell'*habeas corpus*, ovvero la tutela della sfera *de libertate* individuale da arbitrarie ingerenze da parte dell'autorità⁵; ad esso fa da contraltare l'art. 27 comma 3 Cost. che, nell'affermare i principi di umanità («le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità») e di rieducazione (le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato») pone l'accento sul condannato nella sua dimensione umana, come persona cui è destinato un intervento diretto a consentirgli un sia pur graduale recupero alla vita libera e assicura che quanti subiscono il castigo possano godere della dignità che è propria degli esseri umani. La dignità coincide con l'essenza di ogni persona, con un corredo di diritti inalienabili che va garantito e difeso anche quando si è nelle mani dello Stato per espiare

sociale e politica forgiato a misura dell'uomo e dei suoi valori imperituri» (A. Baldassarre, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997, p. 87).

² M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita delle prigioni*, tr. di A. Tarchetti, Torino, 1975, *passim*,

³ Emblematico, in questo senso, quanto prevedeva il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787, recante il *Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena*: l'identificazione dei detenuti attraverso un numero di matricola. Si trattava di una disciplina rimasta in vigore fino alla riforma del 1975 (legge 26 luglio 1975, n. 354). V. *infra*, § 3.

⁴ Per C. Beccaria (*Dei delitti e delle pene*, § XX), non vi è libertà «ogni qual volta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa».

⁵ Per una ricognizione e un approfondimento del tema, cfr. D. Galliani, *Libertà personale e carcere. Percorsi di diritto costituzionale*, Milano, 2025, p. 22 ss.

una condanna. Siamo di fronte ad un valore non bilanciabile e non barattabile con altri interessi pure meritevoli di tutela⁶: la dignità è il limite entro cui è ammesso esercitare il diritto/dovere di punire. E la Corte costituzionale, da tempo, lo ha chiarito in maniera inequivocabile:

la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la sopprime. Chi si trova in stato di detenzione, pur spogliato di gran parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale⁷.

La legge penitenziaria del 1975, la disciplina che ancora oggi governa l'esecuzione della pena, pur dopo gli innumerevoli "rimaneggiamenti subiti" frutto di altalenanti scelte di politica criminale⁸, conserva questa visione di fondo radicata sull'idea dell'uomo considerato sempre come fine e mai come mezzo. Le limitazioni della libertà personale per ragioni di giustizia non debbono (e non possono) comportare il sacrificio di posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'autorità, poiché «sarebbe estraneo al vigente ordinamento costituzionale che si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti inviolabili», diritti che l'art. 2 Cost. «pone tra i principi fondamentali della Repubblica»⁹.

Nondimeno, una tale spinta ideale ha dovuto fare i conti con la realtà e con un sistema punitivo incentrato essenzialmente sul carcere e su una concezione prettamente retributiva della pena¹⁰ che richiama alla mente la "giustizia vendicatoria", quella per cui si risponde ad un male con un altro male ad esso proporzionato e più è grave l'offesa più duro sarà il castigo¹¹. In un

⁶ Cfr. G. Silvestri, *Prefazione*, in C. Musumeci, A. Pugiotto, *Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo*, Napoli, 2016, p. X, secondo cui la dignità umana «non è una componente del complesso sistema di bilanciamenti tra interessi costituzionalmente protetti, ma è la bilancia medesima, in quanto la riduzione di tutela di un diritto, necessaria talvolta perché non se ne sacrifichi un altro, non può mai intaccare la dignità umana».

⁷ Corte cost., 28 luglio 1993, n. 349.

⁸ Le cicliche tensioni securitarie che si sono avvicendate in cinquant'anni di vita dell'ordinamento penitenziario (basti pensare a tutta la legislazione antimafia iniziata nei primi anni '90 del secolo scorso), associate ad altrettanti ciclici *revirement* garantisti (tra i più significativi interventi in questo senso si ricordano la risalente legge Gozzini, legge 10 ottobre 1986, n. 663, e il più recente d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123) hanno creato una tale e tanto caotica stratificazione normativa da rendere quasi irriconoscibile il modello esecutivo delle origini volto a dare attuazione ai valori costituzionali associati alla pena.

⁹ M. Bortolato, *La tutela dei diritti dei detenuti*, in F. Della Casa, G. Giostra, *Manuale di diritto penitenziario*, Torino, 2025, p. 123.

¹⁰ Per una ricostruzione delle funzioni assegnate alla pena, cfr. E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, 1980, p. 19 ss.

¹¹ Cfr. F. Palazzo, *Crisi del carcere e culture di riforma*, in *Diritto pen. contemporaneo*, 4, 2017, p. 6.

simile scenario a contare sono primariamente gli aspetti custodiali e securitari dell'esecuzione, improntati al controllo delle persone ristrette e alla tendenziale negazione dell'identità individuale, con un sostanziale svilimento del detenuto. Il carcere, ontologicamente e strutturalmente, non assicura ai reclusi pari dignità rispetto ai liberi. La segregazione come risposta univoca al comportamento criminale è un'ingannevole arma a doppio taglio dacché si prefigge di tutelare dei valori attraverso la loro lesione: se, da un lato, mira a difendere interessi elevati al rango di beni giuridici (la vita, la libertà, l'integrità fisica), dall'altro, raggiunge l'obiettivo reputando giusto sacrificare analoghi beni riconducibili al destinatario della punizione¹². In sostanza, la detenzione quale strumento egemone di castigo, intrisa della logica della corrispettività, rischia di rendere vani i richiami costituzionali al valore della persona umana e alla rieducazione¹³.

2. Spazio e tempo dell'espiazione: personalità "co-strette" tra anonimia e omologazione

Il carcere, anche in epoca contemporanea e in ordinamenti democratici, resta un'istituzione totale¹⁴, pensato, costruito e vissuto come il luogo della sofferenza espiata in segreto, dove nascondere le miserie umane ed esorcizzare le nostre paure. La topografia penitenziaria lo colloca lontano dalla città, non di rado in luoghi difficili da raggiungere (pensiamo alle isole-carcere), a simboleggiare la rimozione, la netta cesura con la società dei liberi. In questa sorta di straniamento determinato dalla separatezza, dall'allontanamento dal consorzio civile si svela la naturale vocazione del carcere alla degradazione delle persone che lo abitano in perfetta antitesi con gli obiettivi risocializzativi e di recupero prefigurati dalla Costituzione.

¹² Secondo M. Donini, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. e proc. penale*, 3, 2013, p. 1169, la pena è una sanzione negativa, un male nel cui concetto è contenuto quello di perdita di diritti.

¹³ Cfr., volendo, L. Caraceni, *Meno carcere, più sicurezza sociale. L'apparente ossimoro che si cela dietro il finalismo rieducativo della pena*, in *Humanitas*, 1-2, 2020, p. 167.

¹⁴ Con tale locuzione si identifica un ambito sociale chiuso e organizzato in maniera tale da appropriarsi e gestire ogni aspetto della vita di chi è costretto in quello spazio. Il carcere, insieme al manicomio, è uno dei simboli dell'istituzione totale in cui l'autorità ha un potere pressoché illimitato. Gli strumenti di cui si avvale sono l'isolamento, il controllo, l'uso della forza fisica e dei mezzi di contenzione, mentre lo scopo è quello di frantumare l'individualità, rompere la certezza di sé e delle sfere di autogestione della propria vita (corpo, psiche, tempo, spazio) per procedere ad una «ricodificazione dell'esistenza» (M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, cit., p. 257). Per un approfondimento, sia consentito un rinvio a L. Caraceni, *La mappa dei diritti delle persone detenute: distanze siderali tra utopia e realtà*, in R. Bezzi, F. Oggionni (a cura di), *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, Roma, 2021, pp. 113 ss.

È insita nell'idea dell'imprigionamento la negazione dell'identità; lo spazio, il tempo, le condizioni della detenzione tutto è orientato alla perdita del sé o meglio al controllo del sé¹⁵. Cominciamo dallo spazio: i luoghi di detenzione, con le sbarre, i cancelli, gli alti muri, il filo spinato rendono invisibili, estranee – e di conseguenza anonime – le persone che li vivono; anonime e nel contemporaneo tutte uguali, omologate, perché non conta più ciò che sono, ma unicamente il loro *status*: un aggettivo (detenuto) che si fa sostantivo (il detenuto) offuscando le caratteristiche individuali¹⁶. La stessa struttura detentiva, del resto, è ispirata all'anonimato e non assomiglia in nulla agli ambienti che scegliamo di abitare nella nostra quotidianità e che in qualche modo ci rappresentano (le identità si definiscono anche attraverso le connessioni con un determinato *habitat*). Pure se li chiamiamo «locali di soggiorno e di pernottamento» (art. 6 ord. penit.¹⁷), gli spazi dove i detenuti passano gran parte del loro tempo¹⁸ restano delle anguste celle a più posti, con letti a castello, armadietti fissati al pavimento, una sedia e un tavolo quando c'è spazio sufficiente e servizi igienici essenziali (un wc e un lavandino) non sempre separati dal resto dell'ambiente¹⁹, mentre le «aree residenziali» non sono altro che le diverse sezioni in cui vengono “raggruppati per categorie omogenee”²⁰ i detenuti assegnati ad un determinato istituto di pena²¹.

L'omologazione passa altresì attraverso l'immagine del sé che l'istituzione

¹⁵ C.G. De Vito, *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Roma-Bari, 2009, p. XXII.

¹⁶ Del resto un'istituzione totale, come veniamo dicendo, è priva di duttilità, non è flessibile, non ha «la minima capacità di adattamento alla complessità e varietà del reale»: L. Manconi *et al.*, *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*, Milano, 2015, p. 9.

¹⁷ L'acronimo identifica la legge di ordinamento penitenziario, la n. 354 del 1975.

¹⁸ La permanenza nelle camere di pernottamento può arrivare fino alle venti ore giornaliere, se si escludono le quattro ore d'aria (da passare all'aperto, nelle cc.dd. aree passeggiaggio) cui hanno diritto ex art. 10 ord. penit.

¹⁹ Sulle caratteristiche che dovrebbero avere gli ambienti detentivi, cfr. C. Renoldi, *Commento all'art. 6*, in F. Della Casa, G. Giostra, *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova, 2019, p. 104 ss.

²⁰ Come recita l'art. 14 comma 3 ord. penit. il raggruppamento dei ristretti avviene in riferimento «alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche».

²¹ A tacer d'altro, c'è un aspetto che differenzia gli spazi detentivi da quelli della vita fuori dal carcere, in particolare dagli ambienti domestici: l'assenza di qualunque tipo di riservatezza. Ogni momento passato “dentro le mura” è monitorato, non c'è atto, comportamento che non venga spiato e anche ammettendo che ci si possa sottrarre allo “sguardo inesorabile del guardiano”, la coabitazione costretta nelle camere detentive non lascia spazio ad una dimensione riservata della vita. Lo ha riconosciuto del resto anche la Corte di cassazione, secondo cui la cella e gli ambienti penitenziari non possono essere considerati luogo di privata dimora, «non essendo nel “possesso” dei detenuti, ai quali non compete alcuno *ius excludendi alios*», poiché si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria (Cass. pen., 7 giugno 2018, n. 26028, in *C.e.d. Cass.*, rv. 273417-01).

vuole venga restituita: malgrado non sia più imposto di indossare la divisa “a strisce” (storicamente l’umiliante segno dello stigma sociale), l’ordinamento penitenziario, quantomeno sulla carta, prescrive che, salvo eccezioni, i detenuti indossino l’abito fornito dall’amministrazione penitenziaria, «a tinta unita e di foglia decorosa» (art. 7 ord. penit.)²². Dunque, anche in questo “apparire uniformi” (con identici colori e stesso stile) passa la mortificazione dell’identità personale²³, dacché vestiario e oggetti personali «sono in un certo senso la proiezione esterna della propria visione del mondo»²⁴.

Ma veniamo al tempo della pena, perché pure il tempo è determinante nella costruzione dell’identità personale: lo sosteneva Bergson quando affermava che «per un essere cosciente, esistere significa cambiare, cambiare significa maturarsi, maturarsi significa creare indefinitamente se stessi»²⁵. Creare sé stessi richiede tempo; la Costituzione fa propria questa prospettiva diacronica dell’esecuzione penitenziaria, secondo cui la privazione della libertà deve essere il tempo del cambiamento del condannato per attingere i propositi rieducativi che la pena persegue. Ecco allora le opportunità che chi gestisce la carcerazione deve mettere a disposizione: avvalendosi dell’istruzione, della religione, del lavoro, di iniziative culturali, ricreative e sportive, dei legami familiari e sociali (art. 15 ord. penit.), gli organi del trattamento promuovono «un processo di modifica delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale» (art. 1 reg. esec.²⁶). I processi di cambiamento richiedono tempo, soprattutto se riguardano le persone e vanno realizzati tenendo conto dei particolari bisogni di ciascuno, incoraggiando le attitudini e valorizzando le competenze «che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale» (art. 13 comma 1 ord. penit.).

Peccato che l’orologio del carcere non scandisca il tempo dei percorsi di cambiamento individuali, né batta le ore in consonanza con il ritmo della vi-

²² Si tratta di una disposizione che di fatto non viene più applicata e oggi tutti i detenuti sono ammessi ad indossare abiti di loro proprietà. La regola nasce con l’intento di creare, almeno in apparenza, una condizione di uguaglianza tra tutti i ristretti, evitando che pure attraverso l’abito indossato potessero trasparire le diverse estrazioni sociali e le possibilità economiche di ciascuno.

²³ Come ci ricorda E. Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza*, Torino, 1961, pp. 49-50, perdere l’aspetto abituale, gli strumenti e il «corredo per la propria identità» determina una mutilazione della persona.

²⁴ In questi termini, A. Ricci, G. Salerno, *Il carcere in Italia. Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l’ideologia carceraria*, Torino, 1971, p. 94, secondo cui «l’imposizione che si fa, magari *manu militari*, ad un uomo di vestirsi in modo non rispondente ai suoi desideri, e per di più avulso dal contesto sociale più vasto, costituisce un grave attentato alla sua personalità e un insulto alla sua umanità».

²⁵ H. Bergson, *L’evoluzione creatrice*, (ed. it. a cura di F. Polidori), Milano, 2002, p. 12.

²⁶ Ci si riferisce al regolamento di esecuzione della legge n. 354 del 1975, approvato con d.p.R. 30 giugno 2000, n. 230.

ta²⁷. Anzi, l'orologio del carcere è fermo, con le lancette fissate sulla durata della pena da scontare: emblematico che si ricorra al verbo "scontare" per descrivere il tempo della pena, un verbo che nell'accezione di «detrarre dal costo», di «pagare meno» ci restituisce il minor valore che ha il tempo in carcere. Nonostante si misuri in giorni, mesi ed anni come quello *extra moenia*, non scorre allo stesso modo. Il tempo fuori è un tempo lineare, che avanza, che evolve e segue la direzione degli eventi (personalni, sociali, culturali, tecnico-scientifici, solo per ricordarne alcuni); è un tempo vissuto, compiuto, che raggiunge traguardi. Al contrario, il tempo dentro è un tempo circolare asservito alla logica dell'internamento (è misurato, ma non scorre, non accompagna i cambiamenti), è il tempo sempre uguale, ripetitivo, che atomizza la persona (il tempo "della conta" e della "battitura dei ferri"²⁸, della doccia, del pasto, dei colloqui, delle attività); è il tempo imposto e di perenne attesa (perché avere qualunque cosa in carcere presuppone una "domandina" e il rilascio di un permesso secondo "i tempi" dell'istituzione); è il tempo vuoto dell'assenza, della separazione, dell'asincronia con il fuori; è il tempo incompiuto dell'eterno presente (lo stigma del carcerato), privo della prospettiva diacronica del recupero, della speranza nel futuro.

Da ultimo, ma non per importanza, un accenno alle condizioni di vita negli istituti penali. Fin da subito, dall'ingresso in carcere si assiste ad una sostanziale spersonalizzazione del recluso²⁹: si viene spogliati (letteralmente), perquisiti e privati di tutto ciò che di personale si possiede, anche a simboleggia-re il fatto che da quel momento si è nelle mani dell'autorità che eserciterà un controllo totale sulla propria vita. Da lì in poi, i gesti, i comportamenti, anche i più elementari (a che ora svegliarsi o andare a dormire, quando mangiare o fare una doccia, cosa comprare) non saranno frutto di una scelta individuale, di una decisione autonoma, ma di un permesso accordato o negato che mette il ristretto in una condizione di totale dipendenza dall'adulto-autorità³⁰, seguendo un «processo di incapacitazione volto ad indurre una rassegnata minorità»³¹. Anche l'ordine e la disciplina sono gestiti secondo l'equazione ricompensa-punizione: un po' come si fa con i bambini per indurli all'obbedienza.

Se a questo si aggiungono le condizioni di degrado³² e di sovraffollamen-

²⁷ Per una più ampia panoramica sul tema, cfr. R. De Vito, *L'orologio della società e la clesidra del carcere. Riflessioni sul tempo della pena*, in *Quest. giustizia*, 1, 2017, p. 39 ss.

²⁸ Ogni mattina, prima di dare il via alle attività della giornata, la polizia penitenziaria fa una verifica della presenza di tutti i detenuti e subito dopo procede a controllare, percuotendo con un tubo cilindrico, l'integrità delle sbarre delle finestre.

²⁹ T. Padovani, *La pena carceraria*, Pisa, 2014, p. 205.

³⁰ L. Manconi, G. Torrente, *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Roma, 2015, pp. 226 ss.

³¹ G. Giostra, *Si schiude un nuovo orizzonte per l'esecuzione penale? Delega penitenziaria e Stati generali: brevi considerazioni a margine*, in *Questione giustizia*, 2, 2015, p. 64.

³² La maggioranza delle strutture penitenziarie oggi in funzione (189 in tutto) sono vetuste

to³³ in cui sono costretti degli esseri umani già privati di uno spazio e di un tempo riservati³⁴, amputati di dimensioni essenziali della vita come l'affettività e la sessualità, impossibilitati a soddisfare in autonomia i più elementari bisogni³⁵, appare alquanto complessa la realizzazione di scopi, anche minimi, di recupero. Ogni *vulnus* alla dimensione umana del reo che ne offende la dignità ostacola *ipso facto* la funzione risocializzativa della pena, perché diventa impossibile rieducare alla legalità una persona umiliata e spogliata della sua umanità.

3. “Onomastica penitenziaria”³⁶: il dover essere e la mortificante realtà

Il rituale della “svestizione” e della privazione di ciò che si possiede all’ingresso in carcere fino a cinquant’anni fa riguardava anche il nome del detenuto: il regolamento penitenziario del 1931, in vigore fino alla riforma del 1975,

e faticanti, con ambienti detentivi insalubri, spesso privi di luce naturale e dove diventa impossibile rispettare le più elementari condizioni igieniche (non di rado mancano acqua calda, docce funzionanti, servizi igienici opportunamente separati).

³³ Nell’anno in cui ricorre il cinquantenario dell’ordinamento penitenziario, il carcere è tornato a vivere la sua condizione più drammatica: record di presenze anche negli istituti minorili (gli adulti detenuti sono oltre 63.000, con una capienza regolamentare che supera di poco i 47.000 posti, mentre i minorenni superano le 600 presenze); tassi di sovraffollamento che in alcune realtà sono ampiamente sopra il 200%; il 2024 è stato l’*annus horribilis* per i suicidi (triste record di 88 tra i detenuti e 7 tra gli agenti di polizia penitenziaria) e il 2025 si preannuncia altrettanto nefasto; gli eventi critici sono in forte aumento tra proteste, atti di autolesionismo e aggressioni; gli operatori penitenziari, sia per l’area sicurezza che trattamentale, sono in grave sofferenza per la mancanza di personale e la scarsità di risorse economiche da investire nelle attività di intervento rieducativo. I dati sulle presenze negli istituti sono attinti dall’ufficio statistica del Ministero della giustizia (URL: <<https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche>> [ultimo accesso: 15/09/2025]), mentre i numeri dei suicidi si possono leggere nel *Rapporto Antigone di fine anno 2024*, URL: <<https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Reportfine2024.pdf>> [ultimo accesso: 15/09/2025].

³⁴ L’assenza di una dimensione privata della vita in carcere rappresenta il *vulnus* principale alla sfera giuridica del detenuto: l’idea del *panopticon* di Bentham (il carcere a forma circolare che assicura una perfetta, contestuale e continua visibilità dei detenuti da parte di un unico sorvegliante posto al centro della struttura) è emblematica della pervasività del controllo propria dell’istituzione totale: J. Bentham, *Panopticon. Ovvero la casa d’ispezione* (ed. a cura di M. Foucault e M. Perrot), Venezia, 2002, *passim*.

³⁵ Il nostro sistema penitenziario, in anni recenti, è finito sotto la lente d’ingrandimento della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, nel 2013, con una pesante condanna (Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia), ha riconosciuto che nelle patrie galere, a causa del sovraffollamento, vi erano condizioni di detenzione inumane e degradanti, in contrasto con l’art. 3 Conv. eur. dir. uomo.

³⁶ Il termine onomastica viene impiegato in modo improprio e in un’accezione ampia per identificare il processo di “denominazione” – nella lingua del carcere – delle persone, dei luoghi, dei ruoli, dei comportamenti *intra moenia*.

prevedeva che i ristretti in esecuzione di pena non venissero chiamati con il loro nome, ma identificati con un numero di matricola assegnato all'arrivo³⁷. E la perdita del nome «può significare una notevole riduzione del sé»³⁸, trattandosi del segno distintivo per eccellenza, attraverso cui si salvaguarda l'identità, il riconoscimento e il rispetto della «verità personale», la corrispondenza tra proiezione sociale e realtà dell'io³⁹. Un segno distintivo che appartiene a tutti, secondo i valori fondativi della nostra Legge fondamentale, qualunque sia lo *status* giuridico in cui una persona dovesse venire a trovarsi. Ammonisce in tal senso l'art. 3 Cost. che riconosce «la pari dignità sociale» e l'uguaglianza di tutti i cittadini a prescindere, tra le altre cose, dalle «condizioni personali e sociali».

La legge penitenziaria del 1975 fa propri questi insegnamenti già a partire dall'art. 1⁴⁰: l'esecuzione della pena «deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona»; alla «persona privata della libertà»⁴¹ sono riconosciuti e garantiti i diritti fondamentali (comma 3) che non possono essere indebitamente compromessi nemmeno per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno della struttura detentiva (comma 4). Anzi, come afferma la Corte europea dei diritti dell'uomo, quanti sono nelle mani dello Stato per ragioni di giustizia vivono una condizione di grande vulnerabilità che richiede una maggiore attenzione e tutela⁴². Infine, per ciò che qui interessa, il comma 6 dell'art. 1 ord. penit. prescrive che i ristretti vengano «chiamati o indicati con il loro nome», a testimonianza del fatto che non sono più personalità indistinte, omologate da uno *status*, come avveniva sotto il vecchio regolamento degli istituti di pena. L'ordinamento penitenziario ispirato ai valori costituzionali ha inteso assicurare a quanti abitano luoghi di «in-

³⁷ L'art. 78 regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, rubricato «come devono essere chiamati i detenuti» stabiliva che i condannati (quanti erano in esecuzione di pena) fossero chiamati «col numero della loro matricola». Facevano eccezione (e venivano chiamati con il cognome) i condannati minorenni e coloro che dovevano scontare pene brevi o fossero assegnati a istituti di «ri-adattamento sociale».

³⁸ E. Goffman, *Asylums*, cit., p. 48.

³⁹ A. De Cupis, *La verità nel diritto (Osservazioni in margine a un libro recente)*, in *Foro it.*, 4, 1952, p. 223 s. T. Padovani, *La pena carceraria*, Pisa, 2014, p. 206 definisce il nome come «la quintessenza dell'identità personale», tanto che la legge italiana (il d.p.R. 3 novembre 2000, n. 396) consente a chiunque di poter cambiare il proprio cognome (le ragioni non sono specificate; la prassi rivela che vi si ricorre quando mantenerlo causerebbe imbarazzo o metterebbe in ridicolo una persona: ad esempio un cognome buffo o che contenga un insulto, una parolaccia o ancora che ricordi una famiglia o un genitore che gode di cattiva fama).

⁴⁰ L'attuale formulazione della norma è frutto della riforma attuata dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 che ha dato alla previsione normativa una nuova «sistematica» e ha compiuto delle significative scelte lessicali (vedi *infra*, nt. che segue).

⁴¹ La locuzione, adottata dalla riforma del 2018, sostituisce quella di «detenuto» ponendo l'accento sulla sua identità e non sullo *status*, che è momentaneo, transitorio.

⁴² Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia, cit., § 65.

trinseca vulnerabilità» come il carcere⁴³ il diritto al nome, poiché l'anonimia rischia di renderli ancora più fragili. E a conferma di questa diversa attenzione (e rispetto) per la persona, l'art. 70 comma 3 reg. esec. impone che nei rapporti reciproci detenuti e operatori penitenziari usino il «lei»⁴⁴.

La realtà però, per quanti fanno esperienza del carcere, a dispetto di questi altisonanti propositi scritti nella legge, è ben diversa, perché il nome, in verità, non è più il segno distintivo di una persona (temporaneamente *in vinculis*) quanto il marchio perenne dell'autore di reato, del pregiudicato⁴⁵. Un diritto della personalità che tramuta in stigma pure per le persone care, per i familiari, tanto che spesso il detenuto, anche quando è tornato libero, fa fatica ad identificarsi con nome e cognome⁴⁶, volendo impedire che nella percezione sociale del sé, ancora una volta, ci si soffermi su ciò che ha fatto piuttosto che su ciò che è o è diventato (magari anche grazie all'esperienza carceraria).

Le cose non vanno tanto meglio dentro il carcere, perché l'approccio mortificante proprio dell'istituzione totale, pure attraverso i processi di denominazione delle persone, dei ruoli, delle cose e dei comportamenti è capace di spogliare il detenuto della sua dignità. Il nominare a cui si assiste *intra monenia*, innanzitutto, è rivelatore della condizione di sottomissione/dipendenza dei detenuti rispetto all'autorità: il gergo del carcere (che si fa grammatica istituzionale, adottato pure nei documenti e negli atti ufficiali) infantilizza e dersponsabilizza. Come abbiamo accennato in precedenza, ogni gesto, ogni cosa in carcere è il frutto di un permesso accordato o negato e passa attraverso un'istanza, una richiesta che nel linguaggio del carcere diventa “la domandina”. Addirittura, fino a poco tempo fa nei prestampati a disposizione del detenuto per le sue “domandine” era scritto «il detenuto ... prega» e non «chiede», a rimarcare la posizione di soggezione delle persone ristrette, che sottostanno, si inchinano all'autorità e i loro diritti diventano “grazie concessioni”⁴⁷.

L'impiego di diminutivi nell'abecedario penitenziario è cosa quantomai usuale; basta dare uno sguardo alla denominazione di alcuni mestieri per ren-

⁴³ Cfr. Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, *Il diritto al nome*, Quarta relazione al Parlamento, Roma, 26 giugno 2020, p. 11, URL: <<https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/1dc5bb951e7233fb562a55dd793037b.pdf>> [ultimo accesso: 15/09/2025].

⁴⁴ L. Caraceni, *La mappa dei diritti delle persone detenute*, cit., p. 122.

⁴⁵ Preme altresì ricordare che, malgrado non si venga più “chiamati” con un numero di matricola l'ufficio che registra e gestisce le generalità e tutte le informazioni della persona ristretta e al quale ci si rivolge per ogni pratica burocratica si chiama «matricola».

⁴⁶ In genere il cognome è indicato con l'iniziale mentre il nome per esteso, come si ricava dal libro *Io ero il milanese. La storia dei miei errori e della mia rinascita* (Milano, 2023): gli autori (un ex detenuto e un giornalista) sono indicati il primo con nome e iniziale del cognome (Lorenzo S.), mentre il giornalista per esteso (Mauro Pescio).

⁴⁷ Cfr. P. Bronzo, *Le parole del carcere*, in M. Marchetti, P. Pisocco, A. Punzi, *Liber/Liberi. Libri, carte e parole nella realtà carceraria*, Sapienza Università editrice, 2024, p. 64.

dersene conto: «scopino» è l'addetto alle pulizie, «spesino» è chi si occupa degli acquisti dei detenuti, «stagnino» è l'idraulico. In altre situazioni il lessico penitenziario è impiegato in un'accezione che tende a denigrare, ridicolizzare il detenuto o a descriverne la condizione di precarietà (con vocaboli coniugati al participio presente): il «piantone» è l'assistente alla persona⁴⁸, mentre la «dama di compagnia» è il compagno di socialità⁴⁹; se si vuole indicare il «lavorante» (non lavoratore) addetto alle produzioni penitenziarie si usa il termine «camoscio» (dal nome del colore della tuta indossata), mentre per indicare il compagno di cella si usa la parola «concellante». Si tratta di un glossario distante da quello utilizzato fuori dal carcere che, anzi, accentua la marginalità in cui sono “co-strette” le persone private della libertà, amplificando la frattura col mondo libero, in controtendenza rispetto ai desiderata della Costituzione⁵⁰. Consapevole di ciò l'amministrazione penitenziaria qualche anno fa, anche sulla scorta delle indicazioni provenienti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti⁵¹ e dal tavolo 2 degli Stati generali dell'esecuzione penale⁵², ha diramato una circolare per correggere talune denominazioni in uso in ambito penitenziario che «non sono rispettose delle persone detenute», oltre a determinare «errate considerazioni» e ad essere «utilizzate con accezione negativa»⁵³. Perché l'onomastica e la grammatica penitenziaria vanno in senso inverso rispetto agli obiettivi perseguiti attraverso la pena: più che ricostruire l'identità della persona detenuta, essenziale per il suo reinserimento e per ridurre (se non eliminare) il rischio che torni nuovamente a delinquere, accentuano quel processo di “spoliazione del sé” proprio delle istituzioni totali nemico della rieducazione e di una conseguente sicurezza sociale.

⁴⁸ La locuzione indica il detenuto a cui è affidato il compito di provvedere ai bisogni di compagni malati, disabili o comunque in difficoltà.

⁴⁹ Una declinazione al femminile di relazioni che si instaurano in un contesto prettamente maschile (il carcere è pensato e regolato per gli uomini che sono un po' più del 95% della popolazione detenuta complessiva).

⁵⁰ In un interessante studio sulle parole del lavoro penitenziario (e non solo), A. Valente, *Gergo carcerario per un lavoro fatto e parlato*, in <<https://www.informazionesenzafiltro.it/gergo-carcерario-per-un-lavoro-fatto-e-parlato>> [ultimo accesso: 15/09/2025], parla del carcere come «logosfera che distorce il tempo, annienta le esperienze, e acuisce la frattura forse inevitabile con la vita libera».

⁵¹ Si tratta dell'organismo del Consiglio d'Europa che, attraverso visite ispettive periodiche, controlla il rispetto della *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti* (adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987) nei paesi che l'hanno sottoscritta.

⁵² La relazione finale del tavolo 2 dedicato a *Vita detentiva. Responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza* è disponibile all'URL <https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1.page> [ultimo accesso: 15/09/2025].

⁵³ Circolare D.A.P. (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) n. 0112426 del 31 marzo 2017.

4. Per una grammatica carceraria che riconosca le persone

Il processo di denominazione che associamo al mondo del carcere deve radicalmente cambiare, nell'atteggiamento culturale tanto dei liberi che dei ristretti, se si vuole inverare il «volto costituzionale della pena». È essenziale andare verso un'esecuzione penale che rispetti le persone, che le avvicini più che allontanarle, che ristabilisca una relazione di fiducia, di riconoscimento, che rimetta in comunicazione il dentro con il fuori. È necessario immaginare un sistema punitivo che adotti soluzioni individualizzate, che promuovano la persona liberandola dalla soggezione, che tengano conto dei suoi bisogni, ma anche delle sue aspirazioni e dei suoi diritti.

L'obiettivo del recupero impone di ripensare l'esecuzione penitenziaria come un sistema aperto, inclusivo, una sorta di percorso lungo il quale il detenuto è stimolato a riconquistare un proprio ruolo, ad acquisire gli strumenti per sviluppare la capacità di apprezzare e rispettare i beni, i valori attorno ai quali si riconosce la comunità, di cui è un componente imprescindibile⁵⁴.

In definitiva, è necessario reinsaldare quelle relazioni che il reato inevitabilmente recide: è il solo modo per consentire ai detenuti di sviluppare dei legami reali, di riappropriarsi di una identità che li riporti al centro dell'interesse collettivo. E anche la grammatica penitenziaria deve fare la sua parte: deve guidare i ristretti nella ricostruzione della consapevolezza del sé e dell'essere parte di una comunità, nel vedersi riconosciuti e rispettati, nel riconoscere e rispettare, nel poter credere in una possibilità di futuro: perché un carcere che incapacita, che mortifica le identità inchiodandole al fatto commesso, che riduce alla servile obbedienza al massimo può aspirare ad avere dei buoni detenuti⁵⁵, non certo dei bravi cittadini.

⁵⁴ L. Caraceni, *Meno carcere più sicurezza*, cit., p. 172.

⁵⁵ P. Bronzo, *Le parole del carcere*, cit., p. 66.

Diritto al nome e segni distintivi dell'impresa*

Laura Marchegiani

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Disciplina dei segni distintivi e diritto al nome. – 3. La tutela dei nomi “notori”. – 4. Dal segno notorio al patronimico “che gode di rinomanza”. – 5. Conclusione.

1. *Premessa*

Di frequente la pratica del diritto incorre nella questione del regolamento di confini tra il perimetro delle prerogative personalistiche dell'individuo che si comprendano nella locuzione di “diritto al nome” – e che trovano positivo riconoscimento nella disciplina degli articoli 7, 8 e 9 c.c. – con le logiche e le regole poste a presidio della libertà di iniziativa economica e del corretto e leale svolgimento dei rapporti concorrenziali nel mercato.

Il diritto al nome, quando declinato in un contesto concorrenziale, si collega infatti alla utilizzazione del nome *nel* marchio e *come* marchio, vicende che assumono un chiaro connotato di interessi patrimonialmente valutabili quando il soggetto titolare del nome sia anche portatore di un capitale di popolarità da comunicare al pubblico dei potenziali consumatori di prodotti e servizi. Che la notorietà personale possa essere agevolmente tramutata in avviamento

* Il presente lavoro si inserisce nell'ambito del progetto “Innovazione e vulnerabilità: problemi giuridici e tutele” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata (finanziamento MUR, programma: Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027).

commerciale è poi circostanza sempre più evidente nel mondo delle piattaforme online e dell'economia digitale, “luoghi” in cui il ruolo dell'*influence marketing* presenta una crescita esponenziale, grazie all'uso massivo delle nuove tecnologie. Sebbene infatti il fenomeno dell'impiego mercantile della propria notorietà sia storicamente molto risalente¹, l'ampia diffusione di nuove figure di riferimento per gli utenti dei *social media* genera un interesse crescente per le forme di tutela che l'ordinamento giuridico predispone nell'ambito della disciplina della proprietà intellettuale e, d'altra parte, solleva la preoccupazione per inedite forme di vulnerabilità che riguardano sia l'esposizione del pubblico a pratiche commerciali ingannevoli, sia i vuoti di protezione che possono riguardare gli stessi produttori di contenuti pubblicitari².

2. Disciplina dei segni distintivi e diritto al nome

Il diritto al nome è tradizionalmente protetto come diritto della personalità, secondo il disposto degli articoli 6 e 7, cod. civ. Ad una concezione “sacrale” del diritto sul proprio nome, tale da riconnettervi uno statuto speciale pure nei casi di utilizzazione di esso in funzione di marchio, si è progressivamente sostituita l'interpretazione che ravvisa nel marchio patronimico tutti i caratteri del segno distintivo³, giacché esso assolve, al pari di qualsiasi altro marchio,

¹ Come è noto vi si innesta la elaborazione, principalmente in seno all'esperienza giuridica nordamericana a partire dall'inizio dello scorso secolo, del *right of publicity*, inteso come complesso di prerogative funzionalmente orientate ad assicurare l'esclusiva sull'utilizzazione economica della propria celebrità, che le personalità dello *show business* hanno ben presto individuato come interesse prevalente su quello alla riservatezza. Si veda ad esempio, M.B. Nimmer, *The Right of Publicity*, in *Law and Contemporary Problems*, 1954, p. 203 ss. Sebbene non esista un riconoscimento a livello federale del *right of publicity*, numerosi Stati si sono dotati di una disciplina in materia, in particolare con riguardo ai profili successori e al contrasto alla manipolazione digitale. Da segnalare anche la qualificazione offerta dal § 46 del *Third Restatement of Unfair Competition* emanato nel 1996 dalla *American Bar Association*, secondo cui «(o)ne who appropriates the commercial value of a person's identity by using without consent the person's name, likeness, or other indicia of identity for purposes of trade is subject to liability for the relief appropriate under the rules stated in §§ 48 and 49».

² Per queste osservazioni, E. Calzolaio, *L'attività pubblicitaria dell'influencer nel diritto francese* (Loi n. 451 del 9 giugno 2023), in *Dir. inf.*, 2023, p. 909 ss.

³ Per la ricostruzione del percorso che ha condotto all'equiparazione, anche concettuale, del nome patronimico usato in funzione di marchio al marchio *tout court* e al conseguente riconoscimento di prevalenza della disciplina speciale sui marchi d'impresa su quella dei diritti della personalità, A. Vanzetti, *Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, p. 20 ss.; sul tema, diffusamente, R. Franceschelli, *Rapporti tra nomi di persona e marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, p. 180 ss. e l'ampia ricostruzione di F. Gioia, *Diritto di marchio e omonimia*, Milano, 1999, *passim*. In giurisprudenza prevale decisamente la teoria della prevalenza della legge speciale sui marchi d'impresa nei confronti della tutela

la funzione di indicare la provenienza del prodotto, di individuarne l'origine, operando come strumento di comunicazione con il pubblico⁴.

Il rapporto tra nome civile e denominazioni commerciali emerge in più di un punto della disciplina dei segni distintivi, così come nel diritto societario.

Innanzi tutto, nella formazione della ditta, all'imprenditore si richiede di inserire nel segno prescelto il proprio cognome, o quanto meno la propria sigla, in ossequio alla concezione c.d. soggettiva della ditta, che vi ravvisa la funzione di identificare la persona dell'imprenditore, nello svolgimento della sua attività professionale. Tuttavia, la natura limitata dell'obbligo, che può essere *ab origine* adempiuto limitandosi all'inserimento della sigla dell'imprenditore, di per sé ben poco identificativa, e la regola della trasferibilità della ditta senza onere di integrazione con elementi di identificazione personale dell'acquirente, tendono a minimizzare il rapporto – apparentemente vincolato – tra ditta e nome dell'imprenditore, facendo prevalere la funzione di connotazione oggettiva dell'attività complessivamente intesa⁵.

La disciplina codicistica contempla l'ipotesi di conflitto con l'altrui ditta patronimica e predisponde un meccanismo di tutela che mira ad evitare la confondibilità e dunque ad ostacolare ogni tipo di operazione di carattere parassitario, ma d'altronde intende sostituire la più grave sanzione dell'inibitoria con il

civilistica del nome: tra molte, Cass. 6 aprile 1995, n. 4036, in *Giur. it.*, 1996, I, p. 508; Cass. 20 dicembre 2000, n. 16022, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, p. 2630; Cass. 22 aprile 2003, n. 6424, in *Foro it.*, 1, 2004, p. 205. Anche i criteri di valutazione della distintività del marchio patronimico non si differenziano da quelli generalmente applicabili alle altre classi di marchi: Corte giust., 16 settembre 2004, causa C-404/02, rileva l'omogeneità tra la funzione distintiva del patronimico e quella appartenente alle altre categorie di segni oggetto di registrazione; analogamente, Cass. 16 settembre 2021, n. 25069, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1, 2021, p. 141 e in *Riv. dir. ind.*, 2, 2023, p. 67 ss., con nota di D. Martucci, *Brevi osservazioni in tema di marchio patronimico*. Una panoramica dei contributi più recenti mostra una diffusa attenzione ai risvolti applicativi del tema: M. Paccoia, *Uso del marchio patronimico e delle immagini fotografiche negli esercizi commerciali*, in *Riv. dir. ind.*, 2020, I, p. 216 ss.; C. Rosi, *Marchi patronimici e complessi: giudizio di confondibilità e profili di tutela*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, II, p. 172 ss.; G. Caruso, *Marchio patronimico e creazioni di moda*, in *Riv. dir. ind.*, 2018, II, p. 15 ss.; G. Casaburi, *L'uso in funzione di marchio del patronimico già registrato da terzi: una sentenza (in apparenza) innovativa della Cassazione*, in *Foro it.*, 2017, II, p. 2329 ss.; B. Brusa, *L'uso del patronimico conforme ai principi della correttezza professionale*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, II, p. 441 ss.; G. Casaburi, *In tema di confondibilità del marchio, marchio patronimico, marchio di fatto, contraffazione del marchio*, in *Foro it.*, 2016, p. 2403 ss.; D. Mastrelia, *Prospettive epistemiche ed opzioni ermeneutiche applicate alla capacità distintiva del marchio patronimico*, in *Riv. dir. ind.*, 2016, II, p. 482 ss.; R. Bocchini, *Brevi riflessioni sulla tutela recessiva del diritto al nome rispetto alla tutela del patronimico*, in *Riv. dir. ind.*, 2016, I, p. 179 ss.

⁴ G. Sena, voce *Marchio di impresa (natura e funzione)*, in *Digesto IV edizione (disc. priv. sez. comm.)*, vol. IV, Torino, 1993, p. 292 ss.; Id., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 4^a ed., 2007, p. 45 ss.; C. Galli, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 109 ss.

⁵ A. Vanzetti, V. Di Cataldo, M.S. Spolidoro, *Manuale di diritto industriale*, 9^a ed., Milano, 2021, p. 329 s.

rimedio delle integrazioni e modificazioni «con indicazioni idonee a differenziarla» posto a carico dell'omonimo post-adottante dall'art. 2564 cod. civ.⁶.

È tuttavia nel codice della proprietà industriale (d.lgs. 30/2005, d'ora in poi c.p.i.), che la disciplina dei segni distintivi più diffusamente entra in relazione con le prerogative personalistiche sul nome. La norma cardine che regola i confini tra nome e marchio è l'art. 8, dotato di due distinti contenuti precettivi: in primo luogo la norma sancisce la libera appropriabilità da parte di un terzo del patronimico in funzione di marchio, con l'unico limite del divieto, con tale uso, di «ledere la fama, il credito o il decoro» di chi ha diritto a portare quel nome. La seconda regola pone, al contrario, una riserva di registrazione a favore del titolare, quando il nome sia divenuto “notorio”⁷.

La libera registrabilità del nome di persona trova fondamento nella considerazione di comune esperienza per cui sia il prenome che il cognome della persona, pur potendo variare amplissimamente, saranno suscettibili di incontrare casi più o meno frequenti di omonimia⁸, che renderebbero incongrua l'attribuzione di un monopolio a ciascun portatore del nome; inoltre, il nome e il cognome possono avere un proprio valore semantico o caratteristiche fonetiche e grafiche che li assimilino ad altri segni denominativi o figurativi appartenenti al linguaggio comune, così che si renderebbero necessari, in ogni caso, criteri di risoluzione del conflitto tra diversi adottanti. Di qui la considerazione in termini “neutrali” del patronimico ordinario, ossia non percepibile dal pubblico come inequivocabilmente appartenente a una persona fisica determinata, alla cui libera registrabilità come marchio dal titolare di un nome diverso si pone un'unica, rigorosa eccezione, rappresentata da un «uso tale da ledere la fama, il credito ed il decoro» del legittimo portatore del nome⁹.

⁶ Che il nome di almeno un socio illimitatamente responsabile sia inserito nella ragione sociale, ossia nel nome dei tipi sociali personalisticci, è regola di diritto societario che va a saldarsi con il sistema dei segni distintivi dell'impresa nella equiparazione di tali segni alla ditta, sia in ordine alla tutela contro la confondibilità, sia in ordine alla considerazione di essi nel principio di unitarietà dei segni distintivi, G. Sena, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel Codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, p. 17 ss.

⁷ M. Libertini, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, p. 470 ss., spec. p. 479; G. Sena, *Il diritto dei marchi*, cit., p. 134; M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015, p. 874.

⁸ Non esiste un censimento esaurente dei cognomi italiani, ma se ne calcolano circa 400.000, il che significa che, in media e approssimativamente, ogni cognome appartiene a oltre 140 persone, E. Caffarelli, *Perché così tanti cognomi in Italia*, in Treccani Magazine, 12 settembre 2023, URL <https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/parole/cognomi_Italia.html> [ultimo accesso: 15/09/2025]. Il punto di partenza degli studi statistici sui patronimici può considerarsi la ricerca di E. De Felice, *Dizionario dei cognomi italiani*, Milano, 1978, proseguita in Francia da J. Pélassier, *Analyse des patronymes de l'annuaire de téléphone italien*, in *Nouvelle revue d'onomastique*, 1997, p. 175 ss.

⁹ Tale soluzione interpretativa si giustificherebbe, sul piano dell'equilibrio tra gli interessi in gioco, con l'ambito limitato di operatività della regola della libera appropriazione, che sareb-

La tutela accordata dall'art. 8, comma 2, c.p.i., si ritiene rappresenti una specificazione concreta, nell'ambito del diritto dei marchi, della protezione azionabile con l'art. 7 cod. civ.¹⁰: è vietata la registrazione di segni corrispondenti ai nomi di persone quando se ne programmi un uso su prodotti di natura vile, indecorosa o indecente, così da ledere le prerogative personali del titolare del nome¹¹, oppure nel caso in cui il nome, entrato a far parte di un marchio complesso, sia abbinato a figure screditanti, antiestetiche o contrastanti con la personale dignità del titolare del nome¹².

Sebbene la protezione delle prerogative della personalità abbia conosciuto un'ampia evoluzione, in particolare attraverso una valorizzazione costante della dimensione sociale della personalità dell'individuo e la tutela dell'interesse alla rappresentazione integra del «proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale», la tutela costituzionalmente sancita del diritto al nome deve confrontarsi, ove si tratti di uso del segno nell'iniziativa economica, con le regole che presidiano i processi di regolazione del mercato e gli interessi sottesi alla concessione di una privativa: quello dell'operatore economico a identificarsi, rendendo riconoscibili i prodotti o i servizi da lui provenienti, e quello della collettività a identificare tale provenienza, nell'ambito di un sistema competitivo. Sembra chiaro che, avendo in mente la funzione dell'esclusiva sul segno distintivo, la sovrapposizione con la protezione del nome, quale segno di identificazione personale, non può essere sopravvalutata.

E non sorprende dunque che, in una dinamica governata dagli interessi concorrenziali, ai principi concorrenziali si riconnetta il criterio di risoluzione dei conflitti tra più portatori del nome che si trovino in contatto nell'esercizio di attività economica. La causa di elisione dell'antigiuridicità dell'uso del nome corrispondente ad un marchio già da altri registrato risiede infatti in un uso del segno che sia conforme alla "correttezza professionale".

Il marchio patronimico è di norma dotato di una elevata capacità distintiva, è considerato un marchio "forte"¹³ e la tutela accordata al titolare non ri-

be bilanciato dal regime decisamente restrittivo dettato per la registrazione dei segni notori, A. Vanzetti, V. Di Cataldo, M.S. Spolidoro, *Manuale*, cit., p. 217.

¹⁰ Così M. Libertini, *La legittimazione*, cit., p. 482.

¹¹ M. Ricolfi, *Trattato*, cit., p. 869.

¹² Una simile esemplificazione è riscontrabile in App. Milano, 30 luglio 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, p. 3605. M. Libertini, *La legittimazione*, cit., p. 481, ravvisa una ipotesi di lesione dell'identità personale del titolare del nome, che determinerebbe il divieto di registrazione – anche in capo all'omonimo – nel caso in cui il marchio sia destinato all'uso su prodotti che contrastano radicalmente con le convinzioni morali e con i valori etici del portatore del nome, tanto che la registrazione e l'uso che ne deriverebbe sarebbero in grado di creare un discredito nella sfera sociale dell'interessato.

¹³ La forza del marchio patronimico dipende, come per qualsiasi altro marchio, dalla distanza concettuale intercorrente con la denominazione generica del prodotto o con indicazioni descrittive di sue caratteristiche, così che non rileva, al fine di riconoscerne maggiore o minore ca-

sulta minimamente attenuata nei confronti dell'omonimo cui l'art. 8, comma 2, c.p.i., riserva la possibilità di utilizzare il nome nella propria ditta a condizione che ricorrano «i presupposti di cui all'art. 21, comma 1» e dunque che tale «uso sia conforme ai principi della correttezza professionale»¹⁴ così che la libera utilizzazione del proprio patronimico potrà spiegarsi “nella ditta” e non “in funzione di ditta” e nella esposizione del nome dovranno essere impiegati «caratteri di piccole dimensioni ... che non siano evidenziati in alcun modo ... rispetto alle altre indicazioni contenute nelle etichette e nelle confezioni, in posizione decentrata, accanto all'indirizzo o alla sede dell'azienda preceduto dalla parola “ditta” o simili e con l'adozione di altro segno distintivo che svolga la funzione di marchio»¹⁵. In definitiva, il concorrente che intenda utilizzare il proprio nome nell'attività economica non gode di alcuna posizione di vantaggio in ragione della titolarità anagrafica del nome e dovrà adeguatamente differenziarsi dal marchio, ma anche da qualsiasi altro segno distintivo anteriore coincidente con il patronimico, così da rientrare nel parametro della correttezza professionale postulato dall'art. 21, comma 1, c.p.i. La disposizione in discorso non limita esplicitamente la libera utilizzazione alla piena descriptività dell'uso del nome¹⁶, ma, con il richiamo alla clausola generale della onestà commerciale, richiede di adottare ogni misura idonea a evitare l'aganciamento parassitario all'attività altrui, così che il portatore del nome, in presenza di un diritto anteriore, potrà apporlo sul bene o sull'etichetta di esso solo con modalità non distintive, ad esempio accostandolo ad un marchio di prodotto chiaramente differente dal nome e comunque in una posizione marginale e secondaria¹⁷.

pacità distintiva, la diffusione del cognome nel territorio considerato, Cass. 29 dicembre 2011, n. 29879, in *Foro it.*, 2012, p. 2804.

¹⁴ Dal testo della disposizione, a seguito della modifica da parte dell'art. 6.1, d. lgs. 13 agosto 2010, n. 131, è stato espunto l'inciso «non in funzione di marchio, ma solo in funzione distintiva», che caratterizzava il tenore letterale dell'art. 1-bis. R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (legge marchi), così apparentemente ampliando le ipotesi di uso legittimo del marchio altrui in caso di omonimia. Da notare che il rinvio ai presupposti limitativi della legittimità dell'uso può essere ritenuto riferirsi agli usi onesti in materia commerciale, come indicato nel testo, ovvero alla menzione del proprio nome o indirizzo ex art. 21, comma 1, lett. a), c.p.i., M. Ricolfi, *Trattato*, cit., p. 874, testo e n. 2063, il che tuttavia non incide in maniera sostanziale nelle condizioni di utilizzazione, come subito si dirà nel testo.

¹⁵ Trib. Savona 12 settembre 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, p. 382.

¹⁶ Come invece stabiliva testualmente l'art. 1-bis, legge marchi, indicando l'uso legittimo in quello «non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva».

¹⁷ M. Ricolfi, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, 142 ss.; Id., *Trattato*, cit., p. 874. La facoltatività dell'uso successivo del segno può rappresentare un indice di rilievo al fine di escludere che l'introduzione del patronimico in un segno distintivo sia conforme alla correttezza professionale: il principio della “compressione” del diritto al nome nell'ambito dell'attività economica e commerciale è ben esplicitato da Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2015, n. 3806, in *Dir. e giust.*, 2015, p. 106 con nota di A.M. Basso, *Illecito l'altrui uso non descrittivo del marchio patronimico della società di capitali*.

3. La tutela dei nomi “notori”

La protezione delle prerogative del titolare trova un significativo ampliamento, e anzi il riconoscimento di una situazione soggettiva di carattere assoluto, nel caso del nome di persona “notorio”, per il quale l’art. 8, comma 3, c.p.i. prevede una riserva di registrazione e di uso a favore dell’“avente diritto”¹⁸, capovolgendo la regola della libera registrabilità del patronimico altrui di cui si è più sopra discusso¹⁹. Si tratta dell’espressione di un principio generale che ha ispirato l’armonizzazione comunitaria del diritto dei marchi, attribuendo rilievo alla funzione suggestiva dei segni utilizzati nella iniziativa economica: la *ratio* sottesa alla previsione del terzo comma è infatti riconducibile alla stessa logica giustificatrice di altre disposizioni, quali quelle a protezione del marchio che gode di rinomanza nello Stato e del marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi, che sia nel contempo rinomato nel territorio italiano.

L’uso nel lessico legislativo di due diversi attributi “rinomato” e “notorio” consente di ricostruire nella lente unitaria della tutela degli investimenti pubblicitari e della repressione delle condotte parassitarie lo statuto della notorietà commerciale e civile nel diritto dei marchi²⁰, con il significativo corollario della attenuazione del principio di relatività della tutela che, pur non essendo del tutto disatteso, è ampiamente compresso, soprattutto nel caso del nome e di altri segni dotati di notorietà “civile”²¹.

Secondo la lettera della legge, il nome notorio, che si può esemplificare nel nome (o nello pseudonimo, qualora ne abbia egualmente l’importanza *ex art. 9 cod. civ.*) di un personaggio dello sport, dello spettacolo, dell’attualità politica,

¹⁸ G. Olivieri, *Il marchio degli enti non commerciali: ovvero della tutela della notorietà civile*, in AIDA, 1993, p. 43 ss.; Id., *Contenuto e limiti dell’esclusiva*, in G. Marasà et al., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 13 ss.; F. Leonini, *I segni distintivi degli artisti interpreti e esecutori*, in AIDA, 1993, p. 97 ss.; M. Ammendola, *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni*, Milano, 2004, p. 32 ss.

¹⁹ Alcuni autori hanno opportunamente messo in rilievo la parziale sovrapposizione tra la previsione in discorso che regola il diritto al marchio nell’ipotesi di segno denominativo “notorio” e il limite alla libera appropriabilità del patronimico altrui insito in un uso programmato che possa ledere la “fama” del legittimo portatore del nome, M. Libertini, *La legittimazione*, cit., p. 480.

²⁰ Mi permetto al riguardo di rinviare al mio *Il diritto sulla propria notorietà*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 191 ss.

²¹ La lettura unitaria dei diversi livelli di disciplina della notorietà nel sistema dei marchi di impresa non deve far trascurare che l’introduzione dell’attuale art. 8 c.p.i. (già art. 21 l.m.) ha rappresentato una decisa innovazione nell’ambito dell’armonizzazione della disciplina dei marchi, non trovando radici nella disciplina eurounitaria e sottraendosi pertanto alla duplice comunitarizzazione del diritto dei marchi che caratterizza le disposizioni derivate dalla direttiva 89/104/CEE, G. Olivieri, *Nomi, ritratti e emblemi altrui. Commento all’art. 21 l.m.*, in G. Marasà et al., *Commento tematico*, cit., p. 212.

della cultura, dei social media, può essere registrato «solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1»²². Tale registrazione riservata, si è detto, rappresenta uno strumento di realizzazione nel nostro ordinamento del *right of publicity*, ovvero del diritto di sfruttare in esclusiva il capitale di popolarità incorporato nel nome e, più in generale, nei segni distintivi della propria persona suscettibili di assumere un valore promozionale e di trasmettere un messaggio suggestivo ed evocativo al pubblico di riferimento.

L'attribuzione della titolarità esclusiva del diritto al marchio al soggetto autore della notorietà riveste una evidente funzione premiale che si risolve nella riserva delle attività di sfruttamento commerciale del capitale di popolarità che il segno notorio porta con sé.

Ci si deve dunque domandare se e in che misura il segno notorio risenta della specialità della protezione riconosciuta dal diritto dei marchi di matrice euro-unitaria e se la riserva di registrazione debba considerarsi limitata a taluni settori o possa invece considerarsi di portata assoluta. Occorre preliminarmente osservare che la mancanza del consenso del titolare del nome notorio rappresenta, secondo l'art. 176, comma 5, c.p.i. una causa di opposizione alla registrazione del marchio, nonché, a mente dell'art. 122, una causa di nullità relativa della registrazione del segno, dunque azionabile dal titolare del nome “notorio” che si veda anticipato nella registrazione da un terzo non autorizzato.

Se ci si concentra su una interpretazione letterale delle norme appena citate non si ravvisa alcuna graduazione del potere di opposizione, apparente sufficiente l'allegazione relativa alla titolarità del nome e alla sua notorietà [«azione diretta a ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio...perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome» e «(c)on l'opposizione possono farsi valere ... la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8»], supportata da una adeguata motivazione che indichi le ragioni in fatto e in diritto a sostegno della anteriorità che si intende far valere nel caso concreto. Vale la pena osservare il differente trattamento che il legislatore nazionale ha dedicato ai marchi di rinomanza e ai marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi, la cui efficacia preclusiva della registrazione non può essere azionata in sede di opposizione²³. Dalla geometria variabile dei due istituti, della opposizione alla registrazione e della nullità relativa, si trae l'impressione che l'impedimento al-

²² Ovvero, dopo la morte dell'avente diritto, il coniuge, i figli e in loro mancanza o dopo la loro morte, i genitori e gli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, i parenti fino al quarto grado incluso.

²³ Per un confronto si veda l'art. 46, Regolamento (UE) 2017/1001, che assegna al titolare del marchio di rinomanza anteriore e al titolare del marchio notoriamente conosciuto, ma non ai titolari di altri diritti di proprietà intellettuale o di diritti della personalità – fattispecie quest'ultima non prevista nella disciplina del marchio UE – il potere di proporre opposizione.

la registrazione rappresentato dal preesistente patronimico notorio prescinda da valutazioni in punto di fatto, e operi sulla base dell'allegazione della notorietà e della mancanza del consenso dell'avente diritto, senza che il giudizio di opposizione possa addentrarsi nella valutazione del mantenimento in concreto di una adeguata "distanza di sicurezza" dell'uso programmato dal rischio di associazione al personaggio titolare del nome.

Dall'accoglimento di questa impostazione discende il corollario della natura assoluta della riserva di registrazione, che non sarebbe quindi circoscritta ad ambiti merceologici vicini a quello della originaria celebrità extra-commerciale. Nessuno infatti metterebbe in dubbio che il celebre tennista Jannick Sinner possa opporsi alla registrazione e all'uso del proprio nome come marchio per abbigliamento sportivo, né, probabilmente, per abbigliamento in generale, mentre si potrebbe ritenere meno scontata la riserva di registrazione a suo favore per prodotti del tutto distanti dall'attività che ne ha generato la fama mondiale, come potrebbero essere delle lampadine o altri oggetti di uso quotidiano non immediatamente ricollegabili ai valori, alle abilità, alle caratteristiche personali e professionali che il campione evoca nell'immaginario del suo pubblico²⁴.

Tuttavia, considerando la notorietà tutelabile come un accreditamento molto ampio presso una platea di potenziali utenti (almeno) estesa a tutto il territorio nazionale e dunque come celebrità vera e propria, mi pare convincente l'interpretazione che vi riconferma una esclusiva di utilizzazione mercantile di carattere generale, che opererà per l'intera durata della celebrità, caratteristica che, per definizione, potrebbe variare nel tempo. Non si vede peraltro a quale interesse meritevole di tutela corrisponderebbe l'opposta soluzione che sostiene la relatività del potere esclusivo di registrazione, potendosi ragionevolmente ritenere che l'appropriazione del nome del celebre tennista per contrassegnare lampadine sia pur sempre animata da un intento parassitario, se si considera la forte connessione della notorietà e dei suoi canali di sfruttamento con le dinamiche sociali della comunicazione, non solo pubblicitaria, sempre più affidata a mezzi di diffusione interconnessi e a una fruizione rapida, decentrata e granulare²⁵.

Del resto, e in definitiva, l'opzione interpretativa che riconosce una portata

²⁴ Per una esemplificazione in tal senso, ma ritenendo che la prerogativa non abbia natura assoluta, M. Ricolfi, *Trattato*, cit., p. 876 ss. L'A., tuttavia, riconosce un'ampiezza notevole alla riserva a favore del titolare, sottolineando che essa opera nei confronti di «qualsiasi interferenza» con le intenzioni di sfruttamento del titolare e che per identificare un intento parassitario del registrante è sufficiente anche una «associazione inconscia» con il capitale di popolarità incorporato nel segno.

²⁵ Che la riserva di registrazione abbia natura assoluta è considerazione ben rappresentata sia in dottrina che in giurisprudenza. Si vedano, *inter alii*, G. Olivieri, *Nomi, ritratti e emblemi altrui*, cit., p. 211 ss. e Trib. Milano, 22 ottobre 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, p. 5171.

ampia alle prerogative dei personaggi famosi sui propri segni distintivi, strumentali allo sfruttamento commerciale del capitale di popolarità di cui sono portatori, si inserisce senza alcuna forzatura nei principi ispiratori del diritto dei marchi armonizzato. Il riconoscimento della tutela ultra-merceologica ai marchi che godono di rinomanza, secondo la previsione dell'art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i.²⁶, ha costituito uno dei capisaldi della riforma del 1992 ed ha segnato la definitiva affermazione della tutela giuridica del valore pubblicitario del marchio di impresa e degli investimenti promozionali che ne hanno generato l'accreditamento sul mercato, enfatizzandone il significato distintivo e il potere evocativo e attrattivo nei confronti del pubblico²⁷.

4. Dal segno notorio al patronimico “che gode di rinomanza”

La previsione della riserva di registrazione a favore del titolare che ha il merito dell'accreditamento presso il pubblico del segno notorio fa di esso il candidato naturale a divenire, una volta registrato, un marchio di rinomanza, dunque a incorporare, nell'uso imprenditoriale cui viene destinato, il capitale di popolarità e il potenziale di attrattività che ha conseguito nell'originaria sfera di accreditamento in ambito civile.

Il segno notorio, una volta registrato, segue il diritto comune dei marchi, ivi compresa la disciplina della decadenza per non uso²⁸, sebbene la portata pratica della decadenza sia limitata se si riconosce l'ammissibilità del rideposito da parte dello stesso titolare²⁹.

Un ampio sottoinsieme dei marchi patronimici di rinomanza è costituito dai “marchi dei creatori del gusto e della moda”, ai quali la giurisprudenza italiana si riferiva per contrassegnare il tratto di richiamare valori di prestigio, raffinatezza e eleganza e a cui riconosceva, già prima della riforma, una protezione allargata oltre il principio di specialità, considerando affini tutti quei

²⁶ Cui corrispondono i marchi che godono di notorietà ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. c), Regolamento (UE) 2017/1001.

²⁷ Del marchio che gode di rinomanza come categoria “aperta” parla M. Ricolfi, *La tutela del marchio*, in Aa.Vv., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, VII^o ed., Torino, 2023, p. 154 ss.

²⁸ M. Ricolfi, *Trattato*, cit., p. 878.

²⁹ Il tema del rideposito da parte del titolare del marchio è stato lungamente dibattuto in dottrina: C.E. Mayr, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, Padova, 1991, p. 227 ss. considera la tecnica del rideposito elusiva della regola che stabilisce l'onere di utilizzazione; al riguardo si veda poi M.S. Spolidoro, *La decadenza della registrazione*, in G. Marasà et al., *Commento tematico*, cit., p. 265 ss.

prodotti che all'area del gusto e della moda potessero ricollegarsi, pur in mancanza di una vera contiguità merceologica³⁰.

Nel sistema vigente, la tutela ampliata del marchio che gode di rinomanza e dunque anche del patronimico che abbia, a prescindere dall'origine primaria della notorietà, conseguito un'affermazione in campo mercantile³¹, opera quando l'imitazione del segno rinomato da parte del terzo induca nel pubblico la istituzione di un nesso tra il segno usato dal terzo e il marchio che gode di rinomanza, evocando in un consumatore mediamente informato e ragionevolmente avveduto il marchio rinomato³². Il vantaggio indebito che il terzo tende a procurarsi con l'imitazione del marchio di rinomanza è rappresentato dal conseguimento di un avviamento commerciale fondato su investimenti altrui e sul potenziale evocativo del segno già accreditato sul mercato, mentre il pregiudizio è rappresentato dall'alterazione del comportamento economico dei consumatori del prodotto, dalla perdita dell'*uniqueness* del segno, dalla diluizione del suo potere evocativo e suggestivo, anche per via dell'abbinamento a prodotti di natura ordinaria o mediocre.

Il marchio patronimico, tanto più quando rinomato, si caratterizza per una forte capacità distintiva³³ e dunque il giudizio di confondibilità risulta positivo pure in presenza di modificazioni di rilievo che non sopprimano il carattere individualizzante e l'identità sostanziale del segno³⁴. In altre parole, la protezione del patronimico come marchio intrinsecamente forte, e il correlativo irrigidimento del giudizio di confondibilità, per cui modeste varianti non sono sufficienti ad escludere il rischio di confusione, rappresenta un fattore di po-

³⁰ Esemplificativamente, Trib. Milano, 6 novembre 1978, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1978, p. 652; Trib. Milano, 14 aprile 1986, *ivi*, 1986, p. 2033; Trib. Roma, 26 febbraio 1992, *ivi*, 1992, p. 1528.

³¹ Il livello di notorietà che determina l'operare della tutela ultra-merceologica non è, secondo una diffusa opinione, connesso a una misurazione quantitativa della conoscenza del segno presso il pubblico con un parametro generalmente valido, ma si ricava indirettamente dalla idoneità lesiva e/o di agganciamento della condotta del terzo contraffattore, dunque valevole anche nel caso di marchi non esattamente celebri, ovvero noti in ambiti specialistici, A. Vanzetti, V. Di Cataldo, M.S. Spolidoro, *Manuale*, cit., p. 262. Per la progressività della tutela tra marchi ordinari e marchi di rinomanza, C. Galli, *Funzione del marchio*, cit., p. 188 ss.; sottolinea invece la specialità della protezione ultra-merceologica, G. Olivieri, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, cit., p. 30.

³² Corte giust., 27 novembre 2008, C-252/07, Intel; Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2022, n. 8580, in *Riv. dir. ind.*, 2022, III, p. 332.

³³ Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n. 26877, in *Riv. dir. ind.*, 2023, III, p. 409 ss.; Cass. civ., sez. I, 16 settembre 2021, n. 25069, in *Riv. dir. ind.*, 2023, II, p. 73 con nota di D. Martucci, *Brevi osservazioni in tema di marchio patronimico*.

³⁴ Per una applicazione dell'uso in funzione descrittiva di un noto patronimico in modo tale da evocare il tipo di legame familiare tra la tradizione produttiva e industriale della famiglia e l'attività della società, così da dar luogo unicamente alla tutela contro la concorrenza sleale e non alla tutela reale sulla base del titolo di proprietà industriale, Cass. civ., sez. I, 27 dicembre 2022, n. 37839, in *Riv. dir. ind.*, 2022, III, p. 390.

tenziamento della tutela accordata al marchio di rinomanza, poiché risulterà agevolato il riconoscimento del nesso tra il patronimico notorio e il segno successivo. Anche nell'ipotesi di omonimia, infatti, lo si è già ricordato, il diritto ad usare il proprio nome nell'attività economica subisce una notevole compresione in presenza di un precedente diritto titolato sul segno e si muove necessariamente sul binario rigoroso di applicazione della scriminante della correttezza professionale, dunque con modalità di uso che escludano intenti di agganciamento e si limitino piuttosto ad una funzione descrittiva ed informativa³⁵.

5. Conclusione

Fin dalla approvazione della direttiva 89/104 CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, l'evoluzione del sistema normativo e lo sviluppo del formante giurisprudenziale sui rapporti tra diritto al nome e diritti di marchio si sono confrontati con l'esigenza di raggiungere un delicato bilanciamento tra diversi interessi: su un versante, la tutela del diritto al nome come espressione della personalità dell'individuo; su un altro, la protezione degli investimenti pubblicitari, del capitale suggestivo ed evocativo e del valore commerciale incorporati nei marchi, soprattutto se di rinomanza.

Nella cornice di una tendenza ormai consolidata che valorizza, accanto alla funzione distintiva, una specifica funzione attrattiva del marchio d'impresa, si è assistito al rafforzamento della tutela dei marchi patronimici, soprattutto se notori, considerati intrinsecamente "forti", dunque dotati di un'elevata capacità distintiva e meritevoli di una protezione estesa ben oltre il principio di specialità merceologica. Ciò comporta significative limitazioni alla possibilità per i terzi, anche omonimi, di utilizzare nomi corrispondenti a marchi patronimici già affermati, a meno che si tratti di usi strettamente descrittivi e conformi alla correttezza professionale. La *ratio* è quella di impedire forme di agganciamento parassitario al capitale reputazionale altrui e di tutelare il valore suggestivo e pubblicitario acquisito dal marchio notorio. Al contempo, si riconosce ai titolari di nomi celebri una forma di *right of publicity*, ossia il diritto esclusivo di sfruttare commercialmente la propria notorietà. Questo approccio, se da un lato può apparire comprimere alcune prerogative personalistiche nell'esercizio dell'iniziativa economica, dall'altro risponde all'esigenza di proteggere gli investimenti e l'avviamento connessi ai marchi rinomati nell'economia contemporanea.

³⁵ Emblematico in questo senso, Trib. Venezia, sez. spec. impresa, 20 agosto 2015, in *Riv. dir. ind.*, 2017, II, p. 441 con nota di B. Brusa, *L'uso del patronimico conforme ai principi di correttezza professionale*.

poranea, caratterizzata da una comunicazione globale e interconnessa e dalla continua evoluzione delle tecniche di promozione commerciale. Certamente gli sviluppi futuri dovranno tendere a un ulteriore perfezionamento di questo delicato equilibrio, senza indulgere in eccessive tendenze protezionistiche, ma sempre tenendo conto delle nuove dinamiche del mercato e della comunicazione digitale.

Autori

Elena ARDITO, *Avvocata, Assegnista di ricerca in Diritto internazionale – Università degli Studi di Macerata*

Lucrezia BOARI, *Avvocata, Dottoressa di ricerca in Forensic Sciences – Università degli Studi di Macerata*

Lina CARACENI, *Professoressa associata di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Macerata*

Mariano CINGOLANI, *già Professore ordinario di Medicina legale – Università degli Studi di Macerata*

Tommaso GUERINI, *Professore associato di Diritto penale – Università telematica Pegaso*

Laura MARCHEGIANI, *Professoressa ordinaria di Diritto commerciale – Università degli Studi di Macerata*

Fabrizio MARONGIU BUONAIUTI, *Professore ordinario di Diritto internazionale – Università degli Studi di Macerata*

Natasia MATTUCCI, *Professoressa Ordinaria di Filosofia Politica – Università degli Studi di Macerata*

Tiziana MONTECCHIARI, *Professoressa associata di Istituzioni di Diritto privato – Università degli Studi di Macerata*

Paola NICOLINI, *Professoressa associata di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione – Università degli Studi di Macerata*

Paola PERSANO, *Professoressa associata di Storia del pensiero politico – Università degli Studi di Macerata*

Benedetta ROSSI, *Dottoressa di ricerca in Scienze giuridiche – Università di Modena e Reggio Emilia*

Laura VAGNI, *Professoressa ordinaria di Diritto privato comparato – Università degli Studi di Macerata*

Nomen omen.

Il nome come diritto della personalità

Riflessioni sparse fra riconoscimenti, negazioni, mescolanze


Il volume raccoglie gli atti della giornata di studio che si è tenuta nell'Università di Macerata in occasione degli ottant'anni dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, prendendo spunto dall'indagine medico-legale svolta dal prof. Attilio Ascarelli per identificare le vittime dell'eccidio quale prototipo delle odiere investigazioni condotte per ricostruire l'identità di tante persone "senza nome" (naufraghi, *homeless*, vittime di guerre e di disastri ambientali). L'opera offre una riflessione multidisciplinare che spazia tra identità, memoria e riconoscimento che si rintracciano nel nome, tra cultura e radici che il nome porta con sé, tra legami sociali e familiari che si creano e si rompono nel segno del nome, tra differenze e discriminazioni che dal nome possono derivare, fino ad arrivare, senza pretese di esaustività, ad una serie di questioni giuridiche che oggi siamo chiamati ad affrontare.



eum edizioni università di macerata

Lina Caraceni è professoressa associata di Diritto processuale penale nell'Università di Macerata e insegna altresì Diritto penitenziario. È autrice di pubblicazioni in tema di libertà personale, giustizia penale minorile, diritto probatorio, giustizia riparativa.

ISBN 979-12-5704-048-2



9 791257 040482

€ 15,00